BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
II
SUPPL.
PALATINA
SCOMP
17(1
NAPOLI

LXVIII.C.15.

284.I

IV Suppl. Palet. Scorpl #17

651-112

MANUALE
DE' CONTRIBUENTI
DEL REGNO DI NAPOLI

O SIA

RACCOLTA delle leggi e decreti, e delle istruzioni ministeriali intorno alle contribuzioni dirette.

Pubblicato con autorizzazione di S. E. il ministro delle finanze per servir di guida ai contribuenti, ai pubblici funzionarj ed agli agenti della percezione.

VOLUME I.°

IN NAPOLI
ANNO 1809.

AVVERTIMENTO.

La diversità delle forme e delle date sotto le quali sono stati emanati gli atti del presente governo relativi alla nuova contribuzione diretta, e quindi le difficoltà di riunirli, rendevano necessaria un opera che ordinatamente li offerisse agl' impiegati pubblici non meno che alla numerosa classe di cittadini interessati in questo importante ramo dell'amministrazione. A questo oggetto si pubblica il *Manuale de' contribuenti*, il di cui piano è stato dal ministro delle finanze trovato degno della sua approvazione.

Le leggi e i regolamenti di cui è composto sono stati estratti dai registri del ministero delle finanze; e questi assicurano della di loro autenticità.

Per render più metodica la lettura di questa raccolta, si è divisa in quattro parti.

La 1.ª intitolata *stabilimento e ripartizione della contribuzione* contiene l' esposizione de' principj fondamentali di questa imposta, delle regole e delle operazioni necessarie per determinare la materia imponibile; di quelle che servono alla ripartizione annuale della contribuzione tralle provincie, tra' distretti, tralle comuni e tra' particolari.

Nella 2.ª, che porta il titolo di *percezione*, si trovano le disposizioni che regolano il pagamento della contribuzione, l' ordine delle coazioni contro i morosi; i doveri e i diritti de' percet-

cettori ed esattori, le forme e le condizioni della loro nomina.

Il *giudizio de' reclami* è l'oggetto della 3.ª parte, la quale è composta degli atti che devono guidare i reclamanti e gli agenti del governo nella presentazione, nell'esame e nella decisione de' reclami.

Sotto il titolo di *direzioni reali*, la 4.ª parte riunisce quanto è relativo ai rapporti di queste amministrazioni coi contribuenti e cogli altri funzionarj, ed alla determinazione delle loro attribuzioni.

Il 1.° volume contiene le due prime parti.

Un indice alfabetio alla fine del 2.° volume faciliterà la ricerca dei diversi oggetti.

MANUALE DE' CONTRIBUENTI

PARTE PRIMA

STABILIMENTO E RIPARTIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE.

LEGGE *che abolisce le antiche contribuzioni dirette.* 8. *agosto* 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE, PER LA GRAZIA DI DIO, RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRANDE ELETTORE DELL' IMPERO ec.

UDito il nostro consiglio di stato, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto siegue.

ART. 1. Tutte le contribuzioni dirette stabilite nel regno di Napoli, tanto sui beni fondi di ogni natura, quanto sulle persone e sulla industria, qualunque sia la forma colla quale son percepite, segnatamente *il testatico* e *le once d' industria personale*; tanto quelle che sono imposte su tutte le provincie in generale, quanto quelle che sono imposte sopra alcune provincie o sopra alcune comuni in particolare, e che sono conosciute sotto i nomi seguenti:

Carlini 42.
Grana 72., grana 57. e cav. 2. a fuoco, e carlini 6. a fuoco.

Carlini 35. al mese
Munizioni delle regie torri
Cavallari
Regie strade pubbliche
Bande provinciali
Scorta de' procacci
Mantenimento de' projetti
Regia razza di puglia
Contribuzioni di paglia e fieno
Franchigia abolita degli ecclesiastici
Tassa per lo mantenimento della squadra di campagna.
Corrisponsione pei soldi aboliti degli artiglieri di Reggio
Tassa temporanea del cordone
Decima sul feudale e sul burgensatico
Once immuni
Adoe, jus tappeti, rilevj
Tassa per lo nuovo fondo delle pensioni
Tassa per lo mantenimento de' Toloneſi
Orfanotrofio di Cosenza

e tutte le altre imposizioni dirette sono soppresse a contare dal primo di gennajo 1807.

2. A contare dal primo di gennajo 1807. le contribuzioni abolite saranno rimpiazzate da una contribuzione di una somma fissa, che sarà ripartita su tutte le proprietà fondiarie del regno, in proporzione del termine medio della loro rendita calcolato sopra un coacervo decennale, senz' altre eccezioni che quelle che saran determinate dall' interesse dell' agricoltura.

3. Il modo di esecuzione della presente legge sarà determinato da leggi e regolamenti posteriori.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge ec. ec. ec.

GIUSEPPE

TOMMASO SANSEVERINO.

DE-

DECRETO *con cui si abolisconо tutti i privilegj e franchigie dai dazj pubblici. 2. ottobre 1806.*

GIUSEPPE NAPOLEONE RE DI NAPOLI E DI SICILIA,

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze. Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

ART. 1. Tutti i privilegj e franchigie dai dazj pubblici di qualunque natura sono aboliti.

2. I dazj si pagheranno da tutti indistintamente e senza eccezione ne' luoghi destinati per l'esazione, ancorchè i generi fossero addetti all'uso delle nostre truppe e nostro real servizio.

3. In pagamento de' dazj sopra i generi che servono all'uso delle truppe, saranno ricevuti de' *boni*, che si daranno dal nostro ministro delle finanze sulla dimanda del ministro della guerra, i quali *boni* in fine di ciascun mese saranno conteggiati nel *budget* del nostro ministro della guerra.

Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIUSEPPE.

Da parte del Re

Il segretario di stato, firmato F. RICCIARDI.

Questo decreto, le di cui disposizioni si enunciano in termini generali per l'abolizione delle franchigie di ogni natura, è stato dal ministro delle finanze spezialmente applicato alle esenzioni dai pesi fiscali di cui godevano i padri onusti ed altre classi di persone. In questa occasione è stato ancora deciso che i pesi di messe e di altre pie istituzioni a carico dei beni fondi non si debbano dedurre nella valutazione della di loro rendita (*Lettera de' 27. marzo 1807. diretta all'ispettore di Basilicata*).

LEGGE *che ſtabilisce la contribuzione fondiaria, e ne fissa la somma pel* 1807. 8. *novembre* 1806.

GIUSEPPE NAPOLEONE, PER LA GRAZIA DI DIO, RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRANDE ELETTORE DELL'IMPERO ec.

Colla legge degli 8. agoſto proſſimo paſſato abbiamo ſoppreſſe ventitre taſſe diverſe che ſi percepivano a titolo di contribuzioni dirette, una parte delle quali con eſentare i beni feudali, gravitava maggiormente ſopra del popolo. La quota dell'impoſta che ricadeva ſopra di eſſo era inegualmente ripartita fralle diverſe provincie, ed in ogni provincia inegualmente diviſa tra' contribuenti. Il modo di percezione era altrettanto vario ed ineguale, quanto l'impoſizione ſteſſa. In alcuni luoghi ſi percepiva per via diretta ſulla norma de' cataſti eſiſtenti: in altri per contribuzione indiretta ſopra i generi di conſumo: in altri ſopra il prodotto de' beni comunali: e finalmente in alcuni per mezzo di ripartizioni fatte, come diceſi, *a battaglione*. Una gran parte di queſte taſſe gravitava ſopra l'induſtria più neceſſaria alla ſocietà, ed altra ſopra il popolo, come un ſegno di ſervitù perſonale. I beni feudali eſenti da alcuni peſi ordinarj e comuni, ſenza eſſerlo da altre impoſizioni particolari, erano altronde ſoggetti a diverſe eventualità contrarie al dritto di proprietà. I beni de' baroni aſſenti erano ſoggettati a taſſe particolari e penali. La legge della devo-

lu-

luzione ſpogliava le famiglie de' loro poſſeſſi, quando mancavano di erede capace di ſuccedere ai feudi. Il peſo del rilevio gravava ſtraordinariamente il ſucceſſore alla morte del feudatario. Noi abbiamo diſtrutte tutte queſte iſtituzioni colla legge che ha abolita la feudalità; abbiamo data al popolo l'eguaglianza di dritti, agli exfeudatarj la pienezza della loro proprietà, ed abbiamo ſtabilite in tal modo le vere baſi della pubblica felicità. Ad aſſicurare con ſavie diſpoſizioni l'eſecuzione delle leggi indicate:

Inteſo il noſtro conſiglio di ſtato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto ſiegue.

TIT. I.

Della contribuzione, e degli oggetti ſu de' quali deve cadere.

ART. 1. La contribuzione ordinata dalla legge degli 8. agoſto decorſo è per tutto l'anno 1807. fiſſata nella ſomma di ſette milioni di ducati.

2. Verrà inoltre riſcoſſa una taſſa addizionale di cinque grana a ducato, per farne un fondo, del quale due terzi ſaranno a diſpoſizione del conſiglio di ſtato ed un terzo a diſpoſizione dei conſigli generali di provincia, per eſſere impiegati in ſuffidj, riduzioni, diſcarichi e moderazioni della taſſa ſuddetta.

3. Le proprietà ſoggette alla contribuzione ſono le ſeguenti.

Le terre di qualſivoglia natura , anche le inculte.

Le caſe di città e di campagna , che ſervono di abitazione o per l'induſtria rurale, le officine, fabbriche e manifatture.

I laghi , canali di navigazione, le miniere , le cave di pietre.

Le rendite de' creditori dello ſtato , ſotto qualſivoglia titolo.

Le rendite degli ufficj venduti.

La rendita al di ſopra di ducati cento de' capitali impiegati nel commercio ed in animali d' induſtria, reſtando eſentati gli animali neceſſarj alla cultura.

Sono eccettuate dalla taſſa attuale le ſtrade, le contrade, le piazze pubbliche ed i fiumi.

Verrà accordata una indennità per quei beni che potrebbero eſſere ſtati venduti dallo ſtato a condizione che ſiano eſenti da qualche contribuzione. L'importo di queſta indennità farà parte del debito pubblico.

4. Le terre inculte che ſaranno ridotte a maggior valore per l'induſtria de' lor poſſeſſori non potranno per anni cinque eſſer impoſte a quota maggiore di quella a cui ſono ſtate ſoggette nel loro primo ſtato.

5. I debitori di annualità ſotto qualſivoglia denominazione riterranno da' loro creditori la decima, non oſtante qualunque patto in contrario.

6. I debitori de' vitalizj riterranno il cinque per cento.

7. I proprietarj i fondi de' quali ſono gravati da

da cenſi o rendite fondiarie o feudali o da altre preſtazioni, ſia in danaro, ſia in derrate, ſia in quote di frutti, riterranno la decima nel pagare queſti peſi o preſtazioni.

8. La contribuzione attuale non potrà eſſere ſtabilita che ſul prodotto netto de' beni, ſu del quale deve gravitare.

9. Il prodotto netto di una terra è ciò che rimane al proprietario, dedotte le ſpese di coltura, ſemenza, raccolta e mantenimento, come verrà più ampiamente dettagliato da iſtruzioni che da noi ſaran date.

10. Il prodotto netto delle caſe conſiſte nel loro valore di affitto, dedotto un quarto per le degradazioni del fondo, per le ſpeſe di riparazioni e reſtaurazioni.

11. Le caſe addette alla induſtria rurale ſaranno taſſate in ragione della loro ſuperficie, e come le migliori terre della univerſità.

12. Il prodotto netto delle fabbriche di manifatture conſiſte ne' due terzi del loro valore di affitto, a cauſa del loro maggior deperimento.

13. Il prodotto netto de' capitali impiegati ſul commercio e ſugli animali d' induſtria, è quella parte di frutto che darebbero ſe foſſero impiegati alla ragione del 5. per cento.

T I T. II.

Della ripartizione.

Sezione I.

Degli agenti della ripartizione.

ART. 1.° La ſomma totale della contribuzione ſarà ripartita dal conſiglio di ſtato tralle provincie, dal conſiglio generale delle provincie trai diſtretti, e dal conſiglio de' diſtretti tralle univerſità. La contribuzione verrà impoſta trai contribuenti dal ſindaco, dagli eletti e da quattro commiſſarj diviſori, de' quali due abitanti della univerſità ſaranno nominati da' decurioni, e due altri nominati dal ſotto-intendente verran preſi dalle univerſità adjacenti.

2. Nel proſſimo meſe di giugno verrà ſtabilita in ogni provincia una direzione reale delle contribuzioni dirette, compoſta da un direttore, che dimorerà nel capoluogo della provincia, da un iſpettore, e da un numero di controlori proporzionato alla eſtenſione di una provincia, che non potrà eccedere quello di due per diſtretto. Il dovere del controloro ſarà di aſſiſtere alle operazioni della ripartizione nelle univerſità, di dirigerne la diſpoſizione, di farne i calcoli e i piani neceſſarj, di traſcrivere le deliberazioni del ſindaco, eletti e ripartitori, di formare in eſecuzione la matrice de' ruoli, e di fare la verifica neceſſaria

ria ſui reclami de' contribuenti : il tutto ſotto gli ordini del direttore e ſotto la vigilanza dell' iſpettore.

3. Provviſoriamente, e per lo ſtabilimento della contribuzione dell'anno 1807., i percettori attuali delle provincie faranno le funzioni di direttori delle contribuzioni. Quattordici individui nominati da noi, e muniti delle iſtruzioni del miniſtro delle finanze, ſi porteranno uno di loro in ciaſcheduna provincia per fare le funzioni d'iſpettori. In ogni univerſità un commiſſario nominato dal ſotto-intendente farà l' ufficio di controloro, ſecondo le iſtruzioni che gli ſaran date dal ſotto-intendente, uniformi a quelle che egli medeſimo avrà ricevute dall' iſpettore.

4. Nomineremo al poſto di percettori, direttori, iſpettori e controlori della contribuzione quelli ſoggetti impiegati provviſionalmente, che avranno moſtrato maggior zelo ed intelligenza.

SEZIONE II.

Della ripartizione della contribuzione per l' anno 1807.

ART. 1. Ne' ſei primi meſi dell' anno 1807. la totalità della decima e ſeconda decima dello ſteſſo anno ſarà provviſoriamente ed a conto percepita in ſei parti eguali, ſui medeſimi ruoli e regiſtri che hanno ſervito fin ora alla percezione di queſta taſſa.

2. (1) Ne'medeſimi ſei primi meſi dell'anno 1807. i ſei dodiceſimi delle taſſe ordinarie impoſte ſulle once d' induſtria che ſono al di ſopra di ducati cento di rendita ſaranno percepiti ogni meſe in rate eguali.

3. Le terre del tavoliere di Puglia concedute a particolari in ſeguito della legge de'21. maggio 1806. pagheranno provviſionalmente negli ſteſſi ſei primi meſi dell' anno 1807. ducati cinque a carro, che ſi percepiranno nel modo indicato nell' articolo precedente.

4. De' commeſſarj nominati dagl' intendenti trai decurioni di ciaſcuna univerſità della provincia, ſulla propoſizione de' ſotto intendenti, ſi occuperanno immediatamente della formazione de' ruoli provviſorj per le caſe delle univerſità. Eſſi ne ſti-

(1) Queſta disposizione e quella dell' art. 4. non hanno avuto effetto nel primo semestre del 1807., malgrado le misure prese per la loro esecuzione; le quali perciò non si riporteranno in queſta raccolta.

ſtimeranno il valor locativo, dedurranno il quarto del loro valore, e taſſeranno il rimanente in ragione del 15. per cento. Queſti ruoli ſaran fatti eſeguire dall' intendente, dopo aver preſo il parere del ſotto intendente; e la metà del totale ſarà percepita ne' ſei primi meſi dell' anno 1807.

5. I pagamenti fatti da' contribuenti dietro i ruoli e regiſtri della decima e ſeconda decima, delle once induſtriali e di commercio, del tavoliere e delle caſe, non ſaranno conſiderati che a conto della contribuzione, di cui le quote definitive ſaranno determinate al 1. luglio 1807. dopo le diſpoſizioni neceſſarie ad aſſicurarne l' eſattezza.

6. La contribuzione non potrà eccedere il quinto del prodotto netto. Ogni contribuente che giuſtificherà all' epoca e nelle forme determinate all' art. 2. ſez. 1. che il pagamento in ſei meſi della ſua taſſa provviſoria ecceda la rata proporzionale del ſeſto del prodotto netto annuale, ſarà sgravato almeno della ſomma che ecceda il quinto.

7. Le quote che non ſaranno ſtate contraddette all' epoca e nelle forme indicate nell' artic. 2., ſaranno riputate accettate da' contribuenti per l' anno 1807.

8. Nel corſo di dicembre proſſimo i ſindaci, eletti e ripartitori aſſiſtiti dai controlori, ſaranno la diviſione del territorio in ſezioni. Formeranno un quadro indicante le ſezioni che ſaranno ſtate determinate. Ogni ſezione ſarà deſignata da una lettera alfabetica. I quadri deſtinati a farle co-

conoſcere verranno affiſſi nelle univerſità . Faranno il proceſſo verbale delle loro operazioni conforme al modello (num. 1.) quì anneſſo . (1) Gl' intendenti e ſotto intendenti invigileranno che queſta operazione ſia fatta pei 31. dicembre proſſimo .

9. Nel corſo del meſe di gennajo 1807. i ſindaci , eletti e ripartitori ſi porteranno co' controlori interini ſul territorio : riconoſceranno tutte le proprietà di ogni ſezione , cominciando da quelle che ſon poſte a levante , e ne formeranno un quadro , nel quale deſigneranno ciaſcuna di quelle : 1. con un numero e co' nomi , cognomi, ſtato e domicilio del proprietario : 2. con indicare la natura de' beni , caſe , terre coltivatorie , prati , vigne &c. , e divideranno tutte le terre in tre claſſi di prima , ſeconda e terza qualità : 3. col notare l' eſtenſione della ſuperficie. Laſceranno una colonna in bianco , per ivi annotarſi la valuta della rendita imponibile di ogni proprietà (conformemente al modello num. 2.). Potranno farſi ajutare da indicatori che ſaranno nominati dal decurionato . Conſulteranno i cataſti , piani , miſure &c. , che potranno procurarſi . I ſindaci , eletti , diviſori , ſottoſcriveranno lo ſtato delle ſezioni . Gl' intendenti e ſotto intendenti invigileranno che gli ſtati delle ſezioni ſiano terminati il 30. gennajo . 10.

(1) I modelli in queſta legge indicati , con diverſo ordine , ſi troveranno alla fine delle iſtruz. del 1. gennajo , 25. aprile e 5. dicembre 1807.

10. Ne' meſi di febbrajo e marzo i ſindaci, eletti e ripartitori faranno l' eſtimo della rendita netta imponibile di ciaſcuna proprietà, ſecondo l' ordine in cui ſi troveranno portate nel quatro indicativo. Riceveranno ancora i reclami a' quali la percezione provviſoria in ſei meſi avrà dato luogo, in eſecuzione dell' articolo 1.° del preſente titolo. Riceveranno i titoli, prove e documenti che ſaranno prodotti all' appoggio de' reclami, come iſtrumenti d' affitti &c. Eſamineranno il tutto, e faranno l' eſtimo alla pluralità de' voti, e lo ſcriveranno o lo faranno ſcrivere in loro preſenza ſopra la colonna riſerbata a queſt' oggetto nello ſtato delle ſezioni (n.° 2.), a lato dell'articolo che deſcrive la proprietà, e lo ſottoſcriveranno a piè della colonna.

Il miniſtro delle finanze darà le iſtruzioni, che indicheranno il metodo da ſeguirſi per formare la tariffa del prezzo delle derrate e del prodotto imponibile delle terre delle differenti claſſi, riunendo in queſte iſtruzioni tutti i mezzi da procedere con facilità alle valutazioni, e procurerà che le valutazioni ſieno terminate pe' 31. marzo.

11. Gli ſtati delle ſezioni ſaranno fatti doppj. Uno di queſti ſarà depoſto nell'archivio della univerſità, e l'altro ſarà dato al direttore delle contribuzioni della provincia co' reclami de' contribuenti e i documenti giuſtificativi.

12. Ne' quindici giorni del meſe di aprile il direttore delle contribuzioni preſenterà all' intendente un progetto di ripartizione definitiva trai diſtretti e le univerſità della provincia, e per ra-

ta

ta del peſo imponibile riconoſciuto ſopra il riſpettivo territorio e menzionato nello ſtato delle ſezioni con legge che neſſuna quota poſſa eccedere il quinto del prodotto imponibile.

13. Il conſiglio generale della provincia ſi riunirà il 20. aprile per decidere ſopra il progetto di ripartizione trai diſtretti, e regolare il numero delle grana che ſaranno neceſſarie per pagare le ſpeſe della percezione generale e della direzione reale (1).

14. Un ordine dell' intendente ſignificherà ai direttori delle contribuzioni ed ai ſotto-intendenti la ripartizione ſtabilita dal conſiglio generale trai diſtretti. Il conſiglio generale del diſtretto ſarà riunito per decidere ſul progetto di ripartizione tralle univerſità, e regolare il numero delle grana da aggiungerſi che ſarà giudicato neceſſario per le ſpeſe di percezione; e finalmente traſmetterà, il primo di maggio, alle univerſità la ripartizione determinata.

Le ſpeſe di percezione indicate in queſto articolo e nell' antecedente, non potranno eccedere la ſomma di grana cinque a ducato.

15. I controlori, ſenza aſpettare la ripartizione diffinitiva, cominceranno la formazione della ma-

(1) Questa seconda disposizione è rimasta annullata per effetto de' due decreti de' 26. novembre. 1807., le di cui disposizioni han poste tali spese a carico del pubblico tesoro. Il ministro lo ha dichiarato con circolare de' 30. nov. 1808.

matrice di ruolo nelle università. A tal'effetto faranno lo spoglio dello stato delle sezioni, e riuniranno sotto il nome di ciaschedun proprietario le diverse proprietà che possiede in tutta l'estensione della università, secondo il modello annesso num. 3. Tostochè il contingente di ciascheduna università sarà determinato, si metterà nella matrice del ruolo, sulla colonna destinata a notarvi la somma della contribuzione. Questa matrice sarà doppia (1).

16. La matrice del ruolo sarà verificata e stabilita prima del dì 15. maggio 1807. dal sindaco, eletti e ripartitori della contribuzione nelle università rispettive.

17. Si procederà senza ritardo alla spedizione de' ruoli che saranno diretti agl' intendenti, i quali li metteranno in esecuzione con un decreto conforme al modello annesso sotto il num. 3., e li rimetteranno ai direttori delle contribuzioni, che li faranno passare alle università per mezzo de' controlori.

18. La matrice di ruolo, lo stato delle sezioni, le tariffe, le carte prodotte in pruova dei reclami, e le consulte per le valutazioni saranno conservate nell'archivio della università.

19. Il primo di luglio i ruoli definitivi per l'anno 1807. saran posti in attività, ed al margine si porranno le percezioni fatte a conto sui ruoli provvisionali,

TIT.

(1) Vedete per la pratica di questa operazione, qui appresso la circolare de' 25 aprile 1807.

T I T. III.

Della percezione.

ART. 1. La percezione si farà provvisionalmente come per lo passato. I decurioni nomineranno in ciascuna università un esattore, che ne rimetterà l'introito al percettore della provincia.

2. I contribuenti pagheranno ogni mese un dodicesimo della loro tassa.

3. I percettori delle provincie sottoscriveranno ed invieranno al ministro delle finanze, prima di terminare il corrente anno, gli obblighi per la somma totale della loro provincia. Questi obblighi si pagheranno nel loro domicilio per dodicesimo in ogni mese.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge, da noi sottoscritta e munita del nostro sigillo, si pubblichi colle ordinarie solennità in tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno registrarla ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro segretario di stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli il dì 8. novembre 1806.

GIUSEPPE.

Il ministro della giustizia M. A. CIANCIULLI.

Il segretario di stato F. RICCIARDI.

CIR-

CIRCOLARE *che previene doversi i ripartitori cittadini scegliere trai membri del decurionato. 3. dicembre 1806.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori intendenti.

Sua Maestà per conciliare il disposto dell' articolo 9. della legge de' 18. ottobre scorso toccante l'organizzazione de' decurionati delle universtità del regno, coll' articolo 1. sezione 1. titolo 2. della legge degli 8. del prossimo scorso mese di novembre relativa alla contribuzione fondiaria; si è degnata risolvere ed ordinare che i decurioni di ciascuna provincia scelgano dal loro collegio i due deputati abitanti del luogo, i quali secondo il prescritto dell'indicato articolo 1. della sezione 1. titolo 2. della legge degli 8 novembre, in unione del sindaco e degli eletti della stessa universtità e de' due commissarj presi dai luoghi vicini, debbono occuparsi a formare la ripartizione dell' imposta fondiaria. Nel suo real nome ve lo còmunico, signore, affinchè lo passiate a notizia de' decurionati di tutte le universtità di codesta provincia di vostro carico e di chi altro conviene, e ne curiate l' esatta osservanza.

DECRETO *che ordina la continuazione delle tasse pe' ſoldati di campagna, torrieri e cavallari. 30. dicembre 1806.*

GIUSEPPE NAPOLEONE, RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Udito il noſtro conſiglio di ſtato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue:

ART. 1. I ſoldati di campagna addetti al ſervizio de' tribunali civili e criminali delle provincie, egualmente che i torrieri, cavallari, ed ogni altro impiegato alla cuſtodia delle ſpiagge del regno continueranno nell'eſercizio delle loro antiche funzioni.

2. Le contribuzioni che le univerſità ſogliono pagare attualmente per lo ſtipendio ed il mantenimento degl' impiegati indicati nell'articolo precedente, reſteranno provviſoriamente.

3. I percettori delle provincie ſono incaricati di tener conto diſtinto delle ſomme che ſaranno per queſt'oggetto pagate dalle univerſità, le quali ci riſerviamo d' indennizzare dietro il rapporto che a noi verrà fatto dal noſtro miniſtro delle finanze.

4. I noſtri miniſtri delle finanze, della polizia generale e della marina ſono incaricati, ciaſcuno per ciò che lo concerne, della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato GIUSEPPE.

Da parte del Re

Il ſegretario di ſtato, firmato F. RICCIARDI.

PRIN-

PRINCIPJ GENERALI *della contribuzione fondiaria.*
1. *gennajo* 1807.

I due principali caratteri della contribuzione fondiaria ſono. 1. Il ſoggettare tutti i proprietarj di fondi, ſenza diſtinzioni nè privilegj, a contribuire ai biſogni dello ſtato in proporzione delle loro facoltà. 2. Il non conſiderare come facoltà imponibil ſenonchè la rendita de' fondi immobili o dei capitali mobili; cioè la parte delle rendite particolari che ſi ottiene ſenza fatica e come un diritto della proprietà.

I ſigg: iſpettori ſi applicherano ad inſinuare queſte due verità ai controlori, i quali le inſinueranno ai contribuenti.

Ecco lo ſviluppo della prima, La ſomma totale della nuova impoſizione è minore di quella delle ventitrè differenti taſſe che eſiſtevano col titolo d' impoſizioni dirette; e queſta ſomma ſi trova da ora in avanti ripartita proporzionatamente ſulle terre feudali che prima ne pagavano ſolamente una piccola parte: in conſeguenza i fondi burgenſatici, coll' abolizione de' privilegj, ricevono un diſgravio conſiderevole.

Quanto alla ſeconda propoſizione; i sigg. iſpettori e controlori faranno oſſervare che la legge riſpetta le braccia e l' induſtria; che quando ella ſoggetta alla impoſizione la rendita de' capitali impiegati nelle manifatture e nel commercio, diſtingue in queſta rendita quello ch' è prezzo della fatica o compenſo de' riſchi ai quali il capitale viene eſpoſto, da ciò che dev' eſſer conſiderato come

rendita propria del capitale; e che la legge impone la contribuzione ſoltanto ſu queſt'ultima parte della rendita.

In due parole: i sigg. iſpettori e controlori devono, in tutte le occaſioni, dimoſtrare i vantaggi che derivano da queſte due maſſime ſulle quali è fondata la legge: *Eguaglianza trai contribuenti: Immunità della fatica e della induſtria.*

Motivi delle principali diſpoſizioni della legge degli 8. novembre 1806.

Motivi dell' articolo 2. del titolo 1.

L'articolo 2. ſtabiliſce una taſſa addizionale di 5. grani a ducato, la quale produrrà 350, 000 ducati. 1. Così queſta taſſa non ſarà di 5. grani a ducato della totalità della rendita netta de' proprietarj, come taluno avrà potuto credere e come ſi è andato dicendo: ſarà ſolamente di 5. grani per ogni ducato della ſomma che i proprietarj pagheranno per la contribuzione.

Queſto fondo di *diſcarichi* e di *non valori* ſi applica a molti caſi diverſi che è neceſſario di diſtinguere e che i termini della legge debbono ſupporre. Serve di *ſoccorſo* quando gravi diſaſtri, come incendj, terremoti, inondazioni danneggiano non ſolo la rendita, ma ancora il fondo. Serve a coprire i *diſcarichi* quando è corſo errore ſulla perſona del proprietario di un fondo; le *riduzioni* quando la rendita del contribuente è ſtata valutata per più di quello ch' è in effetto; i rilaſci quan-

quando la rendita di un' annata è ſtata diſtrutta ; le *moderazioni* quando queſta rendita ha ſolamente ſofferto.

A queſt' oggetto un terzo del prodotto della taſſa addizionale è poſto a diſpoſizione de' conſigli generali di provincia ; i due altri terzi ſon poſti a diſpoſizione del conſiglio di ſtato , mentre può avvenire che per l'errore di una prima ripartizione, una provincia ſia, in proporzione delle ſue facoltà, più caricata di un' altra. E' neceſſario che il rimedio per queſta ineguaglianza ſi ponga tralle mani di un corpo imparziale per tutte le provincie.

Motivi dell' articolo 3. *del tit. I.*

1. L' articolo 3. ſoggetta alla impoſizione tutte le terre, chiunque ne ſia il proprietario, e diqualunque natura eſſe ſiano: *anche quelle che ſembrano non avere alcun valore*. Il motivo di queſta ultima diſpoſizione è che eſſendo tutte le proprietà protette dall'autorità pubblica, tutte debbono portarne i peſi ; perchè non ſi potrebbe eccettuare dalla impoſizione alcuna proprietà ſenza dar luogo all' arbitrio ; perchè una eccezione ne produrrebbe ſubito altre ; e finalmente perchè coll' imporre leggermente una terra ſenza valore , ſi avverte il poſſeſſore a dargliene uno colla ſua induſtria, ſoprattutto quando la legge, con un altra diſpoſizione, eſenta per un certo numero di anni le terre nuovamente coltivate dalla contribuzione proporzionata al nuovo loro prodotto netto.

2. La legge ſoggetta alla impoſizione le caſe di città e di campagna, o che ſervano all'abitazione, o che ſiano deſtinate ai lavori ed alle induſtrie rurali, come ancora le fabbriche, le officine, le manifatture. Le caſe e le fabbriche ſono conſiderate come un fondo produttivo, non già perchè, come i territorj, eſſe producano fiſicamente e periodicamente la rendita del capitale che han coſtato; ma perchè un capitale impiegato in caſe, egualmente che tutti gli altri capitali impiegati o impiegabili in oggetti di uſo e di piacere, produce a chi lo poſſiede una rendita che gli è pagata dai proprietarj di rendite territoriali, ed è proporzionata alla rendita che queſti ultimi ricavano dai capitali che hanno ſpeſi nell'acquiſto e nella coltura delle terre: e perchè la rendita che può ricavarſi da una caſa, come la rendita delle terre, ſi ottiene ſenza fatica e ſenza induſtria, e può eſſere impoſta ſenza inconveniente per la riproduzione della ricchezza nazionale.

La legge non diſtingue le caſe abitate dai proprietarj da quelle che ſon date ad affitto. Ecco i motivi dell'articolo ſu queſta diſpoſizione.

Se una caſa abitata dal ſuo proprietario non gli dà una rendita, gli fa riſparmiare la ſpeſa che ſarebbe obbligato a fare ſe doveſſe albergare in una caſa altrui: ſe non gli dà danaro, lo paga coll'uſo di cui egli gode. Una caſa abitata dal ſuo proprietario è come una terra che dà la ſua rendita in derrate che ſervono al conſumo della famiglia del proprietario, coſa che non lo eſenta dalla impoſizione.

A queſte verità non poſſono opporſi che ſofiſmi. Si dice, per eſempio: ſe io daſſi ad affitto la mia caſa ne ricaverei la ſomma neceſſaria per pagare l' impoſizione; all'oppoſto quando io l'abito, biſogna che prenda da un altro fondo la ſomma neceſſaria per ſoddisfare il mio debito verſo il fiſco. Si può riſpondere: ſe voi daſte ad affitto la voſtra caſa, prendereſte in affitto la caſa di un altro, ed allora mentre che ricavereſte dalla voſtra caſa la ſomma neceſſaria per pagar la voſtra impoſizione, dareſte al proprietario dell'altra la ſomma colla quale egli pagherebbe la ſua. Quando voi abitate la voſtra caſa, ſiete diſpenſato dal prendere in affitto la caſa di un altro, ſiete dunque diſpenſato dal pagare l' impoſizione di un altro: pagate dunque la voſtra.

3. La legge ſoggetta all' impoſto gli ſtagni, i canali navigabili, le miniere, le cave. Queſto articolo non ha biſogno di eſſer motivato.

4. Eſſa impone le rendite coſtituite ſullo ſtato, e il prodotto degli uffizj. Molte ſono le ragioni che han fatta adottare queſta diſpoſizione. La prima è che ciò è ſtato ſempre in uſo; la ſeconda è che le rendite provenienti dagli uffizj ſono, come le rendite territoriali, evidenti, di una miſura certa, e finalmente ſono il prezzo di un capitale e ſi ottengono ſenza fatica; poichè non biſogna confondere colla *rendita degli uffizj* i profitti ſovente enormi che dipendono dal loro eſercizio e ſono il prezzo dell'opera di colui che n' è riveſtito.

5. Finalmentente impone la *rendita* al di ſopra di cento ducati de' capitali impiegati nel commercio o in ſpecolazioni ſugli animali, ſpecolazioni che niente han di comune cogli animali che ſervono alla coltura. Il motivo di queſta diſpoſizione è lo ſteſſo che quello per lo quale ſono ſtate impoſte le rendite coſtituite ſullo ſtato, quello cioè di conſiderare qualunque *rendita* come l'affitto di un capitale il quale ſi ottiene ſenza fatica. Ma quì biſogna fare attenzione ſulla parola *rendita*, ed oſſervare che la legge ſteſſa ne determina il ſenſo negli articoli 8 e 13 del titolo 1°., dicendo che quello che eſſa vuol ſoggettare alla contribuzione non è già la rendita totale de' capitali impiegati nel commercio o nelle ſpecolazioni di animali, ma ſolamente il *prodotto netto*, vale a dire la *rendita* che il negoziante o lo ſpecolatore avrebbe ricavata dal ſuo capitale ſe lo aveſſe dato ad intereſſe ſopra ipoteca. Non ſi potrà prendere abbaglio nella interpretazione della legge ſe ſi conſidera che ógnuno che intraprende un commercio ſi propone di ritrarre dal capitale che v' impiega tre prodotti diverſi: in primo luogo la rendita che ne avrebbe ricavata dandolo ad intereſſe ad una perſona ſicura; in ſecondo luogo il ſalario dell'opera che egli impiega a farlo valere; in terzo luogo il compenſo dei riſchi che corrono il ſuo capitale e la ſua opera in una intrapreſa che non è mai ſenza pericoli. Eſſendo l' intenzione della legge quella di riſparmiare le braccia e di ſoggettare alla impoſizione ſolamente le rendite che ſi ottengono ſenza altro titolo che la proprietà

tà del fondo, egli è evidente che la tassa non deve ricadere fenonchè sull' intereſſe, al corſo ordinario, del capitale preſunto del negoziante o dello ſpecolatore.

La legge ſi limita ad imporre quei capitali la di cui rendita è al di ſopra di ducati cento per la difficoltà di riconoſcere ed apprezzare i capitali che producono una rendita minore, ed in conſiderazione di una moltitudine di piccole induſtrie che la politica deve favorire.

Motivi dell' articolo 5. del titolo 1.

L' articolo 5. autorizza i debitori a ritenere ſu dei loro creditori la decima parte di ciò che eſſi pagano annualmente, malgrado qualunque ſtipulazione in contrario.

La maggior parte de' debitori ſono poſſeſſori di fondi, mentre non ſi preſta danaro fenonchè a perſone di una ſolvibilità riconoſciuta. Queſti fondi ſono ſoggetti alla contribuzione fondiaria, e i debitori che li poſſeggono pagano per una rendita che in ſoſtanza non è loro; è giuſto adunque che ritengano la contribuzione ſu di colui al quale queſta rendita appartiene, perchè è giuſto che non paghi chi non ne ha la facoltà, e che paghi colui che ha queſta facoltà. I debitori che non hanno fondi per riſpondere del loro debito e che non pagano l'impoſizione ſono sì rari che la legge non ha dovuto fare per eſſi una eccezione.

I contratti che ſtipolano rendite eſenti dalla deduzione delle impoſizioni non poſſono dai credito-

ri opporſi ai debitori, ſenonchè per le impoſizioni per le quali il RE non ha autorizzata la ritenzione; non poſſono opporſi al legislatore, quando la ſua giuſtizia gli conſiglia di autorizzare la ritenzione, poichè egli è padrone d'imporre i poſſeſſori di rendite in vantaggio del pubblico teſoro, non oſtante qualunque ſtipulazione di queſti poſſeſſori coi loro debitori: egli può dunque imporli in vantaggio o piuttoſto in diſcarico degli ſteſſi debitori, per mezzo della ritenzione, allorchè ſoggetta alla impoſizione i debitori per la rendita de' fondi di cui queſti ſono i proprietarj apparenti.

Motivi dell' articolo 8. del tit. I.

L'articolo 8. proibiſce di ſtabilire l'impoſizione ſu di qualunque altra ſpezie di rendita diverſa dal prodotto netto de' beni, cioè di quella parte dalla rendita che rimane al proprietario, dedotte le ſpeſe di coltura e di manutenzione: queſta è una conſeguenza del principio di non taſſare la fatica e l'induſtria. In fatti una taſſa ſulla parte della rendita dei territorj o de' capitali di commercio la quale è neceſſaria per pagare i ſalarj e per compenſare le altre ſpeſe della coltura, non ſarebbe altra coſa che una taſſa ſulla fatica e ſulla induſtria.

Mo-

Motivi generali del titolo II.

Dopo di avere ſtabiliti i caratteri della contribuzione fondiaria, la legge, nel ſecondo titolo, preſcrive i mezzi che debbono impiegarſi nella ſua eſecuzione. La ſezione 1. di queſto titolo iſtituiſce gli agenti neceſſarj e diſpone le loro riſpettive funzioni. I motivi di queſta parte della legge ſi moſtrano da ſe ſteſſi nelle di lei diſpoſizioni. Paſſiamo a quelli della ſezione ſeconda.

Scoprire la materia imponibile, non laſciarne ſfuggire alcuna parte, non ſupporla dove in fatti non ve n' ha, non eſagerare il valore di quella ch' eſiſte e non permettere che ſe ne naſconda il valore effettivo; queſto è l'incarico per adempiere il quale la legge deve ſomminiſtrare i mezzi all' amminiſtrazione. Eſſo è l' oggetto dell' ultima parte della ſeconda ſezione del titolo 2., la quale preſcrive le operazioni che ſono ſtate credute le più atte a dare l'eſatta cognizione delle ricchezze imponibili. Ma ſiccome queſte operazioni richieggono circa ſei meſi, è ſtato neceſſario di aſſicurare una percezione provviſoria acciocchè la rendita pubblica non ſoffriſſe alcuna interruzione. Queſto è l'oggetto de' quattro primi articoli della ſeconda ſezione del titolo 2.

Mo-

Motivi de' cinque primi articoli della ſez. 2. del tit. II.

Il 1. articolo ordina che la totalità delle due decime ſia percepita ne' primi ſei meſi dell' anno 1807., il che equivale alla percezione di quattro *decime* ne' primi ſei meſi. Ecco ſu di che è fondata queſta diſpoſizione. Il prodotto delle due decime non formava ſenonchè preſſo a poco la metà delle antiche contribuzioni dirette. Le contribuzioni ſtabilite ſui beni burgenſatici, le quali formavano l' altra metà del prodotto delle contribuzioni dirette, eſſendo ſtate dalla legge degli 8. agoſto ſoppreſſe a contare dal primo gennajo 1807., era neceſſario, per rimpiazzarle ne' primi ſei meſi dell' anno, di far percepire, durante queſto tempo, le due decime che prima erano percepite in un anno intero. E' evidente che il peſo delle due decime percepite per intero in ſei meſi non ſarà più gravoſo di quello ch'era la loro metà quando era accompagnata da una percezione equivalente col titolo di taſſe e contribuzioni fiſcali. La ſola differenza è che due decime eſſe ſole produrranno in ſei meſi quattro milioni in vece di produrne due, nel tempo ſteſſo che i *peſi fiſcali* ne avrebbero prodotti altri due.

L' articolo 5. moſtra come queſta percezione provviſoria ſi combinerà col ſiſtema definitivo; eſſa ſarà conſiderata come un ſemplice a conto ſui ruoli che ſaran prodotti nel meſe di luglio. Allora coloro che ſi troveranno aver pagato più di quello che dovranno definitivamente, avranno a pagare

re tanto meno nei ſei meſi ſeguenti, da luglio ſino alla fine dell' anno.

Motivi dell' artiolo 6. della ſez. 2. del tit. 4.

L' articolo è concepito in queſti termini: „ La „ contribuzione non potrà eccedere il quinto del „ prodotto netto. Ogni contribuente che giuſtifi„ cherà, all'epoca e nelle forme determinate all' „ art. 2. ſez. 1., che il pagamento in ſei meſi „ della taſſa provviſoria, ecceda la rata propor„ zionale del ſeſto del prodotto netto annuale, ſa„ rà sgravato almeno della ſomma che ecceda il „ quinto". Queſto articolo ha per primo oggetto di aſſegnare un limite ai ſopraccarichi che potrebbero riſultare dalle incertezze di una prima ripartizione. Impediſce almeno che queſti ſopraccarichi eccedano la quinta parte della rendita netta. Se i contribuenti avranno la ſincerità che deve loro iſpirare l' intereſſe dello ſtato, è probabile che l' impoſizione non torrà ad alcuno più della ottava parte della ſua rendita netta. La ſeconda diſpoſizione dell' articolo *6.* loro porge un motivo onde eſſer veritieri nelle loro dichiarazioni, offrendo loro la ſperanza di eſſer taſſati ſolamente per la ſeſta parte, ſe potranno eſſbire la pruova che la loro quota per le due decime, raddoppiate, oſſia per le quattro decime, eccede queſta parte della loro rendita.

Queſto articolo è, per così dire, un ſupplemento alle precauzioni determinate dagli articoli *9.*, 10., 11., 12., 15., *16.*, 17., 18., e *19.* per giu-

giugnere alla cognizione della materia imponibile. Noi non parleremo dei motivi di questi articoli i quali saranno baſtantemente motivati dallo ſviluppo che riceveranno nelle iſtruzioni che ſieguono per facilitare l'adempimento di ciò che eſſi preſcrivono.

ISTRUZIONI *date agl' iſpettori e controlori per facilitar loro le operazioni preſcritte dalla legge degli* 8. *novembre* 1806. 1. *gennajo* 1807.

Prima operazione. Diviſione del territorio in ſezioni.

Secondo l' articolo 7. della ſez. 2. del tit. 2. della legge degli 8. novembre 1806., la diviſione del territorio in ſezioni deve eſſere ſtata fatta nel meſe di decembre paſſato. Ora non dovrà farſi altro che verificare ſe queſta operazione ſia ſtata bene eſeguita. Ecco qualche ſviluppo che può ſervire a rendere la diviſione del territorio quanto più regolare ſarà poſſibile.

Primieramente non biſogna nè troppo moltiplicare nè troppo reſtringere il numero delle ſezioni. Non ſe ne poſſono far meno di cinque, nè più di 10. per comune.

Nelle comuni rurali, le ſtrade pubbliche e le traverſe ſervono ordinariamente di linea di demarcazione tralle ſezioni, le quali debbono formarſi, per quanto è poſſibile, con porzioni di terra eguali. Nelle città, le ſtrade più grandi debbono eſ-

eſſer preferite per queſta demarcazione. Tuttavia nel caſo che col mezzo di queſte linee di demarcazione non ſi poteſſero formar le ſezioni eguali, è meglio laſciarle ineguali che dividere le proprietà, coſa che ſi dee ſempre evitare. Se eſiſteſſero nelle comuni porzioni di territorio che aveſſero denominazioni particolari e foſſe poſſibile, nella nuova diviſione, di farle entrare nelle ſezioni ſenza ſmembrarle, ſi dovrebbe preferir queſto metodo, perchè facilita i lavori de' controlori e ſi adatta meglio alle abitudini degli abitanti,

Quando i limiti delle comuni non ſono ben determinati, i territorj che ſi trovano tra queſte comuni e ſui quali eſiſte conteſa debbono eſſer poſti provviſoriamente negli ſtati delle comuni in cui attualmente ſi trovano accataſtati: e quelli tra queſti territorj che non ſi trovaſſero poſti in alcun cataſto debbono eſſer riportati provviſoriamente negli ſtati delle comuni più vicine alla loro ſituazione.

Conformemente all' art. 9. ſez. 2. del tit. 2. della legge, quando il territorio della comune ſarà ſtato diviſo in ſezioni, ſi farà il proceſſo verbale di queſta operazione a norma del modello num 1.

Seconda operazione. Ricognizione delle proprietà compreſe in ciaſcuna ſezione.

La ſeconda operazione ha per oggetto il conoſcere il numero della proprietà compreſe in ciaſcuna ſezione, l'eſtenſione, la natura dei prodotti o la coltura di ognuna di queſte proprietà, la qualità del terreno, finalmente il nome di ciaſcun proprietario.

In una parola, lo ſcopo della ſeconda operazione è il formare uno *ſtato di ſezioni*. Queſta operazione è chiaramente ſpiegata dall'art. 9. ſez. 2. tit. 2. della legge, ed il modello degli ſtati di ſezioni quì anneſſo (n. 2.) la rende molto ſenſibile.

Quì dunque s'indicherà ſolamente l'ordine col quale dovrà eſeguirſi, oſſervando che non biſogna confondere l'oggetto di queſta operazione con quello dell'art. 10. che è relativo alla valutazione de' prodotti. L'oggetto dell'art. 9. è unicamente di riconoſcere le proprietà ed i proprietarj.

I controlori, findaci, eletti e ripartitori ſi porteranno ſul territorio accompagnati dagl'indicatori eletti dai decurionati. Potranno chiamarvi i proprietarj o coloni, ricevere le loro dichiarazioni, ed anche invitarli e farle, domandar loro una comunicazione di tutti i piani e miſure atte a far conoſcere l'eſtenzione delle proprietà che potrebbero trovarſi tralle di loro mani, rappreſentar lolo il vantaggio che conſeguiranno facendo cono-

ſce-

ſcere la verità, abbreviandone la ricerca ec. Moſtreranno l' inutilità che vi ſarebbe a naſcondere la miſura di un territorio, mentre queſta miſura può verificarſi ad ogni momento. Faranno in ſomma e diranno tutto quello che potrà iſpirare la fiducia e diſporli a far dichiarazioni fedeli.

Per raccogliere eſattamente e per poter claſſificare con ordine nelle colonne dello ſtato di ſezioni (n. 2.) tutti i documenti che ſarà poſſibile di raccogliere, i controlori ſi provvederanno di un libretto bianco, ſul quale noteranno tutte le notizie che avranno preſe ſu di ogni proprietà.

Si porteranno ſulla prima ſezione del territorio, la quale oltre alla ſua denominazione particolare, ſe ne ha una, deve ancora eſſere indicata colla lettera A nel quadro della diviſione, e dev' eſſer quella poſta al levante della comune. Cominceranno la ricognizione dalla proprietà di queſta ſezione più lontana dal centro della comune e più a levante, che indicheranno ſullo ſtato di ſezioni col numero 1. e ſeguiranno lo ſteſſo metodo indicando la ſeconda col numero 2. e così di ſeguito, avvicinandoſi ſempre all'ultima proprietà che dev' eſſere in ciaſcuna ſezione la più vicina al centro della comune.

Sia ben inteſo che dovendo ciaſcuna proprietà eſſer poſta ſotto il numero che le aſſegna la ſua ſituazione, non ſi dovrà incontrar difficoltà ſe ſi troveranno molte proprietà appartenenti ad uno ſteſſo proprietario. Lo ſtato di ſezioni dev' eſſer conforme alla poſizione de' beni. Solamente nella matrice de' ruoli le proprietà ſi riuniſcono tut-

te ſotto il nome dello ſteſſo contribuente.

I controlori noteranno ne' loro libretti: 1°. il numero delle proprietà, i nomi, cognomi, ſtato e domicilio del proprietario. Nel caſo che il proprietario non aveſſe il ſuo domicilio nella proprietà e nemmeno nella comune, i controlori prenderanno, oltre a queſta prima notizia, i nomi, cognomi ec. del colono, dal quale, nell' eſſenza del proprietario, debbono ricevere tutte le notizie relative al governo della proprietà. 2°. Indicheranno la natura de' beni: ſe ſono caſe, terre coltivate, prati, vigneti, boſchi ec. 3°. Divideranno tutte le terre in tre claſſi, di prima, ſeconda e terza qualità. 4°. Noteranno l' eſtenſione della ſuperficie di ciaſcun pezzo di terra.

I controlori debbono comprendere nella ricognizione che faranno non ſolamente tutte le proprietà sì particolari come demaniali, ma ancora tutte le terre aperte, gli ſtagni, i terreni macchioſi, paludoſi; anche le terre che non hanno alcun proprietario conoſciuto, i cimiteri, le Chieſe e tutte le proprietà comunali di qualunque natura eſſe ſiano. Ne noteranno egualmente tutte le dimenſioni colla maggiore eſattezza che loro ſarà poſſibile.

Ogni giorno i controlori faranno lo ſpoglio de' loro libretti e ſtabiliranno ſullo ſtato di ſezioni le proprietà che avranno riconosciute nella giornata, d.manieracchè non reſti altro a riempiervili che la colonna deſtinata a ricevere la valutazione del prodotto; il che è l' oggetto della operazione ſeguente.

Ter-

Terza operazione. Valutazione delle rendite.

Le operazioni precedenti ſono ſtate dirette a far conoſcere le proprietà ed i proprietarj; queſta ſi propone di far conoſcere le rendite, e la parte di queſte rendite che può riguardarſi come la *materia imponibile*,

L'art. 8. del tit. 1. della legge dice che la contribuzione non potrà caricare che la rendita netta, dunque il prodotto lordo non è la materia imponibile.

La legge degli 8. agoſto che iſtituiſce la contribuzione fondiaria, dice qualche coſa di più. La materia imponibile che riconoſce queſta legge non è il prodotto netto indefinitamente, ma il termine medio del prodotto netto di dieci anni.

Finalmente ſiccome le leggi degli 8. novembre e degli 8. agoſto impongono la contribuzione in danaro e non in derrate; ſiegue da ciò che la materia imponibile non è nemmeno ſemplicemente il termine medio del prodotto netto di dieci anni; ma il prodotto netto in danaro.

Eſſendoſi moſtrato lo ſcopo della legge, ſarà facile il trovare la ſtrada che ſi dovrà tenere per nervenirvi; ma prima biſogna por mente a ciò che deve intenderſi per *prodotto netto*. Queſta pozione dev'eſſer ſempre preſente allo ſpirito de' controlori.

Gli articoli 9. e ſeguenti del tit. 1. della leg-

ge degli 8. novembre ſpiegano la natura del *prodotto netto* delle diverſe ſpezie di proprietà. Noi crediamo neceſſario di parlare con qualche eſtenſione di quello de' fondi territoriali.

Il prodotto netto di queſti fondi è ciò che rimane al proprietario dopo eſſerſi dedotte dal prodotto lordo le ſpeſe di coltura, ſemenza, raccolta, e manutenzione.

E quali ſono queſte ſpeſe?

Le *ſpeſe di coltura* conſiſtono nei ſeguanti oggetti.

L' intereſſe del danaro impiegato nelle prime ſpeſe, come quelle fatte per gli animali di lavoro ec.; la manutenzione delle fabbriche, delle vetture, aratri, ed altri ſtrumenti; i ſalarj degli operai; i ſalarj e profitto del coltivatore che partecipa e dirige i loro lavori; il mantenimento ed il guarnimento degli animali che ſervono alla coltura; il rinnovamento degl' ingraſſi.

Le *ſpeſe di ſemenza* non han biſogno di ſpiega.

Le *ſpeſe di raccolta* comprendono i ſalarj degli operai ſtraordinarj che s' impiegano per mietere, legare, traſportare e battere il grano.

Le *ſpeſe di manutenzione* conſiſtono in opere, come le dighe, le chiuſe, le foſſe, ſenza le quali le acque del mare, de' fiumi o de' torrenti potrebbero far deteriorare ed anche diſtruggere alcune proprietà.

Colla guida di queſte nozioni, per conoſcere la materia imponibile di una comune, biſogna fare in molte parti di ogni ſezione del territorio, ſu diverſe ſpecie di prodotti e ſu terre di ogni qualità,

lità, uno ſpoglio eſatto del prodotto lordo in derrate, e del prodotto netto..

Si deve intendere quì per prodotto non già la rendita di un'annata o di un'altra; mentre l'una ha potuto eſſere ſterile e l'altra di un'abbondanza ſtraordinaria; ma il prodotto medio preſo ſu di un coacervo di dieci anni.

Per convertire poi i prodotti medj in derrate in una valutazione media in danaro, biſogna cominciare 1. dal formare il prezzo medio di queſte derrate per dieci annate, dedurne quella in cui i prezzi ſono ſtati più alti e quella in cui ſono ſtati più baſſi, conformemente al quadro anneſſo (n. 3.) : 2. Quindi comporre, a norma del modello n. 4., una tariffa applicata a ciaſcuna claſſe di terra e di coltura ſecondo il prodotto netto riconoſciuto per ognuna; 3. Finalmente applicare queſta tariffa a ciaſcun articolo di proprietà notato nello ſtato di ſezioni, ſecondo la claſſe e la ſpezie di coltura nella quale è compreſo, e riempiere con queſto mezzo la colonna riſerbata per la valutazione della materia imponibile.

Tale è l'operazione fiſica che può ſervire a conoſcere ed a fiſſare i prodotti; ma queſta operazione dev'eſsere ajutata, illuſtrata e qualche volta ſupplita con altri mezzi d'iſtruzione. Il prezzo medio degli affitti è, per eſempio, il vero prodotto netto in danaro.

Ma la difficoltà conſiſte nel conoſcere il prezzo medio. Tutte le regole, tutti i metodi relativi alla ripartizione debbono tendere a ſciogliere que-

ſto problema : „ Se io foſſi padrone di queſto
„ fondo, quanto lo affitterei ? o pure ſe voleſſi
„ esserne il fittuario, quanto ne pagherei di affit-
„ to, reſtando a mio carico le fabbriche, gli ani-
„ mali e gli ſtrumenti di coltura?

Se ſi avesse una talvolta eſatta del prezzo degli affitti del paeſe ſi avrebbe l'equivalente di un cataſto. Se ſi conoſcesse il valor capitale dei beni territoriali, ſi potrebbe anche non aver biſogno di un cataſto, perchè è certo che chiunque fa acquiſto di un fondo vuol ricavare dal capitale che vi ha impiegato l' interesse corrente.

Per queſta ragione l'art. 10. ſez. 2. del tit. 2. della legge incarica i ſindaci, gl' eletti ed i ripartitori di ricevere e di eſaminare i titoli, gli atti e documenti di ogni genere che loro ſaranno eſibiti come indizj del prodotto netto. La loro prudenza gl' illuminerà ſul conto che debbono fare di queſti atti.

Ma per apprezzare queſti ſteſſi documenti, biſogna ſempre che i ripartitori, ſindaci ed eletti facciano lo ſpoglio del prodotto di molti fondi del diſtretto.

L' articolo 10. della legge contiene una diſpoſizione, lo ſcopo della quale è di far prevenire ai ripartitori una gran copia d' informazioni ſicure. La legge gl' incarica di ricevere i reclami e i documenti giuſtificativi che ſaranno prodotti contro la tassa delle due decime raddoppiate, e coll' art. 6. ſez. 2. ha dato un forte motivo di formare queſti reclami e di produrre queſte pruove, promettendo che, ſe ſono giuſte, esse produrranno

no una riduzione definitiva di quota al quinto del prodotto netto, e forse anche al testo. L'articolo 7. aggiunge forza a questi motivi, dichiarando che le quote delle due decime raddoppiate contro le quali non vi sarà reclamo giustificato saran considerate come riconosciute dai contribuenti. Che il senso e l'effetto di queste disposizioni siano bene sviluppati, e certamente produrranno lumi molto utili.

L' art. 10. sembra non dare ai controlori alcuna parte nelle operazioni che prescrive, tuttavia essi debbono avervene una molto attiva. In virtù dell' art. 9. sez. 1. tit. 2. gli arbitri della materia imponibile sono i ripartitori, i sindaci e gli eletti, e perciò l' art. 10. parla solamente di essi: ma tocca ai controlori il formare il quadro del prezzo medio delle derrate, il formare le tariffe, il fare o verificare i calcoli, il registrare e mettere in ordine i reclami de' contribuenti, il tener la penna per tutte le risoluzioni ed operazioni. Il loro dovere è di tutto facilitare, tutto accelerare, di dare a tutto il compimento.

Il ministro delle finanze

RŒDERER.

Stabilimento

Provincia di (*N.* 1.)

Distretto di CONTRIBUZIONE FONDIARIA

Comune di *PROCESSO VERBALE*

della divisione del territorio della comune di

OGgi il dì . . . del mese di . . . anno . . , noi sindaco, eletti e ripartitori della comune di . . . in presenza del signor . . . controloro provvisorio delle contribuzioni dirette:

Dopo la lettura fattaci dal controloro dell' articolo 8. sezione 2. titolo 2. della legge degli 8. novembre 1806., in vigor della quale il sindaco, gli eletti ed i ripartitori dovranno formare subito un quadro indicante il nome, le diverse divisioni del territorio della comune (se ve ne esistono) o quelle che saranno da essi determinate (nel caso che non ve ne esistessero); e che queste divisioni si distiguano col nome di sezioni, tanto nella città quanto nelle campagne:

Noi in esecuzione del contenuto di quest' articolo, e per la cognizione che abbiamo del territorio della nostra comune, abbiamo diviso questo territorio in . . . sezioni, la prima delle quali sarà distinta col nome di

sezione di . . . . . .

La seconda col nome di sezione di . . . . . .

La terza col nome di sezione di . . . . . .

La quarta col nome di sezione di . . . . . .

La quinta col nome di sezione di . . . . . .

La sesta col nome di sezione di . . . . . .

La settima col nome di sezione di . . . . . .

L' ottava col nome di sezione di . . . . . .

La nona col nome di sezione di . . . . . .

La decima col nome di sezione di . . . . . .

Ed affinchè questa ripartizione non possa andar soggetta a cambiamenti capaci di alterare il sistema delle operazioni, alle quali deve essa servir di base, noi dichiariamo, che

La prima sezione nominata del . . . è quella parte del territorio della nostra comune, che confina a levante col . . a setentrione col . . . a ponente col . . . a mezzogiorno col . . .

La seconda sezione chiamata del . . . è quella parte del territorio della nostra comune, che confina a levante col &c. &c.

E fatà la presente dichiarazione conservata presso il cancelliere della comune per esser comunicata ai proprietarj ed abitanti della medesima, affinchè niuno possa allegare cagion d' ignotanza, ed una copia ne resterà presso il controloro.

Fatto il dì . . . li . . . anno

Il sindaco, eletti e Ripartitori . . . . . &c.

Il controloro

Provincia di (N. 2.) Comune di

Distretto di CONTRIBUZIONE FONDIARIA. anno 1807.

Stato delle sezioni, o designazione ed estimo de' fondi situati nella comune di

Nomi, professioni ed abitazione de' proprietarj, e numeri delle proprietà.	Natura di ciascuna proprietà.	Estensione de' territorj.			Rendita netta imponibile	Osservazioni.
		1.classe.	2.classe.	3.classe.		

ripartizione.

Provincia di
Distretto di
Comune di

(N. 3.)

CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

Stato del prezzo de' grani ed altre derrate , e valutazione di un annata comune su 10 , dedotte l' annata in cui il prezzo è stato più alto , e quella in cui è stato più basso .

Nomi delle derrate.	Nomi della misura.	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	Prezzo medio per l' anno 1807.

Formato da noi sindaco , eletti , riparitori e controloro della comune di oggi 1807.

Stabilimento

42

Provincia di

Distretto di

Comune di

(N. 4.)

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

Tariffa del prodotto netto imponibile dei beni di differenti nature.

Indicazione delle nature de' beni.	Indicazione della misura.	Prodotti imponibili.			Osserv azioni
		1.classe	2 classe	3.classe	

Fatta da noi sindaco, eletti, ripartitori e controloro, oggi 1807.

e ripartizione.

CIRCOLARE *che dichiara i poſſeſſori di contribuzioni alienate ſoggetti alla liquidazione come gli altri creditori dello ſtato. 24. gennajo 1807.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai ſignori intendenti.

I decurionati delle provincie di Terra di Bari e di Avellino avendo preſentata ai loro riſpettivi intendenti la quiſtione di ſapere ſe nella formazione de' loro *budjet* ordinati colla legge degli 8. agoſto 1806. eſſi debbano comprendere nel numero delle ſpeſe delle loro comuni il pagamento delle rendite annue dovute ai creditori fiſcalarj; queſti intendenti mi hanno comunicati i loro proprj dubbj ſu queſta quiſtione. Nella riſpoſta che loro ho data io ho fatto oſſervare che i budjet preſcritti dall' articolo 11. tit. 4. della legge degli 8. agoſto ſono puramente gli ſtati delle ſpeſe e degl' introiti delle comuni conſiderate come *corpi morali*, e che le contribuzioni pagate ſia al teſoro pubblico, ſia ai creditori dello ſtato non entrano per niente in queſti budjet; che la ſorte de' creditori dello ſtato ai quali erano aſſegnati i fiſcali e le adoe, è regolata da due leggi, cioè quella degli 8. agoſto concernente la contribuzione fondiaria, la quale ſopprime le impoſizioni ſulle quali erano pagati queſti creditori, e l' altra de' 24. agoſto che nell' articolo 1. rimanda tutt'i creditori dello ſtato alla liquidazione del debito pubblico. Co-

Così il pagamento di queſte rendite ha dovuto ceſſare intieramente per parte delle comuni a contare dal primo gennajo 1807., e i creditori debbono aſſiſtere alla commiſſione della liquidazione del debito pubblico, la quale dopo aver liquidati i loro crediti, loro farà rilaſciare le cedole equivalenti.

Mi affretto, ſignore, comunicarvi queſta mia ſpiegazione per prevenire dubbj ſimili, e per mettervi nel caſo di riſpondervi all' iſtante ſe veniſſero ad elevarſi nella voſtra provincia.

LETTERA *relativa alla impoſizione de' capitali impiegati nel cambio di diverſe nature. 27. febbrajo* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Al ſignore iſpettori delle contribuzioni dirette della provincia di . . . . .

Nella voſtra de' . . . . . mi domandate 1. ſe i capitali dati ad intereſſi per lungo tempo debbano o nò ſoggettarſi direttamente alla contribuzione. 2. Se coloro i quali ſi ſervono di lettere di cambio per far circolare il loro denaro ſono autorizzati a ritener le decima ſull' intereſſe che pagano per queſto ſervizio.

La prima quiſtione è ſciolta negativamente dall' art. 5. del titolo 1. della legge degli 8. novembre, il quale autorizza i debitori a ritenere il 10. per 100. ſulle annualità che corriſpondono ai loro creditori. La legge taſſando il prodotto degli

oggetti ne' quali i capitali ſono ordinariamente impiegati, come le terre, gli animali, le manifatture &c. non accorda al proprietario ed al manifatturiere alcuna deduzione per la parte del prodotto che potrebbe eſſer frutto di un capitale non ſuo; ma ſtabiliſce che in queſto caſo la contribuzione ſarà pagata in parte dal debitore ed in parte dal capitaliſta, e fiſſa la quota di queſt' ultimo al 10. per 100.. Queſta è la ſola contribuzione di cui la legge carica la rendita de' capitali dati ad intereſſe, a cenſo &c. una contribuzione diretta ſulla rendita che il capitaliſta ne ritrae ſarebbe una ſeconda taſſa ſul'o ſteſſo capitale, contraria egualmente allo ſpirito della legge ed alla intenzione del legisiatore.

2. Ma queſta diſpoſizione del art. 5. tit. 1. della legge non ſi adatta per niente all' intereſſe che ſi paga per le lettere di cambio traettizio. L'articolo poc'anzi citato parla di annualità, ed il cambio traettizio è ber tutt'altra coſa. La deduzione di una parte dell' intereſſe convenuto non avrebbe quì lo ſteſſo oggetto, e ſarebbe cagione di gravi ſconcerti nell' ordine del commercio. D' altronde lo ſtato non ha diritto ad una contribuzione proporzionata al profitto alle volte eccefſivo che i negozianti fanno ſulle lettere di cambio, ma che finiſce di eſſer tale quando ſi confronta coi pericoli ai quali ſono eſpoſti ad ogni momento i capitali così impiegati. Il cambio traettizio è per ſe ſteſſo un genere di commercio che come tale è ſoggetto alla diſpoſizione ſeſta dell' articolo 3°. del titolo 1°. della legge degli 8 novembre. I capi-

pitali che vi ſono impiegati dovranno deſcriverſi nel ruolo delle induſtrie, e taſſarſi direttamente a ragione della loro rendita netta, che nell'art. 13°. del titolo 1°, e fiſſato al 5. per 100. per ogni anno.

LETTERA *che dichiara la prova poſitiva della rendita de' capitali in induſtria ſuperiore a quella che indica l' art.* 1. *della legge degli* 8 *novembre.* 25 *marzo* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Al ſignor iſpettore delle contribuzioni diretta della provincia di . . . .

Mi fate oſſervare che la diſpoſizione dell' articolo 13. del titolo 1. della legge degli 8. novembre riguardante il modo di valutazione della rendita de' capitali impiegati nelle induſtrie ſarebbe in codeſta provincia troppo parziale pei poſſeſſori di animali, i quali come dite ne ritraggono una rendita netta del 10. per $\frac{o}{o}$. Le voſtre oſſervazioni ne hanno prodotte altre per parte mia, ed io ve lo comunico acciocchè poſſano ſervirvi di regola.

Sembra che tutte le volte che vi è un contratto ſtipulato come quelli a *capoſalvo* che coſti hanno luogo per gli animali lanuti ed altri, convenga imporre la taſſa a ragione del prezzo contratto, poichè queſto è manifeſtamente il prodotto netto.

Bi-

Biſogna però vedere ſe non vi ſono circoſtanze le quali attenuano da un altro lato queſto prodotto netto, mentre è difficile che ſi poſſa impiegare *con ſicurezza* un capitale al 10. per 100. quando i capitali impiegati in territorj danno appena una rendita netta del 5. Se tutta la greggia foſſe attaccata da un contagio, il fittuario ſarebbe obbligato a pagare? Forſe malgrado la ſtipolazione del contratto, il proprietario perderebbe il prezzo della greggia. In queſto caſo il forte intereſſe ſervirebbe a compenſar la perdita. E'neceſſario dunque di eſaminare attentamente ſe non vi è qualche riſchio o peſo ignoto il quale fa ſalire tanto alto il prezzo degli affitti di queſto genere. Se in riſultato non ſe ne troveranno, ecco come biſognerà interpretare la legge. Si dovrà dire. Quando non vi è pruova ſcritta di un prodotto netto, la legge lo ſuppone ſolamente al 5. per 100. ma queſta preſunzione, legale che non è ſtata ſtabilita ſe non che per ſupplire ad una pruova poſitiva, cede ad una tal pruova quando ſi trova in un contratto pubblico e ſcritto.

Quando con queſta ſpezie di pruove ſi potrà verificare una *rendita* di 100. ducati, biſognerà ſoggettarla alla contribuzione quantunque il ſuo capitale non corriſponda a quello che l' articolo 13. ſembra richiedere. In niun caſo però la rendita imponibile dovrà valutarſi ad una ragione maggiore del 10. per 100.

ESTRATTO *di lettera relativa alla impoſizione de' demanj comunali. 27. marzo* 1808.

Fino a che la legge del 1. ſettembre non ſia poſta in eſecuzione, le terre demaniali dovranno ſoggettarſi alla contribuzione nello ſtato in cui ſi trovano attualmente. Quando queſte terre ſervono eſcluſivamente agli uſi civici delle intere popolazioni, le comuni pagheranno per eſſe la contribuzione, prendendola dal fondo deſtinato alle ſpeſe comunali. Pei demanj che hanno un proprietario diretto il quale ne concede ad altri l'uſo ſotto certe condizioni, e per un tempo determinato, dovrà conſiderarſi queſto proprietario come ogni altro che dà in affitto i ſuoi beni, e quindi eſſer taſſato a ragione della rendita che ſi giudicherà ritrarne, qualunque ſia il modo onde ne fa la percezione.

In queſta claſſe ſono ancora le *colonie* meramente *precarie*; quelle cioè che ſi eſercitano ſopra terre che al 1. novembre o ad altre epoche dell' anno cedono al primo occupante, e i di cui coloni non han diritto di ritenerle a perpetuità (*lettera all' intendente di Salerno de' 6 agoſto* 1808.

ESTRATTO *di lettera relativa alla impoſizione de' creditori dello ſtato. 27. marzo* 1807.

I creditori dello ſtato, ſiccome ſono tutti pagati dal teſoro pubblico, così contribuiranno al momento in cui eſiggono, per mezzo di una ritenzione che ſi farà ſulla rata di ciaſcuno di eſſi: quindi non debbono per queſta parte eſſer taſſati nelle loro comuni riſpettive.

ESTRATTO *di lettera che dichiara non eſſer neceſſario che la rendita di duc. 100. ſia il prodotto di una ſola induſtria per entrare in taſſa. 27. marzo 1807.*

Non importa che ſiano diverſe le induſtrie o i generi di commercio in cui è impiegato un capitale. Si deve aver riguardo alla ſomma totale della rendita che il proprietario ritrae dai ſuoi capitali impiegati nelle induſtrie e nel commercio. Purchè queſta rendita ſia di 100. ducati, o di più; che il proprietario la ricavi da uno o da diverſi impieghi, pagherà la contribuzione.

CIRCOLARE *che determina il metodo della valutazione de' capitali impiegati nel commercio e nelle induſtrie. 25. aprile 1807.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai ſignori iſpettori delle contribuzioni dirette.

Suppongo, ſignore, che nell'atto ſteſſo che vi ſiete occupato delle operazioni relative alla contribuzione fondiaria per ciò che concerne i beni ſtabili, non avrete trafcurato di raccogliere tutte le notizie neceſſarie per adempiere al voto dell' articolo 3. titolo 1. della legge degli 8. novembre 1806., il quale ſoggetta alla impoſizione i capitali impiegati in commercio ed in animali d' induſtria, allorchè queſti capitali danno annualmente almeno 100. ducati di rendita. Ma

Ma, acciocchè non poſſiate ſmarrirvi nelle voſtre ricerche, vi darò ſu queſto articolo alcune iſtruzioni ſpeciali per diriggere ed aſſicurare il voſtro andamento.

In primo luogo dovete ſapere che una parte del voſtro lavoro ſi trova già fatta, poicchè gli attuali ruoli provviſorj delle once d' induſtria ſono lo ſpoglio degli antichi ruoli, da' quali ſi ſon tolte tutte le quote inferiori a quelle che la legge vuol taſſare (1). Tutti queſti ruoli, in virtù dell'articolo 2. ſezione 2. titolo 2. della legge, ſono nel ſenſo dell'articolo il quale non taſſa definitivamente ſenonchè le perſone le quali dalla loro induſtria ricavano 100. ducati di rendita: i nomi di queſte ſteſſe perſone debbono dunque eſſer riportati ne' ruoli definitivi. La ſola valutazione delle loro quote deve ora eſſere cangiata. Queſta valutazione va regolata ſecondo il nuovo metodo, e ſecondo le iſtruzioni ſeguenti.

I ruoli provviſorj ſono eccessivamente incompleti. Le notizie che finora avete dovuto raccogliere vi avranno ſomminiſtrato il mezzo di completarli. Dovete dunque aggiungervi i nomi di tutte le perſone alle quali un capitale qualunque impiegato in commercio o in animali d'induſtria rende almeno 100. ducati l'anno. A tale effetto ecco le operazioni che avrete a fare.

1. Riconoſcere che la rendita annuale che ſi vuole imporre non è inferiore a 100. ducati:

(1) Allora ſi ſupponeva che tali ruoli foſſero ſtati eſeguiti, come in fatti lo furono in poche comuni.

parlo della rendita lorda, apparente, notoria, o risultante da affitti.

2. Riconoscere, dietro gli affitti o la pubblica notorietà, che i capitali impiegati in un dato commercio, o in una data industria producono 10. 12. 15. 20. per cento.

3. Dietro alla rendita ed alla misura abituale del profitto degli impieghi, fissare il capitale.

4. Fissato il capitale, valutarne la rendita o sia prodotto netto al cinque per cento, e prendere questa rendita o prodotto per la materia sulla quale deve caricarsi l'imposizione.

Questa parte della imposizione non sarà riportata sulle stesse matrici di ruolo, le quali saranno composte dallo spoglio degli stati di sezioni e non dovranno racchiudere altro che i beni stabili. Essa formerà una matrice distinta, ma unita alla prima: entrambe saranno due parti di un opera medesima.

Ricevrete al tempo stesso i modelli dell'una e dell'altra matrice.

CIR-

CIRCOLARE *contenente l'istruzione per la formazione delle matrici di ruolo.* 25. *aprile* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai signori ispettori delle contribuzioni dirette.

La prima, seconda e terza operazione ordinate dalla legge degli 8. novembre 1806. debbon esser terminate in un gran numero di comuni. Penso che conformemente all'articolo II. sezione 2. titolo 2. della stessa legge, voi avrete avuta cura di far fare un duplicato di ciascuno stato di sezioni, il quale deve rimanere nell'archivio della direzione, mentre che un altra copia sarà conservata in quello di ciascuna comune. Ciò è essenziale alla soddisfazione de' contribuenti e delle comuni, mentre da un'altra parte gl'intendenti e i direttori debbono esser sempre in istato d'invigilare alla esattezza ed alla buona fede di esse comuni. Bisogna ancora prevedere il caso in cui una delle due copie potrà disperdersi per qualche accidente.

Formazione delle matrici di ruolo.

Secondo l'articolo 15. della sezione 2. del titolo 2. della legge degli 8. novembre, la formazione delle matrici di ruolo si divide in due parti.

La prima riguarda le rendite provenienti dalle terre, caſe, fabbriche ed altri ſondi ſtabili.

La ſeconda riguarda le rendite de' capitali impiegati nel commercio ed in animali d' induſtria.

PRIMA PARTE.

Delle rendite de' fondi ſtabili.

Queſta operazione non è altro che lo ſpoglio degli ſtati di ſezioni, la riunione ſotto un ſolo articolo di tutte le proprietà ſparſe di un contribuente, e la riduzione ſotto una ſola ſomma di tutte le porzioni della ſua rendita in fondi ſtabili.

Dalla eſattezza di queſte matrici di ruolo ben combinate nei loro rapporti cogli ſtati di ſezioni, deve dipendere una buona ripartizione individuale, egualmente che la confezione facile e regolare de' ruoli definitivi. La confezione de' ruoli ſarà l'oggetto di una iſtruzione particolare.

La prima cura de' controlori nelle comuni dove gli ſtati di ſezioni ſono compiti ſarà di formare uno ſtato per ordine alfabetico di tutt' i proprietarj o uſufruttuarj di ciaſcuna comune. Queſto ſtato dev' eſſere ſu carta bianca, e diviſo in due colonne; la prima pei nomi de' contribuenti, e la ſeconda per iſcrivervi tutt' i numeri dei diverſi articoli che ciaſcun proprietario poſſiede in ogni ſezione. Queſto ſtato non ſi propone ſe non che per ſervire di minuta indicativa per la redazione della matrice di ruolo, e per prevenire le raditure e gli errori di omiſſione o di duplicazione.

Al-

Allorchè il controloro ſi ſarà bene aſſicurato che neſſuno articolo di proprietà è ſtato dimenticato, procederà alla loro traſcrizione per ordine *alfabetico* ſulla matrice di ruolo, conformemente al modello (n. 5.) quì anneſso.

La prima colonna della matrice è conſacrata ai numeri d' ordine, (i quali ſaranno ancora ſeguiti nella ſpedizione de' ruoli.)

La ſeconda colonna ſerve ad iſcrivere i cognomi, nomi, profeſſioni e domicilj dei proprietarj o uſufruttuarj.

La terza colonna ſerve a diſegnare le diverſe ſezioni, per mezzo delle loro lettere alfabetiche.

La quarta colonna ſerve a rapportare i diverſi numeri di proprietà che poſſiede un proprietario in una o diverſe ſezioni.

La quinta ſerve alla indicazione delle diverse nature di proprietà.

La ſeſta, ſettima ed ottava ſono deſtinate alle continenze diſtinte per claſſi.

La nona è pel prodotto netto di ciaſcuna natura di proprietà ſeparata.

La decima pe 'l totale della rendita netta imponibile di tutte le proprietà di un ſolo particolare riunite ſotto un ſolo articolo.

L' undecima finalmente è riſerbata per le mutazioni.

SECONDA PARTE.

Della rendita netta de' capitali in commercio e degli animali d'induſtria.

La ſeconda parte della matrice di ruolo deve comprendere le rendite de' capitali in commercio e degli animali d'induſtria. In conſeguenza richiede una redazione particolare. A queſto effetto ho fatti formare alcuni quadri (n. *6.*) i quali debbono eſser cuciti dietro alla matrice delle rendite delle terre, delle caſe ec. Il numero de' contribuenti e la rendita imponibile de' capitali in commercio eſsendo ſuſcettibili di un aumento e di una diminuzione ſenſibili in ogni anno, è ſtato neceſsario il ſeparare queſta materia imponibile accidentale dalla materia riſultante dalle proprietà ſtabili, la quale al contrario deve eſsere immutabile per una lunga ſerie di anni. Biſognerà rapportare e riunire il totale della rendita netta de' capitali in commercio o de' beſtiami d'induſtria, e fare un totale generale di queſte due ſomme, ſul quale ſarà ripartito il contingente della contribuzione fondiaria della comune.

Ecco, ſignore, la parte eſsenziale del materiale già indicato dall'articolo 15. ſezione 2. titolo 2. della legge, ma che io ho creduto utile di ſvilupparvi un poco più diſteſamente. I modelli di matrice che vi rimetto devono, più di tutto ciò che potrei dirvi, ſervire a darvi una giuſta idea di tutte le ſue particolarità.

Provincia
di
Distretto
di
Comune
di

(N. 5.)

MATRICE DI RUOLO

Anno 180

PRIMA PARTE

De' fondi territoriali, case, molini, fabbriche, ec. risultanti dallo spoglio degli stati di sezioni eseguiti in virtù della legge degli 8 novembre 1806.

Numeri d' ordine.	Cognomi, nomi, per ordine alfabetico, professioni, e residenze de' proprietarj ed usufruttuarj.	Designazione delle sezioni.	Numeri degli stati di sezione.	Natura delle colture, e delle proprietà	ESTENSIONE di ciascuna classe.			Prodotto netto, ed imponibile de' beni di ciascuna natura.	Totale della rendita imponibile per ciascun articolo di matrice.	Colonna che deve servire alla iscrizione dei numeri di chiamata del registro delle mutazioni.
					1.classe.	2.classe.	3.classe.			

Fatta da noi sottoscritti sindaco, eletti, e ripartitori. Il totale della rendita imponibile fissato alla somma di ducati . . . . . risultante da . . . . di prima classe, da . . . . di seconda classe, da . . . . di terza classe. L' Estensione totale della superficie della nostra comune di . . . . . In . . . . . il dì . . . . . 1807.

Stesa da me sottoscritto controloro

Il sindaco, eletti, e ripartitori.

e ripartizione.

57

(N. 6.)

MATRICE DI RUOLO

SECONDA PARTE

Delle rendite de' capitali in commercio ed animali d'industria, restando esenti gli animali necessarj alla coltura.

Stabilimento

Numeri d' ordine.	Cognomi, nomi, per ordine alfabetico, e residenza de' contribuenti.	Designazione della natura d' industria o di commercio.	Somma de' capitali impiegati in ciascuna industria o commercio.	Rendita netta imponibile.	Osservazioni.

Fassa e conchiusa da noi sottoscritti, sindaco, eletti, e ripartitori. La rendita netta delle terre e delle case ascende a ducati . . . . . quella de' Capitali d' Industria e di commercio ascende a ducati . . . . . per l' anno . . . . Formano il totale generale di ducati . . . . . di rendita netta ed imponibile della comune di . . . . . il quale totale deve essere soggettato alla contribuzione fondiaria del già detto anno

Formata la presente nella comune di . . . . . il dì . . . . . anno

Steso da me controloro delle contribuzioni. Il sindaco, eletti, e ripartitori.

LEGGE *con cui la contribuzione fondiaria del* 1807 *ſi riduce a* 6,3000,000 *ducati e ſi ripartiſce tralle provincie; e ſi rilaſciano le contribuzioni anteriori al* 1806. 11 *giugno* 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE, PER LA GRAZIA DI DIO, RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRAND'ELETTORE DELL'IMPERO.

Colla noſtra legge degli 8 di novembre ſcorſo abbiamo ordinato che una impoſta di ſette milioni ſarebbe ripartita nell'anno 1807 ſulla rendita de' fondi per rimpiazzare le diverſe taſſe, che abbiamo ſoppreſſe colla legge degli 8 di agoſto, perchè inegualmente ripartite e per la maggior parte eccefſivamente oneroſe.

Ma le operazioni che doveano aſſicurare una eguale ripartizione di queſta impoſta, ed aſſoggettarvi tutta la materia imponibile, non eſſendo ancor terminate, ne avviene che tutto il peſo dovrebbe provviſoriamente cadere ſulle ſole proprietà ſottopoſte all'antica decima, e colla medeſima ineguaglianza che quella preſenta: onde quantunque la ſomma di ſette milioni ſia realmente minore delle taſſe riunite, che quella dovea rimpiazzare; pure, per tal circoſtanza, eſſa potrebbe in queſto momento eſſere troppo oneroſa per la maggior parte delle proprietà che doveano ſopportarla.

Die-

Dietro queſte conſiderazioni;
Udito il noſtro conſiglio di stato;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto ſiegue:

Art. 1. Sulla intera ſomma della contribuzione fondaria di queſt' anno, un milione quattrocento ottantaſeimila ſettecento quaranta quattro ducati ſaranno ripartiti nel modo ſeguente:

Sulle rendite dovute dallo stato	653, 063	1,486,744
Sulle terre del Tavoliere, concedute a particolari in virtù della legge de' 21 maggio 1806	100, 000	
Sulla città di Napoli, e caſali	595, 200	
Sull' agro averſano	138, 481	

Al-

Riporto . . . . . duc. 1,486,744

Altri quattro milioni cinquecento tredicimila dugento cinquantasei ducati saranno ripartiti tralle provincie come siegue:

Provincia di Napoli, non compresa la città e casali ——	174,429.11	
Terra di Lavoro, non compreso l' agro aversano ———	883,904.72	
Provincia di Molise	86,061.96	
Principato ulteriore -	359,278.73	
Principato citeriore -	428,644.88	4,513,256
Calabria citeriore --	276,884.13	
Calabria ulteriore --	403,541.73	
Abruzzo citeriore --	141,003.20	
Abruzzo ulteriore --	179,944.42	
Basilicata ———	283,445.53	
Capitanata ———	310,709.66	
Terra di Bari ———	460,078.36	
Terra d'Otranto ——	525,329.57	

Totale 6,000,000

2. La quota di ciascuna provincia sarà percepita sui ruoli che sono stati formati per la percezione delle due decime, duranti i sei primi mesi dell'anno corrente. Il contingente delle provincie notate ne' ruoli, che compongono la somma di ducati 4,513,256, sarà pagato nei secondi sei mesi di detto anno colla stessa proporzione che si è imposta pe' sei primi mesi, colla diminuzione del 17 per 100.

3. Saranno ripartiti altri 300, 000 ducati ſui ruoli 1.° delle rendite al di ſopra di cento ducati de' capitali d' induſtria; 2.° delle caſe, eccettuate quelle già impoſte nella città di Napoli e ne' ſuoi caſali; 3.° de' beni delle comuni, le cui rendite eráno esenti dalle decime. Queſti ruoli ſaranno, ſenza ritardo, emeſſi per la riſcoſſione.

4. A contare dal primo di agoſto proſſimo, i ſoldi e ſpeſe delle intendenze, de' conſigli d' intendenza e delle ſottointendenze, ſaranno pagati ſul prodotto de' detti ruoli. Lo ſteſſo ſarà per le ſpeſe ordinate col decreto de' 30 dicembre 1806, egualmente che della ſpeſa per la ſcorta de' procacci e per lo mantenimento de' projetti.

5. I grani addizionali ordinati dalla legge tanto pei fondi di non valore, quanto per le ſpeſe di percezione, ſaranno aggiunti ai ruoli preſcritti negli art. 2 e 3.

6. I contribuenti ſono aſſoluti dagli attraſſi di tutte le contribuzioni ordinarie anteriori al primo di gennajo 1806.

Vogliamo e comandiamo che queſta noſtra legge da Noi ſottoſcritta e munita del noſtro ſigillo, ſi pubblichi colle ordinarie ſolennità per tutto il regno per mezzo delle autorità cui appartiene, le quali dovranno regiſtrarla ed aſſicurarne l' adempimento.

Il noſtro ſegretario di ſtato e ſpecialmente incaricato di vegliare alla ſua pubblicazione. Data in Napoli gli 11 giugno 1807.

GIUSEPPE.

Da parte del RE

Il miniſtro della giuſtizia M. A. CIANCIULLI.

Il segretario di stato. F. RICCIARDI.

ESTRATTO *di lettera col quale si dichiara che i diritti ex feudali, le gabelle civiche ec. che si esiggono nelle comuni non sono soggetti alla contribuzione.* 17 *giugno* 1807.

Quel che dite intorno alla contribuzione da imporsi sui diritti ex feudali, come portolania, scannaggio ec. che la legge de' 22 agosto 1806 ha provvisoriamente accordati alle comuni, non deve per niente aver luogo.

Questi non sono rendite che si ricavano da fondi o da capitali, ma contribuzioni indirette, che il RE permette alle comuni di esiggere a loro profitto. In questa qualità, non altrimenti che le gabelle civiche, non sono soggette ad alcuna contribuzione.

CIRCOLARE *contenente l'esposizione de' motivi della legge degli* 11 *giugno.* 20 *giugno* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori intendenti.

Signori. Incaricati di vegliare alla esecuzione della legge degli 11 giugno, che diminuisce la somma e fa la ripartizione della contribuzione fondiaria dell'anno corrente, non vi sarà inutile di conoscerne i motivi. Io credo che il metodo più sicuro per esporvi fedelmente quelli delle principali

pali disposizioni della legge è di presentarvi il compendio delle discussioni che le hanno precedute nel consiglio di stato di S. M. Questo metodo avrà il vantaggio di mostrarvi non solamente l'utile o la convenienza delle misure adottate, ma anche gl' inconvenienti di quelle che avrebbero potuto e potrebbero ancora sembrar preferibili. I principj della legge saranno più solidamente stabiliti nel vostro spirito, allorchè le idee che vi si fossero potute sostituire ne saranno eliminate. Questo metodo mi sembra dovere anche aumentare l' interesse della materia, mettendo in chiaro tuttocciò che i lumi, la saviezza e la bontà del RE hanno disposto nella formazione della legge, e facendo distinguere tuttocciò che è contrasegnato colla loro augusta impronta.

Io comincio dal ricordarvi le disposizioni della legge degli 8 novembre 1806 relativa alla contribuzione fondiaria; perchè quella degli 11 giugno non ha avuto per oggetto se non l' adempimento di questa prima legge, con mezzi differenti da quelli ch' essa aveva prescritti.

L' articolo I della legge degli 8 novembre ha fissato a 7 milioni di ducati il principale della contribuzione fondiaria che sarebbe percepita nel presente anno.

L' articolo II ha ordinata la riscossione di una tassa addizionale di 5 grani a ducato, per riempire il vuoto che potrebbe risultare dai discarichi e diminuzioni d' imposta che sarebbero accordate.

Gli art. XIII e XIV sez. 2. tit. 2. hanno ingiunta la riscossione di altri grani addizionali per pagare le

spe-

ſpeſe della percezione generale, e de'la real direzione delle contribuzioni, non meno che le ſpeſe di percezione nelle univerſità. L'ultima diſpoſizione dell'articolo XIV ha fiſſatto un limite al di là del quale i grani addizionali autorizzati dagli articoli XIII e XIV non potranno elevarſi: il *maximum* ſarà di 5 grani a ducato.

I conſigli generali di provincia ſono ſtati incaricati di ripartire il principale della impoſizione trai diſtretti, i conſigli di diſtretto ſono ſtati incaricati di ripartire il contingente del loro diſtretto fralle univerſità; ma la legge ha incaricati i direttori delle contribuzioni di preparare queſta ripartizione e di preſentarne il progetto; e di più ha eſſa ordinato che queſti progetti ſteſſi foſſero i riſultati delle operazioni da lei preſcritte nella ſezione II del titolo II, per far conoſcere e valutare il prodotto netto delle proprietà aſſoggettate alla impoſizione dagli art. III e IV del titolo I. Queſte operazioni ſono ſtate conſiderate come le baſi fondamentali di una nuova ripartizione tralle provincie, tra' diſtretti, tralle univerſità e trai contribuenti.

L'articolo IV ha ordinato che nella ſeſſione dei conſigli generali di provincia e di diſtretto convocati per la ripartizione dell'impoſta, gli uni e gli altri fiſſerebbero il numero de' grani addizionali per le ſpeſe di percezione e d' introito generale, e per quelle della real direzione delle contribuzioni.

Tali erano, ſignori, i voti della legge degli 8 novembre, il compleſſo e l' ordine de' lavori da farſi, perchè la percezione della nuova contri-

buzione fondiaria cominciaſſe al primo di luglio.

Le operazioni che deggiono formar la baſe della nuova ripartizione non han potuto eſſer conſumate in tutte le provincie; poichè le nomine de' funzionarj che han dovuto concorrervi ſono ſtate ritardate, varj confini di diſtretti ſono ſtati lungo tempo indeterminati, i torbidi di alcune parti del regno, un inverno ſtraordinariamente prolungato in alcune altre, non meno che diverſe altre circoſtanze han reſe inſufficienti l'attività degli iſpettori e la buona volontà de' controlori. Le verificazioni della materia imponibile non avendo potuto eſſer compite in tutto il regno, è quindi divenuto preſſo a poco indifferente che il foſſero in molte di eſſe, poichè la ripartizione eſigeva una comparazione tralle ricchezze di ciaſcheduna provincia, e queſta comparazione era impoſſibile. Quindi non vi è ſtato neppur luogo di convocare i conſigli generali delle provincie e dei diſtretti, ed è ſtato perciò neceſſario di cercare baſi di ripartizione indipendenti dalle verifiche ordinate, e di far con una legge la ripartizione che doveva eſſer fatta con ſempiici atti di amminiſtrazione, egualmente che di determinare la riſcoſſione de' grani addizionali neceſſarj per le ſpeſe della percezione.

In tali circoſtanze eſaminar ſi doveva una gran quiſtione, quella cioè di ſapere quali poteſſero eſſere le baſi dell' atteſa ripartizione?

Biſognava almeno che non ſi allontanaſſero eſſe troppo dalla verità, per non eſporſi ad ineguaglianze che avrebbero incominciato dall' indiſporre e finito, come tutte le impoſizioni ingiu-

giuſte, per cangiarſi in *non valori* a gran pregiudizio del teſoro pubblico.

Da un' altra parte non era men neceſſario di trovare regole abbaſtanza ſemplici ed abbaſtanza riconoſciute, perchè l' eſecuzione non foſſe ſoſpeſa da verun dubbio, da veruna eſitazione, e abbaſtanza generali per applicarſi con egual ſucceſſo a tutti i gradi della ripartizione, di maniera chè le finanze foſſero ſicuramente preſervate da una interruzione d' impoſta.

Vi erano dunque due ſcogli da evitare l' ingiuſtizia che poteva riſultare da una operazione precipitata, e l' urgenza che preſentava i pericoli di una operazione ingiuſta.

Prevedendo queſta poſizione, fin dall' epoca ſteſſa in cui la contribuzione fondiaria fu decretata, io mi era occupato de' mezzi di eſcirne. Egli era impoſſibile di penſare alla proroga delle antiche contribuzioni dirette, giacchè S. M. rigettava fin la memoria di quelle *contribuzioni ordinarie*, che colpivano le braccia, l' induſtria ed il lavoro, ſolo patrimonio della povertà, e che ſi chinavano innanzi ai privilegj della feudalità. Era manifeſto abbaſtanza che una proroga di queſte antiche impoſizioni avrebbe portata la dimenticanza della contribuzione fondiaria con tanta faviezza decretata; era chiaro che l' ignoranza, la malevolenza, l' intereſſe perſonale ſi ſarebbero collegati per preſentare la neceſſità di queſta momentanea proroga come la prova della impoſſibilità di una riforma. D' altronde le contribuzioni ordinarie eſſendo ceſſate al primo gennajo, non ſi trattava più di continuarle, ma biſognava farle

rivivere ; locchè avrebbe compiuto il trionfo del più barbaro trai ſiſtemi di contribuzione che foſſe in Europa.

Il ſiſtema delle antiche contribuzioni dovendo eſſer per ſempre eliminato, il difficile era di riportare ſulle proprietà fondiarie, il di cui valore è mal conoſciuto e la comparazione impoſſibile, una parte della impoſizione che pagavano le braccia e le teſte, eſonerate dal nuovo ſiſtema ; la quale può valutarſi un milione, ſenza aver però una regola ſicura di tal valutazione.

Per verità la ſomma di ſette milioni fiſſata per la nuova impoſta eſſendo inferiore di un diecisettesimo a quella delle antiche contribuzioni dirette, queſta diminuzione compenſava ai proprietarj di fondi il carico di una parte della impoſizione de' proletarj che doveva ricader ſu di loro. L'abolizione della eſenzione da certe taſſe della quale godevano le antiche terre feudali, i coltivati demanj delle comuni e le caſe, eccettuate quelle della capitale, doveano compenſarne un' altra parte. Finalmente ſi aveva ragione di dire pel reſto, che i proprietarj potevano comodamente tollerarlo, perchè eſſi ſupportavano, a motivo dell' aumento de' ſalarj, una gran parte delle impoſizioni pagate dalla indigenza: e queſta verità è indubitabile, perchè il povero che cava la ſua ſuſſiſtenza dalle mani della proprietà, non può da altra parte ritrarre la ſomma della ſua contribuzione ; ma queſta verità, per quanto ſia evidente, non è abbaſtanza volgare perchè i proprietarj ſi credano ſollevati nel mentre pagano più di prima ; ed era pericoloſo che i proprietarj de' fon-

fondi burgenſatici riuniſſero le loro doglianze a quelle degli antichi baroni, i quali deploravano la perdita de' loro privilegj.

La proprietà dovendo dunque ſubire un'aumento di carico, quantunque la ſomma totale della contribuzione foſſe minore di prima, pure la neceſſità di una ripartizione proporzionale facevaſi maggiormente ſentire, perchè l'equa diſtribuzione de' carichi è quella che ne allevia il peſo.

In mancanza della nuova valutazione che era preſcritta, biſognò appigliarſi alla ſola delle impoſizioni dirette che ſi appoggiaſſe ſu di antiche valutazioni.

Queſta era la decima e la doppia decima.

Senza dubbio le valutazioni ſulle quali è ſtata ripartita la prima decima ſono ſtate fatte ineſattamente; ſenza dubbio eſſe ſono ſtate ancora alterate dal tempo; ma eſſe hanno ſempre il merito di aver abbracciati tutti i fondi territoriali ſenza diſtinzione, e di aver allontanati i privilegj eccleſiaſtici e feudali.

Queſta impoſizione già era ſtata ammeſſa come percezione provviſoria e per acconto, in virtù dell'articolo I.° della ſezione II.ª del titolo II.° della legge degli 8 novembre. Dunque fin d'allora ſi era giudicato che aveſſe baſtante analogia colla contribuzione fondiaria, per poter ſervir di paſſaggio dall'antico al nuovo ſiſtema. Ed in fatti l'analiſi delle leggi emanate ſulle due decime fa ben conoſcere che queſte due contribuzioni ſono ſtabilite ſull'eſtimo generale de'fondi del regno, ch'eſſe riſpettano le braccia e l'induſtria, e che coſtituiſcono una vera contribu-

zione fondiaria. Quel che loro è mancato, e fa sì che non siano una istituzione perfettamente rispettabile, è stata una ripartizione la di cui giustezza fosse stata assicurata per mezzo di misure e di valutazioni precise; ma almeno il loro principio è identico con quello della contribuzione fondiaria, e le ineguaglianze della loro ripartizione nulla hanno di mostruoso o d'intollerabile. I contribuenti ci si sono abituati. Ogni cosa dunque autorizzava a credere che seguendosi questa regola, si sarebbe dato un sollievo a molti infelici senza deteriorare la condizione de' proprietarj, all'infuori soltanto di coloro i di cui privilegj si trovano aboliti, ma che d'altronde ne sono stati ampiamente ricompensati.

Ripartire uniformemente e gradualmente l'imposizione sulla base unica della decima e doppia decima, era una operazione facile, la quale avea in supremo grado il vantaggio di prestarsi alla celerità. Per la formazione de' ruoli di percezione, non dovea farsi altro che determinare, con una regola di proporzione, la parte aliquota della contribuzione imposta a ciascun contribuente pei sei primi mesi dell'anno 1807, la quale bisognerebbe aggiungere a questa contribuzione per completare la taglia dell'anno intero. Determinata questa proporzione, ogni contribuente era in istato di farsi egli stesso il suo conto, e di dirsi all'istante qual era la somma che aveva da pagare.

Partendo da tutte queste considerazioni, io feci formare un progetto di ripartizione tralle provincie e tralle università, *prorata* del loro contingente nelle due decime riunite, salve le eccezioni di cui or ora avrò da parlare. Questo progetto è il seguente.

Progetto di ripartizione di sette milioni sul regno di Napoli.

Contingente fisso

Sulle rendite dovute dallo stato	653,063 ,,	1,486,744 15
Sulle terre del tavoliere	100,000 ,,	
Sulla città di Napoli, e suoi casali	595,681 ,,	
Sull' agro aversano	138,481 ,,	

Contingente ripartito sulle provincie, prorata *delle loro contribuzioni nelle due decime.*

Nomi delle Provincie.	Decime imposte su questa provincie.	Tassa complementaria.	
Provincia di Napoli	95,310 58	117,766 70	
Terra di lavoro	482,972 7	596,772 98	
Provincia di Molise	47,025 56	58,105 14	
Principato ulteriore	195,375 8	242,568 91	
Principato citeriore	234,217 68	289,476 71	
Calabria citeriore	151,393 53	186,939 73	
Calabria ulteriore	220,501	272,453 6	3,047,148 76
Abruzzo citeriore	77,046 20	95,199 4	
Abruzzo ulteriore	98,323 92	121,490 12	
Basilicata	154,878 61	191,369 78	
Capitanata	169,776 16	209,777 49	
Terra di Bari	251,393 26	310,624 40	
Terra d' Otranto	287,047 57	354,674 70	
Totale	2,466,107		2,466,107 24
			7,000,000 ,,

Dopo la formazione di queſto progetto, mi sembrò prudente di eſaminare qual cangiamento queſta ripartizione era per operare nell' antica maſſa delle contribuzioni dirette di ciaſcuna provincia, e feci in conſeguenza comporre il seguente proſpetto comparativo.

Prospetto comparativo della somma pagata da ciascuna provincia per le contribuzioni dirette di ogni natura, con quella che veniva a pagare dietro una ripartizione fatta prorata *delle due decime.*

NOMI delle provincie.	Somma totale delle loro contribuz. dirette di ogni natura.	Somma totale della loro nuova contribuz. ripartita in proporzione delle due decime.	DIFFERENZA. in più.	DIFFERENZA. in meno.
Contrate fisse. Sulle rendite dovute dallo stato.	653,063 ,,	653,063 ,,	,, ,,	,, ,,
Sulle terre del Tavoliere.	,, ,,	800,000 ,,	100,000 ,,	,, ,,
Sulla città di Napoli, e casali	595,200 ,,	595,200 ,,	,, ,,	,, ,,
Sull' agro aversano	138,481 ,,	138,481 ,,	,, ,,	,, ,,
Provincia di Napoli	390,621 16	213,077 28	22,456 12	,, ,,
Terra di lavoro	927,454 ,,	8,079,751 5	158,297 5	,, ,,
Provincia di Molise	146,200 6	105,130 70	,, ,,	41,069 36
Principato ulteriore	366,503 3	438,883 99	52,380 96	,, ,,
Principato citeriore	509,632 91	523,624 39	13,991 48	,, ,,
Calabria citeriore	805 052 72	318,233 26	,, ,,	66,819 46
Calabria ulteriore	565,648 81	492,954 6	,, ,,	75.694 75
Abruzzo citeriore	266,501 19	172,246 24	,, ,,	94,255 95
Abruzzo ulteriore	371,656 47	219,813 4	,, ,,	151,842 43
Basilicata	416,404 79	346,248 41	,, ,,	70,156 38
Capitanata	351,586 49	379,553 65	25,967 16	,, ,,
Terra di Bari	587,647 67	562,017 66	,, ,,	25,630 1
Terra d' Otranto	807,383 60	641,722 27	34,409 67	,, ,,
Totale	7,118,065 90	7,000,000 ,,	407,402 44	525.468 34

Questo prospetto mi presentò un risultato inatteso; vidi con meraviglia e con dispiacere che la ripartizione progettata secondo le decime cangerebbe notabilmente la condizione di molte provincie, che il carico delle une sarebbe diminuito oltre alle loro domande ed alle loro speranze, mentre che il carico di altre sarebbe cresciuto considerevolmente.

Quel che mi avea fatto ſperare un diverſo riſultato ſi è, che in generale il numero de' proletarj in ogni paeſe agricola ſi proporziona alla ricchezza territoriale; ſembrava dunque preſumibile che il rifluſſo delle taſſe abolite le quali gravitavano ſulle teſte e ſulle braccia, cadeſſe preſſo a poco nella ſteſſa proporzione ſulla ricchezza fondiaria di tutte le provincie. Ma l'oſſervazione dimoſtra che il regno di Napoli forma una eccezione. La peſca, il commercio maritimo, le induſtrie di armenti hanno diſtribuiti in proporzioni ſommamente ineguali e da per tutto diverſe, gli uomini che vivono col loro lavoro, e i prodotti de' fondi; quindi la differenza inaſpettata che ſi è rinvenuta trai riſultati di una ripartizione fatta *prorata* della decima fralle provincie, e l'antica maſſa delle contribuzioni pagate da ognuna.

La Terra di Lavoro era gravata di un ſeſto di più ſecondo queſto ſiſtema. L'idea di aumentar ſenſibilmente il carico della principal provincia del regno, di quella ch'è più vicina alla capitale, era, ſe non altro, importuna in quanto che eſſa potea dar inquietudine alle immaginazioni e ſomminiſtrare armi alla malevolenza. Queſta idea mi conduſſe alla ricerca di un ſiſtema miſto, il quale liberaſſe ogni provincia da un forte aumento. In conſeguenza io feci fare un terzo proſpetto in cui la ripartizione *tralle provincie* è fatta *prorata* delle loro antiche contribuzioni in modo che non eccedeſſe quelle di alcuna provincia, e in cui il contingente di ogni provincia è quindi ripartito trai diſtretti, tralle univerſità, e trai contribuenti *prorata* delle due decime. Ecco queſto terzo proſpetto.

Prospetto comparativo degli antichi carichi di ciascuna provincia, e della nuova contribuzione.

NOMI DELLE PROVINCIE.	RIPARTIZIONE tralle provincie prorata delle antiche contribuzioni.		RIPARTIZIONE tralle universi à, e trai contribuenti prorata delle due decime.		DIFFERENZA.	
	Somma totale delle antiche contribuzioni	Contingente dar partirsi in proporz. su ciascuna provincia.	Somma totale delle due decime.	Contingente delle universi tà e de' contribuenti in proporz.	IN PIU'.	IN MENO.
Contingente fisso. Sulle rendite dovute dallo stato.	613,063 ,,	653,063 ,,	,, ,,	633,963 ,,	,, ,,	,, ,,
Contingente fisso. Sul tavoliere	,, ,,	100,000 ,,	,, ,,	1000,000 ,,	,, ,,	,, ,,
Contingente fisso. Sulla città d'Napoli e casali	195,300 ,,	595,200 ,,	,, ,,	591,200 ,,	,, ,,	,, ,,
Contingente fisso. Sull'Agro aversano	118,481 ,,	138,481 ,,	,, ,,	138,481 ,,	,, ,,	,, ,,
Provincia di Napoli	120,621 16	183.318 38	91,310 58	213 077 28	29,758 90	,, ,,
Terra di Lavoro	923,454 ,,	886.394 49	482,978 7	1,079.752 5	193,356 16	,, ,,
Provincia di Molise	146,200 6	140,637 10	47,125 56	101,810 70	,, ,,	35,826 69
Principato citeriore	539,613 91	490,2 2 17	234,217 68	523,624 19	33,362 02	,, ,,
Calabria citeriore	405 052 72	389,641 14	111,321 11	318,111 26	,, ,,	53,407 86
Principato ulteriore	396.001 3	371,693 52	196,311 8	418,813 99	66,920 47	,, ,,
Calabria ulteriore	568,448 81	547.112 80	200,101 ,,	492,214 6	,, ,,	54,058 74
Abruzzo citeriore	244,301 19	216,361 31	77 04 20	172,245 21	,, ,,	84,116 7
Abruzzo ulteriore	371,636 47	357,515 65	98 323 92	219.814 4	,, ,,	137,7 1 61
Basilicata	416,104 79	400,361 36	214,878 63	346,218 41	,, ,,	54,143 91
Capitanata	351,556 49	340,151 18	169,776 26	319 551 65	39,420 47	,, ,,
Terra di Bari	567,647 67	545,258 8	211,391 26	552,017 66	,, ,,	3,2?1 14
Terra d'Otranto	617,112 60	584,211 15	217,647 59	641 732 27	57,520 76	,, ,,
Totali	7,118,063 90	7,000,000 ,,	2,466.1 7 24	7 010,000 ,,	421,375 19	421,375 19

Io ſtimai prudente di proporre al RE la ripartizione miſta che preſentava queſto proſpetto. Sua Maeſtà commiſe l'eſame del mio piano alla ſezione delle finanze del ſuo conſiglio, e poi lo fece eſaminare dal conſiglio iſteſſo in Sua preſenza.

S'introduſſe in difeſa e contra i due ſiſtemi una lunghiſſima diſcuſſione. La ſezione ſi era diviſa tra l'uno e tra l'altro. Il conſiglio, il quale inclinava per la ripartizione *prorata* delle decime, non vedea ſenza pena l'aggravio che ne riſultava per la provincia di Terra di Lavoro.

In mezzo a queſta incertezza S. M. ſpiegò le ſue intenzioni, e ſciolſe la difficoltà. Avendo la Maeſtà Sua riconoſciuto che le teſte e le braccia, le quali pagavano una parte delle antiche contribuzioni e ſono eſonerate dalla nuova, non erano in tutte le provincie nella medeſima proporzione colla ricchezza fondiaria di ciaſcuna, e che a queſto modo l'antica maſſa d'impoſizione non potea preſentare ſe non che falſe idee della materia imponibile che oggi ſi deve ſoggettare alla contribuzione, ſi decile per una ripartizione proporzionale alle decime.

Ma Sua Maeſtà conſiderando parimenti che queſto ſiſtema accreſceva notabilmente la maſſa d'impoſizioni che prima pagava la provincia di Terra di Lavoro, e d'altronde richiamandoſi a memoria con emozione i mali che aveano ſofferte molte delle provincie che Ella avea percorſe, le doglianze che avea udite e che con bontà aveva accolte, S. M. dichiarò, che *la moderazione della*

imposta potea sola compensare ciò che mancava alla certezza delle basi di ripartizione ; ed ordinò in conseguenza, *che invece di ripartirsi sette milioni sulle provincie* prorata *della decima , non se ne sarebbero ripartiti che sei*. Ma siccome le rendite delle case delle provincie, quelle de' gran capitali impiegati in intraprese d' industria, e le rendite territoriali delle comuni, le quali sono soggettate alla nuova contribuzione , non erano per niente soggette alla decima, Sua Maestà ordinò che su queste rendite sarebbero ripartiti soli 300,000 ducati .

Questa spontanea determinazione del RE appianò ogni difficoltà, e S. M. si diè la pena di esporne i motivi nel preambolo della legge che in questo momento voi avete sotto agli occhi , e ch' è stata intieramente da Lei compilata.

Sua Maestà sviluppando i motivi della prima determinazione , avea varie volte mostrato quanto Ella era commossa dal veder prolungata nel popolo la memoria delle antiche tasse colla riscossione di un arretrato, d'altronde troppo antico per esser produttivo . Terminando , annunziò la risoluzione di rimettere al popolo l'arretrato delle contribuzioni anteriori al primo gennajo 1806 ; e questa risoluzione fu espressa coll' articolo VI della legge .

Sua Maestà dopo che in una seconda seduta le fu rappresentato il quadro di ripartizione ridotto secondo la sua volontà , e quale si scorge nell' articolo IV della legge , si fece leggere lo stato delle antiche contribuzioni dirette di ciascuna provin-

vincia, per aver la ſoddisfazione di rilevare dal confronto di ciaſcun articolo, il vantaggio che ogni provincia ritrae dal nuovo ſiſtema, il quale per la ſua ſemplicità, e per eſſere ſtabilito ſulla ſolida baſe della proprietà, renderà più al pubblico teſoro chiedendo meno ai contribuenti.

Quel che fin' ora vi hò eſpoſto, ſignori, dimoſtra al tempo ſteſſo i principi e lo ſcopo della legge degli 11 giugno, i ſuoi rapporti con quella degli 8 novembre, in una parola lo ſpirito della legge, non meno che le eque vedute e le paterne intenzioni del ſuo auguſto autore. Su queſta parte della legge io non ho avuto un miglior commento a farvi, che narrarvene l'iſtoria.

Non ho biſogno di dirvi che le operazioni preſcritte dalla legge degli 8 novembre per la valutazione della materia imponibile del regno, debbono eſſer continuate con attività per formare i ruoli dell' anno 1808, che ſerviranno con queſto mezzo di verifica o di rettificazione alle due decime. Io v' indirizzerò quanto prima un' altra iſtruzione ſu queſta importante operazione, e ſpero che i ſei meſi di dilazione che la legge degli 11 giugno accorda per terminarle, loro darà, mediante le voſtre cure, il più alto grado di perfezione a cui è poſſibile di pervenire.

Io paſſo ad alcune ſpiegazioni di dettaglio ſulla prima parte del quadro di ripartizione che compone l'articolo I.° della legge di cui noi parliamo, e che preſenta alcune eccezioni alla regola generale ſulla quale vi ho trattenuti. Io parlo della diſpoſizione portante che ſulla ſomma del-

della contribuzione fondiaria del preſente anno 1,486,744 ducati ſaranno ripartiti nella maniera che ſiegue:

Sulle rendite dovute dallo ſtato ducati.	653,063
Sulle terre del tavaliere conceſſe a particolari	100,000
Sulla città di Napoli e ſuoi caſali .	595,200
Sull' agro averſano	138,481
	1,486,744

Queſti quattro articoli ſono ſtati diſtinti dagli altri, perchè le rendite dovute dallo stato, quelle della città di Napoli e dell' agro averſano, non ſono e non han dovuto eſſer taſſate pel preſente anno ſenonchè nella ſomma da eſſe prima pagata, e ſenza alcuno aumento, nel mentre che la contribuzione impoſta a ciaſcheduna provincia è compoſta delle ſue due decime, e poi dell' 83 per cento ſul totale delle medeſime. Il tavoliere non eſſendo ſtato impoſto fin' ora, la ſua taſſa ha dovuto eſſer regolata ſulla di lui valutazione.

Io dico che la taſſa di Napoli, quella dell' agro averſano, e quella delle rendite dovute dallo ſtato dovevano reſtare tali quali eſſe erano; e la ragione di queſta ſtabilità ſi è, che le rendite dovute dallo stato, la rendita netta delle caſe di Napoli e ſuoi caſali, e quella dell' agro averſano pagavano, a poco preſſo, le due decime a rigore; cioè pagavano il quinto del loro totale, e in conſeguenza non pagavano punto impoſizioni ordinarie: laddove nelle provincie le due

due decime non erano il quindicesimo della rendita netta, il che lasciava loro i mezzi di pagare una somma più forte in contribuzioni dirette ordinarie.

Si comprenderà benissimo questa differenza se rimonterassi allo stabilimento della prima decima avvenuto nel *1796*. Per le rendite del burgensatico fu essa ripartita nelle provincie sulle once di queste rendite registrate nel catasto del 1754, epoca in cui non avevano esse la metà del valore del *1796*; pei beni feudali fu poi ripartita sul diritto di *rilevio*, che pagavano i baroni a ciascheduna mutazione; diritto ch'è stato anche valutato su di prodotti antichi, inferiorissimi ai prodotti che davano quei beni all' epoca della legge della decima.

Vien dunque generalmente stimato che le due decime, le quali dovrebbero essere il quinto del prodotto netto de' fondi territoriali delle provincie, non sono in verun luogo più del dodicesimo, e generalmente sono appena il quindicesimo di tal prodotto.

Per la città di Napoli e suoi casali, l'operazione è stata fatta su di altri principj. Le case di questa capitale, non avendo punto pagata imposizione diretta fino allo stabilimento della decima nel *1796*, bisognò valutarle prima di stabilire la detta imposizione; e questo fu eseguito in quell' anno, osservandosi presso a poco le regole prescritte dalla legge della contribuzione fondiaria, di maniera che sono esse realmente imposte per le due decime, cioè pel quinto della rendita netta impo-

ni-

nibile, salve le negligenze e le omissioni inseparabili da ogni nuovo stabilimento.

Le rendite dovute dallo stato sono state taſſate rigoroſamente nelle due decime.

Nell' agro averſano le *contribuzioni ordinarie* ſono ſtate riunite dopo lo ſtabilimento della decima in una ſola contribuzione, che aſcende a 138,481 ducati. In tal modo queſto territorio, non profittando dell' abolizione delle *contribuzioni ordinarie*, come le provincie in cui le medeſime ſi percepivano, non ha dovuto eſſer ſottopoſto ad un rimpiazzo che a ſuo riguardo trovavaſi già effettuato. Finalmente, io ripeto, che le terre nuovamente conceſſe nel tavoliere non eſſendo mai ſtate impoſte fin'ora, non vi era altra baſe per taſſarle che il loro valore, e dovevano ricevere una taſſa immediata.

Tali ſono, signori, i motivi della prima parte del quadro di ripartizione: niente mi reſta da aggiungere a ciò che ho detto ſulla ſeconda.

In virtù dell' articolo III della legge di cui ci occupiamo, 300,000 ducati devono eſſer ripartiti ſulle rendite ch' erano ſfuggite alla decima. Io ho già detto che queſte rendite non dovevano eſſer privilegiate, poichè la legge degli 8 novembre, le ſottopone alla impoſta, come dovevano eſſere per loro natura. Le caſe in provincia non doveano eſſer eſentate, poichè erano ſtate taſſate quelle di Napoli. I beni comunali in coltura non erano eſenti ſe non perchè le loro rendite, pagando l'impoſta in diſcarico delle rendite particolari, erano ſtate conſiderate come la proprietà

tà dell'impoſta. Finalmente le rendite de' gran capitali d'induſtria chiari abbaſtanza da non eſigere alcuna inquiſizione, e abbaſtanza forti per procurar comodo ſenza fatica, potevano eſſere impoſti tanto giuſtamente quanto la rendita iſteſſa: in fatti la legge della decima li aveva ſottopoſti alla impoſizione, e ſe col fatto vi ſono sfuggite, è ſtato unicamente perchè il governo paſſato ha avuta la poco ragionevol pretenzione di aſſoggettare queſta rendita ad una contribuzione perfettamente proporzionale quanto quella che abbraccia i terreni, la di cui eſtensione può eſſer ſottopoſta alla miſura, e i di cui prodotti e le di cui ſpeſe ſono ſuſcettibili di un calcolo rigoroſo. E' biſognato dunque imporre da queſto momento i detti capitali, ſe non altro, per manifeſtare che non dovevano eſſer privilegiati.

Per terminare ciò che riguarda il fondo della nuova contribuzione, io porrò ſotto gli occhi voſtri, signori, il quadro comparativo del carico ch' eſſa impone, con quello delle antiche impoſte, quadro ſul quale Sua Maeſtà ſi è compiaciuta di fiſſare la ſua attenzione. Il quadro è fedele, e ciaſcuna provincia può atteſtare a tutte le altre l'eſattezza degli articoli che la concernono. Il RE lavora con tale ardore e con tal ſucceſſo alla felicità del ſuo popolo, che i ſuoi miniſtri non potrebbero crederſi lecito di eſagerare il bene ch' Egli fa.

Quadro comparativo degli antichi carichi di ciascuna provincia, e della nuova contribuzione.

NOMI DELLE PROVINCIE.	SOMMA delle antiche contribuzioni	SOMMA della nuova.	Diminuzione.	Osservazioni.
Con ingente fisso. Sulle rendite dovute dallo Stato.	283,053 ,,	653,063 ,,	,, ,,	Non riporto nella somma della contribuzione i 300,000 ducati imposti sulle case, su i capitali d'industria e sui demanj comunali, perchè due di questi oggetti non erano imposti anticamente. In conseguenza la loro cassa, come quella del tavoliere, non deve esser riportata che per memoria in questo quadro comparativo di ciò che pagava l'antica materia imponibile. Del rimanente si possono questi 300,000 due dedurre dalla somma della diminuzione di ducati 1.118,065 90, il che la riduce a 818,065 90.
Sulle rerre del Tavoliere ...	non erano imposte.	100,000 ,,	Per memoria.	
Sulla città di Napoli e casali .	595,200 ,,	595,200 ,,	,, ,,	
Sull'Agro aversano	138,481 ,,	138,481 ,,	,, ,,	
Provincia di Napoli.	199,621 16	174,429 11	16,192 5	
Terra di lavoro	921,464 ,,	883,904 72	37,549 28	
Provincia di Molise	146,280 6	86,061 96	60,138 10	
Principato ulteriore	386,603 3	359,278 73	27,324 30	
Principato citeriore.	509,632 91	428,644 88	80,988 3	
Calabria citeriore	405,052 72	276,884 13	128,168 59	
Calabria ulteriore.	168,648 81	403,541 73	165,107 8	
Abruzzo citeriore.	366,501 19	231,003 20	135,497 99	
Abruzzo ulteriore	371,656 47	179,944 42	191,712 5	
Basilicata	416.4 4 99	283,445 53	132,959 26	
Capitanata.	353,386 49	310,709 66	42,876 83	
Terra di Bari.	587,647 67	460,078 36	127,569 31	
Terra d'Otranto.	609,311 6	525,329 57	83,983 1	
Totale	7,119,956 9	6,000,000 ,,	1.118,065 90	

Paſſiamo ai grani addizionali.

L'articolo V della legge degli 11 giugno porta, che i grani la di cui riſcoſſione è ordinata dall'art. II, tit. I della legge degli 8 novembre 1806 pei fondi di *non valore*, ſaranno in effetto percepiti ſul totale della contribuzione. Eſſi debbono eſſerlo per l'anno intiero, ſulla totalità delle quote, e ſui ruoli de' 300,000 ducati non meno che ſu quelli de' ſei milioni. Eſſi ſono ſtati fiſſati al 5 per 100 dalla legge degli 8 nov.: non è lo ſteſſo de' grani addizionali di cui imprendo a parlare.

Gli articoli XIII e XIV ſezione II.ª, tit. II.° della legge degli 8 novembre aveano ordinato che i conſigli generali di provincia e di diſtretto, nel pronunziare ſopra i progetti di ripartizione che loro ſarebbero preſentati dai direttori delle contribuzioni, determinerebbero il numero de' grani addizionali da ſervire a pagar le ſpeſe di percezione particolare e generale, egualmente che quelle della direzione reale delle contribuzioni, ſenza però poter eccedere cinque grani per ogni ducato. Non avendo potuto eſſer fatti i progetti di ripartizione, nè eſſer riuniti i conſigli generali, era neceſſario che la nuova legge ordinaſſe la percezione de' grani addizionali. Queſto è quel che ha fatto coll'articolo V, il quale deve applicarſi alla totalità della contribuzione dell'anno, ai 300,000 ducati come ai ſei milioni. E ſiccome l'articolo V non limita il numero di queſti grani: è chiaro che eſſo autorizza il numero permeſſo dalla legge degli 8 no-

vembre 1806: e certamente quest' ultima legge non è stata punto prodiga, quando ha accordato il 5 per 100, tanto per le spese di direzione delle contribuzioni dirette, quanto pel diritto degli esattori delle università e de' ricevitori generali delle provincie. Quantunque la percezione delle due decime nelle università non abbia fin' ora costato più del due per 100; sarà forse inevitabile di accrescere questo diritto. Esso poteva esser sufficiente allorchè l'agente della percezione riscuoteva, oltre alle decime, le contribuzioni ordinarie, le quali gli davano il 10 per 100; ma oggi che tutte le contribuzioni sono riunite in una sola, forse bisognerà accrescere il prezzo della riscossione. Tocca a voi, signori, il moderare e contenere le pretenzioni.

Non vi è chi ignori nel regno quel che da me poc'anzi si è detto, che le sole spese di esazione nelle comuni, la retribuzione degli esattori solennemente permessa dalla pubblica autorità era del 10 per 100, a cui si deve aggiungere un diritto dall'uno al due, secondo le provincie, pei ricevitori generali: e tutto senza porre in calcolo le spese abusive ed illimitate alle quali dà luogo il sistema de' mezzi di coazione impiegato contro i contribuenti in ritardo (oggetto sul quale v'indirizzerò una particolare istruzione) (1).

Abbenchè io creda che si avrà di bisogno di sei

(1) L'istruzione de' 6 febbrajo 1808, riportata in questa raccolta sotto il titolo *percezione*.

ſei o ſette grani per le ſpeſe di percezione particolare e generale e di direzione, io v'invito ad oſſervare, ſignori, la gran differenza che vi ſarà tra queſta ſomma e quella di dodici grani di cui le antiche leggi autorizzavano la percezione, come ancora a far ſentire che la diminuzione va a profitto del contribuente e non già del pubblico teſoro.

Una tal diminuzione non è l'effetto di un particolar lavoro, nè di un nuovo meccaniſmo: eſſa è ſemplicemente uno de' felici riſultati del ſiſtema di contribuzione fondiaria, di cui il regno ha goduto fin dal principio del preſente anno ſotto il titolo di decima e doppia decima. Si concepiſce beniſſimo che la percezione deve coſtar molto dippiù allorchè abbraccia ventiquattro e qualche volta trenta taſſe diverſe, le quali tutte richieggono un conto a parte ed una riſcoſſione diſtinta, ſopratutto allorchè molte di queſte taſſe ricadono ſul povero e ſull'indigente, che quando ſi tratta di eſigere una contribuzione unica ſui proprietarj. Quando in un'altra lettera, vi parlerò dei mezzi di coazione, voi vedrete che ſe l'unità e l'uniformità di percezione diminuiſcono i peſi pecuniarj che traea ſeco una percezione complicata, eſſe diminuiſcono anche più ſenſibilmente i rigori che opprimevano i cittadini ed avvilivano le magiſtrature.

L'andamento della contribuzione fondiaria non ha biſogno che del voſtro zelo e della voſtra volontà, per eſſer energico e ſicuro. Eſſo è talmente infallibile qualora è ſoſtenuto dalle voſtre

cure, che quando S. M. mi ha domandato conto de' mezzi di coazione che ſono autorizzati dalle antiche leggi del regno, io non ho eſitato per dirle che l'abolirle dovea intereſſar poco la ſua bontà, poichè la ſaviezza delle ſue leggi, la moderazione delle ſue impoſte, la loro ripartizione ſulle proprietà, la forza del nuovo ſiſtema amminiſtrativo, la catena che uniſce all' intendente il ſottointendente, ed a queſti i ſindaci delle comuni, finalmente lo ſpirito pubblico che naſcerà dall'amore del principe, renderebbero da ora in avanti inutili le antiche barbarie, e che eſſe cadrebbero da ſe ſteſſe.

A rigor di regola, ſignori, la percezione di ogni grano addizionale dev' eſsere inſeparabile da quella della contribuaione principale; ma per queſt'anno una tal regola non potrà oſſervarſi, perchè i grani addizionali autorizzati debbono eſſer riſcoſſi non ſolamente ſu quel che reſta a percepirſi delle impoſizioni dell'anno; ma ancora ſull' acconto di già percepito.

Io vengo adeſſo alla ſeguente quiſtione:

Come ſi faranno i ruoli? In quel che precede avvi già qualche coſa che ad eſſa riſponde, come ora vi ſvilupperò.

L'articolo II determina il modo con cui ſaranno formati i ruoli definitivi del preſente anno pe'*6* milioni ripartiti in virtù della ſeconda diſpoſizione dell'articolo I. Il fondo di queſti ruoli è già fatto: ritrovaſi in quelli che ſono ſtati redatti per la percezione delle due decime durante i ſei primi meſi dell' anno.

Vi

Vi ſon due partiti da prendere, o traſcriverli, aggiungendovi due margini, uno per unirvi le ſomme di compimento che devono ſaldare l'anno, l'altro pe' grani addizionali di cui parla l'articolo V; o pure laſciar ſuſſiſtere i ruoli de' ſei primi meſi, e farne altri i quali contenendo il nome de' contribuenti nell' iſteſſo ordine de' primi, mostreranno in una prima colonna una ſomma eguale all' 83 p. $\frac{0}{0}$ delle quote de' primi ruoli, ed in una ſeconda colonna i dieci grani a ducato della ſomma delle quote nei due ruoli.

Ma in che conſiſtono le ſomme di compimento di ciaſcheduna quota? Qual' è la maniera di fiſſarle? La legge ha preſo cura di determinare ella ſteſſa i loro rapporti colla contribuzione de' ſei primi meſi; eſſi ſono come 83 a 100. Di modochè, aggiungendo, come la legge dice, a ciaſcheduna quota ora eſiſtente, una quota ſomigliante meno 17 p. $\frac{0}{0}$; o per dirlo in altri termini, aggiungendo a ciaſcheduna quota eſiſtente 83 p. $\frac{0}{0}$, ſi avrà la ſomma della contribuzione dell' anno intero. Dunque, per eſempio, il contribuente ch'è ſtato quotizato a 100 ducati per la ſua taſſa di decima de' primi meſi, avrà pagata l'annata, pagando 83 ducati di più pe'ſei ultimi.

L' operazione generale è già fatta. Voi dovete aver ricevuta la ripartizione fatta quì ſotto i miei occhi tra tutte le univerſità del regno, del contingente aſſegnato dalla legge a ciaſcheduna provincia; in guiſacchè ogni comune avrà già ricevuto un modello del cambiamento che eſſa deve fare ſul ſuo ruolo di ripartizione trai contribuenti.

L'art. V, ſez. II, tit. II della legge degli 8. novembre, ha promeſſo ai contribuenti, che ciò che avrebbero eſſi pagato ſui ruoli delle due decime fatti pei ſei primi meſi ſarebbe loro imputato a conto ſui ruoli definitivi: queſta promeſſa ſi trova adempita dal metodo che preſcrive l'articolo ſecondo; poichè i ruoli de' ſei primi meſi e quelli degli ultimi, non formandone più che un ſolo, ciò che è ſtato pagato ſull'uno vien ad eſſere neceſſariamente a conto del tutto.

Quando ai 300,000 ducati impoſti dall'art. III, la maniera di ripartirli tralle provincie è ſemplice: il quadro ve ne ſarà traſmeſſo quanto prima. I ruoli che voi dovete aver fatti compilare, ſerviranno alla ripartizione tralle comuni e tra contribuenti. Nella città di Napoli, in mancanza di cataſto delle once d'induſtria, ſi hanno documenti e ruoli che poſſono rimpiazzarli (1).

L'art. IV ordina che a contare dal primo agoſto proſſimo i trattamenti e ſpeſe delle amministrazioni in ciaſcheduna provincia, non meno che le ſpeſe mentovate nel decreto de' 30 dicembre ultimo, le ſcorte de' procacci e 'l mantenimento de' projetti ſaranno pagati ſul prodotto de' ruoli de' 300,000 ducati impoſti dall' art. III.

L'aſſegna di una rendita locale, ſpeciale a queſta parte delle pubbliche ſpeſe, è una preparazione al ſiſtema che S. M. ha intenzione di ſtabilire, quando i ruoli della contribuzione fondiaria ſaran rifatti o rettificati dietro le verifiche che

ſi

(1) La circolare de' 12 agosto 1807 contiene le particolarità e lo ſtato di queſta ripartizione.

ſi ſtanno oggi operando.

Queſte ſpeſe, e molte altre ancora, eccetto i ſtipendj dell' amminiſtrazione, ſono variabili di lor natura: di più ſono eſſe ſuſcettibili di molti abuſi, quindi domandano una vigilanza perpetua e continuata. Per tali ragioni, è della ſaviezza di ogni governo di ſottoporle ad una vigilanza *intereſſata* perchè il ſolo intereſſe è quel che mantiene l'attività. Per dare un'intereſſe alla vigilanza ſulle ſpeſe variabili dell'amminiſtrazione, è neceſſario che gli invigilatori ſiano eſſi incaricati di votare e di pagar l'impoſta che deve ſoddisfarli: così mettendo queſte ſpeſe ſotto la cenſura de' conſigli di diſtretto e di provincia, aſſegnandovi grani addizionali, e laſciando ai conſigli generali il carico di fiſſare la ſomma di queſti grani addizionali, ſecondo la neceſſità, cioè delegando loro il diritto d'imporre il loro concittadini e loro ſteſſi (limitatamente però), per queſta parte del pubblico ſervizio ſi può ſperare di prevenir la negligenza e la debolezza nella ricerca e nella riforma degli abuſi. Dietro un tal principio, la legge degli 8 novembre aveva incaricati i conſigli generali di provincia e di diſtretto di determinare il numero de' grani addizionali che ſarebbero ſtabiliti per pagar le ſpeſe della impoſizione.

Da un'altro lato un potente mezzo d'intereſſare gli amminiſtratori di tutti i gradi alla eſazione delle impoſte, e anche alla ſaggia ripartizione di eſſe, tanto neceſſaria per la eſazione, ſi è quello di aſſegnare tutte le ſpeſe dell'amminiſtra-

ſtrazione ſu grani addizionali i quali non poſſano introitarſi che aſſieme colla contribuzione principale. In tal modo viene ad unirſi con ſtretti legami l' intereſſe degli amminiſtratori con quelli del teſoro pubblico, che ſarebbe loro poſſibile di perder qualche volta di viſta, ſe niuna coſa ve li richiamaſſe.

Amminiſtratori eſpoſti a vederſi continuamente aſſaliti dalle dimande de' projetti, dei ſoldati impiegati alle ſcorte, i quali formano la ſicurezza de' viaggiatori o il braccio della giuſtizia, e dalle domande de' ſubalterni delle loro amminiſtrazioni, per la loro giornaliera ſuſſiſtenza, non avendo altri mezzi per ſoddisfare tali domande che i grani addizionali, ſaranno condotti dal ſentimento di queſti biſogni divenuti loro propri, a far tuttocciò che dipenderà da eſſi per accelerare l' introito al teſoro pubblico della contribuzione principale; perchè regolarmente in appreſſo' la percezione dell' acceſſorio dovrà eſſere inſeparabile da quella del principale.

Fin da queſt' anno, ſe le circoſtanze non aveſſero forzato a diminuire la ſomma della impoſizione, io avrei avuto l' onore di proporre al RE di diſtaccare dai ſette milioni ſtabiliti pel principale della contribuzione, una ſomma di 500,000 ducati per convertirli in grani addizionali, che ſarebbero ſtati aſſegnati alle ſpeſe variabili ſecondo il ſiſtema che ho già enunziato: coſa che ha molte volte ottenuta l' approvazione di S. M.

In mancanza di queſta miſura per l'anno 1807, il RE ha trovato utile e convenevole di mettere ſotto l' intereſſe particolare degli amminiſtratori del-

delle ſue provincie la formazione de' ruoli de' 300,000 ducati che altrimenti avrebbero potuto farſi malamente e con lentezza, e pe' quali gli agenti ſubalterni han biſogno di eſſere ajutati dall' autorità, e l' autorità ha biſogno di eſſer ſollecitata.

Queſta lunga lettera, ſignori, o piuttoſto queſto lungo trattenimento autorizzato dai noſtri doveri comuni, può ridurſi ai punti ſeguenti.

Il Re rimette ai ſuoi popoli l' arretrato delle contribuzioni ordinarie anteriori al 1806.

Sua Maeſtà riduce a 6,300,000 ducati la ſomma della contribuzione fondiaria, che avea fiſſata pel preſente anno a ſette milioni, quantunque queſta ultima ſomma foſſe ſtata riconoſciuta molto inferiore al prodotto delle antiche contribuzioni dirette che ora ſi tratta di rimpiazzare.

Sui 6,300 000 ducati d' impoſizione, 6 milioni continueranno ad eſſer levati queſt' anno ſui ruoli delle due decime, e 300,000 ducati ſui nuovi ruoli i quali ſoggettano alla impoſizione fondi precedentemente riſparmiati dalle due decime, ai quali era impoſſibile di accordare un privilegio.

Le due decime ſono una vera contribuzione fondiaria, la quale riſpettando l' opera e l' induſtria del povero, non tocca che coloro i quali ricavano una rendita dai fondi, non riconoſce nè diſtinzione nè privilegio, e carica tutti i fondi ſenza eccezione. I principj delle due decime ſono identici con quelli della contribuzione fondiaria: altro loro non manca che di eſſer ripartite ſopra verificazioni *fiſiche* del valore de' fondi; ma gl' indizj dietro ai quali eſſe ſono ſtate ſta-

bi-

bilite poſſono eſſer baſtantemente giuſti, mentre che le verificazioni fiſiche, eſſendo l'opera degli uomini, ſono non di rado alterate dalle cauſe morali.

Del reſto, le operazioni che ſono ſtate ordinate per la contribuzione fondiaria, ſerviranno ad una ripartizione più giuſta per l'anno 1808; ed intanto ſi ſono evitate le grandi ingiuſtizie delle antiche contribuzioni, e queſte barbare iſtituzioni ſono bandite per ſempre.

La percezione dell'anno corrente ſarà unica e ſemplice, le ſue ſpeſe ſon fiſſate al 5 per 100 in vece del 10, come erano autorizzate per le antiche contribuzioni; le quali richiedevano 24 conti ſeparati, ed eſſendo in parte impoſte ſu di uomini ſenza proprietà, erano ſommamente difficili a percepire.

In vece di 24 e qualche volta più conti aperti preſſo ciaſcun percettore, ora non ne eſiſterà che un ſolo; vale a dire che vi ſarà una contabilità la quale prima non eſiſteva; vale a dire che almeno una contabilità chiara, regolare, ſuſcettibile di verifiche ad ogni minuto, e che non richiederà ſe non che un colpo d'occhio dell'amminiſtratore della provincia, ſuccederà ad una contabilità per porre in chiaro la quale facevan di biſogno, ſi eſaurivano, e ſpeſſe volte ſenza ſucceſſo, l'attenzione ed il ſapere de' razionali più profondi ed eſercitati.

Siccome la percezione ricaderà ſolamente ſulla proprietà, è lecito ſperare che diverranno inutili le ſpeſe, gli abuſi, le eſazioni, le veſſazioni impie-

piegate dai commiſſarj ſpeciali contro i contribuenti in ritardo, e contro i magiſtrati municipali: che mezzi regolari di coazione, eſenti da violenze ruinoſe potranno eſſere impiegati con ſucceſſo; e che baſterà all' autorità degl'intendenti e ſotto-intendenti di ſoſtenerſi nella dolce energia che dee formare il di lei carattere, perchè le leggi che autorizzano queſte violenze cadano come ſuperflue ed uſcite di tempo, ſenza che ſia neceſſario proſcriverle come odioſe.

I cinque grani addizionali che ſon deſtinati a coſtituire il fondo di *non valori*, non ſono un accreſcimento d' impoſta, poichè ſervono a rimpiazzare le partite che non potranno eſſer percepite.

Gli altri cinque grani addizionali, e i 300,000 ducati provenienti dai nuovi ruoli fatti per le rendite altre volte eſenti dalle decime, ſono deſtinati a ſpeſe locali. Queſto è il principio del ſiſtema che deve in appreſſo far pagare con grani addizionali così tutte le ſpeſe locali che poſſono aver biſogno di eſſere moderate da una vigilanza intereſſata, come tutte quelle, nelle quali ſono intereſſati o perſonalmente o per le loro funzioni i magiſtrati incaricati d' invigilare e di accelerare l' entrata delle pubbliche rendite in modo che il loro intereſſe ſi trovi legato con quello del pubblico teſoro.

Tal'è l'economia della nuova legge, tali ſono i ſuoi rapporti e la ſua conneſſione col paſſato e coll' avvenire.

Io m' impegnerò a darvi le nuove ſpiegazioni

di

di cui potrete aver d'uopo. Non risparmiate il mio zelo più che voi stessi non risparmierete il vostro.

Lo stabilimento di una contribuzione in cui i diritti delle braccia son rispettati ed i privilegj aboliti, in cui son taffate le cose e non gli uomini, la di cui percezione è sì facile che non costa se non che un leggiero aumento di spesa al contribuente, la cui contabilità è sì chiara che riesce impossibile agli agenti della percezione di ritardare o d'intercettare le rendite del pubblico tesoro, un tale stabilimento sostituito all'antico regime sarà uno de' gran benefizj del RE, un frutto felice de' suoi lumi. Sarà onorevole per voi, signori, di esser concorsi a quest'opera importante: vi sarà dolce il farne benedire l'augusto autore. Molti tra voi hanno l'onore di far parte del consiglio di S.M. Questo onore sembra dunque offrirsi alla emulazione degli altri. Tutti fatigheranno con eguale ardore: gli uni per sostener questo vantaggio, gli altri per ottenerlo.

S. M. mi ha ordinato di farle conoscere quello tra' signori intendenti che avrebbe impiegato maggior zelo, applicazione, ed abilità ad assicurare il successo delle pubbliche contribuzioni. Mi lusingo che tutti nel tempo stesso giungeranno allo scopo, e che niuno avrà bisogno di superar gli altri per innalzarsi al di sopra de' suoi doveri.

CIRCOLARE *sulla valutazione delle case. 4. luglio* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai signori ispettori delle contribuzioni dirette.

Vi rimetto, signore, copia di una lettera che ho scritta al signor de-Salas ispettore nella provincia di Salerno. Voi ci troverete alcune istruzioni motivate sul metodo di valutazione delle case e vi conformerete strettamente a quello ch' essa prescrive su questo assunto.

IL MINISTO DELLE FINANZE = *Al Signor de Salas ispettore delle contribuzioni dirette in provincia di Salerno* = La vostra lettera relativa al modo di valutazione della rendita imponibile delle case, che da voi si è adottato per la provincia di Salerno, mi ha provato, signore, quanto eravate occupato delle difficoltà che presentano le operazioni di cui siete incaricato, e con quale applicazione ne ricercavate lo scioglimento; ma io trovo che i principj che vi hanno guidato non sono esatti.

Voi attribuite la debole valutazione di queste case riportate ne' ruoli provvisorj alle espressioni della legge, la quale dice che esse saranno taffate al quindici per cento del loro *valor locativo*. La difficoltà, voi dite, consisteva nel determinare questo *valor locativo*, riconoscerne e stabilirne le basi, quante volte avviene, come nella vostra pro-

vin-

vincia, che generalmente ognuno è proprietario della casa che abita, e che pochissime case sono affittate e possono servir di termine di paragone alla valutazione della rendita delle altre. Ed è, voi soggiungete, per mancanza di regolamento su questo oggetto, che le comuni han potuto agire secondo il loro capriccio e taffare a loro maniera.

Vi siete occupato a ricercare una base generale di valutazione pei ruoli definitivi, ed avete stabilito *per minimum* un carlino a camera. Voi stesso non potete dissimularvi, signore, che questa misura è arbitraria.

Allorchè una casa è affittata, il lavoro è bello e fatto: non si deve far altro, che portare sullo stato di sezioni il prezzo di locazione, dedottone il quarto.

La quistione si riduce dunque a ben determinare quel che si deve intendere per rendita imponibile di una casa, quando non è affittata. Voi pretendete che a questo riguardo la regola non esiste nel suo capitale di compra, e stabilite così il vostro ragionamento. „ La fertilità ed il prodotto „ della terra possono esser gli stessi cento miglia „ lungi dalla capitale che alle sue porte; mentre „ le case della capitale hanno un' affitto molto „ differente da quello delle provincie. La differenza del prezzo delle derrate non soffre che de- „ boli variazioni, mentre che quella degl' affitti „ delle case è enorme. *Intanto però le spese di* „ *costruzione delle case sono quasi le stesse in tut-* „ *ti i paesi, e sono la base delle compre.*

Que-

Queſta ultima fraſe, ſignore, è un' errore, ed i fatti diſtruggono la voſtra aſſerzione.

In primo luogo, il prezzo di compra del ſuolo di una caſa fabbricata in Napoli è infinitamente maggiore di quello della ſteſſa eſtenſione di terreno in Sala.

In ſecondo luogo, i materiali che ſi traſportano con forti ſpeſe in una gran Città, dove ſpeſſo pagano dazj di entrata, in generale coſtano poco nella campagna.

In terzo luogo, la diverſità del prezzo della mano d' opera deve portare una notabil differenza nelle ſpeſe di coſtruzione. Queſte tre circoſtanze ſon quelle che determinano il prezzo di compra di una caſa nuova, ma la vetuſtà è un' altro elemento per le caſe, che non ſono nuove.

E' fuor di dubbio che non ſi paga una caſa, tanto in Salerno quanto in Napoli, in Reggio come in Parigi, ſe non che il prezzo che vale; e dapertutto eſſa vale in *generale* il prezzo che coſta, dedotti i deterioramenti; e da per tutto il prezzo che coſta è compoſto dal valor del terreno, da quello de' materiali, da quello della mano d' opera, e da quello del deterioramento. Stabilito queſto principio, è chiaro che ſi può trovare la materia imponibile di una caſa, il ſuo valor locativo, o in altre parole, l' affitto del capitale ch' eſſa vale, ſapendo *quanto ſi venderebbe*. Così in tutti i luoghi in cui le caſe ſono abitate dal proprietario, *baſta il ſapere quale è il capitale che una caſa rappreſenta, il capitale pel quale eſſa ſi venderebbe* (diverſo da quello che ha ſervito

vito alla ſua coſtruzione, a motivo del deterioramento e delle coſtruzioni capricciose,) *e riportarne ſugli ſtati di ſezioni la rendita al cinque per cento, ſenza alcuna deduzione*. Dico *ſenza deduzione*, perchè queſta non è ordinata dalla legge, ſe non che per ſeparare la rendita lorda ; dove che facendoſi l'operazione che ho indicata, il riſultato preſenta immediatamente la rendita netta. In fatti ſi deve conſiderare il capitale come impiegato in commercio; e la legge ha ſtabilito, che la *rendita netta imponibile* di queſti capitali ſia la rendita che darebbero ſe foſſero impiegati al cinque per cento. La deduzione del quarto ſul prodotto delle caſe non può aver luogo ſe non che quando ſono date in affitto, perchè il prodotto della locazione è un prodotto lordo troppo alto, da cui conviene allora ſeparare il prodotto netto.

Dunque, ſignore, la chiave della difficoltà è in un ſol punto : conſiſte nell' avere contratti di vendita di caſe fatti in tempi e da perſone non ſoſpette, nel confrontarne un certo numero tra loro e colle case che ne ſono l'oggetto.

Abbiate contratti di vendita, ed avrete tutto quello di cui vi fa biſogno.

In queſto momento io mi occupo a facilitarvi la comunicazione di tutti gli atti di quello genere formati innanzi a' notai, acciocchè non abbiate da ſoffrire alcun ritardo.

Conoſcere il *valor locativo* non era che un mezzo onde conoſcere la *rendita e l' affitto del capitale*. Queſta rendita era lo ſcopo delle voſtre ricerche. Non potendo pervenire alla valutazione della

della rendita per mezzo della cognizione delle ſtipulazioni di rendite, voi ci perverrete colla cognizione de' capitali: la ſtrada è egualmente ſicura. Secondo il ſenſo di queſta lettera, ſignore, darete le iſtruzioni a' voſtri controlori, ed agirete voi ſteſſo.

CIRCOLARE *ſulla valutazione de' fondi territoriali col mezzo degli affitti e degli atti di vendita.* 8. *luglio* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori intendenti, ed iſpettori delle contribuzioni dirette.

Signori. Nelle mie iſtruzioni de' 20. giugno paſſato intorno alla contribuzione del preſente anno ed alla ſua ripartizione *pro rata* delle due decime, vi ho fatto oſſervare che le operazioni neceſſarie per giungere a valutazioni regolari ed uniformi delle rendite ſoggette alla contribuzione fondiaria, doveano eſſer continuate in modo che nell'anno 1808. la ripartizione poteſſe eſeguirſi con tutta l' eguaglianza ch'è ragionevolmente lecito di ſperare. Quel che oggi ſon per dirvi è relativo a queſto oggetto importante. Vi piaccia di darvi tutta la voſtra attenzione, come ad uno di quelli che maggiormente intereſſano il ſervizio del RE ed il bene dello ſtato.

Niuna coſa allevia tanto il peſo de' tributi, quanto la loro eguale ripartizione: niuna è più atta a render meno onoroſe le funzioni degli amminiſtratori; poichè, in mezzo alle ineguaglianze, i contribuenti che ſoffrono un carico maggiore del loro legitimo contingente innalzano giuſtamente i loro clamori, e quei che profittano del

del ſopraccarico degli altri ſon molto attenti ad alzar la voce anche più di coſtoro, ed a gridare più alto contro l' eſorbitanza de' pubblici peſi; temendo che non ſi rinvenga nel favore di cui eſſi godono, il principio della oppreſſione che gli altri hanno un vero motivo di deplorare.

Voi ſapete, ſignori, che l' articolo 10. ſez. II. titolo II. della legge degli 8. novembre 1806. autorizza i ſindaci, eletti e ripartitori delle comuni a fare, a pluralità di voti, la valutazione della rendita netta imponibile, ſecondo il metodo che ſarà indicato dal miniſtro delle finanze. Si avea ragion di ſperare che gli agenti della ripartizione corriſponderebbero alla ficucia della legge: la maggior parte l' hanno tradita. Eſſi non han veduto il rimedio il quale era nella legge medeſima, ed hanno creduto di poterla impunemente violare. Queſto è l'errore da cui fa d' uopo levarli. Ecco il fatto.

Moltiſſime han date al prodotto netto de' loro fondi valutazioni manifeſtamente falſe.

Le tariffe di valutazione, che ſono ſtate preſentate prima delle rettifiche dei controlori di diſtretto offrono il quarto, il terzo, la metà e i due terzi meno della rendita reale preſentata dai contratti di affitto e dagli atti di vendita.

I ripartitori di una comune han valutate tutte le rendite, per una ſomma minore di quella che la ſteſſa comune ritrae dall'affitto dei ſuoi beni comunali.

Altri finalmente ſon giunti anche a pretendere,

che il prodotto delle loro terre era totalmente assorbito dalle spese di coltura.

Oltre al pregiudizio che arrecherebbe agl' interessi del RE il sistema adottato da queste comuni, esso produrrebbe ancora una mostruosa ineguaglianza, e farebbe rifluire sulle altre che hanno operato con buona fede una contribuzione maggiore di quella di cui esse sarebbero state caricate in una ripartizione proporzionale.

Ogni comune che nasconde una parte della sua materia imponibile fa un furto al RE, ed un furto alle altre comuni.

Un doppio interesse mi spinge dunque a richiamare la vostra attenzione sugli estimi delle comuni, ed io vi prego ad aver presente questo doppio interesse in tutte le istruzioni che farete nel caso di dare, e semprecchè dovrete vigilare alle operazioni di cui son per parlarvi.

Quì la frode è talmente contraria alla probità, che i parrochi nelle loro predicazioni non potranno negarsi ad interessar la coscienza de' loro parrocchiani nella lealtà delle valutazioni, quante volte voi loro facciate fare insinuazioni convenienti, ed essi stessi siano penetrati dai loro doveri.

Dall' articolo 10. sezione II. titolo II. della legge degli 8 novembre 1806., come poc' anzi diceva, i sindaci, eletti e ripartitori sono incaricati di far l'estimo della rendita netta imponibile: essi ne sono i giudici, e gli arbitri.

Ma gli estimi debbono esser fatti con un certo metodo uniforme e regolare.

L'

L' ultima disposizione dello stesso articolo 10. suppone che i fondi i quali debbono essere imposti, siano stati classificanti secondo le loro qualità, e prescrive la formazione di tariffe applicabili a ciascuna qualità. Ecco il fondo del metodo da seguire.

Finalmente la stessa disposizione dell' articolo 10. porta che il ministro delle finanze darà le istruzioni necessarie per formar le tariffe, e regolerà l' ordine da osservarsi per le valutazioni. E questo è quel che ho fatto nelle mie istruzioni del primo gennajo 1807. alla pagina 35.

Mi fermo quì un momento per invitarvi ad osservare, signori, di quale importanza per la valutazione della materia imponibile, sono la classificazione dei fondi e la formazione delle tariffe. Se gli estimatori soffero obbligati a pronunziare un particolar giudizio per la valutazione della materia imponibile di ciascuna proprietà, il lavoro sarebbe infinito, e poi la parzialità si sarebbe sentire ad ogni istante; atteschè il nome dei proprietarj verrebbe sempre a distogliere l' attenzione che dee fissarsi unicamente sulle proprietà. All' opposto per mezzo delle classificazioni e delle tariffe, gli estimi son preservati dalla parzialità. Le classificazioni de' fondi si fanno quasi necessariamente senza riguardo per le persone, poichè l'evidenza delle cose, di continuo e troppo altamente reclamerebbe contro gli abusi. Un campo di prima qualità che fosse stato classificato trai fondi della terza, starebbe continuamente ad accusare l' iniquità degli autori della classificazione.

Il momento in cui le conſiderazioni perſonali potrebbero far ſentire la loro influenza, è quello nel quale ſi tratta di regolare la materia imponibile; allora il nome dei proprietarj potrebbe operare ſullo ſpirito de' giudici; ma allora è altresì che la tariffa preſenta la ſua regola inflefſibile ed uniforme, e fiſſa ella ſteſſa la ſomma della materia imponibile.

Per verità la tariffa, egualmente che la claſſificazione de' fondi, è l'opera degli agenti della ripartizione; ma eſſa è una regola alla quale è impoſſibile di far eccezione per chiccheſſia; in modocchè la ſua formazione ed applicazione, comechè affidate ad uomini capaci di parzialità, ne ſono eſenti per neceſſità.

Conſacriamo adunque queſto bel metodo, il quale non è altro che l'arte di ſoſtenere la debolezza umana, in una operazione importante al pubblico, e per eſſa pericoloſa.

Ma, ſignori, per ſoſtener queſto ſiſtema, fa d' dopo allontanarne gli abuſi.

Se la formazione delle tariffe non ſi preſta alla parzialità ed ai favori particolari e perſonali, potrebbe però dar adito al giuoco dell' intereſſe *comunale* contro l'intereſſe pubblico e del RE. Se i redattori di una tariffa non poſſono favorire un contribuente della comune a ſpeſe degli altri, potrebbero favorire tutti i contribuenti delle comuni a ſpeſe di quelli delle comuni vicine. E queſto è accaduto.

Qual dev' eſſer il mezzo di prevenir queſto diſor-

ſordine, o di ripararlo? Ecco la quiſtione che ſi deve riſolvere.

Biſogna laſciare alle comuni la facoltà che la legge loro ha affidata, quella cioè di formare eſſe ſteſſe la tariffa delle valutazioni fondiarie, ſecondo il prezzo medio delle derrate calcolato ſul coacervo di dieci anni, e deducendo le ſpeſe di coltura. Le comuni debbono operare come farebbero per prendere a coltivare i terreni. Così i fittuarj come i proprietarj ſi farebbero il conto eſatto delle ſpeſe e di quelche rimarrebbe dopo la loro deduzione, per quindi regolare il prezzo dell'affitto. Se le tariffe foſſero fatte con buona fede, ſecondo queſto ſiſtema, il loro riſultato ſarebbe appieno ſoddisfacente. Ma avendo l' eſperienza fatto vedere, che non ſi può ſperare una tal ſincerità, è neceſſario, prima di adottar le tariffe, di aſſicurarſi della loro fedeltà, ſottoponendole ad una verifica dei controlori di diſtretto; al *viſto* de' direttori, o degl' iſpettori in mancanza dei primi, ed all' approvazione degl' intendenti delle provincie.

In conſeguenza i direttori, o iſpettori, non potranno adottare una tariffa e farla applicare agli ſtati di ſezioni, ſenza averla prima ſottopoſta alla verifica ed alla approvazione ſuddetta.

Dovranno eſſi dar le iſtruzioni ai loro controlori di diſtretto, acciocchè ſi trasportino in ogni comune la quale avrà preſentata la ſua tariffa di valutazione. E coſtoro riuniranno le baſi neceſſarie ad una verifica e ad una rettifica, ſe ve n'ha biſogno.

Ma

Ma come faranno essi una tal verifica? Invece di trattenersi lungamente a rifare i calcoli delle comuni, essi troveranno pronto il mezzo di verificarli nei contratti di affitto fatti in tempi non sospetti. Questi affitti sono il più esatto termine di paragone delle operazioni de' ripartitori il quale possa desiderarsi; poichè i prezzi degli affitti sono tutti regolati dai calcoli che la legge richiede dai ripartitori medesimi; essi son tutti stabiliti dietro al calcolo della rendita lorda, delle spese e di ciò che avanza dopo dedotte le spese; sono essi dunque una testimonianza resa dalla massa de' proprietarj intorno al valore delle proprietà.

Noi diciamo adunque che i contratti di affitto sono le basi della verifica pei fondi territoriali. Si possono aggiungere e confrontare cogli affitti, gli atti di vendita, come ancora gli atti di divisione che si rinvengono nei protocolli de' notai. I controlori han diritto di farseli presentare, e di fare un reassunto degli atti che loro possono esser utili.

Dopo la verifica, i controlori formeranno un processo verbale, che dovrà presentare la tariffa provisoria fatta dalla comune, la citazione dei documenti in appoggio, e i motivi dai quali risulta che la detta tariffa deve tutta o in parte esser riformata. Trasmetteranno subito il loro processo verbale di rettifica al direttore, o ispettore, che esaminerà l'affare, farà il suo rapporto e rimetterà il tutto all'intendente della provincia, il quale dovrà pronunziare fra otto giorni, Gl' inten-

tendenti prenderanno il parere del percettore delle contribuzioni. Se si dasse il caso che la decisione degl'intendenti, malgrado le informazioni che avrebbero prese dalle persone che si suppongono esser le più illuminate, aggravasse una comune o pure lo favorisse, cosa che non potrebbe non arrecar pregiudizio alle altre; il rimedio si troverebbe senza spese, senza procedura, senza neanche reclamo, nella prima sessione dei consigli generali di distretto e di provincia.

Questi consigli, che dalla legge sono chiamati ad esaminare i progetti di ripartizione trai distretti e tralle università della provincia, i quali saranno presentati dai direttori, son composti di proprietarj di tutte le parti della stessa provincia, e conseguentemente di uomini che conosceranno i diritti e gl'interessi de'diversi luoghi, e saranno in istato di farli valere.

Subito che la decisione sarà stata pronunziata dall'intendente per l'adozione o per la moderazione di una tariffa definitiva presentata da un controloro, sarà trasmessa, non meno che tutti i documenti in appoggio, al direttore o ispettore delle contribuzioni. Quest'ultimo la comunicherà al controloro invitandolo a farla applicare allo stato di sezioni della comune indicata in fronte della tariffa.

Io non credo di poter meglio adempiere all'obbligo impostomi dall'ultima disposizione dell'articolo 10. titolo II. sezione II. della legge degli 8. novembre 1806., che rimettendo ai signori intendenti una parte delle cure di cui la legge

m' incarica per la formazione delle tariffe che debbono ſervire alle valutazioni. Eſſi vedranno le coſe più da vicino che io non potrei fare, le eſamineranno colla ſcrupoloſità che io ſteſſo potrei portarvi, decideranno colla equità che dee caratterizzare tutti gli atti dell' amminiſtrazione ſotto di un RE ſupremamente giuſto. La fiducia che Sua Maeſtà loro manifeſta in ogni occaſione, l'utilità ch'Ella riconoſce dalle loro funzioni e dalla loro vigilanza, mi danno diritto a contare ſulla loro cooperazione.

CIRCOLARE *ſulla formazione pratica delle tariffe, di valutazione.* 10. *luglio* 1807.

L' AMMINISTRATORE DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE.

Ai ſignori iſpettori delle contribuzioni dirette.

Il metodo di verificazione e di rettifica delle tariffe di valutazione che il Miniſtro delle finanze ha adottato nella ſua iſtruzione degli 8. di queſto meſe vi avrà ſenza dubbio moſtrata, ſignore, la ſollecitudine colla quale ſua eccellenza ſi occupa di tutti i mezzi di perfezione e di regolarità di cui è capace queſto importante lavoro.

Altro ora non rimane, che ſviluppavvi alquanto il modo di operare e d'impiegare utilmente i contratti di affitto e gli atti di vendita, che debbono ſervir di baſe a queſta verifica.

Voi dovete in primo luogo raccomandare a ciaſcheduno de' voſtri collaboratori di applicarſi a raccogliere nel maggior numero poſſibile i contratti di affitto e gli atti di vendita che eſiſtono ne' *protocolli* o regiſtri de' notai. Da queſte baſi eſſi debbono partire per venir quindi ad adottare o riggettar la tariffa di valutazione che i controlori comunali, ripartitori, ſindaci ed eletti avranno dovuto prima formare.

E' neceſſario che eſſi abbiano gran cura di bene informarſi di tutte le ſtipulazioni di queſti atti,

atti, ad oggetto di afficurarſi che il proprietario non abbia ricevute ſomme per anticipazioni, che il fittuario non ſia obbligato a ſomminiſtrargli derrate, polli, o qualunque altro genere. In queſto caſo biſognerebbe aſſolutamente valutare queſti generi ed aggiungerne il valore al prezzo dell' affitto. Da un altro lato il proprietario può anch' egli eſſer tenuto a ſpeſe di riparazione contro le inondazioni, a far nettare i foſſi, o a ſomminiſtrare piante di alberi, ſemenze ec. Vi ſono certi paeſi in cui i beſtiami, le ſemenze, gli attrezzi di agricoltura ec. che eſiſtono nelle maſſerie appartengono ai proprietarj. I controlori debbono valutare ſtrettamente i capitali che vagliono queſti oggetti, prenderne l'intereſſe al 5. per cento e dedurlo dal prezzo annuale dell' affitto.

Finalmente debbono applicarſi a ritrovare la verità pura e ſemplice, e perciò biſogna metter da parte lo ſpirito di fiſcalità.

Quanto agli atti di vendita, la loro liquidazione è molto più facile. La rendita netta di una proprietà venduta dev' eſſer ſempre il 5. per cento del prezzo ſtipulato nel contratto. Biſogna allontanare qualunque atto il quale darebbe luogo a qualche dubbio ſul prezzo reale della vendita, o per peſi, o per ſervitù di cui il compratore reſta gravato.

Allorchè un controloro avrà riunito e fatto lo ſpoglio del numero di contratti di affitto, o in mancanza, di atti di vendita, il quale egli crederà neceſſario per afficurare la ſua verifica, riunirà gl' indicatori della comune ad oggetto di ſa-

pe-

pere in quali ſezioni ſon ſituati i beni compreſi ne' contratti di affitto, o negli atti di vendita, vedrà in qual claſſe i territorj di cui ſi tratta ſono ſtati riportati negli ſtati di ſezioni, e darà principio al ſuo proceſſo verbale di verifica.

Queſto proceſſo verbale, dopo il neceſſario preambolo, deve preſentare la tariffa che ſarà ſtata formata dalla comune, come ancora l'indicazione di tutti i contratti di affitto, o atti di vendita di cui il controloro vuol ſervirſi per provare che la tariffa della comune deve tutta, o in parte eſſer riformata.

In fine applicandoſi la tariffa formata dalla comune a ciaſcuna natura ed a ciaſcuna claſſe delle terre compreſe nella indicazione degli affitti o degli atti di vendita, e paragonandone il riſultato con quello che preſentano le ſomme ſtipulate ne' contratti, ſi ſcorgerà ſe la tariffa propoſta dalla comune deve ricevere un aumento, e ſe queſto aumento dev' eſſere di un quarto di un terzo ecc., più o meno.

Voi vedete in conſeguenza, ſignore, ch' è eſſenziale che la comune formi prima la ſua tariffa, poichè ſenza queſto punto di comparazione, ſarebbe difficile di conoſcere i rapporti ch' eſiſtono tralle diverſe claſſi e nature di territorj tralle quali ſi deve dividere la ſomma de'contratti di affitto, o degl' intereſſi al 5. per cento degli atti di vendita.

Vedete ancora che poco importa che le comuni faccino valutazioni infedeli; purchè ſtabiliſcano i rapporti tralle claſſi, e tralle nature di ter-

ri-

ritorj. Il metodo di rettificazione adottato dal Miniſtro vi porrà ſempre nel caſo di portarle al giuſto valore.

Io credo dovervi invitare a riunire tutti i voſtri controlori di diſtretto, e far voi ſteſſo in loro preſenza una rettifica di tariffa di valutazione. A queſto modo, voi ſtabilirete l' uniformità nelle loro operazioni, e ſarete certo della giuſtezza colla quale avranno compreſe ed interpretate le intenzioni del Miniſtro.

E' ancora indiſpenſabile che ogni iſpettore faccia egli ſteſſo la rettifica della valutazione nelle principali città, come ſono i capi luoghi di ciaſcun diſtretto. Il Miniſtro attende molto da queſta ultima diſpoſizione.

CIRCOLARE *colla quale le direzioni sono incaricate della formazione delle matrici di ruolo, loro copie, e delle doppie copie degli stati di sezioni. 1. agosto* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori direttori delle contribuzioni dirette

La formazione delle matrici di ruolo è una operazione importantissima, per la quale non vi è cura nè precisione che basti. Una attenzione tutta particolare è necessaria nello spoglio degli stati di sezioni ad oggetto di evitate le duplicazioni e le omissioni. Fa d' uopo ancora della maggior nitidezza nella scrittura, di ordine e di precisione ne' calcoli.

L' articolo XV. sezione 2. tit. 2. della legge degli 8. novembre 1806. porta che i controlori comunali formeranno la matrice di ruolo della comune. Ma la sezione 2. del tit. 2., nella quale si trova questo articolo 15., non concerne se non che la ripartizione del 1807., per la quale la legge stabilisce regole particolari. Oggi però non trattandosi più della contribuzione del 1807., tutto ciò che vi si rapporta e che aveva per principale oggetto l' accelerazione di un lavoro considerato come urgentissimo, deve cedere alla regola generale. Or qual' è la regola generale? Essa è fissata nella sezione 1. dello stesso titolo, all' articolo 2. Questo articolo prescrive che i controlori di distretto, i quali fanno parte della

direzione reale delle contribuzioni dirette di cialcuna provincia, ſaranno incaricati di formare le matrici di ruolo *ſotto gli ordini del direttore*, e ſotto la vigilanza dell'iſpettore. Quì dunque, rientrandoſi nella regola generale, è chiaro che i controlori comunali, chiamati accidentalmente per l'anno 1807. ſoltanto, nulla han da fare nelle matrici di ruolo dell'anno 1808.; che queſte matrici debbon formarſi ſotto gli ordini del direttore, e dai controlori di diſtretto come appartenenti alle direzioni reali. Ma avendo S. M. giudicato per motivi di economia di ſoſpendere la nomina degl' iſpettori di provincia, il ſervizio de' controlori di diſtretto dovrà ſupplirvi. Per queſta ragione biſognerà che i ſignori direttori rimpiazzino eſſi medeſimi i controlori per la formazione delle matrici di ruolo; opera che richiede il loro talento e la loro eſperienza. In conſiderazione di queſto lavoro ſtraordinario, il Re loro ha accordate, a contare dal primo agoſto ſomme conſiderevoli per le ſpeſe di officina; mentre tali ſpeſe prima della ſpedizione de' ruoli non avrebbero alcuno oggetto.

Dopo che i controlori avran terminato il loro lavoro ne' riſpettivi diſtretti, dovranno concorrere a quello di cui ſi tratta, ed a tale effetto li chiamerete preſſo di voi. Troverete ancora un utile ſoccorſo ne' ſoprannumerarj che dal decreto di Sua Maeſtà de' 25. luglio ſcorſo vi ſono accordati.

In conſeguenza vi farete rimettere dalle comuni gli ſtati di ſezioni, ſubito che le proprietà vi ſa-

saranno ſtate iſcritte, e quando altro non rimarrà a riportarviſi che le valutazioni delle proprietà territoriali; in modo che voi dovrete farvi ſolamente l'applicazione delle tariffe formate ſecondo il preſcritto della mia lettera degli 8. luglio.

E' bene inteſo che ſe queſta operazione ſi trova già fatta nelle comuni, baſterà verificarne l'eſattezza. Le valutazioni delle caſe ſaranno riportate ſugli ſtati di ſezioni nelle comuni iſteſſe, prima che vi rimettano gli ſtati ſuddetti. Queſto lavoro non puol farſi altrove che ſulla faccia de' luoghi.

Voi ſiete egualmente incaricato di far formare nella voſtra officina la ſeconda copia degli ſtati di ſezioni, e le due copie delle matrici di ruolo ordinate dalla legge, per eſſer depoſitate nel voſtro archivio ed in quello delle comuni. Dev' eſſere ancora bene inteſo, che ſe alcune comuni hanno già fatto queſto lavoro, baſterà verificarne l'eſatezza.

E' indiſpenſabile che m' indirizziate prima del giorno primo di ottobre proſſimo lo ſtato della rendita netta imponibile di ciaſcuna comune della voſtra provincia. Perciò vi occuperete a far terminare al più preſto poſſibile gli ſtati di ſezioni, e ſenz'attendere che ſiano compite le matrici di ruolo, mi farete pervenire la notizia della rendita netta imponibile che preſenta ogni ſtato di ſezioni. Vi prevengo che queſto ſpazio di tempo non potrà oltrepaſſarſi, poicchè a quell' epoca debbo preſentare al Re un progetto di ripartizione tralle provincie, della contribuzione fondiaria dell'anno 1808.

CIRCOLARE *ſulla ripartizione de' 300,000 ducati impoſti dall' articolo 3. della legge degli 11. giugno. 12. agoſto 1807.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai Signori Intendenti.

Se i riſultati aveſſero corriſpoſto al zelo de' ſignori intendenti, i ruoli per la ripartizione de' 300,000. ducati decretati dall' articolo 3. della legge degli 11. giugno paſſato, a queſt' ora ſarebbero fatti, e ſarebbero l'opera loro; poichè la legge degli 8. novembre ad eſſi affidava la formazione de' ruoli delle caſe e delle induſtrie al di ſopra di 100. ducati di rendita, e ad eſſi la mia circolare de' 20. giugno domandava lo ſtato della rendita de' beni delle comuni.

In mancanza di tutte queſte baſi di ripartizione, io ho dovuto ſupplirvi.

Non poſſo non rammaricarmi che un lavoro il quale avrebbe certamente meritata la fiducia de' contribuenti e l'approvazione del Re, ſe foſſe ſtato fatto dai ſignori intendenti, da queſti non ſia ſtato conſumato.

La ripartizione di queſti 300,000. ducati dev' eſſer fatta ſu tre ſpezie di materia imponibile. 1. Sulle rendite al di ſopra di 100. ducati de' capitali d' induſtria 2. Sulle caſe, eccetto quelle che ſono già taſſate nella città di Napoli e ne' ſuoi caſali 3. Sui beni delle comuni, le rendite

de'

de' quali erano eſenti dal pagamento delle decime.

Dietro le notizie che ho raccolte per fare eſattamente le operazioni, ho riconoſciuto che la ripartizione ſu queſti tre oggetti imponibili dovea farſi nella proporzione ſequente, cioè.

Sui beni delle comuni.	₵ 97,395.
Sulle caſe	₵ 140,000.
Sulle induſtrie di Napoli e delle pro vincie.	₵ 62,605.
totale.	₵ 300,000.

Per aver lo ſtato completo de' beni delle comuni i quali ſi trovano così ſoggettati alla impoſta, ho domandato con una circolare ai ſignori intendenti, di far formare in ciaſcuna comune uno ſtato ſimile a quello di cui loro inviava il modello, e che dovea farmi conoſcere il termine medio della rendita delle comuni nelle tre annate del 1803. 1804. e 1805.

Non ſolamente tali ſtati non mi ſono ancora pervenuti, ma non mi ſono neanche annunziati come proſſimi.

In conſeguenza io mi ho fatto dare dalla regia camera della ſommaria tutt' i documenti relativi a queſt' oggetto, ch' erano depoſitati ne' ſuoi archivj.

Alcuni di queſti documenti ſi riferiſcono a' tempi lontani: le poſſeſſioni ed i valori hanno potuto cangiare dopo queſti tempi; ma io ho rapportate tutte le valutazioni ad una ſteſſa epoca, com-

penſando le differenze a norma de' progreſſi dei valori fondiarj legalmente riconoſciuti in periodi di tempi determinati.

Liquidata a queſto modo la rendita, ne ho preſa la quinta parte per la impoſizione. Queſta operazione ha portato il contingente della voſtra provincia alla ſomma di . . . . . ℔

Ed a quella di . . . . . ℔

pei grani addizionali.

I ruoli di queſte ſomme ſono ſtati già ſpediti al percettore acciocchè ſenza ritardo li ponga in riſcoſſione. Il contigente di ogni comune vi ſi trova diſtinto.

Paſſo alla ſeconda operazione. **La ripartizione de' 140 000. ducati ſulle caſe.**

I ruoli provviſorj molto incompleti nella maggior parte delle provincie, e generalmente mal fatti, non mi ſono ſtati di utile veruno. Ho dovuto penſare a trovare altre baſi di ripartizione.

La difficoltà conſiſteva nel giudicare per approſſimazione del numero delle caſe di ciaſcuna provincia. Ho preſa per baſe la popolazione; poichè eſſendo le caſe deſtinate ad albergar uomini, è naturale che ſi proporzionino al numero di uomini che ci debbono abitare. Senza dubbio le proporzioni non ſon ſempre le ſteſſe tral numero e 'l valore dalle caſe da una parte, e la popolazione dall'altra. Le abitazioni ſono più larghe, le caſe migliori e più belle ne' luoghi più ricchi: lo ſtato delle fortune influiſce adunque ſu queſta materia imponibile. Ma quì noi non cerchiamo

la

la perfezione, e non ne abbiamo bisogno, poichè l'imposizione è estremamente leggiera, ed i contribuenti che avranno maggiormente a dolersi di una sproporzione di tassa, ne pagheranno una molto modica.

Qual' è dunque la popolazione delle provincie? Noi ne abbiamo gli stati officiali formati per esecuzione della legge degli 11. giugno 1806. concernente la ripartizione forzosa del sale. Questi stati ho presi per regola. Le provincie offrono 4,160,000. abitanti.

Supponendo una casa per quindici persone, supposizione moderata, vi sarebbero 277,333. case. Ripartendosi 140 000. ducati su queste 277,333. case, la tassa che ricaderà a ciascuna sarà di grana 50. in circa.

In conseguenza di questa operazione, il contingente della vostra provincia si è trovato essere di ducati . . . . . ✓
e di ducati . . . . . ✓
pei grani addizionali.

Attualmente bisogna, signore, procedere alla ripartizione di questa somma trai contribuenti. Io rimetto una tale operazione alle vostre cure ed alla cognizione che avete della vostra provincia. Seguirete il metodo che giudicherete più esatto e più speditivo nel tempo stesso, o servendovi de' ruoli provvisorj fatti in esecuzione della legge degli 8. novembre 1806., e facendo una ripartizione del contingente assegnato alla vostra provincia *pro rata* delle quote riportate in questi ruoli; o cominciando dal determinare il contingente di ciascuna comune secondo la popolazione, come si

è fatto per istabilire il contingente della provincia, e ripartendo quindi su ciascuna casa un tal contingente, a ragione del numero delle sue camere o finalmente di qualunque altra maniera che vi sembrerà conveniente.

Avrete riguardo alla eccezione pronunziata nella mia lettera de' 10. dicembre 1806. in favore di alcune case, che non doveano esser riportate in questi ruoli provvisorj, perchè essendo già tassate ne' ruoli della decima, si trovano pagare la contribuzione fondiaria dell' anno corrente.

In tutt' i casi farete in modo che il ruolo sia fatto, e possa esser posto in riscossione prima de' 15. settembre prossimo. Per quest' epoca lo rimetterete al percettore, dopo di averlo rivestito della vostra firma, e me ne rimetterete senza ritardo un duplicato che indicherà il contingente di ogni comune.

Finalmente, signore, nella ripartizione de' 62,605. ducati sulle industrie di una rendita maggiore di 100. ducati, la vostra provincia è compresa per la somma di . . . . . ⅏
e di . . . . . ⅏
pei grani addizionali.

La ripartizione di questa somma tra' contribuenti dev' essere l' oggetto della vostra sollecitudine. Essa dev' esser fatta nel senso della legge degli 8. novembre 1806., che non impone le industrie di una rendita minore di 100. ducati. A tale effetto potrete forse cavar qualche profitto dai ruoli provvisorj che han dovuto esser fatti in tut-

tutte le comuni ſecondo l'articolo 2. ſezione 2. titolo 2. di eſſa legge. La mia lettera de' *6.* dicembre 1806., che vi dà alcuni ſviluppi ſu queſt'oggetto, vi faciliterà il lavoro.

Eſſo dev'eſſer fatto in gran parte nelle comuni: non ſi dovrà far altro che eſtrarre dagli antichi ruoli le quote che ſuppongono una rendita maggiore di 100. ducati. Non vi ſaranno che pochi cangiamenti da fare, o per aggiungervi nuovi nomi, che dovrebbero eſſervi riportati, e che non vi ſi trovano, o per toglierne quelli che più non vi debbono ſtare.

Ho ſeguito nella ripartizione tralle provincie i ruoli formati nell'anno ſcorſo per tutto il regno dal tribunale del commercio in eſecuzione del decreto de' 30. marzo 1806. Ho profittato di alcune oſſervaizoni che mi ha fatte fare l'eſperienza ſulla taſſa ripartita da queſti ruoli. Ho ancora tenuto conto delle poche notizie che ho potute ricavare dai ruoli provviſorj che mi ſon pervenuti.

Biſogna che penſiate, ſignore, che la percezione de' 300,000. ducati di cui ſi parla in queſta lettera deve farſi a contare dal primo gennajo di queſto anno, e che così vi ſono ſette meſi di attraſſo: non vi è dunque un ſol momento da perdere per affrettarne la riſcoſſione. Biſogna che la formazione de' ruoli non vi porti alcun ritardo.

Il decreto de' 30. dicembre 1806. avea continuata la percezione di molte taſſe per provvedere ad alcune ſpeſe. La legge degli 11. giugno aven-

avendo ſtabilito un fondo di 300,000. ducati per provvedere a queſte ſteſſe ſpeſe a cominciare dal 1. agoſto; deve ancora ceſſare la percezione delle taſſe continuate dal decreto de' 30. dicembre.

Verificherete lo ſtato delle ſomme che ſono ſtate percepite in eſecuzione del decreto de' 30. dicembre; e poicchè eſſo prometteva una indennizzazione delle ſomme che ordinava di percepirſi, ſarà tenuto conto alle comuni ed ai contribuenti ſulle riſpettive quote nella ripartizione de' 300.000. ducati, di ciò che avran pagato per queſt' oggetto.

Subito che avrete formato il detto ſtato vi compiacere d' inviarmene un duplicato.

Stato della ripartizione de' 3000,000 ducati decretati dall' art. 3. della legge degli 11 *giugno* 1807.

NOMI delle PROVINCIE.	Sui beni comunali. principale.	Sui beni comunali. grani addizionali	Sulle case. principale.	Sulle case. grani addizionali	Sulle industrie. principale.	Sulle industrie. grani addizionali	TOTALI. principale.	TOTALI. grani addizionali.
Napoli.	1156 66	115 65	7,000 00	700,00	2,647,65	264 76	10,804 31	1.080 41
Industria della città di Napoli.	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	31,411	3,145	31,451 20	3,145 41
Terra di Lavoro.	12.766 31	8.276 65	19,566 99	1,856 70	1,151 87	115 19	52,485 18	885 19
Teramo	2,694 12	269 41	5.165 82	516 58	974 00	97 40	8,831 94	5,248 51
Aquila.	8,326 68	832 39	7,859 22	785 92	845 19	84 52	14.999 09	1,499 91
Chieti	16,768 35	1.676 84	7,854 89	785,49	554 57	55 46	25,157 71	2,515 77
Capitanata	10,9 9 61	1.096 96	8,888 82	888 74	5 065 30	506 35	23, 20 75	2 292 07
Molise	9,996 81	999 68	5,916 12	595 61	585 00	58 50	16,535 93	1,655 80
Principato citeriore	9,840 48	980 97	13,660 91	5,166 09	2,398 70	259 87	25,900 09	2,590 00
Principato ulteriore.	8.179 9	815 69	11,006 86	1.100 69	426 58	42 76	20,606 38	2.060 64
Basilicata	50 516 69	1.051 69	11,425 93	1,162 60	2,712 58	261 26	25.755 45	2.575 54
Bari	5,016	301 61	10,961 01	1,096 20	6,638 83	661 81	29.016 64	2,901 66
Otranto	1.819 58	181 82	10,264 13	1,026 61	1,815 08	180 51	15.890 44	1,549 05
Calabria Citeriore.	2,789 41	278 95	8, 87 10	8-8 72	1.638 88	161 89	11.115 49	1,211 55
Calabria ulteriore	1.072 9	107 09	11,021 96	1,102 20	5,854 67	583 86	17,926 2	1,792 64
Totali	97,195 80	9,799 59	140,000,00	54,000 00	62,605 00	6,260 00	500,000 00	30,000 00

e ripartizione.

123

ESTRATTO *di circolare ſulla ritenzione del decimo nel* 1807. 12. *agoſto* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori intendenti.

Sono informato, ſignore, che nelle provincie è ſorto qualche dubbio ſulla eſecuzione degli articoli 5. 6. e 7. del titolo primo della legge degli 8. novembre, relativi alle ritenzioni.

Lo ſcopo di queſta lettera è di far conoſcere a ciaſcuno i ſuoi diritti, e di far diſparire tutt'i dubbj e tutte le difficoltà.

Le comuni pagando i cenſi o preſtazione agli ex-feudararj vogliono ritener la decima per l'anno corrente.

Per ſentire che queſta pretenzione è mal fondata, baſta di riſalire al principio della impoſizione di queſt'anno. Sarà facile il riconoſcere che le diſpoſizioni della legge degli 8: novembre, delle quali ſi tratta non introducono alcun cangiamento a quel che ſi praticava in queſto caſo.

In fatti la contribuzione fondiaria di queſto anno è ſtata ſtabilita ſugli ſteſſi ruoli della decima. Ora la taſſa della decima feudale è ſtata calcolata ſulla rendita de' feudi ſecondo i rilevj, ed in queſti rilevj ſi trova riportata per intiero la rendita de' cenſi, e delle preſtazioni in derrate ed in danaro che ſon pagate dalle comuni o dai particolari agli ex- feudatarj. Così, da una parte co-

ſte-

ſtoro pagando l'impoſizione dell'anno corrente, pagano la decima per tutte le preſtazioni o cenſi in derrate ed in danaro che ſi eſiggono ne' loro ex-feudi: da un' altra le comuni o i particolari non hanno alcuna ragione di ritenere la decima nell' anno corrente ſulle dette preſtazioni, poicchè taſſandoſi per decima i fondi de' particolari, ſi ſon dedotti dalle rendite i cenſi e le preſtazioni che corriſpondono agli ex-feudatarj.

CIRCOLARE *che indica doversi rigettare i reclami contro la contribuzione del* 1807. *9 settembre* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori intendenti.

Ho motivo di attendermi, signore, che gli exfeudatarj sono per presentare ai consigli d'intendenza numerosi reclami per le loro quote nella contribuzione fondiaria di questo anno. Pretenderanno deduzioni senza limiti per le abbolizioni risultanti dalle legge che ha distrutta la feudalità, abolizioni di cui esagereranno il valore.

Dovete guardarvi dall'accogliere simili domande. Esse porterebbero seco discussioni interminabili.

Bisognerebbe in primo luogo determinare se i diritti che si pretendono aboliti, lo sono senza indennità; attesocchè non si sono aboliti senza indennità se non che i diritti proibitivi che non erano stati conceſſi a titolo oneroso, e i diritti di giurisdizione sono lasciati alle comuni col peso di pagarne loro una retribuzione equivalente.

D'altronde, e questa è la ragione decisiva, avendo la legge degli 11. giugno diminuita di un milione di ducati la somma che doveva essere imposta sui fondi del regno, a motivo dell'incertezza della ripartizione, Sua Maestà, col parere del suo consiglio, ha giudicato a proposito di non aprire per quest'anno alcuna strada alle doman-

mande di riduzione, avendone ognuno anticipatamente ricevuta una conſiderevole colla diminuzione della maſſa della impoſta. Quindi i conſigli d'intendenza non hanno alcuna regola per pronunziare sù queſti reclami.

I grani addizionali che ſi eſiggono queſt'anno per ſervire ai disgravj ſaranno lungi dal baſtare a riempire i vuoti cagionati dalle devaſtazioni de' briganti.

Potrei aggiungere, ſignore, che ſe doveſſero accordarſi riduzioni tanto agli antichi feudatarj quanto ad ogni altro contribuenae, non potrebbero eſſere accordate in conſiderazione della perdita, o della diminuzione *di tale o tal altra* porzione di rendita; ma dietro la prova preſcritta dalla legge della contribuzione fondiaria, *cioè che la taſſa caricata ſulla totalità della rendita impoſta in una ſola quota dello ſteſſo ruolo eccede il* 5. *della rendita impoſta*, in modo che un ex-feudatario taſſato, io ſuppongo, in 500. docati per un feudo di cui tutte le parti riunite prima dell'abolizione de' diritti feudali avrebbero prodotto 3500. docati di rendita, non potrebbe ottenere un diſcarico quando proverebbe che ha perduti 1000. docati dell'antica ſua rendita.

Ma vi ripeto, ſignore, il diſcarico delle ſopraſſe che poſſono incontrarſi, e che non poſſono eſſere ſe non che leggeriſſime, ſi trova nel rilaſcio che il Re ha fatto di un milione di docati ſulla contribuzione di queſt'anno, relativamente ai fondi ſottopoſti alla decima.

Cir-

CIRCOLARE *sulla bonifica delle somme pagate straordinariamente nel primo semestre del* 1807. 23. *settembre* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori intendenti

La legge degli 11. giugno, signore, ha destinato il prodotto della taffa di 300,000 mila docati imposta sui beni delle comuni, sulle case non soggette alla decima, e sulle industrie, a pagar le spese che si fanno mensualmente nelle provincie, pei soldi e spese delle intendenze, consigli d' intendenze e sotto-intendenze; pel mantenimento delle scorte de' procacci; de' soldati di campagna, torrieri, cavallari, ed altri impiegati alla custodia delle coste; e finalmente al mantenimento de' projetti.

Colla mia lettera de' 12. agosto, ho avuto l'onore di prevenirvi, signore, che le somme pagate in esecuzione del decreto de' 30. dicembre 1806. sarebbero bonificate ai contribuenti sulle loro quote rispettive della contribuzione de' 300. mila docati di cui si tratta, per soddisfare l' indennità che questo stesso decreto assicurava ai contribuenti. Avea concepita questa idea considerando che il prodotto de' 300. mila docati imposti, e de' grani addizionali sarebbe in massa maggiore di quel che bisogna per provvedere ai pesi di cinque mesi.

Ma

Ma avendo posteriormente riconosciuto che il contingente di tutte le provincie non era in una egual proporzione coi loro pesi, e che nelle une vi sarebbe eccesso, mentrecchè nelle altre vi sarebbe *deficit*, perchè l' imposizione si ripartisce in ragione della ricchezza, ove i pesi pei torrieri e cavallari dipendono da circostanze del tutto diverse; ho veduto che la bonifica progettata potrebbe in qualche provincia esaurire i fondi destinati a spese importanti ne' cinque ultimi mesi dell' anno corrente, o aumentare il *deficit* di alcune altre. E' d' altronde evidente che una tal bonifica non potrebbe operarsi in profitto di tutti coloro che vi avranno diritto, perchè non tutti hanno case o industrie da caricarsi nella nuova imposizione, e non saranno compresi nel nuovo ruolo.

In consequenza ho dato ordine ai percettori, e per mezzo loro agli esattori locali, di far questa bonifica sulle quote della principal contribuzione de' sei milioni.

Con una seconda lettera in data de' 2. settembre vi ho detto che le somme pagate a conto sui ruoli provvisorj delle case e delle industrie, fatti in esecuzione della legge degli 8. novembre 1806. doveano essere egualmente bonificate ai contribuenti sulle loro quote ne' 300. mila docati. Ho data queste disposizione perchè la legge degli 11. giugno, avendo limitata a 300. mila docati l' imposizione dell' anno corrente sulle case, sulle industrie e sui beni delle comuni; le case, le industrie ed i beni delle comuni non debbono sop-

portare in queſt' anno ſenonchè il contingente il quale loro ſarà ſtato aſſegnato nella ripartizione de' 300. mila docati.

Oggi, ſignore, le informazioni che ho ricevute da diverſe provincie mi danno luogo di temere che le percezioni già fatte ſui ruoli provviſorj delle caſe e delle induſtrie non riducano al di ſotto del biſogno le ſomme de' nuovi ruoli.

Volendo ciò non oſtante aſſicurare il pagamento delle ſpeſe aſſegnate dalla legge degli 11. giugno ſui 300. mila docati, ho preſo il partito di far reſtituire a queſto ramo d' introito il prodotto delle percezioni fatte ſui ruoli provviſorj e verſate nella caſſa della contribuzione fondiaria.

Quindi, ſignore, ſubito che dal percettore ſarete informato del totale de' pagamenti fatti su queſti ruoli provviſorj delle caſe e delle induſtrie, me ne darete avviſo, acciocchè poſſa io autorizzare queſt' ultimo a tenere una egual ſomma diſponibile pei ſervizj ai quali è deſtinato il fondo de' 300. mila docati; ciò vi darà una ſomma per provvedere alle ſpeſe delle quali queſti 300. mila docati ſon caricati.

Fa d' uopo vegliare attentamente alla eſecuzione di quel che vi ho già indicato in data de' 12 agoſto ultimo, cioè non ſoffrire che i percettori continuino a far percepire alcuna ſomma in virtù de' decreti de' 30. dicembre 1806., e de' 3. giugno concernente la taſſa de' projetti. Lo ſteſſo dev' eſſere de' ruoli provviſorj delle caſe e delle induſtrie. Qualunque percezione di queſto genere ha dovuto ceſſare a partire dal primo agoſto, poic-

poicchè da queſt'epoca la legge degli 11. giugno ha provveduto definitivamente allo ſtabilimento della contribuzione che deve rimpiazzare tutte queſte impoſizioni provviſorie.

CIRCOLARE *che diſpone doverſi dalle comuni pagare le matrici di ruolo, e le copie di eſſe e degli ſtati di ſezioni.* 20. *ottobre* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori direttori delle contribuzioni dirette

Vi ho preſcritto colla mia lettera del primo di agoſto, ſignore, di ritirare dalle comuni gli ſtati di ſezioni, comunque ſi trovaſſero, ad oggetto di farli porre in pulito ſotto i voſtri occhi e di far completare tutto il lavoro. Queſta diſpoſizione era riconoſciuta indiſpenſabile per veder finire nell'anno corrente una operazione che ſi prolungava all'infinito per la imperizia degli agenti che n'erano incaricati. Il lavoro era quaſi da per tutto fallito; biſognava incominciarlo inceſſantemente e diveniva rovinoſo per le comuni, le quali dovevano pagarlo, poicchè gli articoli 11. e 15. titolo 2. ſezione 2. della legge degli 8. novembre 1806. incaricandole di tutta l'operazione, loro hanno implicitamente addoſſate queſte ſpeſe.

Nell'imporvi di ritirare il lavoro dalle comuni per farlo fare voi ſteſſo è ſtata mia intenzione di aſſicurarmi che eſſo ſarebbe ſtato fatto a

dovere, con prontezza, e che la ſua confezione ſarebbe riſparmiare alle comuni le ſpeſe eccefſive che portan ſeco i ſaggi poco felici delle perſone ſenza eſperienza che eſſe impiegano.

Senza dubbio queſta miſura è atta a far conſeguire il triplice oggetto che mi ho propoſto, perchè potendo ciaſcun direttore riunire più facilmente un certo numero di uomini eſperti, guidare e correggere all' iſtante quelli che cadrebbero in errore, e d' altronde tenerli in una continua attività, e ſoggettarli ad ore regolate di lavoro, riuniſce tutt' i vantaggi di cui le comuni ſon prive. Già ho la ſoddisfazione di vedere le mie diſpoſizioni giuſtificate da numeroſi riſultati.

L' eſperienze che ho fatte fare sotto i miei occhi mi pongono attualmente nello ſtato di valutare al giuſto a che dee ridurſi l' indennità da pagarſi dalle comuni pel lavoro che ſarà fatto a loro diſcarico, e di valutarla in una maniera generale ed uniforme per tutte le parti del regno; in modo che per tutte le comuni una tale indennità ſi reſtringerà alla ſomma che avrebbe coſtato un lavoro fatto in ciaſcuna di eſſe da uomini di una eguale abilità. Eſſe potranno facilmente farſi il conto e paragonare ciò che avranno a pagare ora, con quello che loro coſtava il lavoro male eſeguito che eſſe ſteſſe facevano fare, e che ſpeſſo ha coſtato un prezzo quattro volte maggiore.

Allorchè avrete fatto fare uno ſtato di ſezioni per una comune, queſta dovrà pagarvelo a ragione-

ne di tre quarti di grano o nove cavalli per ogn' uno degli articoli che vi ſi troveranno ſcritti. Vi pagherà nel rempo ſteſſo la matrice di ruolo che a lei toccava di ſar fare, ma che farete eſeguire voi ſteſſo, rimettendolene copia nel corſo del meſe. Queſta matrice vi ſarà pagata a ragione di tre grani per ciaſcuno articolo dello ſtato di ſezioni. Quanto alla copia di queſta matrice, la comune ve la pagherà quando voi glie la conſegnerete, ed il prezzo n'è fiſſato ad un grano per ciaſcuno degli articoli che vi ſi troveranno riportati, il di cui numero è indicato dalla prima colonna intitolata *numeri d' ordine.*

In queſti diverſi prezzi van compreſe tutte le ſpeſe di amanuenſi, carta, ſtampa &c. &c.

Io conſidero come ſtati di ſezioni in regola quelli che avrete raccolti nelle comuni. Eſſe non devono nulla pagare per la loro traſcrizione in pulito: ſe queſta traſcrizione ſarà ſtata neceſsaria, a queſto ſi ſuppliſce colle voſtre ſpeſe di officina.

Applicando ad un eſempio tutti queſti principj, ſi vedrà che una comune, il di cui ſtato di ſezioni ſi compone di 524. articoli, dovrà allorchè glie ne conſegnerete la copia, pagarvi 1°. 393. grani per queſta copia 2°. 1572. grani per la corriſpondente matrice di ruolo di cui nel corſo del meſe le rimetterete copia, 3°. finalmente vi pagherà queſta copia quando voi glie la ſpedirete; e ſupponendo che ſia compoſta di 300. articoli, il ſuo prezzo ſarà di 300. grani.

Il rotale della ſpeſa della comune ſarà dunque di docati 22. 65.

Prevengo di queſta diſpoſizione l' intendente della voſtra provincia, acciocchè quando voi gli preſenterete uno ſtato di ſezioni pronto ad eſſere inviato ad una comune, egli vi dia ſopra queſta comune un mandato corriſpondente alla ſomma dovutavi tanto per queſto ſtato, quanto per la formazione della matrice di ruolo. Similmente vi rilaſcerà un mandato pel prezzo della copia di queſta matrice, allorchè voi glie la preſenterete per inviarla alla comnne.

Senza di queſti mandati non potrete dalle comuni eſigere alcuna ſomma.

CIRCOLARE *che reſtringe l' applicazione delle tariffe dei lavori riportate nella precedente.* 28 *novembre* 1807.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori intendenti e direttori delle contribuzioni dirette

Si preſentano ordinariamente, ſignore, negli ſtati di ſezioni due o più articoli di proprietà appartenenti allo ſteſſo proprietario, e poſti l' uno immediatamente dopo l' altro. Eccone un eſempio.

n. 39. *Di Amato, Paolo, arbuſto.*
n. 40. *Idem, terra ſeminatoria.*
n. 41. *Idem, boſco.*

In queſto caſo il pagamento pel paſſaggio di queſti articoli ſulla matrice di ruolo non deve

farſi a ragione di tutti e tre, ma ſolamente del primo; cioè non dovrà eſſere di nove grani, ma di tre.

Il prezzo che colla mia circolare de' 20. ottobre ho aſſegnato per la formazione della matrice di ruolo, è in maſſima parte il compenſo della fatica che coſta il ricercare i nomi de' proprietarj ſparſi in tutto lo ſtato di ſezioni, per accozzarli in ordine alfabetico. Quante volte molti articoli di uno ſteſſo proprietario ſono in uno ſteſſo luogo riuniti; trovato il primo, è faciliſſimo il riportar gli altri ſulla matrice di ruolo. Il prezzo di tre grani che ſi paga per ricercar l'uno, è ſufficientiſſimo anche per iſcriver gli altri, che ſon belli e trovati. Se poi lo ſteſſo proprietario ha altri articoli in altri luoghi diverſi dello ſtato di ſezioni, ſi pagheranno a ragione del numero delle volte che il ſuo nome è ripetuto, non contandoſi mai gli articoli che cominciano colla parola *idem*, o *lo ſteſſo*.

DECRETO *che regola la contribuzione fondiaria dell' anno* 1808. *26 novembre* 1807.

GIUSEPPE NAPOLEOE RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze;
Udito il nostro consiglio di stato;
Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. La contribuzione fondiaria sarà di sette milioni di ducati per l'anno 1808.

2. Sarà imposta inoltre per fondi non valore, e di disgravio una tassa addizionale di grana cinque a ducato 0. 05

Il maximum delle spese di esazione sarà di grana cinque a ducato 0. 05

Per la cassa delle rendite dovute dallo stato 0. 10

0. 20

3. Nelle comunità imposte per una somma non maggiore di quattro mila ducati, il *maximum* della spesa di esazione sarà di cinque grani a ducato. Nelle altre poi, imposte per una somma maggiore, il *maximum* delle spese di esazione pel dippiù de' quattro mila ducati sarà di grani due a ducato. Il benefizio di questa minorazione andrà a vantaggio de' contribuenti di quel comune.

4. Nelle provincie di Napoli, Terra di Lavoro, Contado di Molise, Capitanata, Basilicata, Terra di Bari e Terra d'Otranto, a contare dal 1. di gennajo, la contribuzione sarà provvisoriamen-

mente portata al quinto del valore del prodotto netto imponibile, riconoſciuto nel quadro di valutazione, preſentato dal direttore della provincia, e determinato dal miniſtro delle finanze. I ruoli ſaranno fatti in conſeguenza.

Si praticherà lo ſteſſo per le provincie, la cui valutazione ſarà pervenuta al miniſtro delle finanze prima de' 15 dicembre proſſimo.

5. La percezione ſi farà provviſoriamente ſui ruoli de' ſei primi meſi del preſente anno nelle provincie, che non avranno mandati i loro ſtati di materia imponibile avanti de' 15 dicembre.

6. Quando gli ſtati delle provincie, le quali ſono in ritardo, ci ſaranno preſentati dal miniſtro delle finanze; Noi ripartiremo, nel noſtro conſiglio di ſtato, il principale della contribuzione tralle provincie. I conſigli delle provincie ripartiranno fra' diſtretti il contingente della loro riſpettiva provincia, ed i conſigli di diſtretto lo ripartiranno tralle comunità.

7. Se la ſomma riconoſciuta neceſſaria per pagare i ſette milioni, a' quali la contribuzione è ſtata fiſſata, è inferiore al quinto, le quote de' contribuenti, che foſſero ſtati taſſati al quinto, ſaranno diminuite alla fine dell' anno di ciò ch' eccedeſſe la ſomma ſtabilita dal noſtro decreto di ripartizione diffinitiva.

Il noſtro miniſtro delle finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato GIUSEPPE.

Da parte del Re

Il ſegretario di ſtato. firmato F. RICCIARDI.

CIR-

CIRCOLARE *contenente l' iſtruzione per la ſpedizione de' ruoli. 5. dicembre 1807.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori direttori delle contribuzioni dirette

Siamo vicini, ſignore, al momento in cui la formazione delle matrici di ruolo della voſtra provincia dev' eſſer terminata. Una operazione molto ſemplice in verità, ma non meno urgente deve meritare tutte le voſtre cure, e dev' eſſere eſeguita colla maggiore celerità. Queſta è la confezione de' ruoli conformemente all' articolo 17. ſez. 2. del tit. 2. della legge degli 8. novembre 1806. Imprendo a ſvilupparvi l' utilità di queſta forma di ruoli, ed i mezzi di eſeguirli.

La ſignificazione della parola ruolo non è diverſa da quella *di libri di eſazione* conoſciuta ſotto l' antico ſiſtema. I ruoli ordinati dalla legge pec' anzi citata hanno il vantaggio di preſentare a ciaſcun contribuente il motivo della ſua quotizzazione, vale a dire la quota della rendita netta, che ha ſervito di baſe alla ripartizione. Egli ha la ſoddisfazione di vedere ad un colpo d' occhio ſe la ſua taſſa è proporzionata a quella di tutti gli altri contribuenti della ſua comune. Ei sà che pagando eſattamente all' epoche fiſſate, l' eſattore non puol percepir nulla oltre alla ſomma deſcritta nel ruolo. Egli ha la ſoddisfazione di vedere iſcrivere alla margine del ſuo articolo cia-

ciaſcun pagamento a miſura che lo fa. Finalmente queſta forma di ruoli mette i contribuenti, le comuni, ed il geverno in guardia contro la cattiva geſtione di un eſattore, facilitando tutt' i mezzi di verifica.

Oſſerverete che la ſeconda pagina del primo foglio contiene il dettaglio della contribuzione della comune in principale ed in grani addizionali, conformemente al decreto de' 26. novembre ſcorſo. Queſta ſteſſa pagina contiene ancora il dettaglio della rendita netta imponibile tanto delle proprietà fondiarie, quanto de' capitali d' induſtria; e preſenta in fine la tariffa della ripartizione. Ecco il metodo che dovete tenere per giungere a riempire queſta pagina.

Dovete in primo luogo riunire in una ſola ſomma la rendita netta delle proprietà fondiarie, e de' capitali d' induſtria. Allorchè avrete conoſciuto queſto totale, ne prenderete il quinto, conformemente all' articolo 2. del decreto de' 26. novembre ſcorſo. La ſomma riſultante dal quinto formerà il contingente in principale della comune. Prenderete quindi il 5. per 100. di queſto contingente, il che vi preſenterà la ſomma che dovrete iſcrivere alla ſeconda linea ed è pe' *fondi di non valore*.

Prenderete ancora il 5. per 100. di queſto ſteſso contingente. Queſto terzo riſultato vi darà la ſomma che dovete iſcrivere alla terza linea, per la *caſſa delle rendite dovute dallo ſtato*.

Formerete finalmente il totale di queſte tre ſomme riunite; e prendendo il 5. per 100. de' primi

mi 4000. docati, ed il 2. per 100. della ſomma rimanente, in conformità dell' art. 3. del decreto de' 26. novembre, troverete la ſomma che biſogna iſcrivere alla linea delle *ſpeſe di eſazione*. Facendo l' addizione di queſte due ultime ſomme, avrete il totale generale della contribuzione in contingente principale ed in grani addizionali. Ripartirete quindi queſto totale generale ſulla rendita netta totale della comune a tanto per ducato, ed i riſultati che otterrete dovranno eſſere iſcritti ſugli ſpazj laſciati in bianco a queſto effetto.

Fa d' nopo portar la maggior preciſione in tutti queſti calcoli, atteſocchè queſto foglio ſerve di confronto, e di verifica per ciaſcuno articolo del ruolo in particolare.

Paſſando al foglio intermedio del ruolo, oſſerverete che la prima e la ſeconda colonna debbono rimanere in bianco per la iſcrizione delle ſomme pagate a conto nelle mani dell' eſattore: la terza colonna dev' eſſere da voi riempita, e non è altro che il reaſſunto della matrice di ruolo, al quale applicherete la tariffa proporzionale della ripartizione. Comincerete dunque dall' iſcrivere in teſta di ciaſcuno articolo il numero d' ordine della matrice; poi il cognome, nome, e domicilio del contribuente; il totale del prodotto netto imponibile, che ritroverete alla decima colonna della matrice; ed in ultimo la quota di contribuzione ſcritta a lungo e riſultante dall' applicazione della tariffa di ripartizione alla rendita netta imponibile. Queſto lavoro è ſemplice, nè ha biſogno di altro ſviluppo. I modelli riempi-

piti che vi rimetto ve ne faciliteranno d' altronde l' eſecuzione.

Mi rimane a parlarvi de' capitali d' induſtria. Eſſi debbono far ſeguito al ruolo, ed eſſer riportati, come nella ſeconda parte delle matrici di ruolo. Si farà ſemplicemente un' annotazione ſulla ſommità della pagina, per indicare il luogo del ruolo ove finiſcono gli articoli delle proprietà fondiarie, e cominciano quelli de' capitali in commercio.

Allorchè le ſomme ſaranno ſcritte a lungo ſulla terza colonna, voi le riporterete in abbaco ſulla quarta affine di poter ſommare la contribuzione di ciaſcuna pagina, e riportarne il totale ſulla ricapitolazione generale.

Quando la ricapitolazione ſarà formata, ed i voſtri calcoli ben verificati, rimetterete ſubito ciaſcun ruolo all' intendente, acciocchè lo renda eſecutorio conformemente all' articolo 7. del decreto de' 26. novembre ultimo. Egli ve li riſpingerà ſenza ritardo, e voi li conſerverete preſſo di voi, fino a che non ſiano nominati gli eſattori, acciocchè i ruoli poſſano immediatamente dalle mani de' ſindaci paſſare in quelle degli eſattori ſuddetti.

Mi farete eſattamente conoſcere la ſomma del ruolo di ciaſcuna comune, così in principale come in grani addizionali, a miſura che ne farete la ſpedizione.

Pro-

Provincia di

Distretto di

Comune di

1. Pagina.

RUOLO
DELLA CONTRIBUZIONE FONDIARIA
dell' anno 1808.

2. Pagina.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA. Anno 1808.

Ruolo della contribuzione fondiaria della comune di in esecuzione della legge degli 8 novembre 1806.

Contingente in principale . . . . . duc. 20,000
Grani cinque addizionali pel fondo di non valore e disgravio . . . . . duc. 1,400
Grani dieci per la cassa delle rendite dovute dallo stato . . . . . duc. 2,000

. . . duc. 23,000
Grani cinque per spese di esazione de' 4000 primi ducati, e grani due sul dippiù . . . . . duc. 580

L'intera somma della contribuz. fondiaria ascende a duc. 23,580
E deve essere ripartita come siegue
La rendita netta risultante da' fondi stabili ascende a . . . . . duc. 80,000
Quella de' capitali in commercio ed animali d'industria a . . . . . duc. 20,000

Totale della rendita netta imponibile . . duc. 100,000
L'intera somma della contribuzione essendo di docati ventitremila cinquecentottanta, quella della rendita netta di docati centomila l'imposizione ricade a docati 23,58 per cento.

3. Pagina.

Annotazioni de' pagamenti.	Somme pagate.	Cognomi, nomi, e residenze de' contribuenti.	Debito.

RICAPITOLAZIONE.

Numeri delle pagine.	Somme	Numeri delle pagine.	Somme	Numeri delle pagine.	Somme	Numeri delle pagine.	Somme	Numeri delle pagine.	Somme	

Stabilimento

CIRCOLARE *sulla percezione de' 10. grani addizionali per la cassa delle rendite. 2. dicembre 1807.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori ricevitori generali

L' articolo *6.* della legge de' 14. settembre sulla estinzione del debito pubblico ha prescritto, signore, che a contare dal primo gennajo 1808. tutte le pubbliche contribuzioni saranno accresciute di un decimo pel pagamento degl' interessi del debito scritto sul gran libro; e che il prodotto di questa tassa sarà versato direttamente dai ricevitori generali *nella cassa delle rendite* stabilita nel branco di corte. Per l'esecuzione di questa disposizione della legge, ho già dati gli ordini, acciocchè nei ruoli della contribuzione fondiaria dell' entrante anno, si aggiungano al principale (fra gli altri grani addizionali) dieci grani per ogni ducato col titolo *di grani addizionali per le rendite dovute dallo stato*. Questi grani son compresi nelle quote di ciascuna comune e di ciascun contribuente, e la loro percezione è inseparabile da quella della contribuzione principale e degli altri grani addizionali. Credo ora necessario di darvi alcune istruzioni sulla separazione che dovrete farne nelle somme che introiterete, e sul conto che dovrete darne.

1. Essendo i grani di cui si tratta del 10. per 100. sulle quote di principale, voi ne li separe-

rete, a misura che riceverete qualche somma o dagli esattori, o dai ricevitori di distretto.

2. Essi saranno notati sopra un registro separato e distinto che terrete a tal uopo, e voi ne farete menzione separata sui bilanci de' vostri introiti.

3. I grani addizionali per le rendite dovute dallo stato non facendo parte delle somme che devono esser versate al pubblico tesoro, ne spedirete i bilanci, e terrete gl' introiti a disposizione del direttore *della cassa delle rendite*, signor principe di Bisignano.

4. Corrisponderete direttamente col detto signor direttore intorno all' uso che dovrete fare dei fondi provvenienti dalla sudetta tassa.

CIRCOLARE *che ſpiega il ſiſtema della contribuzione fondiaria del* 1808. 12. *dicembre* 1807. (*a*).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori intendenti

Ho l'onore di rimettervi, ſignore, il decreto de' 26. del meſe paſſato col quale Sua Maeſtà ha regolata provviſoriamente la contribuzione fondiaria del 1808.

Eſſendo la voſtra provincia una di quelle in cui la legge dagli 8. novembre 1806. ha già ricevuta la ſua eſecuzione, la contribuzione vi ſarà percepita ſui nuovi ruoli, e ſarà provviſoriamente portata al quinto del valore del prodotto netto imponibile che vi è ſtato riconoſciuto. I grani addizionali faranno riportati sù queſti ruoli conformemente ai termini dell'articolo 2. del decreto de' 26. novembre ſcorſo, cioè 5. grani addizionali per fondi *di non valori* e diſcarichi, 10. per la caſſa delle rendite dovute dallo ſtato, ed il numero di grani neceſſario per l'eſazione, a ragione del 5. per cento ſui primi 4000. ducati, ed il 2. per cento ſulla ſomma eccedente. Ho ordinato al direttore delle contribuzioni dirette di ri-

(a) Le circoſtanze politiche del regno non hanno permeſſa l'eſecuzione del piano ſpiegato in queſta circolare. La ripartizione definiva del 1808., è ſtata eſeguita amminiſtrativamente, come ſi vedrà nella *memoria* riportata ſotto la data de' 25. giugno.

portare ſui ruoli il *maximum* di ciò che la legge accorda per le ſpeſe di eſazione. L' articolo 4. del decreto de' 26. novembre ſulla percezione ſtabiliſce le aggiudicazioni al minor offerente per la eſazione delle comuni che pagano una impoſizione minore di 4000. ducati, ed il prezzo riſultante da queſte aggiudicazioni può eſſere minore del *maximum* fiſſato dalla legge. Ma alcune comuni che per la ripartizione provviſoria pagano più di 4000. ducati potranno pagar meno nella ripartizione definitiva; altre che pagano meno potranno pagare dippiù; e finalmente tra queſte ultime molte potranno, aggregandoſi con altre, formare una impoſizione maggiore di 4000. ducati. Quindi non ſi puol attualmente applicar la legge con certezza. D' altronde non potrebbero le aggiudicazioni eſſer fatte tanto preſto quanto biſognerebbe acciocchè il loro riſultato entraſſe nella formazione de' ruoli, la di cui ſpedizione non deve ſoffrire il menomo ritardo. Intanto ſi faranno le aggiudicazioni ed in ſeguito della ripartizione definitiva ſi terrà conto alle comuni della differenza che potrà riſultarne a loro benefizio.

Conformemente alla legge, il direttore delle contribuzioni formerà i ruoli, li ſottoporrà al voſtro *viſto*, e li farà pervenire ai ſindaci per mezzo de' controlori; i ſindaci li conſegneranno agli eſattori per farne lo riſcoſſione (*a*).

Pas-

(*a*) Le circolari de' 6. gennajo e de' 17. dicembre 1808. hanno mutato queſt' ordine, incaricando i ricevitori generali della rimeſſa de' ruoli.

Paſſo ad un altro oggetto. Debbo premunirvi, ſignore, contro alle declamazioni che taluni potrebbero trovar piacere ad innalzare contro il lavoro ſul quale è per trovarſi ſtabilita la contribuzione della voſtra provincia.

Una tal lavoro ſi divide in due parti principali 1. Quel che conprende la diviſione del territorio in ſezioni e la iſcrizione delle proprietà, cioè il nome de' proprietarj, la natura delle loro proprietà, la loro eſtenſione e claſſificazione.

2. La valutazione della rendita.

La prima operazione è ſtata, per così dire, laſciata alla diſcrezione delle comuni.

Quanto alla ſeconda, molte comuni l' hanno ancora fatta di accordo colle direzioni delle contribuzioni: per altre è ſtata fatta dalle direzioni ſotto l' approvazione degl' intendenti.

Non può certamente ſorgere che un piccioliſſimo numero di reclami contro la prima parte. Gli errori che vi ſi trovano ſon lungi dal recar pregiudizio alla maſſa dei particolari, poichè ſono l' opera loro o dei loro rappreſentanti nelle comuni.

Al contrario eſſi tendono tutti alla leſione degl' inteſſi del Re, giacchè conſiſtono in omiſſioni di proprietà, in falſe indicazioni della vera eſtenſione di quelle che vi ſono iſcritte, e in claſſificazioni infedeli.

La direzione reale delle contribuzioni ha avuta una parte infinitamente piccola in queſta operazione, la quale è ſtata interamente abbandonata in ogni comune a proprietarj intereſſati

piuttoſto a naſcondere che ad eſaggerare le proprietà.

Su di che potrebbero dunque fondarſi grandi e numeroſi reclami, relativamente a queſta prima parte del lavoro? Può dirſi che in generale il governo farebbe il ſolo che avrebbe ragione di produrne, e queſto riſulta dai proceſſi verbali di tutta l'operazione.

L'articolo delle valutazioni potrebbe ſolo dar luogo a qualche gravame ragionevole. Il governo ha preveduta la maggior parte di quelli che poteva prevedere, proibendo le valutazioni particolari ed individuali, e ſottoponendole a tariffe. La formazione delle tariffe non era ſenza dubbio al di ſopra di ogni errore; ma il governo ha poſto tutto quello ch'era in ſuo potere per allontanarli da un primo lavoro, quando ha ordinato che niuna tariffa ſarebbe applicata alle proprietà particolari ſenza aver prima ottenuto l'aſſentimento de' ripartitori della comune, e che in caſo di conteſtazione ſarebbe ſoggettata all'approvazione del magiſtrato della provincia.

Poichè queſte precauzioni potevano non eſſer ſufficienti a prevenire ogni errore, il governo ha cercati rimedj alle mancanze di correzione, i quali potranno applicarſi dopo ed anche prima della ripartizione (*a*).

Qua-

(a) Il ſiſtema della legge degli 8. novembre abbraccia due catene di operazioni che biſogna non confondere. Le une concernenti la ripartizione *periodica* che rinnovaſi in ogni anno. Le altre

la

Quali ſono queſti rimedj? eccoli.

L' articolo 12. titolo 2. ſezione 2. della legge degli 8. novembre 1806. ne offre ſulle prime uno che riguarda un primo ſtabilimento fatto ſopra baſi che non ſi poſſono verificare quanto baſta (*a*).

Eſſo è la preſentazione che il direttore delle contribuzioni dirette deve fare all' intendente del progetto di ripartizione definitiva trai diſtretti e tralle univerſità della provincia, ſecondo le nuove valutazioni.

Prima che il conſiglio di ſtato proceda ad una ripartizione definitiva della impoſta tralle provincie, i conſigli generali ſaranno radunati per eſaminare il progetto di ripartizione che preſenterà il direttore delle contribuzioni dirette. Queſto direttore aſſiſterà alle ſedute, vi farà le funzioni di ſegretario, ſvilupperà i motivi del ſuo progetto, riſponderà a tutte le obbjezioni che gli verranno fatte, diluciderà tutt' i dubbj. che gli ſaranno preſentati, farà le ſue oſſervazioni ſul merito de' reclami che ſorgeranno per parte delle

---

la ricerca delle baſi permanenti della *ripartizione annuale*, o ſia il primo ſtabilimento della contribuzione. L' art. 1. del tit. 1., i primi 5. art. della ſez. 2., e l'art. 3. della 1. ſez. della ſteſſa della legge degli 8. novmebre 1806. relativi alla *ripartizione annuale* ſono i ſoli che la concernono. Gli altri articoli concernono il primo ſtabilimento. *Nota del miniſtro.*

(*a*) Le operazioni e le formalità preſcritte dalla legge degli 8. novembre 1806. per l' anno 1807. non avendo potuto eſſer eſeguite ed oſſervate per la ripartizione di queſt' anno, debbono eſſerlo per la ripartizione del 1808. *Nota del miniſtro.*

comuni o dei contribuenti, finalmente porrà l'assemblea in istato di giudicar tutta l'operazione e di emettere il suo sentimento.

I consigli esamineranno, se lo giudicano conveniente, tutto il lavoro; ne studieranno le particolarità, il corso ed i risultanti. Questo esame verserà sulle forme che sono state seguite, sulla loro legalità, sulla verifica de' calcoli.

L'assemblea formerà processo verbale delle sue sedute, v' inserirà il suo sentimento, e voi me lo indirizzerete immantinenti colle vostre proprie osservazioni. Il direttore m' indirizzerà direttamente le sue.

Porrò sotto gli occhi del Re il risultato di questi esami; e non sottoporrò a Sua Maestà un progetto di ripartizione prima di aver così posto in pieno giorno il lavoro, ed averne ricavati i motivi dalla massa di notizie che mi perverranno.

La giustezza del primo stabilimento essendo così presso a poco garentita, rimangono ancora, secondo la legge degli 8. novembre 1806., due mezzi di rettificare gli errori che non avranno potuto essere evitati all' epoca del primo stabilimento.

Il primo di questi mezzi è nell' assemblea de' consigli generali di provincia e di distretto, ordinata dall' articolo 1. titolo 2. sezione 2. della legge degli 8. novembre 1806,, e che deve tenersi ogni anno. Ivi i risultanti generali delle verifiche particolari che avranno potuto essere fat-

te

te nel corso dell' anno saranno ancora ponderati e presi in considerazione per la ripartizione.

In fine i reclami individuali avranno un corso regolato. Voi riceverete al più presto un regolamento che fisserà il loro corso, la loro istruzione ed il loro giudizio (*a*).

Fino e che non avrà luogo la convocazione de' consigli generali di distretto si eseguiranno varie rettifiche che abbracceranno tutt' i punti della operazione. Così si preverranno una moltitudine di reclami, rettificando le principali inesattezze che hanno potuto aver luogo.

Il tempo necessario per terminare le operazioni nelle provincie ove ancora non lo sono, basterà per le rettifiche da farsi in quelle ove sono compite: in guisacchè tutto giungerà in tempo, tutto sarà terminato ne' principj dell' anno 1808. Appena i contribuenti avranno avuta occasione di scorgere un vizio nel modo onde sono imposti, che subito il rimedio ci farà portato.

Sono entrato in queste spiegazioni, signore, in primo luogo per l' interesse che pongo a comunicarvi lo spirito e le vedute nelle quali son fatte le leggi, la di cui esecuzione è sotto la vostra vigilanza, e pel zelo che mi è naturale per far conoscere tutte le precauzioni di cui si arma la se-

(a) Il decreto de' 16. febbrajo 1808. riportato nella terza parte del manuale.

ſeve ra e prudente probità del Re contro gli errori in materia d' impoſizione. Ci ſono entrato ancora perchè dev' eſſer bene inteſo che i reclami non poſſone ſospendere un ſol momento la percezione provviſoria; perchè i diſcarichi e le riduzioni che potranno aver luogo non ſaranno imputabili che ſulla ſeconda parte dell' anno 1808.

Ho penſato che per aſſicurare l' attività di queſta percezione provviſoria, facilitarla, ed anche addolcirla, era utile di rimettere ſotto agli occhi voſtri i mezzi di ricorſo che la legge degli 8. novembre 1806. offre ai contribuenti che poſſono trovarſi gravati. Quello che io vi ſcrivo, voi potete ſcriverlo, farlo ſapere, farlo ridire nei diſtretti, nelle comuni, ed aggiungervi tutto ciò che vi ſuggeriranno il voſtro zelo, e le circoſtanze locali.

Non ho biſogno di dirvi, ſignore, che non dovete traſcurare alcun mezzo per conciliare la fiducia alla direzione reale delle contribuzioni; e che ſe vi foſſe luogo a qualche doglianza contro di eſſa, a me biſognerebbe indirizzarle ſenza fare entrare il pubblico nel ſegreto.

Queſta circolare è ſtata lo ſteſſo giorno comunicata ai direttori delle contribuzioni dirette.

CIR-

CIRCOLARE *che dispone spedirsi i ruoli ai ricevitori generali. 6. gennajo* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori direttori delle contribuzioni dirette

I controlori, signore, possono esservi molto utili nei lavori che attualmente fate eseguire nella vostra direzione, ed è bene che non ne sieno distratti per portare i ruoli nelle comuni. Perciò in vece di servirvi del mezzo loro per questo invio, vi compiacerete rimettere i ruoli (a misura che l'intendente li avrà decretati) al ricevitor generale della provincia, il quale è da me incaricato di farceli pervenire.

ISTRUZIONI *indirizzate agl' ispettori , e direttori intorno alle rettifiche della contribuzione fondiaria* . 10. *marzo* 1808.

TITOLO I.

Oggetto di queste istruzioni .

1. Molti reclami di comuni si sono innalzati contro le valutazioni della loro materia imponibile . Che bisogna pensarne?

Le comuni esse stesse o i loro rappresentanti son quelli che hanno dichiarata l' estensione del loro territorio e delle proprietà particolari : esse o i loro rappresentanti hanno classificate le proprietà territoriali in 1. 2. e 3. classe . Non potendo le loro doglianze cadere sull' opera propria , non possono in conseguenza dolersi se non delle tariffe secondo le quali sono state regolate le valutazioni.

Bisogna dunque esaminar le tariffe . Sono troppo elevate o nò? a qual livello bisogna abbassarle? Ecco quel che si tratta di riconoscere .

2. Sarebbe possibile, secondo il decreto de' 16. febbrajo ultimo relativo al modo di ammissione ed al giudizio de' reclami contro la ripartizione della contribuzione fondiaria , di rimettere tutte le quistioni di questo genere ai consigli d' intendenza ed agl' intendenti .

Intanto siccome è ancora possibile d' impiegar mezzi amministrativi e generali di rettifica , prescriverò qui tutto ciò che credo poter farsi in questo genere .

3. Come miniſtro delle finanze, potrei riſerbare queſti mezzi amminiſtrativi per verificare la materia imponibile non già delle comuni che ſi dolgono, ma di quelle che ſi tacciono, e delle quali poſſo con fondamento dolermi, poichè le loro dichiarazioni apertamente falſe ſottraggono alla impoſta una gran porzione della loro materia imponibile.

Ma S. M, anteponendo ſempre la giuſtizia ad ogni altro intereſſe, e diſpiacendogli più la pena de' ſuoi popoli che le ſue privazioni, è mio dovere di corriſpondere ſopra ogni coſa ad una ſollecitudine così generoſa, impiegando ſenza alcun ritardo tutte le mie cure a riconoſcere i ſopraccarichi, potendo ricercare in ſeguito le omiſſioni ed occultazioni delle proprietà.

4. Per procedere con ſucceſſo alla verifica delle tariffe è neceſſario che i controlori ſi diſegnino preliminarmente lo ſcopo di queſto metodo, non meno che i principj generali che devono regolare la formazione di quelle.

Io ripeterò quì brevemente ciò che ſcriſſi ſu queſto ſoggetto nella mia lettera degli 8. luglio 1807.

TITOLO II.

Oggetto ed importanza delle tariffe.

5. Se gli apprezzatori foſſero obbligati di fare un apprezzo diſtinto di ciaſcuna proprietà, e di dichiarare con un giudizio ſeparato ciò che queſta proprietà offre di materia imponibile, non

ſi

ſi vedrebbe mai la fine di queſto lavoro ; e ciò ſarebbe il male minore. Il gran male ſarebbe che ciaſcun particolare potrebbe tentare di corrompere l'arbitro o gli arbitri delle valutazioni. Ciaſcuno di queſti arbitri, anche i più incoruttibili, non potrebbe eſſer ſicuro della propria imparzialità; poichè il nome de' proprietarj verrebbe a diſturbare l'attenzione che deve eſſer fiſſata ſulle proprietà. L'intereſſe de' parenti, degli amici, dei grandi, dei ricchi, de' potenti, de' nemici, de' malevoli ſi preſenterebbe allo ſpirito a miſura che ſi tratterebbe di regolare una quota di proprietà e ſolleciterebbe inevitabilmente ai riguardi, agli arbitrj, ai favori o ai rigori.

Se in vece di queſto metodo ci limitiamo ad acquiſtare in ciaſcuna comune dove le terre ſono ſtate miſurate e claſſificate ſecondo la loro qualità, la conoſcenza certa del prodotto netto imponibile di molti fondi di ciaſcuna claſſe, ed a formare, ſecondo queſta conoſcenza, una ſcala di valutazioni applicabili a tutti gli altri fondi di ciaſcuna claſſe; eviteremo ogni danno, e queſta tariffa impaſſibile ed infleſſibile formerà la valutazione alla quale ſaranno ſottopoſte tutte le proprietà:

Il metodo delle tariffe è dunque una garenzia per la coſcienza degli agenti che operano nell'atto ſteſſo che è una facilitazione per la ſpeditezza.

TI-

TITOLO III.

Cagioni delle ineſattezze che poſſono incontrarſi nella formazione delle tariffe.

6. Una tariffa eſſendo dunque una ſcala di valutazioni deſtinata ad eſſer applicata alle differenti claſſi di fondi che compongono il territorio intiero di una comune; ſcala formata in ſeguito della conoſcenza che ſi è procurata del prodotto netto imponibile di più fondi di queſto territorio, di cui la claſſificazione e miſura, o la qualità ed eſtenſione ſono ſtate determinate; queſto lavoro può eſſer fallace per più cagioni generali.

7. O perchè il prodotto de' fondi che han ſomminiſtrati gli elementi della tariffa è ſtato ſtimato male.

8. O perchè il prodotto eſſendo eſtimato bene, la miſura del territorio che compone queſto fondo è ſtata falſamente determinata.

9. O finalmente perchè eſſendo il prodotto eſtimato bene e l'eſtenſione ben determinata, il territorio è ſtato riportato in una claſſe cui non apparteneva.

10. La prima di queſte tre cagioni è ſenſibile. E' evidente che una tariffa formata in ſeguito di un falſo apprezzo del prodotto netto di alcuni fondi di una comune non può ſervir di regola per l'eſtimazione di tutti gli altri.

Le eſtimazioni ineſatte provengono eſſe ſteſſe da due ſpecie di cauſe; le prime ſono le falſe ri-

ve-

vele e le cattive perizie. Le altre ſono quattro cioè:

La mancanza di documenti e l'arbitrio delle congetture colle quali ſi è voluto ſupplire ai documenti.

L'inſufficienza del numero di queſti documenti,

La difettoſità de' documenti.

Finalmente la cattiva analiſi dei documenti.

Queſte cagioni d'ineſattezza poſſono incontrarſi tanto nelle eſtimazioni formate ſu di conti di rendita e ſpeſa, quanto in quelle che ſono formate ſu titoli come affitti, atti di vendita etc.

Vi è inſufficienza nel numero de' documenti, quando non ſe ne hanno tanti che ſi rapportino a 10. annate diverſe, poichè la legge eſige un termine medio di dieci anni per baſe della fiſſazione delle tariffe.

La difettoſità de' documenti è nella forma o nella ſoſtanza:

E' nella forma allorchè i documenti non ſono autentici, o ſon mutilati. E' nella ſoſtanza, allorchè gli atti ſono ſtati formati tra perſone o in tempi ſoſpetti, o contengono ſtipulazioni che poſſono farne ſoſpettare la verità.

L'analiſi de' documenti è mal fatta allorchè non ſi ſono diſtinte tutte le ſtipulazioni che tendono ad indebolire o ad aumentar il prodotto netto; allorchè non ſi è tenuto conto di tutti i peſi diretti o indiretti, o di tutti i vantaggi e di tutte le riſerve vantaggioſe che ſi ſono ſtipulate.

11. La ſeconda cagione di difettoſità delle tariffe non è meno evidente della prima. Non ſa bi-

bisogno di molta riflessione per sentire che l'estimazione più giusta di una proprietà o di un fondo qualunque non darà che una nozione falsa di una delle sue parti, se il numero delle sue parti è falsamente determinato. Supposto che una proprietà dia certamente 100. duc. di prodotto imponibile e che una falsa dichiarazione non porti l'estensione di questa proprietà che a 5. moggia invece di 10, il moggio sarà valutato a ducati 20. in vece di esserlo a 10. e sarà riportato al doppio del suo valore; il calcolo sarà giusto, il risultato sarà falso, poichè il calcolo sarà stato fatto su falsi dati. Così una tariffa formata sulle estimazioni più giuste di beni la di cui misura è falsamente dichiarata, non può esser giusta nell' applicazione alla massa intiera de' beni della comune.

12. La terza cagione finalmente è, come la precedente, di una evidenza matematica: l' estimazione più giusta di alcuni fondi di una comune, la di cui misura sarà stata anche determinata al meglio possibile, darà necessariamente una falsa nozione del valore della classe nella quale questi fondi saranno stati situati, se fraudolentemente sono stati posti in una classe differente da quella alla quale appartengono per la loro qualità. Per esempio, l'estimazione di un fondo la di cui rendita è *certamente* di 20. duc. a moggio, e che per sua natura appartiene ai terreni di 1. classe, darà una nozione falsa del valore della 3. classe, se questo fondo è stato situato nella 3. classe, in vece di esserlo nella prima. Se i territorj

della 3. classe non producono più di 10. ducati, l'estimazione di cui si tratta li suppone falsamente del doppio; una tariffa formata su questa estimazione, regolare in se stessa, ma falsa per effetto della classificazione, non potrebbe dunque senza lesione applicarsi alla terza classe de' beni della comune. Produrrebbe un aggravio dal quale questi rimarrebbero oppressi, poichè li sottoporrebbe ad una tariffa applicabile solamente alla prima o alla seconda classe.

TITOLO IV.

A chi sono imputabili le diverse specie di difetti delle tariffe.

13. E' facile quì il riconoscere che i difetti provenienti dalla cattiva valutazione de' prodotti possono essere imputabili agli agenti della contribuzione fondiaria, soprattutto se i particolari, i notai, gli agenti comunali loro hanno offerti numerosi documenti di cui non dovea farsi che un' analisi scrupolosa, ed un equa applicazione.

14. Ma a chi debbono attribuirsi i vizj nascenti da altre cagioni? è facile la risposta. Chi fa le dichiarazioni della estensione delle proprietà? Chi può nasconderne la metà, il terzo o il quarto della vera misura? Chi fa le classificazioni in virtù delle quali territorj di prima qualità sono stati posti in seconda o in terza classe? Sono i contribuenti, sono gli agenti delle comuni. Se dunque vi sono tariffe inesatte per le false dichiara-

ra-

razioni di eſtenſione e di qualità; ai loro proprj rappreſentanti, ad eſſe ſteſſe debbono le comuni attribuirne i vizj. In queſto caſo, rettificar le tariffe ſarà rettificare gli errori delle comuni, e non già quelli degli agenti delle contribuzioni; farà confondere i primi, ridurli al ſilenzio, e giuſtificare i ſecondi. L'eſperienza non tarderà a far conoſcere da qual lato provengano le cagioni più generali delle ineſattezze oggi rimproverate alle tariffe, e ſe altrimenti che applicandoſi a riformare l'opera delle comuni, ſarà ſperabile di fare un gran paſſo verſo una giuſta e ſavia ripartizione.

TITOLO V.

Idea generale de' mezzi onde riformar le tariffe.

15. Dovendo le tariffe, come dicemmo, eſſer fondate ſulla cognizione eſatta del valore del prodotto netto di un certo numero di proprietà, della loro eſtenſione, della loro claſſificazione, è da ſaperſi in qual modo potranno procurarſi nozioni certe di queſte tre circoſtanze.

Potranno ottenerſi nozioni che molto ſi approſſimano alla verità, combinando alcune operazioni geometriche e fiſiche con pruove teſtimoniali, e con pruove litterali.

La geometria darà la miſura del territorio; la viſita de' luoghi e delle colture imparerà a diſtinguere le differenti nature di terreni; le dichiarazioni, le teſtimonianze de' proprietarj locali da-

tanno una idea de' prodotti; l' analisi degli atti di affitto o di vendita de' territorj darà la pruova litterale ed autentica del loro valore.

16. Le pruove geometriche, fisiche e litterali (ossiano prese dai titoli) sono senza dubbio concludenti; e muniti di esse, i controlori potrebbero fare a meno di pruove morali, voglio dire delle dichiarazioni e testimonianze de' proprietarj del luogo.

E se anche queste dichiarazioni fossero opposte alle altre pruove, è manifesto che queste sole pruove otterrebbero credenza.

17. E però più facile di quel che generalmente si vuol credere l' ottenere dichiarazioni veridiche. Basta il provocarle in assemblee di proprietarj, ove gl' interessi della piccola proprietà possano bilanciare quei della grande; ove la veracità de' proprietarj abitanti nel luogo sia opposta agl' infingimenti degli agenti de' grandi proprietarj; ove gli onesti uomini si sentono in forza contro le persone disposte alla frode, ed arrossiscono di confessare le menzogne di queste, o di coprire le di loro omissioni; finalmente ove gli uomini di mala fede, divisi tra 'l timore della vergogna e la speranza del profitto, si trovano alle strette gli uni cogli altri.

18. Ma le assemblee generali de' proprietarj delle comuni sono impossibili; la riunione del decurionato è la sola che le leggi permettono: essa dee bastare, ed io mi persuado che produrrà buoni risultati. Quando anche non dovesse produrne alcuno, non cesserei di desiderarla. L' ammi-

miniſtrazione non è ſolo obbligata di eſſer giuſta; è ugualmente obbligata di provare che lo è; deve meno applicarſi a confondere la mala fede coi ſuoi calcoli, che ad illuminare e perſuadere co' ſuoi diſcorſi; non deve ſolamente ſoggettare all'impoſta, deve in qualche maniera farci acconſentire: finalmente in un paeſe ove la proprietà, per lungo tempo oppreſſa dalla feudalità, ha biſogno di eſſer rialzata, non baſta ancora che l'amminiſtrazione operi, giudichi e decida equamente; conviene che intenda, che aſcolti, che inviti alla fiducia, che ottenga a nome di un Re giuſto e buono quella ſincerità ch'era andata lungi dalla tirannia; e che risvegliando l'onore in nome di un Re generoſo, dia al contribuente veridico il diritto di credere ch'ei paga tributi volontarj.

TITOLO VI.

Operazioni preliminari. Deſignazione delle comuni in cui ſi farà la verifica ec.

19. A norma di queſte oſſervazioni, eſporrò quì l'ordine delle operazioni che mi è ſembrato neceſſario di preſcrivere.

I direttori cominceranno dal far la liſta delle comuni la di cui tariffa dovrà eſſer ſottopoſta ad una verifica.

Ogni direttore indicherà in queſta liſta almeno due comuni per diſtretto, e potrà aggiungervi quelle altre che ſarà poſſibile di verificare in due

meſi, avuto riguardo alla loro eſtenſione, alla varietà delle loro colture e ad altre ſimili circoſtanze.

20. Delle due comuni che diſegnerà in primo luogo, una ſarà ſcelta tralle *principali* del diſtretto, o che abbia o nò reclamato, l'altra tralle comuni reclamanti.

21. Tralle comuni principali ſceglierà quella che preſenterà una maggior maſſa di materia imponibile, e la di cui poſizione, al centro del più gran numero di comuni di coltura e territorio preſſo a poco ſimili, potrà, col mezzo del paragone, ſomminiſtrare, nozioni le più giuſte ſul valore di una maggior parte del diſtretto.

Se queſta comune principale è nel tempo ſteſſo reclamante, ſarà ciò una ragione di ſottoporla in preferenza alla verifica.

22. Tralle comuni reclamanti del diſtretto, il direttore ſceglierà o la più conſiderevole, o quella la quale pretenderà che la ſua materia imponibile è più eſagerata, o quella la di cui poſizione, tra molte altre di coltura e territorio preſſo a poco ſimili, può render la verifica più atta a dar lumi ſul valore della contrada.

23. Se non vi ſono comuni reclamanti nel diſtretto, il direttore non indicherà che una comune principale; e ne indicherà una dippiù tralle reclamanti di un altro diſtretto.

24. Preſenterà la ſua liſta all'intendente: l'intendente la ſottoporrà all'eſame del conſiglio d'intendenza, che verrà a tal uopo convocato. Il direttore vi ſarà inteſo. Sul parere del conſiglio d'in-

d' intendenza, la lista sarà decretata dall' intendente.

25. Il direttore nominerà a sua scelta un controloro per recarsi in ogni comune indicata. Il sig. intendente nominerà un architetto agrimensore per accompagnare ciascun controloro.

26. Il direttore rimetterà ad ogni controloro una copia della tariffa fatta provvisoriamente nella comune che sarà incaricato di verificare, non meno che della tariffa rettificata, che sarà stata rivestita dell' approvazione dell' intendente.

27. La missione di ciascun controloro sarà di verificar la tariffa; ma nell' adempiere a questa parte, farà la rettifica dello stato di sezioni e della matrice di ruolo, essendo quest' accessoria missione necessaria per assicurare i buoni effetti dell' altra.

TITOLO VII.

Prima operazione. Il controloro espone al decurionato della comune l' oggetto della sua missione: gli fa conoscere il suo scopo: richiede dichiarazioni ec.

28. Il controloro si porterà nella comune munito di queste carte, ed accompagnato dall' agrimensore nominato dall' intendente. Inviterà il sindaco a riunire cogli eletti e co' ripartitori il decurionato, in seguito dell' autorizzazione che a quest' effetto sarà stata data dal sig. intendente; loro annunzierà il doppio oggetto della sua missione; dirà ch' è andato per prendere una cogni-

zione esatta della estensione, della qualità e del prodotto netto delle terre che devono servir di elementi alla composizione della tariffa; e che accessoriamente verificherà l'estensione e la classificazione di tutte le altre.

Annunzierà il desiderio di vedere le dichiarazioni accordarsi colle pruove di diverso genere ch' egli è obbligato di riunire, in modo che i risultati siano anticipatamente riconosciuti e consentiti dai principali contribuenti del luogo.

29. Il controloro esporrà le conseguenze delle false dichiarazioni della estensione, e delle cattive classificazioni del territorio. Mostrerà che le false dichiarazioni di estensione non possono esser utili che alle grandi proprietà, e sono alle piccole quasi sempre funeste. Mostrerà che le false classificazioni tendono ad opprimere le proprietà dell' infima qualità per procurare un discarico illegittimo ai migliori fondi. Conchiuderà che il sistema delle omissioni, delle occultazioni di estenzione e di valore, in una parola delle false dichiarazioni, non tende che a mantenere col fatto i privilegj delle proprietà feudali, privilegj aboliti dalle benefiche leggi di S. M.

Farà concepire che l' imposizione essendo di una somma fissa e determinata, e non già una parte aliquota della rendita, la giustezza delle valutazioni in tutte le comuni del regno non produrrà altro effetto che di far abbassare la proporzione che servirà di limite alla contribuzione, poichè la somma per la quale la rendita veniva caricata del quinto secondo le dichiarazioni inferio-

riori alla verità, si otterrà da una tassa ribassata al sesto ed ancke al settimo, tostocchè le dichiarazioni sincere avranno accresciuta la materia imponibile di un sesto o di un quinto.

Essi faran capire che per una conseguenza di questo principio, l'unico interesse di ciascuna comune, di ciascun distretto, di ciascuna provincia si è non già di diminuire la sua rendita, ma di esser sicuri che gli altri dichiarino fedelmente la loro, e che la giustizia del Re e la perspicacia degli amministratori saprà scoprire ciò che la mala fede avrà voluto occultare in pregiudizio dei contribuenti delle comuni, dei distretti e delle provincie che si saranno condotte con probità.

Farà comprendere ancora che nel sistema adottato, ciò che la frode pretende di sottrarre alla imposizione non lo è in effetti, ma è involato ai contribuenti di buona fede, in maniera che i defraudati sono gli stessi loro concittadini e non già il tesoro pubblico; e che le savie leggi del Re, e gli atti di amministrazione che si esercitano in conseguenza garantiscono la causa de' loro concittadini, la causa della probità e delle proprietà lese.

30. Dopo avere a sufficienza spiegate queste verità ed averle presentate sotto tutte le forme necessarie per farle ben comprendere, il controloro darà le spieghe le quali ho luogo di creder necessarie, sulla intenzione della legge relativamente a ciò che concerne la classificazione delle terre.

Alcune comuni han creduto di poter formare

una

una classe con una piccola porzione del loro territorio dotata di una fertilità straordinaria, e rigettare il rimanente in 2. o in 3. classe, benchè offerisse differenze bastantemente sensibili e numerose per richiedere una divisione in tre classi.

Altre han situate tutte le loro terre in 2. ed in 3. classe.

Altre le hanno tutte poste nella terza classe. Esse credevano con questo mezzo di sottrarre una parte della loro materia imponibile: abbiamo veduto come la loro speranza è rimasta delusa. Bisogna metter fine alle funeste illusioni, e fissare il vero senso della legge.

La legge degli 8. novembre 1806. autorizza a disporre le proprietà in tre classi a ragione della loro qualità. Il controloro spiegherà sulle prime che le parole 1. classe, 2. classe, 3. classe non si rapportano a qualità assolute di territorj, e non sono sinomini delle parole *buone*, *mediocri e cattive*; ch' esse non esprimono alcun termine di paragone con altre terre di un' altra comune; ch' esse disegnano i rapporti di qualità tralle terre d' una stessa comune, vale a dire le differenze di fecondità o di prodotto netto che si ritrae dalla stessa estensione di terreno, con spese di coltura eguali, nella medesima comune.

Essi spiegheranno che se tutte le terre sono della stessa qualità, formeranno una classe unica che non sarà nè la prima nè l'ultima.

Che se esse sono di due qualità, queste devono chiamarsi 1. e 2. e non già 2. e 3. poichè quella che è prima dell'altra, e che non ne ha al-

tre prima di se, è la prima e non seconda, e quella che ne ha una prima di se, è seconda non 3.

Se poi si trova una piccolissima parte di queste terre, cioè meno della decima, il di cui valore sia al valore del terreno più approssimante a maggior ragione di 4. a 3., allora questa porzione di territorio sarà considerata come una eccezione; non dovrà concorrere alla formazione della tariffa, e deve o essere imposta separatamente secondo una valutazione particolare, o esser ribassata al livello delle altre terre che formeranno la 1. classe.

Spiegheranno che tutte le altre differenze indicate dalle dichiarazioni debbono esser notate e ridotte a scala, e che questa scala deve esser divisa in tre parti; che si debbono riunire i gradi più approssimanti gl'uni agli altri in ciascuna sezione della scala, e fare le separazione trai gradi più lontani, osservando nulla di meno che niuna delle divisioni deve comprendere meno di un quinto della coltura.

Se le differenze di valore fossero graduate a distanze eguali, o eguali ad un di presso, la divisione si farebbe in maniera che ciascuna classe comprenderebbe una parte eguale di territorio.

Se si trovi qualche coltura troppo estesa per esser considerata come una eccezione, e di un valore troppo superiore ai gradi più approssimanti per offrire colla loro unione un mezzo termine giusto; si dividerunno le colture in due nature, e ciascuna natura sarà divisa in classi del pa-

ri

ri che ſi è praticato finora nelle provincie in cui ſi ſono diſtinte le colture di pianura, e le colture di montagna. (paludoſe e montuoſe)

31. In ſeguito di tutte queſte ſpiegazioni, il controloro domanderà agli aſſiſtenti.

1. Una dichiarazione ſulla eſtenſione del territorio della comune.

2. Sulla eſtenſione delle principali proprietà iſcritte ſullo ſtato di ſezioni.

3. Sulle diviſioni e claſſificazioni delle terre, ſulla quantità che può coſtituire la prima claſſe, sù quella che può coſtituire la ſeconda ec.

4. Sulle proporzioni o rapporti del prodotto netto della prima claſſe con quello della ſeconda e della terza.

Le dichiarazioni che ne riſulteranno ſaranno dal controloro rapportate in un proceſſo verbale, il quale verrà firmato dagli aſſiſtenti.

TITOLO VIII.

Seconda operazione. Riunione degli atti che ſervono di documento, ſcelta di queſti atti, condizioni della loro adozione ec.

32. Il controloro riunirà tutti gl' iſtrumenti di affitto che avranno ſervito alla formazione della tariffa che occorrerà di verificare, quelli che gli ſaranno ſomminiſtrati e quelli che egli potrà procurarſi.

Tali atti ſaranno gl' iſtrumenti di affitto, i contratti di vendita, di diviſione ec.

33.

33. Queſti atti debbono eſſer eſtratti dai protocolli de' notai, dai loro *libroni*, ovvero dal libro degli obblighi *penes acta*. Ogni documento provveniente da carte particolari de' notai non ſarà conſiderato come autentico.

I protocolli contengono tutti gli atti di vendita, ma pochi contratti di affitto, perciocchè eſſi non contengono che gli atti pubblici, e perchè la maggior parte degli altri ſono ſotto firma privata; ma gli affitti ſono riportati ne' *libroni* i quali contengono tutte le polize e gli obblighi *penes acta*.

34. Un notajo non pnò ricuſare la comunicazione degli atti *de' libroni*, più di quella degli atti portati ne' protocolli. Ciaſcun controloro farà per averli tutte le diligenze e tutte le inſiſtenze neceſſarie. Egli ſi procurerà in ciaſcun comune, oltre agli atti che riguardano le di lei proprietà, quelli ancora che han rapporto colle proprietà delle comnni vicine.

Se il notajo ricuſaſſe di dar comunicazione del *librone*, il controloro ſtenderà un proceſſo verbale della ſua negativa.

Se il notajo diceſſe di non averne punto, il controloro eſigerà da lui un certificato ſottoſcritto donde riſulti che egli non ha nè *libroni* nè alcuna altra raccolta che ſerva al regiſtro degli atti ſotto firma privata.

Il modello del certificato è quì anneſſo ſotto il num. 1.

Il controloro farà conoſcere al direttore, e queſti al ſignor intendente ed al miniſtro delle fi-

finanze le comuni di cui i notai non abbiano dato il certificato; aggiungendo il suo parere sulla verità, affinchè possa agirsi contro i notaj fraudolenti, e possano i medesimi esser puniti.

35. E' da desiderarsi che gli atti che potranno esser riuniti dal controloro siano di differenti anni dell' ultimo decennio, e che concernino le differenti nature di colture, e le differenti classi di territorio. Conviene del pari che almeno uno concerna una terra di grande estensione, dapoichè le grandi terre si affittano ordinariamente ad un prezzo meno alto che le piccole proprietà. Conviene in fine di non consultare atti che riguardino proprietà troppo limitate, per esempio, al di sotto di un moggio, se pur ciò non fia necessario in quanto occorrerà a mettere in chiaro i dubj relativi al valore di una coltura particolare.

36. Il controloro metterà da parte gl' istrumenti di affitto che porteranno seco cause di sospetto, come gli affitti convenuti dopo dello stabilimento della contribuzione fondiaria: esaminerà con precauzione gli affitti fatti da alcuni agenti abituati a prendere una *buona mano*, da proprietarj indebitati o prodighi, dagli agenti de' monasteri, e sopra tutto de' monasteri di donne, o in fine dalle università. Egli esaminerà le circostanze che possono far presumere un prezzo di affezione.

37. Allorchè un contratto racchiuderà clausole di prestazioni in derrate, ne sarà tenuto con-

conto applicandovi la tariffa del prezzo medio di tali derrate, durante l'ultimo decennio.

38. Allorchè un contratto conterrà clausole di anticipazioni di denaro, ne sarà stabilita la rendita alla ragione del 5, per $\frac{o}{o}$ all'anno, e sarà aggiunta al prezzo dell'affitto, il quale sarà espresso colle altre clausole del contratto.

39. Allorchè un terreno sarà cinto di muri o di siepi, bisognerà dedurre dal contratto di affitto una somma corrispondente al mantenimento annuale di tali muri e siepi. In questo caso il controloro consulterà gli esperti della comune, e ne farà menzione nel processo verbale della formazione della tariffa di valutazione. Quest' oggetto sarà sottomesso all' approvazione del direttore.

40. Allorchè un contratto riguarderà un terreno sul quale è sita una casa rustica o altri comodi rustici, si dedurrà dal prezzo portato nel contratto, prima la somma della valutazione della rendita imponibile data alla casa nello stato di sezioni, e le spese di mantenimento de' comodi rustici, come torchi, tini ec.

Bisogna aver sempre presente allo spirito questa regola generale, che il prodotto imponile è la parte della rendita, libera da ogni peso.

41. Allorchè il controloro consulterà, i documenti, come i contratti di vendita, egli riconoscerà il prezzo della vendita, e valuterà il prodotto netto del fondo venduto alla ragione del 5. per $\frac{o}{o}$ di questo prezzo di vendita. Tuttavolta quando vi saranno ragioni potenti da credere

dere che il capitale ſia ſtato impiegato ad una minor ragione, egli valuterà la rendita netta al 4. e mezzo, o anche al 4. per $\frac{0}{0}$. In queſto caſo eſporrà i motivi della riduzione nel proceſſo verbale di formazione della tariffa.

TITOLO IX.

Terza operazione. Ricognizione della eſtenſione e delle claſſi del territorio.

42. Il controloro farà uno ſtato di tutti i contratti di affitto ed atti di vendita; diſtinguerà quelli dove l' eſtensione del territorio ſi troverà indicata dalla ſtipulazione dell' atto paſſato in tempo e tra perſone non ſoſpette, da quelli ove queſta eſtensione non è determinata.

43. Egli farà miſurare l' eſtensione di queſti ultimi dall' agrimenſore che ſarà ſtato nominato dal signor intendente per accompagnarlo.

44. Il controloro avendo in tal modo acquiſtata la conoſcenza eſatta della miſura delle proprietà deſtinate a ſomminiſtrare gli elementi della tariffa, richiederà di nuovo la convocazione del decurionato. Egli ſi recherà in loro compagnia ſui luoghi per iſtabilire le baſi della claſſificazione delle terre della comune, cioè per diſtinguere le qualità delle proprietà di cui ſi tratta, ed indicare i loro rapporti o proporzioni, poichè non baſterà diſtinguerli per numeri 1. 2. 3. ec. Biſogna diſtinguerli per gradi di valori. In tal modo ſi farà una ſcala di valori di cinquanta, o di cen-

cento gradi, secondo il numero delle differenze, e a misura che si noterà una differenza si dirà: 1. qualità di 100. o 50. gradi, 2. qualità di 90. o 45., 3. qualità di 60. o 30., 4. di 50. o 25., e 5. di 36. o 18. ec.

45' Il controloro opererà, per quanto gli sarà possibile, sulla totalità delle terre menzionate negl' istrumenti di affitto o atti di vendita, di cui egli deve servirsi: egli opererà in preferenza sulle grandi proprietà, se riesce impossibile di operar su di tutte.

46. In questo giro egli farà sentire che interessa ai proprietarj, i di cui fondi sono stati misurati per servire di elementi alla formazione della tariffa e a tutti quelli che hanno fatte dichiarazioni leali, che le infedeltà commesse dagli altri nelle dichiarazioni di estensione sieno denunziate e rettificate affinchè la frode non sia, ad onta della giustizia, più favorita della probità, e perchè non vi sia un privilegio annesso alla mala fede.

TITOLO X.

Quarta operazione. Classificazione generale delle terre della comune secondo quella delle proprietà misurate e visitate.

47. Quando il controloro avrà prese bastanti notizie sulla estensione delle principali proprietà, e acquistata la conoscenza delle differenti qualità di terre che debbon servir di termine comparati-

vo per classificare le altre terre delle comuni ; egli convocherà di nuovo il decurionato, il sindaco ed i ripartitori, ed in loro presenza nominerà successivamente tutti gli articoli di proprietà contenuti nello stato di sezioni ; rettificherà la classificazione di ciascuno di essi per analogia colle terre già classificate sul terreno, e rettificherà ancora le dichiarazioni di estensione.

48. Egli avrà cura di notare su di un foglio attaccato al margine di ciascheduna pagina dello stato di sezioni tutti i cangiamenti che risulteranno dalla rettifica della estensione e della classificazione delle terre ; farà in seguito lo spoglio di questo stato di sezioni così rettificato, per ottenere il totale della estensione della comune secondo ciascheduna classe e ciascheduna natura di coltura separata ; ne iscriverà il risultato in un processo verbale che dev' esser formato per indicare nel tempo stesso la maniera colla quale si è proceduto alla rettifica della estensione e della classificazione. Questo processo verbale sarà firmato da coloro che vi avranno assistito.

TITOLO XI.

Quinta operazione. Progetto di tariffa, o tariffa provvisoria redatta dalla comune.

49. Seguendo i loro lumi e la loro opinione, i sindaci, eletti, e ripartitori procederanno alla formazione di un nuovo progetto di tariffa, che deve

deve eſſer da eſſi firmato . (in conformità della mia lettera degli 8. luglio paſſato .)

TITOLO XII.

Seſta operazione. Verifica del progetto di tariffa, per mezzo degli atti.

50. Viene in fine l'operazione deciſiva , cioè la *prueva* del progetto di tariffa, col mezzo dei contratti di affitto e degli atti di vendita.

51. Nelle comuni in cui ſarà ſtato poſſibile di raccogliere contratti di affitto per ogni natura di coltura, il controloro li ordinerà in modo da riunire inſieme tutti quelli che concernono una ſteſſa coltura.

Egli farà le ſue operazioni ſucceſſivamente, e diſtintamente ſu ciaſcuna coltura .

Riconoſcerà nello ſtato di ſezioni rettificato l' eſtenſione che ſarà ſtata determinata per ciaſcheduna di eſſe e la claſſificazione che ne ſarà ſtata fatta ; ne formerà il quadro in conſeguenza del nuovo progetto di tariffa degli agenti comunali ; farà poi ſu queſto quadro l' applicazione di tal progetto di tariffa a ciaſcheduna claſſe di ogni coltura di ciaſcuna proprietà di cui avrà il contratto di affitto.

Metterà in una colonna conſecutiva l'ammontare del prezzo dell' affitto di ciaſcheduna proprietà ; e ſommerà il prodotto dell'applicazione del progetto di tariffa a tutte queſte proprietà.

Sommerà l'ammontare de' prezzi di affitto ſcrit-

ti nella colonna conſecutiva per ciaſcheduna proprietà.

Il totale delle ſomme paragonato farà conoſcere la differenza che eſiſte tralla tariffa della comune ed il prezzo degli affitti ; il controloro eſprimerà la proporzione dell' ammontare delle valutazioni della comune con quello de' contratti di affitto ; ſe vi è eccedenza nell' ammontare dei prezzi d' affitto , queſta eccedenza ſarà ripartita proporzionatamente ſu tutte le claſſi della coltura ; e la tariffa ſarà ſtabilita in conſeguenza . Il modello della operazione e del proceſſo verbale che deve comprovarla è quì anneſſo , ſotto il num. 2.

52. Nelle comuni in cui le nature di coltura ſon troppo moltiplicate, ed in cui non ſi trovano contratti di affitto per ciaſcuna di eſſe ſeparatamente, ſi farà l' operazione ſu tutte le nature di colture riunite, ſi conoſcerà con ſicurezza l' eſtenſione e la claſſificazione delle terre che vi ſon compreſe , ſi farà egualmente l' applicazione del progetto di tariffa a ciaſcheduna natura di coltura ed a ciaſcuna claſſe ; e procedendoſi come nel caſo antecedente , ſi confronteranno le ſomme che ne riſulteranno con quelle degli affitti , ſe ne conoſcerà la differenza , ſi cercherà il rapporto di queſta differenza col prezzo totale riſultante dalle applicazioni parziali del progetto di tariffa , e ſi aumenteranno tutte le parti di queſto progetto di tariffa nella ſteſſa proporzione.

Nell' ultimo caſo il controloro ſtenderà un proceſſo verbale di rettifica del progetto di tariffa in conformità del modello quì anneſſo ſotto il num. 3.

53.

53. Il proceſſo verbale dalla operazione indicata al num. 51., ſia di quella indicata nel precedente ſarà firmato dal ſindaco, dagli eletti e dai ripartitori, ed in caſo di negativa per parte loro il controloro ne eſporrà i motivi, e chiuderà nondimeno il detto proceſſo verbale.

54. Egli rimetterà tutte le carte al direttore delle contribuzioni con un rapporto diſtinto delle ſue operazioni.

TITOLO XIII.

Settima operazione: Reviſione di tutte le altre: approvazione del ſignor intendente: invio della tariffa rettificata al ſignor intendente ed al miniſtro delle finanze.

55. Il direttore delle contribuzioni eſaminerà ſe le operazioni ſono conformi alle iſtruzioni; verificherà i calcoli, e nel caſo in cui il ſindaco, gli eletti ed i ripartitori del paeſe aveſſero rifiutato di firmare la tariffa rettificata, egli la ſottometterà alla approvazione del ſignor intendente e me l' invierà in duplicato.

56. Se il ſignor intendente niega la ſua approvazione, egli me ne farà ſapere i motivi nel termine di tre giorni.

TITOLO XIV.

Ottava ed ultima operazione. Applicazione della tariffa; nuova formazione dello ſtato di ſezioni e della matrice di ruolo. Invio de' riſultati al miniſtro delle finanze.

57. Il direttore, ſenza perdita di tempo, farà riformare lo ſtato di ſezioni e la matrice di ruolo nelle comuni verificate, e le dicui tariffe ſaranno di loro conſentimento, o approvate dal ſignor intendente.

58. Il direttore mi farà conoſcere ſenza dilazione il riſultato della nuova operazione, cioè la materia imponibile riconoſciuta col mezzo del nuovo lavoro paragonata a quella ch' era ſtata precedentemente ſuppoſta. Egli mi farà conoſcere le preſunzioni che naſcono dalla verifica di ciaſcheduna comune verificata pro o contra, le operazioni fatte nelle comuni circonvicine, e le induzioni che ſe ne poſſono ricavare, almeno per una ripartizione generale di diſtretto o di provincia.

TITOLO XV.

Corriſpondenza de' direttori coi controlori, e col miniſtro.

59. I direttori preſcriveranno ai loro controlori di tenere un giornale delle loro operazioni, e d' in-

d'indirizzarne ad essi un'estratto in ogni corso di posta.

60. Essi faranno ogni settimana un reassunto della corrispondenza dei controlori, e me l'indirizzeranno sotto la forma di quadro.

61. Questo quadro conterrà: nella 1. colonna il nome de' distretti; nella 2. il nome di ciascheduna comune sottoposta alla verifica; nella 3. il nome del controloro; nella 4. la data delle operazioni di cui rende conto; nella 5,, che sarà la più larga, la notizia compendiata del suo lavoro, in modo che io possa vedere almeno in ogni settimana, in quale stato è l'operazione di cui si tratta.

61. Essi mi faranno conoscere quei controlori che si distingueranno per la loro attività, per la loro intelligenza, per la loro imparzialità e pei loro sentimenti di onore; ed io mi farò un dovere di sollecitare a prò di essi una gratificazione dalla giustizia e dalla bontà del RE.

TITOLO XVI.

Conchiusione.

63. Io ripeto terminando che la verifica di cui ho tracciato l'ordine è indipendente da tutte quelle che potranno esser fatte sulla domanda de' particolari o delle comuni in virtù del decreto de' 16. febbrajo scorso relativo ai reclami. Questa verifica è un atto d'amministrazione spontaneo che niente cangia ai diritti delle parti, e di

cui il principale oggetto si è di riconoscere i fondamenti sui quali il Re nel suo consiglio di stato potrà basare con sicurezza una ripartizione definitiva tralle provincie.

Questa verifica deve esser terminata in sei settimane a contare dal giorno d' oggi; al più tardi pei 31. di aprile.

93. Io ripeto ancora che desidero vivamente per l'onore delle comuni che le loro dichiarazioni si accordino cogl' infallibili risultati che darà la geometria. Io desidero per la loro tranquillità che esse preferiscano la verità alla occultazione, e che si persuadano che più sarà scoperta materia imponibile, più la proporzione della contribuzione colla rendita diminuirà, e che la giustizia dovuta alle comuni di buona fede forzerà un giorno o l' altro ad inquietare con ricerche quelle nelle quali l' occultazione sarà notoria. I miei voti sarebbero adempiti se una dichiarazione fedele della materia imponibile permettesse di sperare i 7. milioni decretati, fissandosi il limite della contribuzione al sesto della rendita.

Napoli 10. marzo 1808.

Il ministro delle finanze
RUDERER

(N. 1.)

Io ſottoſcritto notajo della comune di diſtretto di provincia di dichiaro a chi apparterrà che non poſſeggo alcun faſcicolo nè altra qualunque raccolta o regiſtro d' iſtrumenti o polize di affitto ed altri atti ſotto firma privata . In fede di che ho ſottoſcritto il preſente certificato da ſervire e valere ec.

Fatto in il dì

firma .

(N. 2.)

Contribuzione fondiaria — *Processo verbale di verifica della tariffa della rendita imponibile della comune di*

Oggi il dì. . . . . lo sottoscritto controloro delle contribuzioni dirette nel distretto di . . . . . in provincia di . . . . . per esecuzione degli ordini del ministro delle finanze in data de' 10 marzo 1808 mi sono portato nella comune di . . . . . ad oggetto di verificare e rettificare, se bisogna, la tariffa delle valutazioni fondiarie presentata dagli agenti comunali di questa suddetta comune.

Il sindaco, gli eletti ed i ripartitori mi hanno presentato il progetto di tariffa seguente:

Progetto di tariffa.

Natura del terreno.	Misura agraria.	Rendita netta imponibile.		
		2. classe.	2. classe.	1 classe.
Terra seminatoria Terra a pascolo, o mezzana	una versura.	2, 40 2, 50	2, 00 3, 00	1, 60 1, 50

Dopo aver raccolti gl' istrumenti di affitto che esistono ne' protocolli de' notai di questa comune, li ho classificati conformemente agli stati di sezioni rettificati; facendo poi l' applicazione del suddetto progetto di tariffa a ciascuna classe ho stabilito il paragone delle somme risultanti, con quelle degli affitti e degli interessi de' capitali impiegati nelle compre, e le ho riunite come siegue, secondo le diverse nature delle proprietà.

Terreni a coltura o seminatorj.

Stipulazione, e classificazione delle rendite, e degli affitti.	Estenzione de' terreni. versure.	passi.	Somme che risultano dall'applicazione del progetto di tariffa.	Totale degli affitti e degl'interessi de' capitali impiegati nelle compre
			duc., e gr.	duc., e gr.
A dì . . 1799 affitto per 7 anni N. 1. Portata detta la Gravita, di versure 27 affittata per l'annuo estaglio di ducati 59, e 40 e sono				
Terra seminatoria di 1. classe.	10	00	14,00	59,40
Terra seminatoria di 2. classe.	4	30	13,00	59,40
Terra seminatoria di 3. classe.	10	30	16,60	59,40
A dì . . 1803 affitto per 8 anni N 2. Territorio detto Peschiera di versure 15 affittate per l'annuo estaglio da ducati 42 00 e sono				
di 1. classe.	4	00	9 60	42,00
di 2. classe.	9	00	18,00	42,00
di 3. classe.	2	00	3,20	42,00
A dì . . . 1804 Vendita . . N. 3. Portata denominata S.Sofia da N.N. venduta a N.N. per ducati 624 che presentano la rendita di duc. 31 20 al 5 per 100 della estensione di . . terra seminatoria di 1. classe	12	00	28,80	31,20
In tutto	53	60	113,40	132,60

Il prodotto dunque degl' istrumenti di affitto e di vendita de' terreni seminatorj presenta la somma di . . . . . duc. 132, 60

L'applicazione del progetto di tariffa alle rispettive classi de' medesimi terreni dà la somma di . . . . . duc. 113, 40

mancano quindi . . . duc. 19, 20

Dopo questo paragone appare che il progetto di tariffa è mancante di un sesto del prezzo ricavato dagli affitti e dalle vendite pe' terreni seminatorj; la quale differenza deve aggiungersi ad ogni prezzo assegnato a ciascuna classe di terra seminatoria nel progetto di tariffa, perciò si avranno le rendite nette per la

Terra seminatoria di { prima classe 4, 80
seconda classe. 2, 33
terza classe. 1, 86

Terreni a pascolo.

Stipulazione, e classificazione delle vendite e degli affitti.	Estensione de' terreni. versure.	passi.	Somme che risultano dall'applicazione del progetto di tariffa duc., e gr.	Totale degli affitti e degl'interessi de'capitali impiegati nelle compre. duc. . e gr.
A dì . . 1798. affitto per anni 8. N 1. Territorio detto di Ferro. di versure 21 affittato per l'annuo estaglio di ducati 88 20 e sono				
Terreni a pascolo di 1. classe.	12,	00	30, 00	88, 20
Terreni a pascolo di 2 classe.	7,	00	14, 00	
Terreni a pascolo di 3 classe.	2,	00	3, 00	
A dì . . 1800 affitto per 9 anni N.2. Mezzana detta del Fico di versure 12 affittata per l'annuo estaglio di ducati 44 64 e sono				
Terra a pascolo di 2. classe.	9,	00	18, 00	44, 64
Terra a pascolo di 3. classe.	3,	00	4, 50	
In tutto	33,	00	69, 50	132, 84

Il prodotto dunque degl' istrumenti di affitto e di vendita pe' terreni a pascolo suddetti presenta la somma di. . . . duc. 132, 84

L'applicazione del progetto di tariffa alle rispettive classi di detti terreni dà . . . . . duc. 69, 50

mancano quindi . . . . . duc. 63, 34

Da questo paragone appare che il progetto di tariffa è mancante di 9/10 la qual differenza deve aggiungersi ad ogni prezzo assegnato a ciascuna classe nel progetto di tariffa; perciò si avrà per la

Terra a pascolo di { prima classe . . . . duc. 4, 75
seconda classe . . . duc. 3, 80
terza classe. . . . . duc. 2, 85

(*Egual metodo per le altre specie di coltura, ed in fine la tariffa rettificata secondo questi risultati*)

Fatto e conchiuso da me sottoscritto controloro delle contribuzioni diverte nel distretto di . . . . . a dì . . . . .

(N. 3.)

Contribuzione fondiaria ***Processo verbale di rettifica del progetto di tariffa della rendita imponibile de' territorj della comune di . . .***

Oggi il dì . . . Io sottoscritto controloro delle contribuzioni dirette nel distretto di . . . in provincia di . . . . per esecuzione degli ordini del ministro delle finanze in data de' 10 marzo 1808 mi sono portato nella comune di . . . . ad oggetto di verificare e rettificare, se bisogna, la tariffa delle valutazioni fondiarie presentata dagli agenti comunali di questa suddetta comune.

Il sindaco, gli eletti, ed i ripartitori mi hanno presentato il progetto di tariffa seguente:

Progetto di tariffa.

Natura del terreno.	Misura agraria.	1.classe.	2.classe.	3 classe.
	Tomolo di 8400 palmi quadrati.	duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
Oliveto		4, 00	3, 00	2, 00
Difesa di querce		2 30	80	60
Seminatorio		1, 00	60	40
Vigneti		1, 20	80	60
Arbusti		2, 40	1, 60	80
Castagneti		1 00	60	40
Terreni montuosi. . . .		40	25	03
Arbusti con olive		2 40	1, 60	80
Giardini		6, 00	4, 00	3, 60

dopo aver raccolti gl' istrumenti di affitto che esistono ne' protocolli de' notai di questa comune, li ho classificati conformemente agli stati di sezioni rettificati. Facendo poi l'applicazione del sudetto progetto di tariffa a ciascuna classe ho stabilito il paragone delle somme risultanti, con quelle degli affitti e degli interessi de' capitali impiegati nelle compre; e li ho riunite come siegue, secondo le diverse nature delle proprietà.

Stipulazione e classificazione degli affitti ed atti di vendita.	Tomoli.	Somme risultanti dall'applicazione del progetto di tariffa.	Somme risultanti dagli affitti e da' Capitali impiegati nelle compre.
		duc. gr.	duc. gr.
N. 1. A. 15. marzo 1803 affitto per anni quattro difesa denominata l' Olivola per l' annuo estaglio di ducati 324 50 netti di spese.			
Difese di Querce, e semnatorj di. . . . . 1 classe.	1	2,30	
seminatorio di 2. classe.	45 1/2	27,20	324,50
idem di . . . . 3. classe.	247 1/2	99,00	
N. 2. A 18 agosto 1799 affitto per anni dieci. Difesa denominata Tuori affittata per l'annuo estaglio di ducati 351; oltre alla servitù per l' erbaggio a favore de' cittadini altri ducati 35 05.			
Seminatorio di 1. classe.	20	20,00	
2. classe.	80	48,00	386,05
3. classe.	100	40,00	
N. 3. A 20 novembre 1800 vendita della massaria denominata la Cassarda, con istrumento in favore del signor Bartolomeo Gagliardo per la somma di duc 2130, che calcolati al 5 per 100 danno l'annua rendita di duc. 126 50.			
Seminatorio di 1. classe.	20	20,00	
2 classe.	20	12,00	126,50
3. classe.	20	8,00	
N. 4. A 12 ottobre 1797 affitto per anni dieci. Territorio nominato Melaro per l' annuo estaglio di ducati 98, oltre di altri ducati.			
		276,50	837,05

Stipulazione e classificazione degli affitti, ed atti di vendita.	Tomoli.	Somme risultanti dall'applicazione del progetto di tariffa.	Somme risultanti dagli affitti e da' capitali impiegati nelle compre.
		duc. gr.	duc. gr.
Riporto		276.50	837,05
9,80 per la suddetta servitù dell'erbaggio.			
Territorj montuosi di 2. classe.	100	25,00	107,80
3. classe.	516-$\frac{1}{2}$	15,50	
N. 5. A' 7 agosto 1799. Vendita della massaria denominata l'Aquila in favore del Signor Carlo Calcagno di Eboli per la somma di ducati 1452 che calcolati al 5 per 100 danno la rendita netta di ducati 72, 60.			
Seminatorio di 1. classe.	5	5,00	72,60
2. classe.	35	21.00	
3. classe.	70	28,00	
N. 6. A' 28 febbrajo 1800, affitto per anni 4 della difesa nominata la Pila affittata per l'annuo estaglio di ducati 77,50; per caciocavalli ducati 6, e per servitù di pascolo ducati 8,35.			
Difesa di 1. classe.	5	11,50	91,85
2. classe.	35	28,00	
3. classe.	40	24,00	
		434,50	1109 30

Il prodotto dunque degli istrumenti di affitto e di vendita presenta la somma di . . . . . duc. 1109 30
L'applicazione del progetto di tariffa alle rispettive classi di detti terreni dà . . . . . duc. 434 50

mancano quindi . . . duc. 674 80

Da questo paragone appare che il progetto di tariffa è mancante di $\frac{11}{20}$.

Or la detta differenza deve aggiungersi ad ogni prezzo assegnato a ciascuna classe di terreno nel progetto di tariffa. Locchè dà luogo alla *Tariffa definitiva.*

Natura del terreno.	Misura agraria.	1 classe.	2.cl se.	3.classe.
	Tomolo composto di palmi quadrati. 8400			
Oliveto		10, 20	7, 65	5, 10
Difese di querce. . . .		5, 86	2, 04	1, 53
Seminatorio		2 55	1, 53	1, 02
Vigneti		3, 06	2. 04	1, 53
Arbusti		6, 12	4, 08	2, 04
Castagneti.		2, 55	1, 53	1, 02
Terreni montuosi . . .		1, 02	63	08
Arbusti con olive . . .		6, 12	4, 08	2, 04
Giardini.		15, 30	10, 20	9, 18

Fatto e conchiuso da me sottoscritto controloro delle contribuzioni dirette nel distretto di

Firma . . . . .

DECRETO *che autorizza la ritenzione del 5. sulle rendite territoriali, censi, terraggi ec. ec.* 10. *giugno* 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE, RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Sul rapporto del noſtro miniſtro delle finanze;
Abbiammo decretato e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. Nell'anno corrente, e fino a che la proporzione fiſſata dall'art. 6. ſez. 2. tit. 2. della legge degli 8. novembre 1806., tralla contribuzione fondiaria in principale e la materia imponibile non ſarà cangiata da un' altra legge; i proprietarj, coloni, cenſuarj, azionali, o enfiteuti, i fondi de' quali ſono gravati di rendite annuali conoſciute ſotto nome di cenſi, canoni, terraggi, o ſotto qualunque altra denominazione, o che eſſe ſieno in danaro, o in generi, di ſomme fiſſe, o di quote di frutti, ne riterranno nel pagarle ai padroni diretti la quinta parte.

ART. 2. Il noſtro miniſtro delle finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato GIUSEPPE.

Da parte del Re
Il miniſtro ſegretario di ſtato firmato F. RICCIARDI.

DECRETO *che autorizza il miniſtro delle finanze a far la ripartizione della contribuzione del* 1808. 10. *giugno* 1808.

GIUSEPPE NAPOLEONE, RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Sul rapporto del noſtro miniſtro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue.

La ripartizione definitiva della contribuzione fondiaria dell'anno corrente ſarà determinata dal miniſtro delle finanze.

Firmato GIUSEPPE.

Da parte del Re

Il miniſtro ſegretario di ſtato, firmato F. RICCIARDI.

MEMORIA *ſulla ripartizione definitiva della contribuzione fondiaria del* 1808. *e del fondo di diſgravio poſto a diſpoſizione del governo; eſeguita dal miniſtro delle finanze in virtù del decreto precedente.* 25. *giugno* 1808.

Tutte le provincie del regno, fuorchè le due Calabrie, hanno preſentata la loro materia imponibile negli ſtati di ſezioni formati in eſecuzione della legge degli 8. novembre 1806.. Le valutazioni riportate in queſti ſtati di ſezioni avrebbero di molto cambiata la condizione della maggior parte delle provincie, ſe ſi foſſero potute conſiderare come eſatte, e ſe il miniſtero non aveſſe avuta ragione di credere che le differenze da eſſe

ſup-

ſuppoſte erano piuttoſto il riſultato de' varj metodi ſeguiti dai direttori, o dagli agenti ſubalterni, che l' effetto di una veridica eſpoſizione della materia imponibile.

Se il miniſtero aveſſe potuto eſſere aſſicurato che le valutazioni erano eſatte da per tutto, o dapertutto aveano lo ſteſſo rapporto colla verità, l' operazione della ripartizione della contribuzione fondiaria ſarebbe ſtata facile; poichè non avrebbe richieſta che la fiſſazione della proporzione dell' impoſta, proporzione che ſarebbe ſtata la ſteſſa per tutte le provincie, per tutte le comuni, e per tutt' i particolari.

Nella impoſſibilità di ſeguire un ſiſtema così ſemplice, è ſtato d' uopo cercare i mezzi da riparare le ineguaglianze che ſi erano riconoſciute nei riſultati degli ſtati di ſezioni: è biſognato per riuſcire in queſta intrapreſa aver in conſiderazione le facoltà che le antiche impoſizioni ſupponevano ad ogni provincia, e conoſcere fino a qual punto tale indicazione potrebbe eſſer preciſa; è convenuto eſaminare particolarmente le nuove operazioni, e ſtudiare il rapporto che hanno tra loro, onde ſcorgere il reciproco loro valore.

Laonde ſeguendo queſte idee ſi è paragonata la parte delle antiche impoſizioni pagate dai proprietarj delle terre in ogni provincia con quella che pagavano i proprietarj, e ſi è riconoſciuto, per eſempio, che le provincie di Bari e di Lecce erano quelle in cui, ſerbata la proporzione, i proprietarj pagavano meno impoſizione. Or ſiccome la legge degli 8. novembre 1806. diſpenſa dalla im-

posizione i proletarj, si è calcolato che esigendo dai soli proprietarj di ogni provincia la stessa massa totale d'imposta che altre volte da essa si pagava, i proprietarj delle provincie di Lecce e di Bari sarebbero i meno gravati dal peso che si rifonderebbe su di essi per la parte che pagavano i proletarj.

Lo stesso calcolo ha fatto conoscere che in altre provincie la proporzione d' imposta pagata dai proletarj si approssimava maggiormente a quel che prima pagavano i proprietarj di fondi; sicchè nella provincia di Lecce questa proporzione era come 10. a 90. in quella di Basilicata come 28. a 72.

Se dunque si fosse esatta da quest' ultima provincia la stessa massa d' imposizione che prima pagavasi, era evidente che i proprietarj di terre i quali soli doveano pagarla, nell' attuale sistema si sarebbero trovati proporzionatamente più caricati di quelli di Lecce, dal peso di ciò che i proletarj pagavano. Ecco il

Quadro indicante la proporzione del testatico, e della imposizione sulle braccia, colle imposizioni pagate dai proprietarj di terre feudali e burgensatiche.

Nomi delle provincie.	Testatico e braccialе.	Feudale	Burgensatico e negozio	Totale dell'imposizione
Terra di Lavoro . . .	21, 10	22, 48	77, 32	100
Contado di Molise. .	22, 93	20, 04	57, 13	100
Principato citeriore .	14, 90	21, 71	73, 39	100
Principato ulteriore .	28, 13	26, 09	65, 80	100
Calabria citeriore . . .	28, 35	28, 20	63, 25	100
Calabria ulteriore . . .	26, 32	26, 22	67, 45	100
Capitanata	23, 03	28, 04	68, 93	100
Basilicata	28, 67	29, 04	44, 28	100
Bari	8, 58	7, 35	84, 06	100
Otranto	20, 26	13, 89	75, 85	100
Abruzzo citeriore. . .	27, 21	13, 69	66, 06	100
Abruzzo ulteriore . .	29, 70	20, 29	67, 28	100

Que-

Questo quadro ha servito dunque di prima indicazione per conoscere a qual punto si doveva esigere che il contingente di ogni provincia si approssimasse alle antiche sue imposizioni.

In secondo luogo si è avuto conto del metodo seguito dai direttori nel corso delle operazioni, e si è giudicato, per esempio, che per compensarne il risultato nelle provincie di Teramo e di Chieti, bisognava diminuire l'imposizione della prima di 30 oco. ducati, ed aumentare di un decimo tutte le quote della seconda.

L'imposizione feudale doveva ancora aversi in considerazione, e doveva somministrare lumi sulle facoltà delle provincie. Sapendosi che serbata la proporzione, i beni feudali pagavano un quinto di meno dei beni burgensatici; abolito tal privilegio, dovea attendersi naturalmente che le provincie dove esistevano più beni feudali dovessero nei nuovi ruoli ricevere maggior aumento proporzionale.

Il quadro stesso ha servito benanche a questo oggetto.

Si sono esposti i principj generali che han regolata la ripartizione definitiva si verrà ora al particolare facendo conoscere provincia per provincia i motivi della fissazione del loro contingente. Ecco lo

Stato del quinto della materia imponibile apparente paragonato colle contribuzioni dirette di ciascuna provincia nel 1806.

NOMI delle provincie.	Imposizioni del 1806.	Quinto della materia imponibile.	Differenza. In più relativamente alle antiche imposizioni	Differenza. In meno relativamente alle antiche imposizioni
Napoli	877268	2094997	21[illegible]8 4	
Terra di Lavoro . . .	988593	3004962	36 49	
Teramo	240661	304824	64232	
Capitanata.	353586	502590	149040	
Bari	166755	751881	285616	
Aquila	292686	303000	9428	
Avellino	300601	390579	10214	
Salerno.	309632	486817	,, ,,	43205
Otranto	607312	606317	,, ,,	95
Chieti	304802	854482	,, ,,	49686
Calabria citeriore . . .	405808	314873	,, ,,	90477
Calabria ulteriore. . .	568648	(1) 422732	,, ,,	146126
Molise	246200	247781	1581	,, ,,
Basilicata	437872	406014	,, ,,	31808
Debito pubblico. . . .	633063	140000	,, ,,	,, ,,
		6913628		

(1) Nelle due Calabrie si sono considerate come il quinto della materia imponibile apparente, le quattro decime.

Questo quadro indica che il quinto della materia imponibile riconosciuta in ciascuna provincia non dava la somma di 7,000,000 imposta dalla legge degli 8 novembre 1806 e dal decreto de' 26 novembre 1807. La ritenzione sui creditori dello stato entra in questo conto per 140,000 ducati, somma eguale al quinto del debito perpetuo fissato al *maximum* di 700,000 ducati dal decreto de' 20. maggio 1808. Quantunque lo stesso decreto istituisca 500,000 ducati di debito vitalizio, non si calcola ritenzione alcuna su questa somma perchè le pensioni essendo state ridotte al loro più piccol valore dalla liquidazione, non sono state credute suscettibili di una nuova ritenzione.

Il *deficit* risultato dall' esposto quadro è, come si ve-

ſi vede, di ducati 86,375. La prima operazione dovea dunque eſſer quella di ritrovare queſto *deficit*.

Lo ſteſſo quadro avendo indicato quali erano le provincie, in cui le nuove impoſizioni paragonate alle antiche preſentavano *deficit*, ſi dovea naturalmente penſare a ripartire ſopra di eſse il *deficit* dell' impoſta totale. Queſta ripartizione avrebbe dovuto farſi *pro rata* del *deficit* particolare di ciaſcuna di queſte provincie, ſe le indicazioni ſomminiſtrate dal primo quadro non aveſſer dato luogo ad eccezioni.

Sicchè le 6 provincie di Salerno, Otranto, Chieti, Baſilicata, Calabria citeriore e Calabria ultetiore dovevano nella prima ipoteſi ſoffrire la ripartizione del *deficit*; tutta volta, indicando il quadro che prima nella provincia di Baſilicata le teſte e le braccia pagavano $\frac{28}{100}$ della impoſizione, mentre che nelle altre ne pagavano una molto minor porzione, ſi è riconoſciuto che il *deficit* di queſta provincia, il più picciol di tutti dopo quello di Lecce, era giuſtificato abbaſtanza dalla eſenzione che pronunziava la legge in favore de' proletarj, e ſi è ſtimato a propoſito di non farle ſoffrire aumento alcuno. In conſeguenza il ſuo contingente principale è ſtato fiſſato a 400,014 ducati, ſomma eguale al quinto della materia imponibile riportata negli ſtati di ſezioni, e conforme ai ruoli attualmente in riſcoſſione.

La provincia di Salerno preſentava un *deficit* di 43.295. ducati in confronto delle ſue antiche impoſizioni. Le teſte, e le braccia ivi pagavano ſoli $\frac{74}{100}$ ed il feudale $\frac{11}{100}$ delle impoſizioni antiche.

Tali dati indicavano che quella provincia poteva soffrire un forte aumento. Ciò non ostante: come l' operazione è stata colà molto mal fatta, non conveniva fare un aumento generale sopra tutta la provincia. Si sarebbe veduto che alcune comuni già gravate sarebbero state schiacciate dal più lieve accrescimento, mentre che l' aumento stesso sarebbe stato sensibile appena ad altre comuni. E' stato d' uopo dunque impiegar mezzi particolari; e siccome le circostanze non permettevano al consiglio generale di riunirsi, e non conveniva lasciar arbitro apparente il consiglio d' intendenza in una ripartizione in cui esso è istituito giudice, si è spedito un ispettor generale a Salerno ad oggetto di consultare il direttore, i consiglieri d' intendenza, e l' intendente sulle comuni capaci di sopportare una parte nella ripartizione del *deficit*. Quindi si sono ripartiti ducati 15, 000. sopra trentadue comuni, ove in diverse proporzioni hanno accresciute le somme presentate dai ruoli esistenti.

La provincia di Chieti è quella che in proporzione presentava il *deficit* maggiore. L' operazione è stata fatta su tutti i punti della provincia collo stesso favore, secondo le indagini somministrate da un personaggio ragguardevole e degno di tutta la fiducia del governo, il quale vi ha le sue proprietà, e da un ispettor generale che le ha minutamente esaminate. La poca severità del direttore, che ha avuto un' effetto generale sulla provincia, ha permesso di prendere una misura generale, ch' è stata l' aumento di un decimo sopra tut-

tutte le quote. Queſto aumento ha prodotti ducati 15,542. in princi pale: il che porta a ducati 170. 964 il princi pale della impoſta della provincia di Chieti.

Riſpettivamente alle antiche ſue impoſizioni la provincia di Otranto preſenta il *deficit* di 955. ducati ſopra una massa d' impoſta maggiore di 6 00,000. Queſto *deficit* era certamente inſenſibile. Ciò non oſtante, quando ſi conſidera che queſta provincia era quella in cui i proletarj pagavano prima nella minor proporzione (poichè, come ſi vede nel quadro delle antiche impoſizioni), pagavano ſoli $\frac{10}{100}$; che da un' altra banda i feudatarj ne pagavano ſoli $\frac{12}{100}$ era evidente che non ſolamente queſta provincia non doveva dare un *deficit*, ma un eccedente conſiderevole, come la provincia di Bari, dove i motivi ſteſſi producevano lo ſteſſo riſultato. In conſeguenza queſta provincia ſi è giudicata ſuſcettibile di un aumento, non per coprire il ſuo *deficit* apparente, ma quello di tutto il regno, al quale eſſa dovea ſupplire ſecondo le ſue facoltà. Tale accreſcimento è ſtato di un trentesimo ſopra tutte le quote; di modo che il principale della ſua impoſta, aumentato di 20, 212. ducati, ſi è fiſſato a *626.569.* ducati.

Non eſſendo terminati in Calabria gli ſtati di ſezioni, furono al principio dell' anno confermati i ruoli delle decime del primo ſemeſtre del 1807. Ora ſi ſon dichiarati raddoppiati per gli ultimi ſei meſi dell'anno e vi ſi è aggiunta l'impoſizione meſſa ſulle caſe, ſui beni comunali, e ſulle indu-

ſtrie

ſtrie oltrepaſſanti cento ducati di rendita, impoſizione ſtabilita nel 1807. in eſecuzione della legge degli 11. giugno 1807.

L' impoſizione totale delle Calabrie così compoſta preſentava per

Calabria Citeriore ducati	314,673
Calabria Ulteriore ducati	422,132

Secondo queſte ſomme paragonate a quelle delle antiche impoſizioni, la Calabria citeriore offeriva un *deficit* di ducati 90,379., e l' altra di ducati 146,516.. Ciò non oſtante non era da penſarſi a ripartire ſopra queſte due provincie il *deficit* della totalità dell' impoſta in ragione de' loro *deficit*, particolari: i ruoli non ſi preſtavano a tale operazione. Si ſono aggiunti alla ſomma delle due provincie, ſoli ducati 35,621, dandoſi al commiſſario del RE nelle Calabrie la facoltà di determinare il modo della loro impoſizione. Dopo queſta aggiunzione ſono rimaſte taſſate

La Calabria citeriore in ducati	329,675
L' ulteriore in ducati	442,731

L' eccedente che preſentava la provincia di Moliſe eſſendo molto poco importante, e quello della provincia di Napoli, quantunque molto conſiderevole, ſembrando baſtantemente giuſtificato dalla regolarità del lavoro contro il quale pochi reclami ſi ſon preſentati, il contingente di queſte due provincie è ſtato fiſſato al quinto della loro riſpettiva materia imponibile tal quale è riportato nei ruoli attualmente in riſcoſſione. Perciò il principale dell' impoſta della provincia di Napoli è di 1,094,997. ducati: quello di Moliſe è di 147,781. ducati.

Il

Il quinto della materia imponibile riconosciuta nelle provincie di terra di Lavoro, di Teramo, di Capitanata, di Bari, di Aquila, e di Avellino è stato dichiarato il contingente rispettivo di ognuna di queste provincie.

Questi contigenti si son trovati come segne

Terra di Lavoro	duc.	1,004.962
Teramo	duc.	204,894
Capitanata	duc.	502,596
Bari	duc.	751,881
Aquila	duc.	303,000
Avellino	duc.	398,579

Il quadro generale della ripartizione definitiva dell' imposta fondiaria dell' anno 1808. è dunque il seguente.

Napoli	duc.	1,094,997
Terra di Lavoro	duc.	1004.962
Teramo.	duc.	204.894
Aquila	duc.	303,000
Chieti	duc.	170.964
Molise	duc.	147,781
Capitanata	duc.	502,596
Terra di Bari	duc.	751,881
Terra d' Otranto	duc.	626.569
Principato ulteriore	duc.	398.579
Principato citeriore	duc.	481,337
Basilicata	duc.	400.014
Calabria citeriore	duc.	329,675
Calabria ulteriore	duc.	442,751
Debito consolidato	duc.	140,000
Totale	duc.	7000,000

Ripartizione del disgravio straordinario.

Questi sette milioni compongono il principale della imposizione. Trai grani che vi ha aggiunti la legge, cinque son destinati a coprire i non valori. Di questi cinque grani, due terzi sono a disposizione del consiglio di stato, ed un terzo a quella de' consigli generali.

La somma di questi grani addizionali ascende a duc. 343,000 duc. solamente, perchè non se ne percepiscono sui creditori dello stato, i quali si sono considerati come bastantemente caricati dalla imposizione del quinto de' loro crediti; essendo questa reale e certa, e non già presupposta semplicemente, come quella delle terre.

Il consiglio di stato avea dunque a sua disposizione 228,*666* duc. Il Ministro delle finanze, dal decreto de' 10. giugno rivestito straordinariamente di questa parte delle di lui attribuzioni, ha proceduto alla ripartizione di questa somma.

Si è trovato conveniente sul principio di porre in riserbo una parte di queffi fondi, e di ripartire il rimanente tralle provincie a titolo di disgravio straordinario. In conseguenza ducati 20,785 si son destinati a formare i fondi di riserva; il rimanente si è distribuito.

Siccome si era regolato al quinto della materia imponibile il contingente delle provincie, ove questo quinto presentava un eccedente più o meno considerevole comparativamente alle loro antiche imposte, si era sicuro che alcune di esse si sareb-

rebbero ſuſcitate contro queſta diſpoſizione; giacchè eſſe avevano reclamato contro i ruoli quando erano provviſoriamente in riſcoſſione. Si è riſoluto perciò di riſtabilire l' equilibrio, dividendo loro i fondi di non valori a diſpoſizione del governo, a titolo di diſgravio ſtraordinario.

Una ragione della ripartizione del fondo di diſgravio ſulle provincie che preſentano un'eccedente comparativamente alle loro antiche impoſizioni, è che ſe tutte le provincie aveſſero valutato i loro prodotti nella ſteſſa proporzione, in vece di fiſſare al quinto *il maximum* della taſſa ſi ſarebbe potuto ridurre al ſeſto. Era dunque giuſto di far godere le provincie, le di cui valutazioni ſi poſſon preſumere più eſatte, del beneficio che ſarebbe riſultato dalla generale eſattezza.

Ma ſi è penſato che ſe ſi faceva un rilaſcio ad una provincia, e queſto era generale e proporzionale per tutt'i contribuenti, avveniva che i contribuenti i quali non erano taſſati per una ſomma conveniente godevano del rilaſcio nella proporzione iſteſsa degli altri molto aggravati; che per conſeguenza gli uni godrebbero di un favore che la legge non pretende accordare, mentre che gli altri non reſterebbero ſoddisfatti da un inſufficiente rilaſcio.

Si è dunque riſoluto che il fondo di diſgravio ſia impiegato ſulle prime a coprire le riduzioni che ſarebbero accordate alle comuni, ſia in ſeguito delle rettifiche che vi ſarebbero ſtate operate in eſecuzione della iſtruzione de' 10. marzo, ſia per giudizio del conſiglio d' intendenza; in

ſecondo luogo a coprire i diſcarichi e le riduzioni particolari accordate per giudizio de' conſigli d'intendenza affin di diminuire di altrettanto la reimpoſizione; e finalmente, ſe occorreva, ad eſsere aggiunto al terzo di grani addizionali a diſpoſizione de' conſigli d'intendenza per coprire i rilaſci e le moderazioni. Queſt'ordine aſſicurava un impiego veramente utile al fondo di diſgravio.

Il principio generale è ſtato di ripartire il fondo di diſgravio ſopra tutte le provincie nelle quali il quinto della materia imponibile preſentava un eccedente comparativamente alle antiche impoſte; ciò non oſtante queſto principio generale ha ricevute le eccezioni che ora ſi ſpiegano.

La provincia di Napoli era quella che preſentava più aumento reale. Malgrado ciò, come già ſi è detto, queſta differenza eſſendo la ſola che foſſe giuſtificata nel regno dalla eſattezza colla quale ſi è agito, e come d'altronde eſſa ha prodotte poche doglianze, ſi è riconoſciuta l'utilità di farla partecipare nella ripartizione del fondo di diſgravio.

La provincia di Moliſe, preſentando un aumento di ſoli 1581. ducati non ſi è nemmeno ammeſſa a godere del beneficio del fondo di disgravio.

Dopo la provincia di Napoli, quella di Bari ſoffriva l'accreſcimento maggiore. Una parte di queſto proviene in verità dalle terre del Tavoliere che vi ſi trovano compreſe e che ſono impoſte attualmente come le altre proprietà. Ciò non oſtante queſto accreſcimento della materia imponi-

bile

bile non giuſtificando che una parte dell'aumento dell'impoſta della provincia (la quale è quella che ha maggiormente reclamato) è biſognato accordarle la ſomma più forte ſul fondo di diſgravio: queſta ſomma è ſtata fiſſata a ducati 80,000.

La Capitanata, che viene appreſſo, non avrebbe avuto dritto ad alcuna porzione nel fondo di diſgravio, benchè i diſcarichi e le riduzioni finora pronunciate aveſſero diminuito di quasi 22,000. ducati la di lei impoſta. Secondo notizie ſicure, quella provincia poteva ſoffrire ſenza pena la ſua nuova impoſizione, purchè aveſſe avuta una miglior ripartizione; coſa che ſi ſarebbe fatta facilmente con alcune rettifiche di comuni: ciò non per tanto, per conſeguenza del principio generale di accordare rilaſcio alle provincie che offrivano aumento in rapporto alle loro impoſizioni antiche, ſi è ſtimato a propoſito di accordare alla Capitanata ducati 30,000 (1).

La provincia di Teramo è una di quelle che ſi ſono maggiormente dolute della nuova impoſizione, tanto perchè eſſa è infatti più forte di prima, quando perchè il paragone colla vicina provincia di Chieti le faceva ſembrare il peſo più gravoſo. 30,000 ducati, eguali alla impoſta di circa due meſi, ſi ſon giudicati per eſſa un diſgravio competente.

La

(1) Poſteriormente le sono ſtati accordati altri ducati 10 000; il che porta il suo disgravio ſtraordinario a ducati 40,000.

La provincia di Terra di Lavoro reclamava ſimilmente una parte nel fondo di diſgravio ſtraordinario, meno a motivo del debole aumento della ſua impoſta, che per gli errori della ripartizione cagionati dalla poca eſattezza delle operazioni, principalmente nei diſtretti di Sora e di Gaeta. Per queſta conſiderazione ſe le ſono accordati ducati 30,000.

Le irregolarità della decima eſatta nel primo ſemeſtre nella provincia di principato Ulteriore dovean dar luogo a varj non valori, per coprire una parte de' quali quella provincia ha ricevuti ducati 8549.

Lo ſteſſo motivo ha fatti accordare duc. 17330. alla provincia di Aquila.

Finalmente le provincie di Chieti e di Terra d' Otranto, benchè aumentate ne' loro contingenti, pure, per gli errori della ripartizione, han ricevuto la prima ducati 5000, la ſeconda ducati 7000.

Ecco lo ſtato della diſtribuzione del diſgravio ſtraordinario

Provincia di terra di Lavoro	duc.	30,000
Teramo . , ...	duc.	30,000
Aquila	duc.	17,330
Chieti. . . !	duc.	5,000
Capitanata	duc.	30,000
Bari	duc.	80,000
Otranto.	duc.	7,000
Principato Ulteriore.	duc.	8,549
		. . . . .
	ducati	207,879

Una

Una circolare de' 25. giugno 1808. ha annunziate agl' intendenti ed ai direttori queſte diverſe operazioni. In data de' 18. novembre il miniſtro ha preſa una determinazione colla quale è ſtata fiſſata la ripartizione trai diſtretti delle ſomme aſſegnate alle provincie. Ma ſiccome eſſa è principalmente diretta a regolarizzare le operazioni relative al giudizio de' reclami, ſi troverà ſotto queſto titolo del manuale.

CIRCOLARE *ſul decreto de' 10. giugno che autorizza la ritenzione del quinto delle rendite e de' cenſi.* 13. *luglio* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai ſignori intendenti e direttori delle contribuzioni dirette.

Il decreto reale de' 10, giugno paſſato, che ho l'onore di accludervi, ſignore, autorizza i proprietarj utili de' fondi caricati di annue preſtazioni di qualunque natura a ritenere la quinta parte nel pagarle a chi ſpettano. Queſta diſpoſizione ſi riferiſce a quella dell'art. 7°. della legge degli 8. novembre 1806. che ha ſtabilite le ritenzioni per dare ai coloni ed agli altri padroni utili il modo di compenſarſi della contribuzione chè ricade ſulla parte del prodotto de' loro fondi, la quale ſono obbligati di pagare ai padroni diretti, mentrecchè eſſi devono eſſer taſſati dal governo per la totalità della rendita, e come ſe ne foſſero pieni ed aſſoluti proprietarj.

Il citato articolo avea permeſſo di ritenerſi il 10. per 100.: il preſente decreto ha aumentata queſta proporzione. Benchè contrario alla lettera, eſſo ha mantenuto e confermato lo ſpirito primitivo della legge.

La ragione per la quale la ritenzione era ſtata limitata al decimo, era la ſperanza che per mezzo di dichiarazioni franche e ſincere, e di valu-

ta

tazioni esatte della materia imponibile si otterrebbero i sette milioni imposti dalla legge con una tassa eguale all' ottava parte all' incirca di tutte le rendite fondiarie.

Non potendo questa speranza essere adempita menocchè per una serie di verifiche che richieggono più di un altro anno, e dovendo un gran numero di contribuenti trovarsi fin' allora imposti al quinto per effetto delle occultazioni di un gran numero di altri; il RE ha fissate le ritenzioni alla ragione del 5°. fino a che sarà questo il *maximum* legale della proporzione tralla rendita e la contribuzione.

Per la stessa ragione potrebbe forsi domandarsi dai debitori di annualità di ritenersi il 20. per $\frac{0}{0}$ in vece del 10. che l'art. 5°. tit. 1. della legge degli 8. novembre 1806. loro permette di ritenere. Sembra che la giustizia dica che il debitore deve poter fare al suo creditore una ritenzione eguale alla imposta.

Ma il rigore della legge svanisce allorchè si riflette alle ultime parole dell' art. 5°. *non ostante qualunque patto in contrario*. Questa ultima disposizione sottoponendo alla ritenzione le rendite che possono essere state costituite ad una ragione molto debole, perchè pattuite esenti da ogni pubblico peso, si è dovuto aver riguardo ad una simile stipulazione. Perciò si sono lasciate le ritenzioni a ragione del decimo. Bisogna dunque rignardare il mantenimento di questa ragione come il risultato di uua mediazione interposta dall' autorità

ſovrana tra creditori e debitori, di cui una nuova contribuzione ha cangiati tutt' i rapporti ed alterate le convenzioni, ſenza diſtruggerle.

(1) Il decreto de' 10. giugno, ſignore, contiene un atto di giuſtizia di un intereſſe generale, e perciò deve ricevere la maggiore pubblicità. Lo farete ſpiegare ed inculcare alla gente di campagna al di cui ſollievo è principalmente diretto. Queſta pubblicazione non può farſi preſto quanto baſti, poicchè in queſta ſtagione ſi pagano i terraggi, oggetto principale delle ritenzioni.

Vi compiacerete rimettere una copia di queſta lettera ai ſottointendenti. Io l' ho diretta al direttore delle contribuzioni.

(1) Ai direttori ſi è detto.

Ho invitato il ſignor intendente, a cui parimenti ho diretta queſta lettera, a darle ſubito la maggiore pubblicità, poicchè ſiamo nella ſtagione in cui ſi pagano i terraggi, oggetto principale delle ritenzioni. Voi la comunicherete ai controlori, e farete che ne ſpieghino il ſenſo ai contribuenti in tutte le occaſioni che loro ſi preſenteranno.

CIRCOLARE *contenente il metodo di valueazione degli usi civici territoriali. 16. luglio* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai signori direttori delle contribuzioni dirette.

L'esperienza ha dimostrato che nella maggior parte delle comuni dove esistono *territorj aperti e feudali*, gli agenti delle contribuzioni han lasciato sfuggire una gran porzione della rendita reale di queste terre, locchè vien dimostrato dal metodo adottato nella formazione dei processi verbali di valutazione della rendita netta di queste terre.

In effetti le istruzioni degli 8. luglio 1807., e quelle de' 10. marzo corrente anno prescrivono un modo di valutazioni mercè il femplire processo di applicazione degli affitti o contratti di vendita. Ma queste istruzioni non han preveduto che gli affitti e i contratti di vendita delle terre soggette alle prestazioni in derrate o altre servitù non rappresentano in realtà che la più piccola parte della di loro rendita; poicchè effettivamente quando un colono prende in affitto, o quando un capitalista compra queste terre, deve prima di contrarre, calcolare la minorazione che la rendita soffre per la prestazioni o servitù di cui son gravate. Or il controloro, prendendo il prezzo di tali contratti per base della valutazione della rendita di queste ter-

re, perde in effetti la parte principale della rendita effettiva assorbita dalle prestazioni o servitù.

Nelle verifiche generali delle valutazioni e delle estensioni delle comuni in esecuzione delle istruzioni da' 10. marzo corrente anno, non trascurerete di far valutare tutte le terre per la loro intera rendita secondo lo spirito della legge degli 8. novembre 1806. Vi mostrerò le tracce da seguirsi per ricuperare una rendita che sembra sottrarsi alle vostre operazioni.

Parlerò da prima delle prestazioni in natura, conosciute sotto il nome *di terraggio*, *mezza coltura*, *decima &c.*

Passerò quindi alle servitù che vanno sotto le denominazioni *di uso civico*, *e diritto di pascolo.*

Del terraggio.

Si chiama *terraggio* il diritto che conserva il possessore sulle terre coltivate dai coloni. Questo diritto varia secondo i paesi, ed è ordinariamente la metà della semenza. *Mezza coltura* e la 7ª. l' 8ª. la 9ª. o la 10.ª parte della rendita lorda.

E' tanto più facile di valutare la rendita di questo diritto, quanto che ciascun ex feudatario o possessore tiene un libro chiamato *libro di compasso*; *o registro di terraggio.*

Questo *registro* è formato ogni anno da un agrimensore della comune, il quale misura l' estensione delle terre coltivate, e stabilisce l' importo del terraggio che i coloni debbono pagare. Sarà sufficiente dunque di riunire i prodotti

ti di dieci raccolte per ottenere la rendita media di un anno comune.

Queſta rendita liquidata in tal maniera dev' eſſere in ſeguito ripartita ſu tutte le terre ſoggette ai diritti di terraggio, mediante un aumento proporzionale della tariffa della loro valutazione.

Eſempio.

Le terre ſoggette a terraggio nella comune di *Barcella* ſono ſtate riportate per la rendita netta di ducati 24,000, per mezzo della tariffa di valutazione rettificata coll' applicazione degli affitti e dei contratti di vendita.

Secondo le ricerche fatte ſui libri di compaſſi de' poſſeſſori, è ſtato riconoſciuto che la rendita media del dritto del terraggio ſulle dette terre è di 6000. ducati.

Or queſt' ultima rendita deve eſſer' aggiunta a quella che presentano gli affitti e le vendite, e ſi otterrà facilmente queſto aumento, accreſcendo di un quarto la tariffa di valutazione di eſſe terre.

Con queſto mezzo il colono ſarà taſsato per la rendita intiera della ſua terra, ſenza esser leſo, poichè il decreto de' 10. giugno lo autorizza a ritenere il quinto della preſtazione che corriſponde al poſſeſſore diretto.

Uſi civici.

S' intende *per uſo civico* il diritto di paſcolo, di legnare, acquare &c. &c.

Queſti diritti o ſervitù ſono conoſciuti nella maſſima parte delle comuni del regno, e ſotto differenti nomi.

Gli agenti comunali non han creduto doverli ſoggettare alla contribuzione fondiaria, perchè non preſentano una rendita diretta. Han taſſato il colono o il proprietario di queſte terre ſoltanto per la porzione di cui gode.

Queſta rendita è sfuggita ancora generalmente alle rettifiche delle valutazioni eſeguite dagli agenti delle contribuzioni. Biſogna ritrovarla.

Non essendo una tal rendita rivelata dal popolo che mai ha pagata alcuna impoſizione ſull' uſo civico, biſogna prevenire gli oſtacoli che alla ſua impoſizione opporranno gli agenti comunali ed i principali proprietarj di armenti, i quali assuefatti a ritrarre una rendita dalle terre altrui, non così facilmente ſi preſteranno ad una quotizzazione la quale va a cadere unicamente ſu di eſſi.

Tutti queſti oſtacoli, ſignore, non ſono inſormontabili, ed io non posso fissar meglio la voſtra attenzione ſulla valutazione degli uſi civici, che dandovi un modello del processo verbale che perciò bisogna formare.

Vedrete che ſi è principiato dallo ſtabilire un paragone tralle valutazioni delle terre di dominio assoluto e di quelle ſoggette a ſervitù, ammettendo per altro un diffalco in favore delle ultime, che non godono del ſoprappiù dovuto alle migliorie fatte nelle terre di dominio assoluto.

Voi ritroverete che in queſta prima operazione ſi è anche avuto riguardo alla cattiva qualità delle

le terre ſoggette a ſervitù, quali terre per la loro natura trovanſi generalmente di una qualità inferiore a quelle di dominio aſſoluto.

Per aſſicurarſi della giuſtizia di queſta prima operazione ſe n'è fatta un' altra fondata ſul numero degli animali che godono dell' uſo civico. Si è calcolata la ſpeſa alla quale è tenuto un poſſeſſore di armenti, il quale non potendo condurli ſulle terre del pubblico, è obbligato di affittare i paſcoli, o di pagare una fida. Si è avuta cura di dedurre le ſpeſe del paſtore, ſpeſe conoſciute ſotto il nome *di ſpeſe della maſſa*.

Se ſi ripartiſce in ſeguito l'impoſizione di 6000 ducati, ch'è il quinto del prodotto di queſta valutazione ſugli ſteſſi animali, ed a ragione della loro ſpezie, ſi avrà una quotizzazione di nove grani per ogni pecora, e di 37.$\frac{1}{3}$. grani per ogni bove o cavallo. La modicità di queſte quote giuſtifica l'eſattezza della valutazione.

In caſo che le comuni ricuſaſſero di dare una valutazione all'uſo civico, o accettare quella datagli dal controloro (caſo preveduto dall'art. 55. delle iſtruzioni de' 10. marzo) allora dovrete formare un rapporto dettagliato de'motivi e delle baſi di una tal valutazione, e ſottomettere il proceſſo verbale all'approvazione e decretazione del ſignor intendente, come ſi pratica per le tariffe delle valutazioni delle altre proprietà.

Siccome ſarebbe molto difficile ed ingiuſto di ripartire l'impoſizione dell' uſo civico ſu ciaſcun proprietario ſeparato, giacchè una ſimile ſervitù gravita principalmente ſulle terre in ripoſo o ab-

ban-

bandonate dal colono, in maniera che queſti ultimi ſi vedrebbero caricati di una impoſizione nell' atto che non ritraggono alcuna rendita, e mentrecchè gli armenti degli eſtranei profittano dell' erbaggio; biſognerà riportare la rendita totale dell' uſo civico ſotto il nome del corpo morale della comune.

Quando l' impoſizione di queſt' uſo civico ſarà conoſciuta, gli amminiſtratori della comune dovranno proporre al ſignor intendente un progetto di ripartizione della quotizzazione di queſto articolo di ruolo; ripartizione che avrà luogo tra tutt' i proprietarj di animali che paſcolano nei territorj ſoggetti all' uſo civico.

Il ſignor intendente inviterà il direttore ad inviare un controloro ſui luoghi affine di verificare, e formare egli ſteſſo queſto ſtato di ripartizione, ſul quale il direttore ſpedirà un ruolo ſupplementario che dal ſignor intendente ſarà reſo eſecutivo, conformemente alla iſtruzione de' 5. marzo paſſato.

Con queſto mezzo i coloni non ſaranno veſſati pel pagamento di una contribuzione ſu di una rendita di cui non godono; e ſe mai foſſero obbligati di affrancare le loro terre da queſta ſervitù mediante l' abbandono di una parte del territorio o il pagamento di una ſomma, ſtabilita l' impoſizione in queſta maniera, cadrà ſempre ſulla parte abbandonata o ſul capitale pagato. I libri di mutazioni faranno fede di queſti cangiamenti, ſenz' averſi l' obbligo di riformare gli ſtati di ſezioni e le matrici.

Pro-

Proceſſo verbale della valutazione dell' uſo civico della comune di Collenuovo.

Oggi ſei maggio 1808. io ſottoſcritto controloro delle contribuzioni dirette della provincia di . . . . . trovandomi nella comune di Collenuovo per eſeguir la rettifica della tariffa delle valutazione ſecondo le iſtruzioni del Miniſtro delle Finanze in data de' 10. marzo corrente anno, ho preſe informazioni generali ſulla condizione de' territorj di detta comune, ed eſſendomiſi riferito che la maggior parte di eſſi ſono ſoggetti all' uſo civico del paſcolo, ho invitato il ſindaco, gli eletti ed i decurioni a valutare la rendita di queſt' uſo civico, acciocchè poteſſe eſſer taſſato ſeparatamente ed alleggerire il peſo de' proprietarj de' fondi che vi ſono ſoggetti. Eſſi ſi ſono immediatamente occupati di queſta valutazione ed han conchiuſo che il valore annuale dell' uſo civico potea corriſpondere ad una rendita di dueati 3,392. 70.

Io ſottoſcritto avendo riconoſciuto a prima viſta che queſto riſultato era troppo baſſo, ho fatto il calcolo ſeguente per provarne la debolezza, e ſoſtituirvene uno più vero.

Prima operazione.

Gli ſtati di ſezioni preſentano moggi n. 7c225. di territorio, dai quali biſogna ſottrarre moggi 4225. circa pe' giardini, vigne, e terreni chiuſi e fran-

franchi di ſervitù. Quindi reſtano .. tom. *66*000 circa ſopra de'quali deve calcolarſi la rendita dell'uſo civico.

Gli agenti comunali han valutati i terreni ſeminatorj chiuſi a ducati 2 17 per ciaſcun tomolo, mentre han calcolati i ſeminatorj aperti.

La prima claſſe	duc.	1.
La ſeconda claſſe	duc.	80.
La terza claſſe	duc.	50.
		2. 30.

Termine medio di un tomolo . . : grani *76*.

Queſto eſempio preſenta una differenza di 3. ad 1. circa, ciocchè darebbe il termine medio di aumento di carlini 15. per ogni tomolo, In conſeguenza tom. *66*000. moltiplicati per carlini 15. darebbero ducati *99*000.; ma ſi ammette un terzo di diminuzione per la differenza che eſiſte fralle terre di claſſe media, e quelle di 3. claſſe, le quali aſſorbiſcono due terzi del territorio.

Si ammette ancora un altro terzo di diminuzione per la miglioria delle terre di dominio aſſoluto; ecco che rimane la rendita netta di ducati 33000. per valore dell' uſo civico.

Seconda operazione.

Calcolando il numero degli animali che profittano dell' uſo civico, e la rendita che eſſi poſſono dare; valutando la ſomma che dovrebbero pagare i proprietarj degli armenti ſe prendeſſero in fitto i paſcoli, non profittando dell' uſo civico; ho ottenuti i riſultati ſeguenti.

Se-

Secondo un calcolo moderato ſi trovano in Collenuovo 50. mila pecore. Valutando cinque carlini a pezzo, il diritto di paſtura ſi ha la rendita netta di . . . . . duc. 25000.

Dippiù vi eſiſtono 4mila pezzi circa di animali bovini e cavallini, il di cui paſcolo dell' intero anno calcolato a carlini venti a pezzo darà . . . . . duc. 8000.

totale duc. 33000.

Si vede come concordano i calcoli di queſte due baſi nel provare la rendita dell' uſo civico in duc. 33000.. Si ammette ancora una diminuzione di un decimo da queſta ſomma in compenſo di qualche piccola parte di territorio erboſo che varj particolari tengono affittata ſul territorio della vicina comune di . . . . . ; rimane la rendita netta in ducati 30,000. a carico della comune. La contribuzſone che ricade ſu queſta rendita l' anno corrente in ducati 6000. in principale, potrà ſe l' approva il ſignor intendente, della provincia, ripartirſi dal ſindaco dagli eletti e dal decurionato ſulle teſte degli animali della comune, che eſſendo come ſi è detto, pecorini circa cinquantamila, bovini e cavallini circa quattromila pagherebbero per contribuzione in principale, i primi 9. grani ed i ſecondi grani 37. a pezzo.

Fatto e conchiuſo da me ſottoſcritto controlore &c. per eſſere ſottopoſto al viſto del ſignor direttore, ed all'approvazione e decreto del ſignor intendente. Collenuovo 6. maggio 1808.

Cir-

CIRCOLARE *sulla formazione degli ſtati definitivi della contribuzione del* 1808. 23. *luglio* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori direttori delle contribuzioni dirette.

Vi ho prevenuto, ſignore, colla mia lettera de' 25. giugno che la contribuzione definitiva della voſtra provincia deve continuare ad eſigerſi ſugli ſteſſi ruoli che ſono ſtati poſti in riſcoſſione al principio dell' anno, prima della fiſſazione del ſuo contingente. Queſto regolamento però ſoffriva eccezione per le comuni rettificate in virtù della mia iſtruzione de' 10. marzo, o in ſeguito di loro reclamo; i nuovi ruoli delle quali potranno eſſere emeſſi per la fine del meſe di luglio. Così nella ſomma della contribuzione di ciaſcun diſtretto vi è ancora qualche incertezza, che prima della fine del corrente meſe non potea eſſere tolta. Ma venuta l'epoca in cui le comuni che attendevano i nuovi ruoli li avranno ricevuti, ed oltre alla quale non vi ſarà altro cangiamento, potrà dirſi a punto fiſſo qual' è la ſomma di ogni diſtretto, e potranno formarſi ſtati preciſi ed uniformi ſui quali ſarà fondata la contabilità delle ricevitorie e quella del miniſtero delle finanze.

A tal' effetto il dì 31. del corrente formerete un nuovo ſtato generale de' contingenti di tutte le comuni della provincia, ſecondo la ſomma o de' ruo-

ruoli che già si trovano in riscossione o di quelli che nuovamente loro saranno stati rimessi. Se qualche nuovo ruolo potesse esser rimesso tra pochi altri giorni, allora ne calcolerete la somma, e la riporterete nello stato. E' inutile il dirvi che le somme delle riduzioni o discarichi particolari, già accordati dal consiglio d' intendenza non devono dedursi dai contingenti delle comuni, poichè le ordinanze sono portate in introito e non diminuiscono l'*avere* risultante dal ruolo.

Di questo stato, che sarà diviso per distretti, formerete due copie che per duplicato conforme saranno sottoscritte da voi e vistate dal signor intendente. Una di esse la rimetterete a me, ed un' altra al ricevitor generale della provincia. Esse conterranno tutte le colonne ricercate dalla circolare di 30. gennajo negli stati che allora rimetteste e saranno scritte su di una carta della stessa grandezza del foglio che vi acchiudo.

Oltre allo stato che rimetterete al ricevitor generale, farete tanti stati particolari di distretto per quanti ve ne sono nella provincia. Essi conterranno la contribuzione delle comuni del distretto rispettivo. Saranno egualmente sottoscritti da voi e dal signor intendente, e saranno rimessi ai ricevitori particolari cui appartengono. Bisogna che oltre alle sottoscrizioni, ci aggiungiate un certificato delle loro conformità allo stato generale.

Intendo che la copia destinata pel mio ministero vi sia pervenuta pei 10. di agosto, e che per lo stesso tempo mi assicuriate di avere spedite le simili ai ricevitori. Vi prevengo che non sarà ammessa alcuna dilazione. Cir-

CIRCOLARE *ſul pagamento de' lavori delle rettifiche ordinate colla iſtruzione de* 10. *marzo* . 3. *agoſto* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori intendenti.

Per riſpondere, ſignore, alle domande che da varie provincie mi ſono ſtate dirette relativamente al pagamento delle ſpeſe che ſono occorſe per le rettifiche generali delle comuni, ho preſa la determinazione generale che in queſta letttera ho l' onore di comunicarvi.

Le ſpeſe ſudette ſono di due ſpezie 1. Prezzo de' lavori materiali fatti eſeguire dai direttori nelle loro officine, come ſtati di ſezioni, matrici di ruolo rinnovate, e loro doppie copie . 2. Salarj degl' ingegnieri agrimenſori.

Circa le prime, ſi trova già deciſo colla circolare de' 20. ottobre 1807. che la formazione e la copia degli ſtati di ſezioni deve andare a carico delle comuni. A più giuſta ragione devono eſſe ſopportar la ſpeſa che ha coſtato la riforma di queſte carte, poicchè ſe quelle ch' è biſognato annullare non han ſervito, ciò è venuto dalla poca cura, e ſpeſſe volte dalla mala fede impiegata dagli agenti comunali nel formare i primi ſtati di ſezioni. La ragione alla quale adeſſo queſto lavoro dovrà eſſer pagato ſarà fiſſata da voi, ſignore, di concerto col direttore, avuto riguardo al prez-

zo effettivo degli ammanuensi e delle carte, senza alcun' altra considerazione.

Anche gl' ingegnieri devono esser pagati dalle comuni poicchè la loro opera è stata diretta a rettificare una operazione da esse malamente eseguita e dalla quale i loro cittadini erano imposti diversamente e senza proporzione. Ma quì convien distinguere due sorti di comuni in rettifica. Le *due comuni per distretto* nelle quali fu ordinata la rettifica in esecuzione delle istruzioni de' 10. marzo; e le altre dove le rettifiche si sono eseguite o in seguito di reclami, o per disposizioni de' signori intendenti, che di officio han preso questo espediente per far distruggere la ineguaglianza tralla sorte de' contribuenti. In quelle, siccome l'oggetto principale delle rettifiche e dell' impiego degli agrimensori fu un saggio generale sulle operazioni per dare al governo lumi sulla ripartizione generale, e d' altronde il mio predecessore deliberò che gl' ingegnieri sarebbero pagati dal pubblico tesoro, questa spesa sarà da esso sopportata; per le altre poi le comuni stesse dovranno pagare i loro ingegnieri,

Per le prime vi compiacerete rimettermi pel ritorno di questo corriere una nota degl' ingegnieri che loro sono stati assegnati, del tempo che sono stati occupati, e della somma che hanno ricevuta in conto dal ricevitor generale, giusta la lettera de' 19. marzo passato. Su questo stato spedirò l'ordine del pagamento a saldo.

Lo stipendio degl'ingegnieri che sono stati impiegati nelle altre comuni sarà pagato dai sindaci

ſopra un mandato che voi ſpedirete in di loro favore. Un ſimile mandato ſpedirete in favore del direttore, pel prezzo della matrice di ruolo e della copia dello ſtato di ſezioni.

Non è di poca importanza lo ſtabilire il modo onde i ſindaci provvederanno alla ſoddisfazione di queſti mandati. Prenderne l'importo dalla maſſa delle ſpeſe comunali, ſarebbe ſoggettare tutta la popolazione, una parte della quale non ha alcun intereſſe nelle contribuzioni, a fare una ſpeſa che concerne unicamente i proprietarj. Perciò, adottando il mezzo propoſto da uno de' ſignori intendenti medeſimi, vengo a preſcrivere, che i ſindaci i quali ſi troveranno nel caſo di cui ſi tratta eſigeranno proporzionatamente al ruolo della contribuzione la ſomma di cui fa d'uopo. Una tal ſomma non deve eſſer confuſa col prodotto della contribuzione. Sarà verſata nelle mani del caſſiere della comune, e farà parte degli introiti dell'amminiſtrazione locale di cui eſſa darà conto, come di tutti gli altri.

Un ſimile metodo di pagamento dovrà tenerſi per tutte le altre rettifiche che in appreſſo ſaranno ordinate.

DECRETO, *che determina la convocazione de' consigli generali e distrettuali, pel corrente anno.* 10. *settembre* 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Viste le leggi degli 8 agosto ed 8 di novembre 1806, e il real decreto de' 16 febbrajo corrente anno.

Sul rapporto del ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. I consigli generali di provincia sono convocati in quest'anno pel dì 15 di ottobre prossimo venturo. La durata di questa prima sessione sarà fino al dì 26 dello stesso mese inclusivamente.

2. La sessione de' consigli distrettuali è divisa in due parti. L'una precedente a quella de' consigli provinciali, che durerà cinque giorni, ed è convocata nel giorno 5 di ottobre per terminarsi il giorno 9. L'altra posteriore, che durerà altri giorni cinque, ed è convocata nel giorno 31 per chiudersi il dì 4 del seguente novembre.

3. Il nostro ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re

Il ministro segretario di stato, firm. F. RICCIARDI.

DECRETO *che determina le attribuzioni de' consigli provinciali e distrettuali. 13. settembre* 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Viste le leggi degli 8. agosto ed 8. novembre 1808., ed il real decreto de' 16. febbrajo corrente anno.

Sul rapporto del nostro ministro dell' interno; abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. I consigli distrettuali, nella sessione che dovrà precedere quella de' consigli generali, esprimeranno le doglianze, se ne hanno a fare, relativamente alla quota della imposizione territoriale, a cui trovasi ora tassato il distretto rispettivo. Formeranno quindi il quadro della situazione del medesimo, ed indicheranno i mezzi che offre per migliorarla. Il processo verbale sull' uno e sull' altro articolo sarà rimesso da ciascun sottointendente all' intendente, per esser posto sotto gli occhi del consiglio generale.

ART. 2. Il consiglio generale, a norma dell' art. 15. tit. 2. della citata legge degli 8. agosto, fa la ripartizione del dazio fondiario frai distretti; pronunzia sulle loro doglianze relative alla quota che loro n'è stata già imposta, esprime i suoi reclami per la riduzione del contingente della provincia; riceve ed esamina i conti dell' intendente riguardo alle spese fatte a carico della medesima. Il processo verbale sopra questi diversi oggetti sarà

rà rimeſſo, per mezzo dell' intendente, al noſtro miniſtro delle finanze. Intanto ne ſarà inviato un eſtratto a ciaſcun ſotto intendente per ciò che riguarda la parte della contribuzione a cui è taſſato il riſpettivo diſtretto, affinchè poſſa il medeſimo metterlo ſotto gli occhi del conſiglio diſtrettuale, che dovrà farne la ſuddiviſione fra' comuni nella ſeduta poſteriore a quella del conſiglio provinciale. Il proceſſo verbale di queſta ſeconda operazione ſarà dal ſotto intendente rimeſſo all' intendente, il quale lo ſpedirà al noſtro miniſtro delle finanze.

Art. 3. Il conſiglio provinciale dà inoltre il ſuo parere ſullo ſtato della provincia e propone le miſure che crederà più conducenti a renderlo migliore. Un tal rapporto ſarà rimeſſo, per l'organo dell' intendente, al noſtro miniſtro dell' interno.

Art. 4. Gl' intendenti ed i ſotto-intendenti prepareranno i documenti, i materiali, i lumi, e le iſtruzioni riguardo agli oggetti ſui quali ciaſcun conſiglio deve deliberare, e li rimetteranno ai riſpettivi preſidenti nel primo giorno della ſeſſione.

Art. 5. I preſidenti de' conſigli generali che dovranno da Napoli recarſi nelle provincie, preſteranno pria di partire direttamente nelle noſtre mani il giuramento di bene e fedelmente eſercitare; e rimangono autorizzate a riceverlo dagli altri membri nell'aprirſi l'aſſemblea in preſenza degl' intendenti, i quali ne conſerveranno il proceſſo verbale. I preſidenti poi che riſiedono in

provincia, presteranno, insieme coi membri de' rispettivi consigli, in mano degl' intendenti il sopradetto giuramento.

I consigli distrettuali nel riunirsi presteranno in corpo il loro giuramento alla presenza del sottointendente, il quale ne rimette il processo verbale all' intendente.

Art. 6. I consigli generali e distrettuali dovranno unicamente deliberare sulle materie contenute in questo decreto: e non potranno legittimamente farlo, che quando siano presenti due terzi almeno de' membri che li compongono.

Art. 7. Non potranno, sotto qualunque pretesto, oltrepassare il termine stabilito per la durata de' consigli a tenore del decreto di convocazione.

Art. 8. I nostri ministri delle finanze e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, e di dare per lo stesso le necessarie istruzioni.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del RE
Il ministro segretario di stato F. Ricciardi.

Leg-

LEGGE *sulla contribuzione del* 1809. *e sulla sua ripartizione tralle provincie.* 15. *settembre* 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE, *per la grazia di Dio* RE DELLE DUE SICILIE ec., ec.

Conſiderando che le ſpeſe dello ſtato aſcendono per l'anno proſſimo 1809. alla ſomma di dodici milioni e ſettecentomila ducati, e che le rendite del pubblico teſoro ſoffrono molta diminuzione, particolarmente nel ramo doganale, per le univerſali politiche circoſtanze del continente: onde tutt'i ſuoi prodotti non giungono ad un dipreſſo a più di cinque milioni e ſettecentomila ducati, che uniti a' ſette milioni della contribuzione fondiaria formano un prodotto annuo di dodici milioni e ſettecentomila ducati, quanti appunto corriſpondono al totale delle ſpeſe de' noſtri miniſtri, come dai quadri anneſſi;

Viſto il rapporto del noſtro miniſtro delle finanze;

Udito il noſtro conſiglio di ſtato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto ſiegue:

ART. 1. La contribuzione fondiaria dell' anno 1809 è fiſſata a ſette milioni in principale, ripartibili come appreſſo:

Provincia di Napoli .	ducati	1, 100, 000
Terra di Lavoro		1, 005, 000
I. di Abruzzo ulteriore . . .		160, 000

2. di Abruzzo ulteriore . . .	288, 000
Abruzzo citeriore	215, 000
Provincia di Molise	148, 000
Capitanata	460, 000
Terra di Bari	651, 000
Terra d' Otranto	607, 000
Principato ulteriore.	399, 000
Principato citeriore.	500, 000
Basilicata	438, 000
Calabria citeriore.	374, 000
Calabria ulteriore.	515, 000
Debito consolidato	140, 000
	7, 000, 000

Art. 2. I grani addizionali saranno riscossi nel 1809 per le somme e nelle proporzioni stabilite dal decreto de' 26 novembre 1807.

Art. 3. La ripartizione tra' distretti sarà fatta col metodo prescritto negli art. 12. e 13. sezione II. tit. II. della legge degli 8 novembre 1806., e sarà eseguita dentro al tempo prefisso dal nostro decreto de' 10. corrente per l' ultima seduta de' consigli distrettuali.

Art. 4. Ogn' intendente dovrà, sotto la sua risponsabilità aver rimesso al ministro delle finanze lo stato de' contingenti di tutte le comuni distinto per distretti, per l' epoca de' 15. novembre prossimo, improrogabilmente.

Art. 5. Il nostro ministro delle finanze darà le istruzioni, secondo le quali sarà eseguita la ripartizione suddetta.

La contribuzione prenderà della rendita netta ri-

riportata ſulle attuali matrici di ruolo la parte che ſarà neceſſaria per coprire il contingente aſſegnato ad ogni comune.

Qualunque contribuente però, il quale dimoſtrerà, ſecondo il decreto de' 16 febbrajo 1808, che la ſua quota in principale eccede il quinto della ſua rendita netta effettiva, avrà diritto ad una riduzione.

Vogliamo e comandiamo che queſta noſtra legge, da noi ſottoſcritta, e munita del noſtro ſigillo, ſi pubblichi colle ordinarie ſolennità per tutto il regno per mezzo delle autorità, cui appartiene, le quali dovranno regiſtrarla, ed aſſicurarne l'adempimento.

Il noſtro ſegretario di ſtato è ſpecialmente incaricato di vegliare alla ſua pubblicazione.

GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del RE

Il miniſtro ſegretario di ſtato F. RICCIARDI.

Quadro generale delle somme accordate da S. M. nella seduta de' 15 settembre 1808 nel suo consiglio di stato ai diversi ministri per le spese dell' anno 1809.

Ministeri.	Somme mensuali.	Totale per anno.
Guerra	630,000	,, ,, 7,560,000
Marina.	130,000	,, ,, 1,560,000
Interno.	60,000	,, ,, 720,000
Giustizia	45,000	,, ,, 540,000
Culto.	3,000	,, ,, 36,000
Affari esteri. .	20,000	,, ,, 240,000
Finanze comprese le spese di cassa reale. . .	160,000	,, ,, 1,920,000
Polizia	10,000	,, ,, 120,000
Totale duc.	1,058,000	Tot. 12,696,000

Quadro degl' introiti delle diverse amministrazioni.

Contribuzione fondiaria	„	7,000,000	
Sali, e dritti riuniti.	„	1,750 000	
Bollo.	„	350,000	
Dogane	„	1,550,000	
Tavoliere di Puglia	„	500,000	
Dazj di consumo.	„	800,000	
Demanj	„	750,000	
		12,700,000	

DECRETO *relativo alla ripartizione individuale della contribuzione del* 1809. 15. *ſettembre* 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Viſte le leggi degli 8. agoſto, e degli 8. di novembre 1806, non che i noſtri decreti de' 10, e 13. del corrente meſe.

Sul rapporto del noſtro miniſtro dell' interno.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. A 10. novembre proſſimo venturo ſi riunirà in ogni comune il decurionato, coll' intervento degli eletti e dei quattro commiſſarj diviſori nominati dall' art. 1. ſez. 1. tit. 2. della citata legge degli 8. novembre; e procederà alla ripartizione trai contribuenti della quota d' impoſizione territoriale, che dal riſpettivo conſiglio di diſtretto ſarà ſtata taſſata alla propria univerſità. Queſta operazione dovrà trovarſi impreteribilmente terminata pel dì primo del ſeguente decembre.

ART. 2. A tal uopo, ſubitochè a 4. di novembre ſarà chiuſa la ſeconda ſeſſione di ciaſcun conſiglio diſtrettuale, il ſotto-intendente nell' atto che farà pervenire all' intendente il proceſſo verbale della ripartizione, ne ſpedirà ad ogni ſindaco l' eſtratto contenente la quota impoſtane al riſpettivo comune.

ART. 3. Il noſtro miniſtro delle finanze darà a queſte aſſemblee le iſtruzioni analoghe alla leg-

ger

ge, per ſervir loro di guida nelle operazioni che ora per la prima volta devono eſeguire.

ART. 4. I noſtri miniſtri delle finanze e dell' interno ſono incaricati della eſecuzione del preſente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del RE

Il miniſtro ſegretario di ſtato F. RICCIARDI.

ISTRUZIONI *sulla ripartizione della contribuzione fondiaria dell' anno* 1809, *e sulle altre funzioni de' consigli provinciali e distrettuali relative al ministero delle finanze, secondo la legge de'* 15, *ed i decreti reali de'* 10, 13 *e* 15 *settembre* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Principj della ripartizione.

Se l'eguaglianza proporzionale è la regola della ripartizione della contribuzione fondiaria, la somma di sette milioni imposta su tutto il regno è molto men che gravosa. I reclami presentati contro la contribuzione del 1808. non da altro che dalla sua ineguaglianza si voglion ripetere; poichè un complesso di circostanze non ha permesso che per questo anno si seguisse una ripartizione regolare, affatto scevra da un tal difetto.

Essendosi dal decreto de' 26. novembre 1807. ordinata l'esazione provvisoria del quinto della rendita netta riportata sulle matrici di ruolo, si è dovuto in progresso continuare definitivamente in questo sistema, dal quale buon numero di contribuenti erano, se non assolutamente, almeno relativamente aggravati.

La prima formazione degli stati delle proprietà fu affidata agli agenti municipali, molti de' quali credendo che dipendesse dal loro arbitrio il ridurre al meno possibile le antiche imposte delle loro co-

comuni, aveano ſimulata la vera rendita dei fondi, naſcoſta la loro eſtenſione, alterata la loro claſſificazione. I riſultati de' primi ſtati di ſezioni erano così tenui, che forſe non ſarebbero baſtati i quattro quinti della rendita che da eſſi appariſta per formare una contribuzione di ſette milioni. Non poteva il governo tollerar queſto abuſo, il quale oltre al dare un aſpetto generalmente odioſo alla percezione, avrebbe effettivamente oppreſſi i proprietarj a cui non era riuſcito di ſottrarre alla impoſizione la maſſima parte del prodotto de' loro fondi. Perciò furono incaricate le direzioni reali delle contribuzioni dirette di verificare e rettificare negli ſtati delle comuni la claſſificazione, la eſtenſione e la valutazione delle proprietà. Queſta verifica, ordinata verſo la metà del 1807., per la vaſtità di alcune provincie e per la riſtrettezza del tempo, non ſi è eſeguita da per tutto con pari ſucceſſo. La rendita netta apparente è tuttavia lungi dall'eſſer totalmente meſſa a giorno; anzi è ſi ſcarſa che il quinto di quella di tutto il regno non giunge ancora a ſette milioni. Le occultazioni variano molto però da provincia a provincia e da comune a comune; e quindi una contribuzione che ha preſo generalmente la quinta parte della rendita apparente, quantunque mai non eccedeſſe il *maximum* fiſſato dalle leggi, doveva parer gravoſa alle provincie ed alle comuni ove la materia imponibile eraſi liquidata con maggior rigore.

Simili ineguaglianze non ſi vedranno nella ripartizione del 1809., che ſi è potuta diſporre ſopra

pia un piano diverſo. Già il Re per diſtribuire i 7. milioni tralle provincie ha adottata una baſe indipendente dall' apparente rendita netta di ognuna di eſſe. Prendendo per regola le impoſizioni del 1806., S. M. ha voluto acquiſtar la ſicurezza che niuna provincia potrà ragionevolmente dolerſi di un carico che due anni fa ha tranquillamente ſopportato (*a*).

I conſigli generali e diſtrettuali ſono eſcluſivamente incaricati di equilibrare il peſo delle provincie tra' diſtretti e tralle comuni. Avranno molti capi per iſtabilire le loro diſcuſſioni; tali ſaranno il paragone per ogni comune delle contribuzioni del 1806. e 1808.: la facilità o difficolta colla quale queſta è ſtata percepita: i reclami che ha prodotti, ed i diſcarichi ai quali ha dato luogo: le rettifiche eſeguite in virtù delle iſtruzioni de' 10. marzo 1808. ſulle comuni vicine o di una ſteſſa qualità di ſuolo: le informazioni avute ſulla condotta degli agenti comunali: lo ſtato naturale delle comuni, come le loro agricoltura, induſtria, commercio &c. I conſigli, nella libertà di giudizio ch'è il loro principale attributo, ponderanno le oſſervazioni che loro ſottoporrà il direttore delle contribuzioni dirette, le confronteranno colle loro proprie, e decideranno quel che le cognizioni locali, la ragione

(a) Il quadro ſeguente farà conoſcere le diverſe ripartizioni, dal 1806 fin ora. Non biſogna aver riguardo a quella del 1807. perchè fu fatta per ſomma minore della contribuzione degli anni ſeguenti, e con un principio che nulla ha di comune con quelli che alle altre ripartizioni han ſervito di norma.

I contingenti del 1809. ſon quaſi gli ſteſſi del 1806., meno che nelle provincie le quali per la loro proſperità ſon ſembrate capaci di ricevere un aumento, neceſſario ſulla totalità, per rimpiazzare 513,063. ducati che prima dava il debito pubblico più dei 140,000. che ſoli darà nell' anno corrente.

NOMI delle provincie.	CONTRIBUZIONE DEL 1806	1807	1808	1809
Napoli	877163	810710 56	1,094,997	1,100,000
Terra di lavoro . .	968593	1053691 31	1,004,962	1,005,000
Teramo	140662	90863 33	204,894	160,000
Aquila	292686	112274 86	303,000	288,000
Chieti	204808	165456 49	170,964	215,000
Molise	146200	102134 88	147,781	148.000
Capitanata	353586	404533 43	502,596	460,000
Terra di Bari . . .	566225	5 7160 62	751,881	651.000
Terra di Otranto .	607312	538831 74	626.569	607,000
Principato ulteriore.	386603	379308 13	398,579	399,000
Peinciparo citeriore.	509632	453818 10	481,337	500.000
Basilicata.	437812	318056 95	400,014	438 000
Calabria citeriore .	405808	288660 39	329,675	374,000
Calabria ulteriore .	568648	421166 21	442,751	515,000
Debito consolidato.	653063	653063 00	140,000	140,000
Totali . .	7,118,871	6,300000,00	7,000,000	7000,000

e ripartizione.

ne e la coscienza faranno per suggerire alla plu-
ralità dei loro membri.

Non saranno punto trattenuti dalla considerazione che la quota la quale son disposti ad assegnare ad una comune ecceda il quinto della sua rendita riportata nella matrice di ruolo. Il Re persuaso che le matrici di raro presentano la vera rendita ha, coll' articolo 5. della legge de' 15. corrente, dichiarato che la ripartizione non sarà soggetta alla restrizione suddetta. *La contribuzione*, dice la legge, *prenderà della rendita riportata sulle attuali matrici di ruolo la parte che sarà necessaria per coprire il contingente assegnato ad ogni comune*. Se si è sicuro che in una comune la rendita si trova rigorosamente descritta, potrà darsele un contingente che non giunga a prenderne il quinto; siccome per lo contrario, sapendosi che un' altra ha nascosta una parte della sua materia imponibile, la sua quota potrà esser regolata su di una proporzione tanto maggiore di quella che si sarà creduto dover generalmente adottare, quanto la rendita apparente si giudicherà esser inferiore alla vera.

Progetto di ripartizione.

Il direttore delle contribuzioni dirette, secondo l'art. 12 sez. 2. tit. 2. della legge degli 8. novembre 1806., formerà un progetto di ripartizione tralle comuni e trai distretti. Sarà esso appoggiato da tutti i motivi che innanzi ho indicati, e dagli altri che saranno all' uopo. Per ciascuna comune dovrà il progetto esprimere separatamente il motivo della imposizione che si disegna.

gna. Il progetto del direttore, distinto per comuni, presenta contemporaneamente la prima e la seconda ripartizione. Dall'unione delle somme delle comuni si formano i contingenti dei distretti, sui quali il consiglio generale deve pronunziare. Questo consiglio d'altronde ha bisogno di conoscere la ragione per cui se gli propone per un distretto una somma piuttosto che un altra; ed una tal ragione non potrebbe esser meglio dimostrata che dagli articoli stessi, la di cui unione compone la somma del distretto; non meno che dallo sviluppo che dà spiega di ciascun articolo.

Prima che il progetto del direttore possa aver corso, sarà da lui presentato all'intendente in consiglio d'intendenza: ivi sarà privatamente discusso e, se occorre, modificato e poi rivestito del *visto* dell'intendente.

Prima seduta del consiglio di distretto.

Le osservazioni che, giusta l'art. 1. del decreto de' 13. corrente, il consiglio distrettuale nella sua prima seduta deve indirizzare al generale, saranno l'espressione del voto di ogni distretto sul carico ch'è per ricevere. Questo voto, quando sia, com'è sperabile, dettato dalla sincerità di cui devono pregiarsi i corpi rappresentativi, può esser di grande ajuto al consiglio generale. I consigli di distretto lo esprimeranno e sul loro attuale contingente, e su quello che si è progettato per l'anno nuovo. A tal effetto un estratto del progetto generale formato dal direttore ed approvato

dall' intendente sarà, insieme co' suoi motivi, comunicato alla prima seduta del consiglio di distretto. L' estratto sarà portato da un controloro delle contribuzioni dirette destinato espressamente dall'intendente, e sarà da esso letto all' assemblea. Il controloro vi sarà presente per tutto il tempo che durerà la discussione del progetto, affinchè possa rispondere alle quistioni di fatto, ed alle altre interrogazioni che gli verran fatte.

I consigli distrettuali sono, dal suddetto art. 1. del decreto, autorizzati a presentar le loro doglianze sulla contribuzione attuale del loro distretto. Queste doglianze possono farsi con doppia intenzione: o di mostrare semplicemente, che nell'anno prossimo la quota dev'esser diminuita, ed allora giusta l'art. 41. del decreto de' 16. febbrajo saran dirette all' intendente sotto forma di semplice memoria: o per ottenere una riduzione sulla contribuzione corrente. In questo caso dovrà la loro domanda esprimere le comuni per le quali si reclama la riduzione, ed addurre in loro favore tutte le pruove di fatto che ne mostrino ad evidenza l'aggravio. Qui non occorre di rammentare ai consigli che la vana declamazione dev' esser bandita dagli atti che emaneranno dalle loro assemblee. Il titolo VI. del decreto de' 16. febbrajo 1808. ha prescritte con tanta precisione le formalità e le condizioni che son necessarie perchè sia ammesso un reclamo di comune, che i consigli non possono ingannarsi sulla loro validità. Soggiungo solamente, che per la piena istruzione dei consigli generali, devono i sottointen-

den-

denti far loro pervenire tutte le carte, come processi verbali, perizie ec. le quali, secondo il titolo suddetto, dalle comuni saranno state rimesse ai consigli di distretto.

Seduta del consiglio generale.

Il consiglio generale sentirà dal direttore delle contribuzioni dirette della provincia la lettura del progetto di ripartizione trai distretti. Il direttore, secondo quel ch' è stabilito nella circolare degli 8. agosto 1807., sarà ammesso alle sedute del consiglio generale quando si tratterà di contribuzione, per dare i lumi che bisogneranno sul progetto di cui è autore, e per comunicare verbalmente al consiglio le osservazioni che la sua esperienza gli ha suggerite intorno alla materia imponibile.

La discussione del progetto sarà fatta articolo per articolo. Considerandosi le quote che, secondo il progetto, dovrebbero ricadere ad ogni comune, si avrà riguardo a tutti i principj che sopra ho esposti: si leggeranno ed avranno presenti le osservazioni dei consigli distrettuali, se ve ne sono. Ciò fatto, il consiglio generale decreterà la ripartizione trai distretti. Sarà questa ripartizione concepita in termini semplici, non dovendo indicare che i nomi dei distretti e le somme che loro si assegnano. Precederà la ripartizione una introduzione nella quale saranno sommariamente esposti i motivi che hanno portata quella fissazione di contingenti.

Giudizio dei reclami de' distretti.

Avendo il consiglio generale ricevuta dall'art. 15. tit. 2. della legge degli 8. agosto 1806. la facoltà di pronunziare sui reclami dei distretti, esaminerà quelli che forse gli saran presentati. Il tit. VI. del decreto de' 16. febbrajo gli offre una regola sicura per giudicarli. La severità, sempre necessaria per decidere i reclami di questa natura, lo è maggiormente quest'anno in cui i consigli generali non potrebbero accordare un disgravio ad alcune comuni di un distretto, senza gravare di altrettanto il resto della provincia e del distretto medesimo.

La somma che i consigli generali potrebbero impiegare a questi disgravj è il terzo del fondo di cinque grani addizionali posto a loro disposizione dall'art. 2. tit. 1. della legge degli 8. novembre 1806., ed il disgravio straordinario che sugli altri due terzi dello stesso fondo, il ministro delle finanze, autorizzato dal Re, ha colla sua circolare de' 25. giugno passato, distribuito ad alcune provincie (a). Ma entrambe queste somme hanno già naturalmente un'altra destinazione. Ogni

(a) Ecco lo stato di questa distribuzione.

Provincia di terra di lavoro. .	duc. 30 000.
Teramo	duc. 30,000.
Aquila	duc. 17,330.
	77,330

Ogni provincia ha il ſuo contingente aſſegnato ſiccome ſi è veduto nel quadro ſopra riportato; ma o per rettifiche fatte in alcune comuni, o per riduzioni e moderazioni accordate ſui reclami individuali, che queſt' anno per la novità della taſſa ſono ſtati più abbandonati, in tutte le provincie vi è un *deficit* che ſi deve ſupplire in qualche modo, perchè il governo non può rinunziare alla menoma parte della ſomma di cui ciaſcuna provincia trovaſi caricata. Il modo che perciò ha ſtabilito il decreto de' 16. febbrajo è la reimpoſizione delle quote diſcaricate; ed eſſo ſarà poſto in opera per tutte le ſomme che non riuſcirà in altro modo di coprire. Ma ſe vi è un mezzo da evitare o da alleggerire la riempoſizione, non dev' eſſer traſcurato, e queſto è appunto l'impiegare a completare i contingenti delle provincie tanto il diſgravio ordinario quanto lo ſtraordinario, ove ſe ne abbia. Se ſi fa un' altro uſo dei fondi di diſgravio, la reimpoſizione riuſcirà maggiore di quel che ſarebbe altrimenti. I conſigli generali, che hanno il più grande intereſſe all' adozione di queſto metodo, ne riceveranno lo

riporto	77,330.
Chieti	duc. 5,000.
Capitanata	duc. 30,000.
Bari	duc. 80,000.
Otranto	duc. 7,000.
Avellino	duc. 8,549.
	duc. 207,879.

ſviluppo dagl' intendenti i quali hanno tutte le notizie di fatto di cui farà biſogno per applicarlo alle provincie riſpettive.

Tralle oſſervazioni che i conſigli generali poſſono preſentare ſullo ſtato delle provincie il miniſtro delle finanze avrebbe a grado una notizia eſatta ſulla facilità o diſſicoltà della percezione in luoghi e tempi diverſi. Conoſcendoſi i meſi più abbondanti, potrebbero regolarſi in conſeguenza gli obblighi de' ricevitori generali e di diſtretto, e dar qualche diſpoſizione favorevole alle comuni che dai conſigli ſarebbero indicate come quelle ove la percezione menſuale è più difficile.

Seconda ſeduta de' conſigli di diſtretto.

Nella ſeconda ſeduta del conſiglio diſtrettuale gli ſarà dall' intendente, per mezzo del ſottointendente, notificato il contingente aſſegnato al diſtretto dal conſiglio generale. L' intendente avrà cura di fargli pervenire ancora un eſtratto del proceſſo verbale del conſiglio generale, circa le oſſervazioni fatte ſui contingenti delle comuni. Il conſiglio verrà ancora aſſiſtito dal controloro che ſarà intervenuto alla prima ſua ſeduta. Farà coll' ajuto delle informazioni che da queſti gli ſaran date, la diſcuſſione della parte del progetto del direttore che riguarda il ſuo diſtretto. Se il contingente del diſtretto è ſtato dal conſiglio generale fiſſato diverſamente da quel che ſi era propoſto nel primo progetto; il controloro, ſecondo l' avviſo del direttore, vi noterà a margine i cangiamen-

menti che, in ſeguito della mutazione del contingente, poſſono farſi ſulle quote delle comuni. Il conſiglio, dopo aver il tutto diſcuſſo ed eſaminato, farà definitivameete la ripartizione tralle comuni per mezzo di uno ſtato che a lato del nome di ogni comune eſprimerà la ſomma della ſua contribuzione. Eſſo ſarà preceduto dalla eſpoſizione dei motivi della ripartizione. Ne ſaran formate due ſpedizioni originali, acciocchè una rimanga preſſo il ſottointendente, e l'altra, inſieme col proceſſo verbale, ſia rimeſſa all'intendente.

Stato generale della ripartizione.

Si noti che sì la ripartizione trai diſtretti come quella tralle comuni deve preſentare in totale eſattamente la ſomma da ripartire, in modo che non vi ſieno nè unità nè frazioni di più o di meno dei contingenti fiſſati nella legge, e nello ſtato del conſiglio generale. Queſt'avvertenza è neceſſaria per l'ordine della contabilità.

L'intendente dagli ſtati di tutti i diſtretti formerà un quadro generale diviſo ancora per diſtretti e ne farà ſpedire due copie che colla ſua firma certificherà conformi alle deciſioni dei due conſigli. Una di eſſe ſarà ſpedita al miniſtro delle finanze unita ai proceſſi verbali de' conſigli generali e di diſtretto: un'altra ſarà rimeſſa al direttore delle contribuzioni dirette, perchè, dopo aver adempito a quel che è diſpoſto nel paragrafo ſeguente, proceda alla ſpedizione dei ruoli, ſecon-

do

do l'art. 17. tit. 2. ſez. 2. della legge degli 8. novembre 1806.

Da un' altra parte il ſottointendente, ſullo ſtato della ripartizione del conſiglio del diſtretto, notificherà ad ogni comune il ſuo contingente, giuſta l' art. 1. del decreto de' 15. corrente.

Ripartizione trai contribuenti.

La ripartizione individuale della contribuzione fondiaria, ſecondo gli art. 8., 9., e 10. ſez. 2. tit. 2. della citata legge degli 8. novembre 1806., conſiſte nella formazione della matrice di ruolo, i di cui elementi ſono diſpoſti dal ſindaco, eletti, e ripartitori delle comuni. Il Re, per dimoſtrar maggiormente il ſuo deſiderio perchè l'impoſta ſia in tutti i gradi eſattamente ripartita in proporzione della vera rendita, ha creduto, col decreto de' 15. corrente, dover interporre la ſua autorità per far convocare eſpreſſamente i decurionati. Eſſi ſono chiamati a rinvigorire gli atti eſeguiti nell' anno ſcorſo per la ripartizione del 1808. Non ſi creda che queſta diſpoſizione ſia una ſemplice formalità: eſſa è utiliſſima, ed in molte comuni indiſpenſabile. Oltre al paſſaggio che alcuni fondi hanno fatto a nuovi proprietarj, e di cui non ſi farà dalle parti procurato di far prender nota preſſo il direttore; ſi ſono riconoſciuti nelle prime matrici di ruolo errori notabili. Sono eſſi prodotti o dalla ineſpertezza degli agenti, o dai maneggi de' particolari i quali ſi han fatto lecito di diminuire le loro quote a dan-

no

no degli altri, o finalmente dal cattivo principio adottato dalla maggior parte dei ripartitori che bisognava nasconder la rendita della comune per diminuirne la imposizione, e dalla conseguenza che il loro inganno ha prodotto, di fare cioè rettificare in fretta e da agenti stranieri il lavoro malamente eseguito. La decisione dei reclami ha fatti scomparir tutti gli errori che erano immediatamente a danno de' particolari contribuenti, ma ha lasciati quelli che sono a di loro favore: e che alla generalità sono egualmente dannosi. Questi errori in qualche comune significanti, saranno colle operazioni che si eseguiranno nel corso del 1809., radicalmente estirpati; e lo saranno senza fallo poichè gli agenti stessi che li hanno prodotti, ora che ogni comune avrà assegnata la sua contribuzione, non sono più interessati a conservarli. Intanto però bisogna che si non veggano nella prossima ripartizione; e questo effetto produrrà il decreto de' 15. corrente.

Non potendosi conciliare coll' angustia del tempo e colla necessità di provveder alla percezione, il far da nuovo in questo punto tutte le matrici di ruolo, i decurionati si limiteranno per ora a rileggere esattamente, ed a fare i necessarj cangiamenti sulle attuali matrici, di cui ogni comune deve avere una copia. Ove questa copia ancora mancasse, il direttore farebbe passare nella comune quella che è in suo potere, affidandola ad un controloro, il quale colla sua risponsabilità dovrà restituirla in direzione. Nella lettura delle matrici si rileveranno tutti gli errori tanto a danno,

condizione de' contribuenti. Le differenze naſcono dalla eſtenſione e dalle claſſificazioni, e a queſti i decurionati ſi debbono applicare a riſtabilire; non meno che a regiſtrare le proprietà omeſſe. I ruoli, per gli articoli che non ſono ſtati cangiati, ſaranno ſpediti conformemente alle antiche matrici; ma non ſarà men vero che le quote le quali ne riſultano ſaranno ſtate dai decurionati riconoſciute per eſatte.

Lo ſtato delle mutazioni verrà ſottoſcritto dal ſindaco, dagli eletti e da tutti i decurioni. Il ſindaco lo rimetterà al controloro del circondario. Accorgendoſi queſti che qualche articolo dello ſtato è evidentemente erroneo, deve andarlo a verificar ſopra luogo, farſene render conto, e riferire il tutto al direttore; il quale richiederà gli ordini dell' intendente, tanto per far correggere l' errore, quanto per farne, ſe occorre, punire gli autori.

Se il decreto de' 15. corrente aſſegna il 1. dicembre come il termine per lo quale queſta importante operazione dovrà eſſer terminata, ciò non autorizza i decurionati a riſerbarſela per gli ultimi giorni di novembre. Il 1. dicembre è da conſiderarſi come la più lunga dilazione che poſſa accordarſi per le comuni più vaſte. Le altre dovranno rimettere i loro ſtati quanto prima ſarà poſſibile di terminarli. I controlori delle contribuzioni dirette ſaranno a tal' effetto incaricati di ſollecitarne il compimento, e farſeli rimettere a miſura che ſon pronti per potere colla maggior celerità trasmetterli alla direzione. Il direttore,

fiſ-

fissata la proporzione tralla imposizione in principale e la materia imponibile, che risulta dallo stato delle mutazioni e dagli articoli non mutati della matrice, ed aggiuntivi i grani addizionali, procederà, colla maggior sollecitudine, alla spedizione de' ruoli.

Napoli 24 Settembre 1808.

Il Ministro delle Finanze,
PIGNATELLI.

De-

DECRETO *che esenta l'isola di Capri dalla contribuzione del* 1809. 3. *novembre* 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Considerando lo stato di miseria al quale sono ridotti gli abitanti della nostra isola di Capri, a causa della guerra;

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

ART. 1. Gli abitanti dell'isola di Capri saranno esentati dal pagamento della sola contribuzione fondiaria, dal momento della reddizione dell'isola, fino a tutto il 1809.

ART. 2. Si faranno però nel corso del detto anno le necessarie operazioni, onde la detta contribuzione possa percepirsi in quell'isola al principio dell'anno 1810.

ART. 3. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del RE
Il ministro segretario di stato F. RICCIARDI.

CIR-

CIRCOLARE *ſulla ſpedizione de' ruoli del* 1809. 12 *novembre* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai ſignori direttori delle contribuzioni dirette.

Terminata la ſeconda ſeduta de' conſigli diſtrettuali dovete a queſt' ora, ſignore, aver ricevuto o eſſer vicino a ricevere lo ſtato della ripartizione tralle comuni dei contingenti dei diſtretti. La voſtra direzione ſarà occupata da due lavori della maggiore importanza, uno de' quali ha già dovuto eſſer cominciato. Sono eſſi la raccolta e la verifica ſommaria degli ſtati delle mutazioni, e la ſpedizione de' ruoli. Il primo ſi appartiene ai controlori. Il ſecondo a voi ſteſſo, ed alla voſtra officina.

L' iſtruzione de' 24 settembre vi ha fatto conoſcere lo ſpirito ſecondo il quale gli agenti comunali devono operare. E' deſiderabile che conformandoſi al loro intereſſe ed ai dettami della loro coſcienza non ne vadino lontani, ma non biſogna abbandonarſi ad una cieca credenza ſu tutto ciò che faranno per fare.

Il governo deve la ſua tutela a tutti i cittadini e non deve ſoffrire che una parte di eſſi ſia nella ripartizione del pubblico tributo eſpoſta ai cattivi effetti degli odj, e delle paſſioni che troppo regnano nelle piccole comuni. Le direzioni, reali incaricate di queſta nobile funzione, hanno

ora

ora il mezzo di dare una nuova pruova della utilità della loro istituzione.

I controlori dovrebbero trasportarsi in tutte le comuni ma se per la brevità del tempo non possono andare in tutte, non devono mancare di visitar quelle ove osservano un gran numero di mutazioni; ad oggetto di verificarne qualcheduna, e prendere il voto de' contribuenti sul tenore dello stato che trovasi nelle loro mani. Suppongo che gli agenti comunali siano esatti nel rimettere questi stati ai controlori; poichè ove lo trascuraffero sarebbe un dovere di quelli il trasportarsi sopra luogo affine di sollecitali. Non devono essi perder di vista il dì 30. novembre, ch' è già troppo vicino, e che segna l'epoca al di là della quale gli stati di mutazioni non saranno ulteriormente ammessi.

A misura che tali stati vi perverranno conviene che per le comuni cui si rapportano facciate una matrice sommaria nella forma del 6. modello annesso alla istruzione de' 29. marzo passato (1), acciocchè su di essa sia fatta la spedizione del ruolo.

Di questa seconda operazione non devo parlarvi a lungo, essendone abbastanza istruito dalla esperienza dell' anno scorso e dalla circolare de' 5. decembre 1807. Devo farvi osservare che siccome nei ruoli dell' anno scorso si poneva pel contin-

(1) Questa istruzione è unita a quella de' 5 marzo, nella terza parte del manuale.

gente principale il quinto della rendita risultante dalla matrice di ruolo ; adesso si porrà quello assegnato alla comune dal consiglio di distretto rilevandolo esattamente dallo stato di ripartizione rimessovi dall' intendente. I grani addizionali per la cassa delle rendite, pel fondo di disgravio , e per le spese di esazione sono, secondo l' articolo 2. della legge de' 15. settembre , gli stessi che nell' anno 1808: cioè 10. pel prim' oggetto, cinque pel secondo; e pel terzo , cinque sui primi quattromila ducati di ogni comune, e due sul rimanente. Se i consigli generali hanno votati altri grani addizionali per spese locali, voi seguendo la comunicazione che ve ne farebbe l' intendente, li aggiungerete agli altri e li farete entrar nella composizione della massa di contribuzione da imporsi proporzionalmente sulla materia imponibile delle comuni. Non dovete fare entrare nei ruoli del 1809. le reimposizioni del 1808, dovendo questa volta essere eseguita con un metodo particolare che fra breve vi comunicherò.

Il lavoro della spedizione de' ruoli deve in tutti i conti esser terminato per la fine del prossimo decembre. Comprendo che il tempo è stretto, ma la necessità di accorrere ai bisogni dello stato è tale che non può oltre a questo termine ritardarsi la percezione. Siamo al caso d' impiegare tutti i mezzi che sono in nostro potere. Voi prenderete tutti gl' individui che vi bisogneranno , impiegando al loro stipendio le economie che avrete fatte sulle spese di officina , ed una sovvenzione straordinaria che perciò vi sarà data

dal

dal pubblico teſoro. Quì vi ſuggeriſco un eſpediente che per alcune provincie nell' anno paſſato fu impiegato con ſucceſso. Non trovando coſtì un numero d' impiegati che ſia ſufficiente, potreſte mandare in Napoli al capo della diviſione delle contribuzioni dirette una parte delle voſtre matrici ſommarie, ſulle quali egli farebbe fare per voſtro conto la ſpedizione de' ruoli. Ove crediate dover adottare queſto partito, che laſcio interamente alla voſtra ſcelta, ſpedirete al ſignor Mele i voſtri plichi ponendoli ſotto il mio indirizzo.

Dopo la ſpedizione de' ruoli, ne farete un quadro generale ſottoſcritto dal ſignor intendente e da voi, e ne rimetterete una ſpedizione originale a me, una al ſignor intendente un' altra al ricevitor generale, ed ai ricevitori diſtrettuali gli eſtratti relativi ai loro diſtretti. Riceverete tra non molto il modello di queſto quadro. Volendo eſser continuamente al corrente dello ſtato dei lavori di cui ſi tratta, v' invito a mandarmene alla fine di ogai ſettimana un quadro da voi certificato, e ſcritto ſopra i fogli ſtampati che a tal uopo vi rimetto. La loro ſpedizione comincerà da ſabato proſſimo, ed in niun caſo potrete diſpoſarvene, quando anche dovreſte mandarmi gli ſtati in bianco.

CIRCOLARE *che prescrive doversi i ruoli spedire sulle antiche matrici, quando le comuni non rimettano pe' 30. novembre gli stati di mutazioni ordinati colla istruzione de' 24. settembre. 12. novembre* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai signori intendenti.

Scrivo, signore, al direttore delle contribuzioni dirette la lettera importantissima di chi vi acchiudo copia, relativamente alla spedizione de' ruoli. La sua lettura vi mostrerà qual parte ci abbiate da prendere, ed il vostro zelo per gl' interessi del governo mi assicura della vostra efficace cooperazione al lavoro suddetto.

Nulla credo di dovervi aggiungere, se non che dichiariate a tutti i decurioni, ed agli altri agenti comunali che se pel primo decembre non avranno formato lo stato delle mutazioni, oltre all' andar soggetti alle pene che saranno determinate in seguito del real decreto de'. 19. ottobre, faranno sì che il ruolo si spedisca sull' antica matrice senz' attendersi le loro mntazioni; mentre il decreto de' 15. settembre non assegna perciò un termine più lungo.

CIR-

CIRCOLARE *che prescrive la revisione della ripartizione fatta dai consigli di distretto.* 23. *novembre* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai signori intendenti.

Qualche consiglio di distretto, o per ignoranza o per abuso delle sue facoltà, ha assegnato a certe comuni un contingente assolutamente, eccessivo nel tempo stesso che ad altre ne ha dato uno molto minore del peso di cui sono capaci. Queste procedere arbitrario eccita clamori che cominciano a divenir generali; e che tirano a se l' attenzione del governo. Lo sfogo che possono ricevere i reclami delle comuni, secondo il decreto de' 16. febbrajo, è circoscritto dalla somma del fondo di disgravio posto dalla legge a disposizione de' consigli generali; ma quando molte comuni sono esorbitantemente taffate ed altre godono dell' effetto della deferenza de' consiglieri, i torti superano di gran lunga i mezzi da ripararli, ed un espediente straordinario si rende indispensabile. In questi casi io disegno di proporre a S. M. la rettifica della ripartizione tralle comuni, annullando qnella parte delle disposizioni dei consigli distrettuali che hanno evidentemente il vizio della ineguaglianza.

A tal' effetto, signore, vi compiacerete esaminare attentamenre, insieme col direttore, la ripar-

tizione fatta tralle comuni, e trovando quote eccessivamente alte o scandalosamente basse, propormene l'equilibrio, pel quale spero di ottenere gli ordini di S. M. Ogni proposta di mutazione sarà motivata colle ragioni indicate nella mia istruzione de' 24 settembre, la di cui osservanza vedo che da certi consigli è stata trascurata. Vi ripeto che per procedersi a queste misure gli aggravj devono essere eccessivi, mentre quando fossero nella linea ordinaria, sarebbero riserbati per gli atti prescritti dal decreto de' 16. febbrajo. E' bene che invitiate il direttore a sospendere la spedizione de' ruoli delle comuni il di cui contingente crederete doversi mutare in più o in meno.

Io parlerò a S. M. di questo affare ne' primi giorni del prossimo mese: se per allora non mi saranno pervenute le vostre osservazioni, io non istarò più ad attenderle, e riguarderò la ripartizione della vostra provincia come ben fatta.

DECRETO *che autorizza il miniſtro delle finanze ad approvare i cangiamenti delle quote delle comuni pel* 1809. 3 *decembre* 1808.

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DELLE DUE SICILIE.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue.

ART. 1. Il noſtro miniſtro delle finanze è autorizzato ad approvare i cangiamenti che dagl' intendenti col parere de' direttori delle contribuzioni e de' conſigli d' intendenza, ſaranno propoſti di farſi nella ripartizione della contribuzione fondiaria del 1809. fatta tralle comuni dai conſigli di diſtretto; ad oggetto di correggerne le irregolarità.

ART. 2. Sarà il preſente decreto ſtampato, ed inſerito nel bullettino delle leggi.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del Re
Il miniſtro ſegretario di ſtato F. RICCIARDI.

CIR-

CIRCOLARE *sull' invio de' ruoli nelle comuni*, 17. *decembre* 1808.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai signori direttori delle centribuzioni dirette.

A misura, signore, che sarà spedito uno o più ruoli, e che l'avrete sottoposto alla firma del signor intendente, lo passerete al ricevitor generale, riscuotendone ricevuta. Egli dopo averne preso registro li farà passare ai sindaci delle comuni, i quali li consegneranno subito agli esattori, o percettori.

Sarà il ruolo tenuto esposto per 15. giorni, o nella casa della comune, o in quella del percettore, acciocchè ogni contribuente possa leggere il suo articolo.

Per un errore corso nella spedizione delle copie di questa circolare dirette agl' intendenti ed ai ricevitori generali; si è creduto doversi i ruoli rimettere nelle comuni con un metodo diverso da quello qui indicato. Ma la mente del ministro è stata sempre conforme al senso della circolare come vedesi qui stampata.

CIRCOLARE *relativa alla formazione degli ſtati de' contingenti del* 1809. 14 *gennajo* 1809.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai ſignori direttori delle contribuzioni dirette.

Vi acchiudo, ſignore, i quadri ſtampati che vi ho annunziati colla mia de' 12 novembre paſſato, per ſervire alla formazione degli ſtati generali dei contingenti delle provincie. Avendo voi dovuto già terminare di tutto punto queſta operazione, formerete ſenza ritardo lo ſtato generale ſudetto e ne farete eſtrarre una copia per rimettermela al più tardi pei 25 del corrente, una pel ſignor intendente, ed una pel ricevitor generale. Ai ricevitori diſtrettuali poi rimetterete copia della parte di queſto ſtato che riguarda i loro diſtretti. Saranno queſti diverſi eſemplari da voi ſottoſcritti, e certificati eſattamente conformi tra loro. Saranno inoltre viſtati dal ſignor intendente, al quale ne ſcrivo eſpreſſamente.

Voi già conoſcete l'uſo della maggior parte delle colonne di queſto ſtato. Devo ſolo prevenirvi che la ſeſta ſerve ad indicare in quale proporzione la contribuzione in principale ed in grani addizionali è ricaduta colla rendita apparente di ciaſcuna comune. Avrete da dire per eſempio, il 21 per 100, il 18 per 100, il 28 per 100. ecc. ecc. La decima colonna in bianco è deſtinata pei grani addizionali che han potuto imporſi

per

per diſpoſizione del conſiglio generale, o per ordine del RE, affin di ſervire a ſpeſe locali. Ove non ve ne ſiano in codeſta provincia, la colonna ſarà da voi laſciata in bianco. Nelle oſſervazioni poi deſidero che indichiate, 1. per quali comuni i contingenti ſono ſtati da me cangiati in virtù del decreto de' 3 decembre ultimo 2. quali hanno rimeſſi gli ſtati di cangiamenti ordinati dalla mia iſtruzione de' 24 ſettembre, regolari in modo che han potuto ſervire alla ſpedizione de' ruoli; e per quali i ruoli ſi ſono ſpediti ſulle antiche matrici,

Saranno gli articoli di ogni diſtretto ſommati ſeparatamente; e dopo ogni totale rimarrà in bianco il reſto della pagina, dovendoſi quelli dell' altro diſtretto iſcrivere ſulla pagina ſeguente. Alla fine, una ricapitolazione dei totali dei diſtretti indicherà il totale generale di ogni colonna.

E' quaſi inutile che vi prevenga che i contingenti delle comuni e dei diſtretti devono in queſto ſtato ritrovarſi rigoroſamente gli ſteſſi che quelli, i quali ſono ſtati fiſſati o dai conſigli o da me. Perchè però puol darſi il caſo che qualche ruolo ſia riuſcito di ſomma maggiore o minore della ſudetta, ſia bene inteſo che è mia intenzione che un tal ruolo ſi rifaccia onde rieſca eſatto. Si potrebbe attribuire ad arbitrio dela direzione quel che è ſtato effetto del caſo, e d'altronde la regolarità della ſcrittura non permette che ſi veggano ſimili ſconci.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA Anno 1809.

Stato de' contingenti in principale, ed in grani addizionali dei distretti, e delle comuni della provincia di

Risultante dalla ripartizione e dalla spedizione de' ruoli, fatte in virtù della Legge de' 15 settembre 1808

Nomi dei distretti e delle comuni per ordine alfabetico.	Numeri degli articoli de' ruoli.	Rendita netta imponibile.			Proporzionale al tanto per cento tralla rendita ed il totale generale del contingente di ogni comune.	CONTINGENTE IN						Osservazioni.
		De' fondi stabili.	Delle Industrie.	Totali.		Principale.	Grani 10 per la cassa delle rendite	Grani 5 pe' fondi di disgrav.o		Spese di percezione	Totali generali	

MANUALE DE' CONTRIBUENTI

PARTE SECONDA

PERCEZIONE.

LEGGE *che ordina la percezione menſuale delle contribuzioni dirette. 19. giugno 1806.*

GIUSEPPE NAPOLEONE, PER LA GRAZIA DI DIO, RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRANDE ELETTORE DELL' IMPERO.

COnſiderando che il metodo finora oſſervato di eſigere in tre ſole rate le pubbliche contribuzioni annuali, ne rende il pagamento più grave ai contribuenti, e al governo men facile l' eſazione;

Viſto il rapporto del noſtro miniſtro delle finanze;

Udito il noſtro conſiglio di ſtato.

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto ſiegue:

Art. 1. Tutte le contribuzioni attuali ſolite pagarſi di quadrimeſtre in quadrimeſtre, ſaranno percepite in dodici rate uguali alla fine di ogni meſe.

Art. 2. Le due rate di maggio e giugno del preſente anno ſaranno pagate al primo di luglio.

Vogliamo, e comandiamo ec. ec.

Firmato -- GIUSEPPE.

TOMMASO SANSEVERINO.

Per l' anno 1807 la percezione è ſtata regolata dal titolo III della legge degli 8 novembre 1806, riportato alla pagina 16 del manuale.

DECRETO *ſul metodo e sui diverſi agenti della percezione dal 1. gennajo 1808. in avanti. 26. novembre 1807.*

GIUSEPPE NAPOLEONE, RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Viſto il rapporto del noſtro miniſtro delle finanze;

Udito il noſtro conſiglio di ſtato; abbiamo decretato e decretiamo quanto ſiegue.

Art. 1. A contare dal 1. gennajo 1808. l'eſazione delle contribuzioni dirette ſarà fatta in ciaſcuna comunità da un *eſattore*: gl' introiti degli eſattori ſaranno verſati nella caſſa di un ricevitore particolare in ciaſcun diſtretto, e gl' introiti di diſtretto ſaranno verſati nella caſſa di un ricevitor generale in ciaſcuna provincia.

Art. 2. I prodotti delle contribuzioni indirette ſaranno verſati dagli agenti della percezione nella caſſa de' ricevitori particolari del diſtretto; donde ſi paſſeranno alla caſſa del ricevitor generale della provincia.

Art. 3. Il ricevitore generale fa da ricevitore di diſtretto nel diſtretto di ſuo domicilio.

Art. 4. Gli eſattori ſono nominati in ogni due anni per aggiudicazione pubblica al minore offerente nelle comunità in cui la contribuzione non eccede i 4000. ducati, ed in mancanza di aggiudicazione, eſſi ſaranno nominati *ex officio* dai decurioni.

Art. 5. Più comunità vicine potranno eſſer riunite, tanto ſulla loro domanda, quanto su di quella dei direttori delle contribuzioni, per preſentare inſieme uua percezione di più di 4000. ducati.

Art. 6. I ricevitori generali, i ricevitori particolari

lari e gli esattori delle comunità la cui contribuzione distinta o riunita eccede i 4000. ducati, saranno nominati da Noi.

Art. 7. Gli esattori esigeranno la contribuzione fondiaria sui ruoli che saranno loro rimessi dal sindaco della comunità, dopo essere stati resi esecutorj dall' intendente, ed essi verseranno il prodotto della loro esazione in ogni 15. giorni nella cassa del ricevitore di distretto.

Art. 8. I ricevitori particolari corrisponderanno cogli esattori; solleciteranno le loro esazioni; si faranno render conto dai medesimi delle circostanze che potranno ritardar la percezione; accelereranno gl' incassi de' prodotti nella cassa degli esattori, invigileranno sulla loro percezione; in caso di ritardo volontario nella medesima faranno sequestrare i beni dell' esattore, ed in caso di malversazione faranno sequestrare i suoi beni, ed arrestare la sua persona; e finalmente faranno tutti gli atti per la conservazione de' nostri diritti. Per altro le coazioni personali non saranno esecutorie che dopo la vidimazione dell' intendente: il tutto senza pregiudicare la sorveglianza dell' intendente istesso e quella del sotto-intendente, del sindaco della comunità, e de' controlori ed ispettori delle contribuzioni dirette.

Art. 9. I ricevitori particolari firmeranno al ricevitor generale della provincia degli obblighi, per gl' incassi del prodotto delle contribuzioni dirette distrettuali nella cassa degl' introiti generali della provincia.

Art. 10. I ricevitori generali formeranno al tesoro pubblico degli obblighi pagabili in 12. mesi, di mese in mese; per l' ammontare delle contribuzioni dirette della provincia.

Art. 11. L' incaſſo del prodotto delle contribuzioni indirette ſi farà dal ricevitore di diſtretto nella caſſa del ricevitor generale tra dieci giorni; e queſt' ultimo ne farà trai dieci giorni de' boni a viſta al teſoro pubblico.

Art. 12. Le taſſe degli eſattori non potranno eccedere il 5. per 100. sui primi 4000. ducati, e 2. per lo di più.

Art. 13. Il 2. per 100. di tutti gl' introiti ſarà diviſo trai ricevitori generali e particolari; ſia a titolo di taſſe proporzionali, ſia a titolo di trattamenti fiſſi.

Art. 14. I ricevitori ed eſattori da Noi nominati verſeranno a titolo di cauzione nella caſſa di amortizzazione una ſomma eguale al dodiceſimo della loro percezione ed introito.

Art. 15. In caſo di dimiſſione o di morte, la caſſa di amortizazione rimborſerà il proprietario della cauzione, o i ſuoi eredi dell' ammontare della detta cauzione.

Art. 16. La ſteſſa caſſa pagherà ai proprietarj l' intereſſe annuo delle cauzioni alla ragione del 5. per 100.

Art. 17. Gli obblighi ed i boni a viſta de'ricevitori generali che torneranno proteſtati ſaranno pagati dalla caſſa di amortizzazione sui loro fondi di cauzione.

Art. 18. Il noſtro miniſtro delle finanze è incaricato della eſecuzione del preſente decreto.

GIUSEPPE.

Da parte del Re
Il Segretario di Stato Fr. Ricciardi.

ESTRATTO *di un regolamento del miniſtro delle finanze per l'eſecuzione del decreto precedente. 27. decembre 1807.*

1. Gli eſattori incaricati della eſazione di una ſola comune faranno la loro reſidenza in queſta comune.

2. Gli eſattori che avranno diverſe comuni compreſe nella loro eſazione, dovranno traſportarſi in ognuna un giorno per ſettimana per farvi l'eſazione.

3. Gli eſattori non potranno eſigere alcuna ſomma dai contribuenti, oltre a quella portata nei ruoli reſi eſecutorj dagl'intendenti.

4. Gli eſattori devono in ogni quindici giorni verſare nella caſſa de' ricevitori particolari il prodotto della loro eſazione, nelle provincie in cui non ſarà diverſamente ordinato. Nelle città in cui riſiede un ricevitor di diſtretto, verſeranno ogni cinque giorni nella di lui caſſa il prodotto del loro introito. In qualunque modo, in ogni fine di meſe dovranno avere incaſſata la dodiceſima parte dell' ammontare de' ruoli.

5. Eſſi riterranno il loro diritto di eſazione a miſura de' verſamenti che faranno, e *prorata* di queſti verſamenti.

6. Eſſi non percepiranno il diritto di eſazione ſopra le ordinanze di diſcarico e di non valore.

7. In caſo di morte di un eſattore qualunque, il ſindaco e gli eletti della comune procederanno alla nomina di un nuovo eſattore provviſorio in perſona oneſta e beneſtante, dovendo prender ragione del paſſaggio de' ruoli e de' conti del morto al nuovo eſattore, e formarne il proceſſo verbale in preſenza degl'intereſſati.

8. Quando un eſattore nominato dal Re ceſſerà

dalle ſue funzioni, la ſua cauzione ſarà reſtituita a lui o alla ſua famiglia, documentandone la dimanda col conto reſo ed accettato dal ſuceeſſore, viſto dall'intendente, ed approvato dal miniſtro delle finanze.

9. Gl'intendenti potranno deſtituire un eſattore aggiudicatario o nominato di officio, tutte le volte che ſi ſarà riconoſciuta la ſua malverſazione.

10. Gli eſattori nominati dal Re potranno eſſere ſoſpeſi dagl'intendenti, che ne faranno conoſcere il motivo al miniſtro delle finanze. La deſtituzione non ſarà pronunziata che da Sua Maeſtà.

ISTRUZIONI *ſulla ſcrittura e ſulla contabilità degli eſattori comunali della contribuzione fondiaria. 30. dicembre 1808.*

Gli eſattori debbono avere, oltre al ruolo della contribuzione, due regiſtri, dei quali uno è il giornale di caſſa, l'altro il conto aperto col ricevitore di diſtretto.

I. DEL RUOLO.

(Modello N. 1.)

1. Il ruolo, che con altre parole potrebbe chiamarſi *liſta di carico* o libro di eſazione, contiene le quote che ciaſcun proprietario deve per la contribuzione di un anno. Ogni quota abbraccia tanto il principale della contribuzione quanto i grani addizionali dovuti dal contribuente. La prima pagina del ruolo indica il nome della provincia, del diſtretto e della comune alla quale ſi rapporta, non meno

meno che l'anno pel quale è formato. La ſeconda pagina indica la proporzione nella quale i grani addizionali ſono ſtati aggiunti al principale. Tutte le altre pagine del ruolo (all'infuori delle due ultime che contengono la ricapitolazione) ſono diviſe ognuna in cinque caſelle, che ne occupano orizzontalmente tutta la larghezza. Ogni contribuente ha la propria caſella, nella quale trovaſi deſcritto il ſuo debito, e devono deſcriverſi tutte le ſomme che paga a conto o a ſaldo di queſto debito. Perciò le caſelle ſono da una doppia linea diviſe in due parti principali, delle quali quella a diritta che porta i titoli di *cognomi*, *nomi*, *reſidenza de' contribuenti* e *debito* offre la ſomma della rendita netta per la quale il contribuente, a cui la caſella è deſtinata, è ſtato ſoggettato alla contribuzione e la ſomma di queſta contribuzione, ſcritta prima per eſteſo e poi, in abbaco, ripetuta ſulla colonna del *debito*. La parte ſiniſtra della caſella intitolata *annotazioni de' pagamenti e ſomme pagate* è laſciata in bianco per notarviſi le ſomme che l'eſattore riſcuote dai contribuenti.

2. La contribuzione deſcritta in un ruolo deve eſigerſi (a norma dell'articolo XVII. titolo II. ſezione II. della legge degli 8. novembre 1806.) in virtù di un decreto dell'intendente della provincia, che deve apporſi alla fine del ruolo. Il ruolo riveſtito di queſto decreto perverrà al ſindaco della comune, il quale lo traſmetterà all'eſattore.

3. L'eſattore è obbligato (ſecondo la legge de' 19. giugno 1806.) di eſigere in ogni meſe la dodiceſima parte di ciaſcuna quota. Può ricevere le ſomme che i contribuenti, oltre a quel che devo-

no pel meſe corrente, gli voleſſero anticipare a conto dei meſi venturi, e non deve ricuſare qualunque ſomma, anche minore del dodiceſimo, gli veniſſe preſentata; reſtando ſalvi i ſuoi diritti per la riſcoſſione del compimento della quota menſuale.

4. Egli deve ricevere ancora per contanti le ordinanze di *diſcarico*, o di *non valore*, che i contribuenti avranno ottenute in ſeguito de' loro reclami. Queſta diſpoſizione però non deve aver luogo prima che la forma ed i caratteri che rendono autentici queſti mandati non ſieno fatti conoſcere agli eſattori con un regolamento particolare.

5. Nel ricevere le ſomme ed in preſenza del contribuente, o altra perſona che per queſti va a pagare, deve l' eſattore ſcriverla sulla parte ſiniſtra della caſella ſotto il titolo di *annotazioni de' pagamenti*. Queſta iſcrizione ſi farà nel modo ſeguente. Si ſcriverà la ſomma per eſteſo e con lettere. Queſta ſteſſa ſomma, eſpreſſa in abbaco, ſarà tirata fuori e ſcritta sulla colonna delle *ſomme pagate*. Quando il contribuente domanderà una ricevuta, l' eſattore dovrà rilaſciargliela in carta non bollata.

6. Si dee por mente che una ſomma non occupi più di un rigo *(a)*; che la ſomma ſcritta per eſteſo la ſomma in abbaco ſieno sullo ſteſſo rigo ed in eſatta corriſpondenza tra loro; finalmente che i righi ſieno ſtretti in modo da poter dar luogo a dodici ed anche a più iſcrizioni.

E' eſpreſſamente proibito agli eſattori di fare la menoma caſſatura o raditura nelle iſcrizioni de' pa-

ga-

(1) La piccolezza della forma di queſto libro non ha permeſſo di eſporre in pratica l'oſſervanza di queſta regola nel modello n. 1.

gamenti, come ancora di riportare nella colonna delle *ſomme pagate* qualche ſomma che non abbia la corriſpondente iſcrizione nella caſella dell' *annotazione de' pagamenti*. Dopo l' iſcrizione della partita sul giornale di caſſa, come ſotto ſarà detto, l' eſattore dovrà riportare sul ruolo a lato di ogni pagamento a conto, il numero ſotto il quale ſi troverà iſcritto queſto a conto nel libro di caſſa; ed a queſto effetto egli avrà cura, prima di cominciare la ſua eſazione, di tirare una linea o fare una piega a ſiniſtra della colonna intitolata *annotazioni dei pagamenti*, come ſi vede nel modello.

II. DEL GIORNALE DI CASSA.

(*Modello N.* 2.)

7. Al momento in cui l' eſattore introita una ſomma da un contribuente, dopo averla notata ſul ruolo nel modo ſpiegato all' articolo 5., deve ancora regiſtrarla ſul ſuo giornale di caſſa. E' queſto un libro diviſo in otto colonne verticali deſtinato agl' introiti, ed agli eſiti che fa l' eſattore delle ſomme deſcritte nel ruolo.

8. Tanto gli uni quanto gli altri devono ſcriverſi per eſteſo ſulla ſeconda colonna, che porta nella ſommità l' indicazione dell' anno pel quale ſi eſige la contribuzione. Devono le partite d' introito e di eſito ſcriverſi in continuazione l' una dopo l' altra, ſenz' altr' ordine che quello della data del giorno in cui ſono ſeguiti. Perciò ſopra ogni partita biſogna notare queſta data in mezzo a due lineette laterali che la faranno a prima viſta diſcernere. Le partite d' introito eſprimeranno il numero dell' arti-

articolo del ruolo ed il nome e cognome del contribuente da cui ſi è ricevuta la ſomma, l'importo di queſta ſomma, e la ſpezie di valore nella quale è ſtata pagata; cioè ſe in numerario, o in mandati di diſcarico o *non valore*: il tutto ſcritto per eſteſo. Le partite d'eſito (il quale dovrà farſi nella caſſa del ricevitore del diſtretto) indicheranno il nome e la reſidenza del ricevitore di diſtretto a cui ſi fa l'eſito, la ſomma e le ſpezie di queſto eſito.

9. Le ſomme degl'introiti e degli eſiti, ridotte in abbaco, ſaranno ancora riportate nelle ſei colonne che ſeguono la ſeconda. Tre di eſſe ſervono agl' *introiti*, e tre agli *eſiti*. Si ſono deſtinate tre colonne così agli uni, come agli altri per tenerſi un conto diſtinto delle diverſe ſpezie di valore colle quali può pagarſi la contribuzione. Sulla prima ſi riporta il numerario, ſulla ſeconda il valore de' mandati di diſcarico o non valore, e ſulla terza la ſomma totale della partita riſultante dall'addizione delle due ſpezie ond'è compoſta. Quando la partita è di una ſola ſpezie, ſi nota queſta nella colonna che gli appartiene, e poi ſi ripete tal qual'è in quella del totale. Le ſei colonne ſaranno, coi corriſpondenti riporti, ſommate a piede di ogni pagina.

10. Tutte le partite d'introito e di eſito ſaranno ſulla prima colonna del giornale notate con un numero d'ordine non interrotto dalla prima ſino all'ultima. I numeri che ſi appongono alle partite d'introito dovranno riportarſi ancora ſul ruolo, a ſiniſtra delle iſcrizioni fatte ſulle caſelle intitolate *annotazioni de' pagamenti*, ſul rigo che contiene la ſteſſa ſomma nella colonna intitolata *numero del gior-*

giornale, quale si vede sul modello e che gli esattori dovranno fare essi stessi sui ruoli, tirando una linea o facendo una piega, come si è detto all' articolo 6. Questo numero è necessario per mostrare la corrispondenza che vi è tralle iscrizioni fatte sul giornale, e quelle fatte sul ruolo.

11. Tutti i fogli del giornale, prima che vi s'iscriva alcuna somma, saranno numerati, uno per uno, e cifrati dal sindaco della comune. Il sindaco in ogni fine di mese si farà presentare il giornale di cassa, verificherà le somme esatte ed esitate nel corso del mese; ne farà menzione per esteso nel luogo del giornale ove avrà chiuse le somme, e vi porrà la data e la sua firma.

III. DEL CONTO APERTO COL RICEVITORE DEL DISTRETTO.

(*Modello N.* 4.)

12. Gli esattori ogni 15. giorni, nelle provincie in cui non sarà ordinato altrimenti, verseranno nella cassa del ricevitore del distretto le somme che avranno introitate. Nelle città in cui risiede un ricevitore di distretto, verseranno nella di lui cassa ogni cinque giorni il prodotto del loro introito. Il ricevitore del distretto nell' incassare le somme, ne rilascerà all'esattore una ricevuta, e gli bonificherà il diritto di esazione come si troverà fissato e riportato nel ruolo; il qual diritto però secondo l' articolo 12. del decreto de' 26. novembre 1807. non può eccedere il 5. per cento sui primi 4000. ducati, ed il 2. per cento sul rimanente.

L' esattore farà al ricevitore volta per volta una rice-

ricevuta della ſomma del dritto di eſazione che ſe gli è bonificato. Queſta ricevuta ſarà conforme al modello num. 4.

13. L'eſattore dovrà tenere col ricevitore del diſtretto un conto aperto di *dare*, ed *avere* conforme al modello num. 3., il quale ſarà conoſcere la ſua ſituazione per riſpetto a queſt'ultimo. Sulla pagina a diritta trovaſi deſcritta la ſomma della contribuzione col dettaglio dei grani addizionali come trovaſi indicato sulla ſeconda pagina del ruolo. Sulla pagina a ſiniſtra ſi deſcrivono, volta per volta, le ſomme che l'eſattore verſa nella caſſa del ricevitore del diſtretto. Su queſta pagina ſon riportate in colonne diſtinte le ſomme di numerario, di mandati di diſcarichi, e non valori ed il diritto di percezione, che ſi porta in eſito quantunque il ricevitore debba bonificarlo all'eſattore. L'ultima colonna contiene la ſomma totale verſata.

L'eſattore avrà ſaldato il ſuo debito col ricevitore del diſtretto allorchè la ſomma totale dell'ultima colonna del ſuo *dare* ſarà eguale a quella dell'*avere*.

Il Miniſtro delle Finanze
RŒDERER.

MODELLO N. I.

Provincia
di
Terra di Lavoro

Distretto
di Capua.

Comune
di Aversa.

RUOLO

DELLA

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

dell'anno 1808.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

Anno 1808.

Ruolo della Contribuzione fondiaria della Comune di Aversa, in esecuzione della legge degli 8. Novembre 1806.

Contingente in principale	*d.*	61, 278
Grani cinque addizionali pel fondo di non valore e disgravio	*d.*	3, 064
Grani dieci per la cassa delle rendite dovute dallo stato	*d.*	6, 128
	d.	70, 470
Grani 2 $\frac{27}{100}$ per spese di esazione	*d.*	1, 530
L'intera somma della contribuzione fondiaria ascende a	*d.*	72, 009

E deve essere ripartita sulla rendita come siegue

La rendita netta risultante dai fondi stabili ascende a	*d.*	229, 795
Quella de' capitali in commercio o in animali d'industria, a	*d.*	76, 595
Totale della rendita netta imponibile . .	*d.*	306, 390

L'intera somma della contribuzione essendo di ducati settantadue mila, quella della rendita netta di ducati trecento sei mila trecento novanta, l'imposizione ricade a 23 $\frac{50}{100}$ per cento.

Numero del giornale	Annotazioni dei pagamenti	Somme pagate	Cognomi, nomi, e residenza dei contribuenti	Debito
5	Al primo febbrajo pagato D. trecento	300	Art. 1. Il Sig. Franceſco Borra, abitante nella comune di Cardito, per la rendita netta di D. 15,319 10. pagherà la ſomma di D tremila e ſeicento Dico . . . . D	3600
1	Al primo febbrajo pagato D. cinquanta	50	Art. 2. Il Sig. Pietro Auletta, abitante nella comune di Averſa, per la rendita netta di D. 2,553 18. pagherà la ſomma di ſeicento Dico . . . . D.	600
4	Al primo febbrajo pagato D. duecento	200	Art. 3. Il Sig. Gioacchino Vitale, abitante nella comune di Caſaluce, per la rendita netta di D. 10,212 72. pagherà la ſomma di due mila e quattrocento Dico . . . . D.	2400
2	Al primo febbrajo pagato D. ottanta	80	Art. 4. Il Sig. Niccola d'Andrea abitante nella comune di Caſal di Principe, per la rendita netta di d. 4085. 09 pagherà la ſomma di novecento ſeſſanta Dico . . . . D.	960
3	Al primo febbrajo pagato D. cento cinquanta	150	Art. 5. Il Sig. Vincenzo Dentale abitante nella comune di Caſoria, per la rendita netta di D. 7,659 55. pagherà la ſomma di mille ottocento Dico . . . . D.	1800
				9360

Numero del giornale	Annotazioni dei pagamenti	Somme pagate	Cognomi, nomi, e residenza dei contribuenti	Debito
11	Agli 11 febbrajo pagato D. settecento	700	Art. 6. Il Sig. Giacomo Jaccarino, abitante nella comune di Tolve, per la rendita netta di d. 35,744 52. pagherà la somma d. ottomila, e quattrocento Dico . . . . D.	8400
9	A 11 febbrajo pagato D. mille	1000	Art 7. Il Sig. Carlo dell' Anno, abitante nella comune di S. Marcellino, per la rendita di ducati 51,063 60. pagherà la somma di dodici mila Dico . . . . D.	12000
6	A 11 febbrajo pagato D. cento	100	Art. 8. Il Sig. Giovanni Donadio, abitante nella comune di Caivano, per la rendita netta di duc. 51,06 36. pagherà la somma di mille, e duecento Dico . . . . D.	1200
7	A 11 febbrajo pagato D. quattrocento cinquanta	450	Art. 9. Il Sig. Vincenzo Cafillo, abitante nella comune di Orta, per la rendita netta di duc. 22,978 62. pagherà la somma di cinquemila, e quattrocento, Dico . . . . D.	5400
8	A 11 febbrajo pagato D. cinquecento	500	Art. 10 Il Sig Giuseppe Varriale, abitante nella comune di Fratta, per la rendita netta di duc. 25,531 80 pagherà la somma di seimila Dico . . . . D.	6000
				33000

Numero del giornale	Annotazioni dei pagamenti	Somme pagate	Cognomi, nomi, e residenza dei contribuenti	Debito
16	A 17 febbrajo pagato D. cinquanta	50	Art. 11. Il Sig. Pasquale Casillo, abitante nella comune di Giugliano, per la rendita netta di duc. 2,553 18 pagherà la somma di seicento Dico . . . . D.	600
15	A 17 febbrajo pagato D. trecento cinquanta . .	350	Art. 12. Il Sig. Francesco de Rogaris, abitante nella comune di Fratta piccola, per la rendita netta di d 17872,26 pagherà la somma di quattro mila e duecento Dico . . . . D.	4200
11	A 17. febbrajo pagato D. trecento	300	Art. 13. Il Sig. Pietro della Calce, abitante nella comune di S. Arpino, per la rendita netta di duc. 15,319 10 pagherà la somma di tremila e seicento, Dico . . . . D.	3600
12	A 17 febbrajo pagato duc. duecento	200	Art. 14. Il Sig. Luigi Cannitelli, abitante nella comune di S. Antimo, per la rendita netta di duc. 10,212 72 pagherà la somma di duemila e quattrocento Dico . . . . D.	2400
13	A 17 febbrajo pagato duc. settanta	70	Art. 15. Il Sig. Domenico Raimondi, abitante nella comune di Succivo, per la rendita netta di duc. 3,574 45 pagherà la somma di ottocento quaranta. Dico . . . . D.	840
			T	11640

Numero del giornale	Annotazioni dei pagamenti	Somme pagate	Cognomi, nomi, e residenza dei contribuenti	Debito
17	A 24 febbrajo pagato duc. quattrocento cinquanta	450	Art. 16. Il Sig Gio Trinchese, abitante nella comune di Frattamaggiore, per la rendita netta di d. 22,978 62. paghera la somma di cinquemila e quattrocento Dico . . . . D.	5400
21	A 28 febbrajo pagato duc. trecento	300	Art. 17 Il Sig Saverio Bevilacqua, abitante nella comune di Casapuzzano, per la rendita netta di d. 15,319. 20 paghera la somma di tremila e teicento. Dico . . . . D	3600
18	A 28 febbrajo pagato duc. duecento	200	Art 18. Il Sig Francesco Jacobelli abitante nella comune di Duecena, per la rendita netta di duc 19,212 72 paghera la somma di due mila e quattrocento Dico . . . . D.	2400
19	A 28 febbrajo pagato duc. cento cinquanta .	150	Art. 19. Il Sig. Gaetano Acquaviva abitante nella comune di Trentola, per la rendita netta di duc. 7,659 55 paghera la somma di mille ottocento . . . . . . Dico . . . . D.	1800
20	A 28 febbrajo pagato duc. quattrocento . . .	400	Art. 20. Il Sig Filippo Angolia, abitante nella comune di Aprano, per la rendita netta di d. 20,425 44 paghera la somma di quattro mila, e ottocento, Dico . . . . D.	4800
				18,000

Numeri delle pagine.	SOMME.	Numeri delle pagine.	SOMME.	Numeri delle pagine.	SOMME.	Numeri delle pagine.	SOMME.	Numeri delle pagine.	SOMME.
1.	9369.								
2.	33090.								
3.	11640.								
4.	18000.								
Totale.	72, 000.	Totale.		Totale		Totale.		Totale.	

Fatto e verificato da me sottoscritto direttore delle contribuzioni dirette della provincia di terra di lavoro.
a dì 1 gennajo, anno 1808.
firma

Visto e reso esecutorio da me sottoscritto intendente della provincia di terra di lavoro.
Il presente ruolo della comune di aversa ascendente alla somma di doc. settantadue mila.
a dì 3 gennajo, anno 1808.
firma

T 2

191

MODELLO N. II.

Provincia
di
Terra di Lavoro

Distretto
di Capua

Comune
di Aversa

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

GIORNALE DI CASSA

Della percezione della comune di Aversa

Esercizio 1808.

Il presente giornale di cassa di N.
di pagine è stato numerato e cifrato alla testa di ogni carta da me sottoscritto sindaco della comune di Aversa, in esecuzione della istruzione di S. E. il signor ministro delle finanze de' 30. decembre 1807.
In Aversa il dì

Il Sindaco

num di ordine	Meſe di febbrajo 1808.	Introito			Eſito.		
		numerario.	ordinanze di discarico, riduzione ec	totali.	Numerario.	ordinanze di discarico, riduzione, ec
	A 1. febbrajo.					
1.	Ricevuto da Pietro Auletta, Art. II del ruolo, la ſomma di d. cinquanta a conto della contribuzione fondiaria	50.	. . . . .	50.		
	A detto di					
2.	Ricevuto da Niccola d'Andrea, Art IV. del ruolo, la ſomma di d. ottanta, a conto come ſopra.	80.	. . . . .	80.		
	A detto di					
3.	Ricevuto da Vincenzo Dentale, Art. V. del ruolo, la ſomma di d centocinquanta, a conto come ſop.	150.	. . . . .	250.		
	A detto di					
4.	Ricevuto da Gioacchino Virale, Art. III del ruolo, la ſomma di d duecento, a conto come ſopra . .	200	. . . . .	200		
	A detto di					
5.	Ricevuto da Franceſco Borra, Art. I del ruolo, la ſomma di d trecento, a conto come ſopra . .	300.	. . . . .	300.		
	A 11 detto					
6.	Ricevuto da Giovanni Donadio, Art. VIII del ruolo, la ſomma di d. cento, a conto come ſopra . .	100.	. . . . .	100.		
	A detto dì					
7.	Ricevuto da Vincenzo Caſillo, Art. IX del ruolo, la ſomma di d. quattrocento cinquanta, a conto come ſopra	450.	. . . . .	450.		
	A detto dì					
8.	Ricevuto da Giuſeppe Varriale, Art. X del ruolo, la ſomma di d. cinquecento in un mandato ſopra i fondi di non valori e diſgravj.	. . .	500.	500		
		1330	500	1830		

num. di ordine	Mese di febbrajo 1708.	Introito			Esito		
		numerario	ordinanze di discarico, riduzione ec.	totali	Numerario	ordinanze di discarico, riduzione ec.	totali.
	Riporto	1330	500	1830	. .	. . . . .	. . .
	Agli 11 febbrajo						
9	Ricevuto da Carlo dell' Anno, Art. VII del ruolo, la somma d. d. mille, a conto della contribuzione fondiaria	1000	. . . . .	1000			
	A detto di						
10	Ricevuto da Giacomo Jaccarino, Art VI del ruolo, la somma di duc. settecento in un mandato su' fondi di non valore, e disgravi	. .	700	700			
	A 15 detto						
11	Ricevuto da Pietro della Calce, Art XIII del ruolo, la somma di d trecento, a conto della contribuzione fondiaria	300	. . . . .	300			
	A detto di						
12	Ricevuto da Luigi Cannitelli, Art. XIV del ruolo, la somma di d. duecento, a conto come sopra.	200	. . . . .	200			
	A detto di						
13	Ricevuto da Domenico Raimondi, Art. XV del ruolo, la somma di duc. sessaota, e si distingnono cioè: un mandato su' fondi di non valori, e discarichi . . . . d. 50 ed in numerario . d 20	20	50	70			
	A 15 detto						
14	Passato al ricevitore del distretto, la somma di d. quattro mila e cento, a conto dell' esazione fatta dalla contribuzione fondiaria, cioè: Con mandati su' fondi di non valori, e discarichi . . d. 1250 ed in numerario d. 2850	. .	. . . . .	. .	2850	1250	4100
		2850	1250	4100	2850	1250	4100

num di ordine	Mese di febbrajo 1808.	Introito			Esito		
		Numerario	ordinanze di discarico, riduzione ec.	Totali	Numerario	ordinanze di discarico, riduzione ec.	Totali
	Riporto	2850	1250	4100	2850	1250	4100
	A 17 Febbraio						
15	Ricevuto da Francesco de Rogatis, Art. XII del ruolo, la somma di d. trecento cinquanta, in conto della contribuzione fondiaria	350	. . . . .	350			
	A 17 detto						
16	Ricevuto da Pasquale Casillo, Art. XI del ruolo, la somma di d. cinquanta, a conto come sop	50	. . . . .	50			
	A 24 detto						
17	Ricevuto da Giovanni Trinchese, Art. XVI del ruolo, la somma di d. quattrocento cinquanta, a conto come sopra	450	. . . . .	450			
	A 28 detto						
18	Ricevuto da Francesco Jacobelli, Art. XVIII del ruolo, la somma di duc. duecento, a conto come sopra	200	. . . . .	200			
	A detto di						
19	Ricevuto da Gaetano Acquaviva, Art. XIX del ruolo, la somma di d. cento cinquanta, a conto come sopra	150	. . . . .	150			
	A detto di						
20	Ricevuto da Filippo Angolia, Art. XX del ruolo, la somma di d quattrocento, e si distinguono cioè: Con mandato sul fondo di non valori e discarichi. d. 250 Ed in numerario . . . d. 150	150	250	400			
	A 28 detto						
21	Ricevuto da Saverio Bevilacqua, Art. XVII del ruolo, la somma di duc. trecento, a conto della contribuzione fondiaria	300	. . . . .	300			
	A 29 detto						
22	Passato al ricevitore del distretto la somma di duc. mille e novecento a saldo dell'esazione fatta della contribuzione fondiaria del mese di Gennaro, cioè In un mandato sul fondo di non valore e discarichi . d. 250 In un ricivo per dritto d'esazioni . . . . d. 93 Ed in numerario . . . d. 1557	. .	. . . . .	. .	. .	1557	343	1900
		500	1500	6000	4407	1593	6000

num di ordine	Mese di febbrajo 1808.	Introito			Esito		
		Numerario	ordinanze di discarico, riduzione ec.	Totale	Numerario	ordinanze di discarico, riduzione ec	Totale
	Riporto . . .	4500	1500	6000	4500	1500	6000

Bilancio	Numerario	ordinanze	Totale
Introito . .	4500	1500	6000
Esito . . .	4407	1593	6000
Differenza.	93	93	0000

Visto, e verificato da me sottoscritto sindaco della comune di Aversa, il presente giornale di cassa, montante per l'introito a docati seimila, cioè: d. quattromila, e cinquecento in numerario e d. mille e cinquecento in ordinanze di discarico, riduzione ec., e per l'esito alle stesse somme.

Aversa, primo Marzo 1808.

firma

MODELLO N. III.

Provincia
di
Terra di Lavoro

Diſtretto
di Capua

Comune
di Averſa

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

CONTO APERTO

o

STATO DI SITUAZIONE

Della percezione della comune di Averſa col ricevitore del diſtretto di Capua

Eſercizio 1808.

DARE

Il Ricevitore del diſtretto di Capua

Numeri di ordine	Numeri del giornale di caſſa		Numerario	Diritti di percezione	Ordinanze di diſcarico riduzione ec.	Totali
		15 febbrajo				
1	14	Pel verſamento al ſuddetto ricevitore del diſtretto in conto della controſcritta eſazione, come dal ſuo ricevo n. 18.	2,850	»	1,250	4,100
		a 29 detto				
2	22	In conto come ſopra, e come dal ſuo ricevo n.	1,557	93	250	1,900

Per ammontare del ruolo della contribuzione fondiaria della comune di Aversa dell'anno 1808, in duc. 72, 000, da esigersi in dodici parti uguali importante ognuna di esse duc. 6, 000, principiando la prima esazione nel mese di gennajo 72, 000

E si distinguono in

Contingente in principale	61, 278	
Grani cinque addizionali pel fondo di non valore	3, 064	
Grani dieci per la cassa delle rendite dovute dallo stato	6, 128	
	70, 470	
Grani pel dritto di percezione	1, 530	
Eguale		72, 000

MODELLO N. IV.

Provincia di

Diſtretto di

Comune di

B. P. D.

DIRITTO DI ESAZIONE.

RICEVUTA A CONTO.

Io ſottoſcritto eſattore della comune di dichiaro di avere ritenuto nelle mie mani la ſomma di a conto dei miei diritti d'eſazione ſopra la contribuzione fondiaria dell'anno 180 della detta comune.

il dì 180

CIRCOLARE *che ordina la nomina di uffizio degli esattori, in tutte le comuni ove mancano gli esattori nominati dal Re, 5. gennajo 1809.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ai signori intendenti.

Ho atteso finora, signor intendente, che mi avete rimessa la nota delle persone che domandavano di essere esattori della contribuzione fondiaria nelle comuni o ne' circondarj di una contribuzione non minore di 4000. ducati, offrendo la cauzione del dodicesimo in contanti. Ma sia perchè i proprietarj agiati non ancora hanno conosciuti i vantaggi che ritroverebbero in questa carica, sia perchè vi è mancato il tempo di raccoglierne i voti, non ancora avete risposto soddisfacentemente alla mia circolare de' 2. dicembre; ed io al momento di proporre al Re la nomina degli esattori reali, non ho trovati candidati per la vostra provincia.

La strettezza del tempo, e la premura ch' io debbo avere di allontanare il pericolo di vedere arretrata la percezione mi obbligano a non più attendere per ora la nota che oramai giungerebbe troppo tardi, ed a generalizzare provvisoriamente una misura che il decreto de' 26. novembre prescrive per supplire nelle piccole comuni non riunite in circondarj alla mancanza degli esattori reali.

Non è che io voglia rinunciare alla scelta di questi esattori; che anzi v' invito a continuare a farne la ricerca e riceverne le offerte scritte nelle forme necessarie a renderle autentiche, e rimettermele originalmente volta per volta, come ancora ad occu-

occuparvi della riunione delle comuni in circondarj di una contribuzione di 4000. ducati. Gli esattori nominati dal Re son preferibili a quelli nominati dalle comuni i quali dovranno loro cedere il luogo semprecchè si presenteranno; ma intanto la misura ch'esige il bisogno del momento si è l'aggiudicazione al minore offerente, ed in difetto la nomina di officio di un esattore da farsi dal decurionato. Bisogna, signor intendente, che prontamente si proceda o all'una o all'altra, e che la nomina degli esattori in qualunque modo sia l'opera di un giorno solo. Si riuniranno i decurionati, e nella stessa seduta riceveranno le offerte de' concorrenti alla esazione e l'aggiudicheranno a chi si contenta di un diritto minore e presenta miglior sicurtà; oppure, non essendovi oblatori, procederanno alla nomina di officio in persona proba e benestante.

Non occorre che vi raccomandi, signor intendente, la somma diligenza che si richiede in questa importante operazione. Il vostro zelo pel servizio del Re me lo assicura per parte vostra. Le altre persone che devono cooperarvi vi sono troppo vivamente interessate per poter trascurarla. I decurioni avranno colle aggiudicazioni il mezzo di alleggerire una parte della imposizione addizionale della loro comune. I sindaci, individualmente responsabili della esazione, potranno col procurar la nomina di buoni esattori alleggerirsi il peso di queste responsabilità. Molte comuni, molti amministratori hanno avuto a dolersi nell'anno scorso della poca cura presasi per quest'oggetto. E' questo il tempo di prevenire i disordini, di cui è stato facile di conoscere la cagione.

De-

Deſidero che m' informiate di tutte le diſpoſizioni che darete per la eſecuzione di queſta miſura e del giorno in cui ſarà terminata. Beninteſo che queſto giorno non puol eſſere più tardi del venti del corrente, nel quale tutte le elezioni dovranno trovarſi eſeguite. Riceverete al più preſto le iſtruzioni per gli eſattori, intorno alle coazioni.

ISTRUZIONI *e* ORDINI *dati dal miniſtro delle finanze, ſecondo le antiche leggi, per aſſicurare l' eſazione e l' incaſſo delle contribuzioni. 6. febbrajo 1808.*

Il Re nella ſua bontà, nella ſua giuſtizia e nella ſua grandiſſima ſaviezza, avendo voluto reſtituire alla magiſtratura municipale la conſiderazione di cui ella ha biſogno per aſſicurare la tranquillità pubblica, affinchè i più notabili proprietarj tengano ad onore di eſercitarla, ha poſto termine al dritto che aveano i ricevitori generali delle provincie di fare imprigionare i ſindaci e amminiſtratori delle comuni, allorchè le contribuzioni erano in ritardo. Sua Maeſtà ha parimenti avuta intenzione di metter termine all' abuſo contro del quale ſi ſon fatte tante doglianze inutili, e contro il quale la regia camera avea date alcune diſpoſizioni ſenza verun ſucceſſo.

Ma facendo togliere il ſiſtema di coazione che l' uſo e la cupidigia ſi accordavano a riguardar come neceſſario alla percezione, S. M. non ha voluto rendere incerti, nè ſnervare gli altri mezzi che le leggi hanno ſtabiliti, ſia contro i contribuenti, ſia contro gli eſattori e ricevitori.

Sua Maeſtà ha puranche iſtituiti, trai ricevitori

generali delle provincie e gli esattori delle comuni, alcuni ricevitori intermediarj di distretto, che impegnati verso i ricevitori generali da una parte, avessero un continuo interesse a spronare dall' altra l'attività, e ad invigilare sulla negligenza degli esattori comunali.

Per porre in armonia le leggi antiche, che son mantenute con questa organizazione, ho giudicato convenevole di riunirle, compilarle e presentarle in quest' ordine nuovo; e di ridurre in termini più precisi le regole che debbono da ora innanzi assicurare la riscossione delle imposte. Quindi ho disposta la seguente istruzione.

Nella prima parte, s' indicano i diversi agenti che devono concorrere alle coazioni.

Nella seconda, l' ordine da seguirsi dagli esattori contro i contribuenti.

Nella terza quello da seguirsi dai ricevitori distrettuali contro gli esattori.

Nella quarta quello che devono tenere i ricevitori generali contro i ricevitori particolari.

Nella quinta si espone la tassa delle spese che occorreranno per gli atti esecutivi.

Una istruzione susseguente regolerà la polizia della percezione, e determinerà come e da quali persone dovrà esercitarsene la vigilanza.

T I T. I.

Agenti delle coazioni.

Art. 1. Gli agenti delle coazioni contro dei contribuenti morosi sono, gl' intimatori, i mastrodatti, portieri o giurati, e le corti locali.

Art. 2.

Art. 2. Gl' intimatori ſono ſcelti dagli eſattori e ricevono la loro patente dall' intendente, o ſotto intendente. Eſſi ſono incaricati di portare gli avviſi e le intimazioni ai contribuenti moroſi.

Art. 3. I maſtrodatti, portieri o giurati, e corti locali ſono quelli già eſiſtenti ed autorizzati dalla legge.

Art. 4. Gli agenti delle coazioni contro gli eſattori ſono un commiſſario ſcelto dal ricevitore di diſtretto, il quale riceve la ſua patente dall' intendente, o ſotto intendente. I maſtrodatti, portieri o giurati, e corti locali v' intervengono a tempo e luogo.

Art. 5. Gli agenti delle coazioni contro i ricevitori particolari ſono un commiſſario ſcelto dal ricevitor generale, che riceve la ſua patente dall' intendente.

I maſtrodatti, portieri o giurati, e corti locali v' intervengono come ſopra.

T I T. II.

Coazioni contro de' contribuenti.

Art. 6. Alla fine di ciaſcun meſe l'eſattore manderà al contribuente in ritardo un avvertimento di pagare. Queſto avvertimento gl' indicherà il dettaglio del ſuo carico per tutto l'anno, e lo preverrà ch' eſſo deve pagare il dodiceſimo ſcaduto, o i dodiceſimi ſcaduti, nello ſpazio di giorni dieci, ſotto pena di eſſervi aſtretto. Il modello di queſt'avvertimento è qui anneſſo n. 1.

Art. 7. Se frallo ſpazio di giorni dieci il contribuente non ha ſoddisfatto, l' eſattore gli manderà

l' intimazione , viſtata dal ſindaco per avvertirlo, che ſe fra giorni tre egli non paga le rate ſcadute vi ſarà aſtretto realmente e perſonalmente , ſecondo le leggi e gli uſi. Il modello di queſta intimazione è qui anneſſo n. 2.

Art. 8. Se fra giorni tre il debitore non ha pagato , l' eſattore farà fare il ſequeſtro da un portiere del tribunale o maſtrodatti della corte locale, in preſenza di due teſtimonj. Il metodo di queſto ſequeſtro ſarà l' iſteſſo , che quello dei ſequeſtri giudiziarj.

Art. 9. Fatta l' eſecuzione per la concorrente quantità della contribuzione maturata e delle ſpeſe , o in generi , o in oro ed argento, o in mobili , ſi conſegnerà a perſona ſicura , che farà l'obbligo di eſibire la coſa ſequeſtrata in tempo della vendita. Non potrà ricuſarſi a ricevere tal conſegna ogni perſona che ne ſarà requiſita.

Art. 10. Non ſono ſequeſtrabili i letti , i veſtimenti neceſſarj alla famiglia, gl' iſtrumenti di lavoro, i cavalli , muli , bovi , ed altri animali da tiro, che ſervono alla coltura coi loro guarnimenti, le carrette, aratri ed altri utenſilj di coltivazione. Si laſcerà al contribuente la quantità di grani o ſemenze neceſſaria alla ſemina delle terre, che coltiva.

Art. 11. Si ſoſpende l' azione reale e perſonale contro il contribuente moroſo, ſe perſona ſicura ſi obblighi a pagare il di lui debito fra giorni otto.

Art. 12. Tre giorni dopo la chiuſura del proceſſo verbale di ſequeſtro , ſi procederà alla vendita in virtù dell' autorizzazione dell' intendente o ſottointendente, ad iſtanza dell'eſattore , il quale paſſerà l' obbliganza del conſegnatario alla corte locale

le per mandare ad effetto la vendita. La pubblicazione di queſta vendita dev' eſſere affiſſa ne' luoghi ſoliti, e ſignificata dal portiere il giorno prima dell' apertura, tanto alla parte ſequeſtrata, quanto alla perſona alla quale ſarebbe ſtata conſegnata la robba ſequeſtrata conformemente all' Art. 9. Ceſſerà la vendita, ſubito che la ſomma che ſe ne ſarà ricavata, baſterà al pagamento delle rate ſcadute e delle ſpeſe di coazione.

Art. 13. La vendita dovrà eſſer compita fra giorni cinque, cioè; nei tre primi ſi faranno gl' inventarj e l'apprezzo da' pubblici periti colle debite forme, e nei due altri ſi faranno due accenſioni di candela, nella ſeconda delle quali ſarà liberata la vendita.

Art. 14. Il contribuente può ripigliarſi i pegni, ſe adempie al pagamento delle rate ſcadute e ſpeſe di coazione prima di eſtinguerſi la ſeconda candela di liberazione.

Art. 15. Se nella vendita de' generi o de' mobili non vi foſſero compratori nella ſteſſa comune, e preſſo la corte locale, ſi poſſono in queſto ſolo caſo traſportare a venderſi ne' luoghi vicini.

Art. 16. Tutte le eſecuzioni ſopraccennate poſſono praticarſi contro l' erede, o amminiſtratore, fittuario, colono ed inquilino dei beni del contribuente.

Art. 17. Allorchè un proprietario moroſo ſarà aſſente dalla comune, e che i ſuoi coloni fittuarj o pigionanti non foſſero in debito di pigione o di eſtaglio verſo di lui, o fuſſero inſolvibili, l' eſattore farà viſtare l' intimazione dal ſottintendente del domicilio del poſſeſſore, ed il ſottintendente rimetterà l' intimazione al ricevitor diſtrettuale; il quale

ordinerà all'esattore della comune dove abita il debitore di sequestrare, e vendere i mobili e stabili, e di astringerlo anche coll'azione personale, se vi è luogo. Questa disposizione sarà applicabile principalmente alla riscossione delle contribuzioni imposte sui boschi, che non sono affittati, ed i di cui proprietarj sono assenti.

Art. 18. L'esattore ha il diritto di prelazione sui mobili e stabili di un contribuente in caso di vendita, e deve esser sempre considerato come il creditore, che ha il maggior diritto per esigere le contribuzioni arretrate e correnti.

Art. 19. Degli atti formati contro il contribuente moroso se ne farà un processo verbale firmato dal giudice locale, dal sindaco, e dall'esattore per darne conto al ricevitore di distretto in ogni fine di mese (1).

T I T. III.

Coazioni de' ricevitori particolari contro gli esattori.

Art. 20. Allorchè un esattore sarà in ritardo dei pagamenti all' epoche determinate dalla legge, o stipulate col ricevitore di distretto mediante un contratto particolare, il ricevitore potrà spedirgli una intimazione vistata dall' intendente, o sottintendente per mezzo di un commissario accompagnato dalla forza necessaria a spese dell' esattore in ritardo. Il modello di questa intimazione è quì annesso n. 3.

Art. 21. Giunto nella comune il commissario la-

(1) Questo titolo è stato in gran parte mutato dalla istruzione de' 14. settembre 1808.

latore della intimazione, la presenterà al sindaco per esser da lui vistata. Se il sindaco ricusa il suo visto, il commissario farà costare ciò da due testimonj, e ne stenderà il processo verbale; in seguito si porterà al domicilio dell' esattore moroso colla sua forza armata.

Art. 22. L' esattore pagherà le diete del commissario a ragione di un ducato al giorno compresovi l' accesso; pagherà ancora tre carlini al giorno a ciascun individuo della forza armata, e loro somministrerà letto e fuoco.

Art. 23. Se nei cinque giorni a contare da quello in cui l' esattore riceverà l' intimazione, egli non avrà versate le rate scadute, il commissario verificherà la di lui esazione.

Art. 24. Nel caso che risulti da questa verifica, che l' esattore non abbia fatte tutte le diligenze e procedure necessarie contro i debitori, o che avendo introitata la totalità o una parte delle rate scadute, le abbia ritenute, il ricevitore di distretto potrà sospenderlo dalle sue funzioni, ed ordinarne l' arresto personale, facendo vistare il suo ordine dal giudice locale; e potrà infine richiedere dall'intendente che sia rimesso al tribunale; il tutto secondo i casi, ed a tenor delle leggi.

Art. 25. In caso di malversazione verificata, il ricevitore richiederà la vendita dei mobili e stabili dell' esattore; se il prodotto di questa vendita non basta a coprire il *deficit*, il ricevitore avrà la stessa azione sui beni del di lui plegio.

In quanto agli esattori nominati dal Re, se la cauzione in numerario depositata alla cassa di ammortizzazione non è sufficiente per ricoprire il *de-*

ficit, il ricevitore avrà egualmente ricorſo su tutte le ſue proprietà (1).

Art. 26. Non preſentandoſi compratore pei beni poſti in vendita, il ricevitore può acquiſtarli per conto del governo; in queſto caſo il ricevitore generale ne preverrà il miniſtro delle finanze, per ottenerne la neceſſaria autorizzazione.

Art. 27. Il primo apprezzo dei beni meſſi all' incanto ſarà calcolato a ragione di otto volte la loro rendita netta indicata nel ruolo della contribuzione fondiaria.

Art. 28. Alloraquando ſi troverà un *deficit* nella caſſa dell' eſattore, la cui inſolvibilità ſarà ſtata provata per mezzo della diſcuſſione de' ſuoi beni e di quelli del ſuo plegio, che il ricevitore, il ſindaco, ed il conſiglio municipale avranno adempito, ciaſcuno per ciò che gli concerne, alle formalità preſcritte, la ſomma mancante reſterà a carico della comune, e ſarà impoſta di nuovo sui ruoli dell'anno venturo. Queſte diſpoſizioni ſono applicabili agli eſattori nominati dal Re, per aggiudicazione, e d' officio.

T I T. IV.

Coazioni de' ricevitori generali contro i ricevitori particolari.

Art. 29. Un ricevitore particolare, che non aveſſe ſoddisfatto alle ſue obbliganze all' epoche delle ſcadenze convenute tra lui ed il ricevitor generale, e che

(1) Una lettera de' 12. novembre 1808. ha dichiarati riſponſabili del dippiù di queſto *deficit*, i ſindaci che avran traſcurato di verificare i libri di caſſa degli eſattori.

e che non provaſſe di aver fatte tutte le diligenze e coazioni neceſſarie contro gli eſattori moroſi, potrà eſſere aſtretto per mezzo di una intimazione e ſcorta armata ſpedite al ſuo domicilio. Il modello di queſt' intimazione è quì anneſſo n. 4.

Art. 30. Nel caſo in cui vi ſarà luogo alla intimazione ſopraccennata, il ricevitore generale farà viſtare l' intimazione dall' intendente, e la ſpedirà al ricevitore particolare per mezzo di un commiſſario accompagnato da quattro uomini di forza armata.

Art. 31. Giunto nel capoluogo del diſtretto, il commiſſario ſi preſenterà al ſottintendente, per far viſtare l' intimazione, indi ſi traſporterà al domicilio del ricevitore particolare per ſtabilirviſi colla forza armata.

Art. 32. Il ricevitore particolare pagherà in ogni giorno carlini dodeci al commiſſario, e carlini ſei per ogni uomo di forza armata; egli loro ſomminiſtrerà letto e fuoco. Queſti non ſi ritireranno prima della notifica, che loro verrà fatta dal ricevitor generale, allorchè il ricevitore particolare avrà ſoddisfatto il ſuo debito.

Art. 33. Se nei cinque giorni a contare da quello in cui il ricevitore particolare riceverà l' intimazione, egli non avrà verſate le rate ſcadute, il commiſſario verificherà la ſua percezione.

Art. 34. Se riſulta da queſta verifica o dall'eſtratto del regiſtro de' viſti delle ricevute, il quale deve eſſere aperto nella ſottointendenza conformemente alla lettera del miniſtro delle finanze in data dei 5. febbrajo 1808, che il ricevitore particolare non abbia verſate le ſomme introitate, egli ſarà eſeguito perſonalmente come reo di peculato.

In caſo di eſecuzione perſonale il ricevitor generale

rale formerà la ſua iſtanza all' intendente, il quale darà gli ordini neceſſarj per aſſicurarſi della perſona del ricevitore particolare colpevole.

Art. 35. Al momento dell' arreſto, che dovrà farſi colla partecipazione del ſottointendente, queſti nominerà provviſoriamente perſona proba e beneſtante per eſercitare interinamente la carica di ricevitore di diſtretto; prenderà ragione de' conti e della caſſa, cifrerà i regiſtri, e formerà il ſuo proceſſo verbale in preſenza degl' intereſſati, e del ricevitor generale, come ne' caſi di morte o dimiſſione previſti dall' art. 15. del regolamento sugli eſattori e ricevitori in data de' 27. Dicembre 1807.

Art. 36. Queſto proceſſo verbale unitamente alle carte corriſpondenti ſarà indirizzato all' intendente, il quale formerà il ſuo rapporto al miniſtro delle finanze, e farà proſeguire il proceſſo avanti ai tribunali.

Art. 37. Se ad onta di tutte le diligenze e coazioni eſeguite in tempo e luogo dal ricevitore particolare contro gli eſattori moroſi, ſi verificaſſe che eſſo non abbia potuto introitare le rate ſcadute per oſtacoli rilevanti e non preveduti, l' intendente farà ceſſare provviſoriamente ogni azione contro il detto ricevitore, e ne farà il ſuo rapporto al miniſtro delle finanze, il quale provvederà al pagamento degli obblighi del ricevitore generale.

T I T. V.

Tariffa delle ſpeſe di coazione.

Art. 38. L'avvertimento e l' intimazione ſaranno in carta libera.

Art. 39. Per ogni avvertimento l' eſattore non potrà

potrà eſigere più di due grani, vale a dire un grano per l'intimatore, ed un grano per le ſue ſpeſe di ſpedizione.

Art. 40. Il prezzo della intimazione ſarà di grani cinque quando la ſomma dovuta non ecceda i ducati dieci: ſarà di grani dieci quando queſta ſomma è da ducati dieci a venti: e di grana venti per tutte le ſomme al di ſopra di ducati venti. L'eſattore per le ſpeſe di carta, e di ſpedizione non potrà ritenere più di un grano come ſopra, e il rimanente fa parte dei diritti dell'intimatore.

Art. 41. Le ſpeſe di ſequeſtro conſiſtono nella ſignificazione dell'atto di ſequeſtro da farſi dal portiere, la quale è fiſſata a tre carlini, tutti a profitto del portiere, compreſavi la ſpedizione, e la carta.

Art. 42. Le ſpeſe di vendita conſiſtono nella ſignificazione dell'avviso della vendita. Queſta ſignificazione, da farſi dal portiere o dal giurato, è fiſſata a due carlini. Le ſpeſe di vendita conſiſtono nelle vacazioni della corte locale che non potranno eccedere cinque carlini per ogni vendita; e nel diritto ſolito degli apprezzatori.

Art. 43. Queſte ſpeſe potranno eſſer modificate ſecondo la località, ſulla propoſizione motivata dagl' intendenti, i quali avranno prima inteſi i ricevitori generali, e i direttori delle contribuzioni.

Art. 44. E' eſpreſſamente proibito agl'intimatori, portieri, giurati, commiſſarj, e corti locali di farſi pagare i loro dritti e vacazioni dai contribuenti ſteſſi. L'eſattore tiene un regiſtro delle coazioni ad oggetto di notarvi ciò che ſi ritiene dai debitori moroſi per le ſpeſe di coazione, ed alla fine di ogni meſe rimette a ciaſcuno i loro proventi.

Art. 45.

Art. 45. Qualunque controvenzione al preſente articolo porterebbe pena di deſtituzione. Qualſivoglia contabilità, e maneggio di denaro appartiene unicamente all'eſattore. I contribuenti che pagaſſero nelle mani degl'intimatori, o di portieri, o giurati, o di altri che degli eſattori potrebbero eſſer ſoggetti a pagare due volte.

Il miniſtro delle finanze
RŒDERER.

MODELLO N. I.

Provincia
di

Diſtretto
di

Comune
di

L'eſattore ha ſtabilita la ſua officina in caſa di N. ſtrada

I contribuenti ſono prevenuti, venendo a pagare il loro debito, di portar ſeco il preſente.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA
dell' anno 180

AVVERTIMENTO

Articolo del Ruolo:

Il Signor di reſidenza in ſtrada caſa N. per la rendita netta di ducati pagherà la contribuzione in principale e grani addizionali di ducati la di cui dodicesima parte ricade a ducati per ogni meſe.

L' eſattore della ſuddetta comune previene tutti i contribuenti che non pagando le rate ſcadute fra dieci giorni a contare dalla data del preſente ci verranno aſtretti a tenore della legge coll' intimazione ed eſecuzione reale e perſonale.

a dì 180

L' eſattore

MODELLO N. II.

Provincia
di

Diſtretto
di

Comune
di

L' eſattore ha ſtabilita la ſua officina in caſa di N.
ſtrada

I contribuenti ſon prevenuti, venendo a pagare il loro debito, di portar ſeco il preſente.

CONTRIBUZIONE FONDIARIA
dell'anno 180

Intimazione contro il contribuente moroſo.

Articolo del ruolo.

Il signor
di reſidenza in ſtrada
caſa N. per la rendita netta di ducati deve la contribuzione in principale e grani addizionali di ducati la di cui dodiceſima parte ricade a ducati per ogni meſe.

Signore

Non avendo ſoddisfatto alle rate ſcadute malgrado l'avvertimento che vi mandai ſotto la data de'
ſpediſco la preſente intimazione a voſtre ſpeſe prevenendovi che non pagando le rate ſcadute fra tre giorni a contare dalla data della preſente ci verrete aſtretto colla eſecuzione reale e perſonale.

a dì 180

Viſta da me ſottoſcritto ſindaco

L' eſattore

MODELLO N. III.

Provincia
di

Diſtretto
di

Comune
di

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

anno 180

Intimazione contro dell' eſattore.

Al signor
eſattore della comune di

Voi dovete per rate ſcadute del voſtro carico la ſomma di ducati in conſeguenza ſpediſco la preſente intimazione a voſtre ſpeſe con ordine di corriſpondere carlini dieci al commiſſario e carlini tre a ciaſcun ſoldato per ogni giorno.

Vi prevengo che ſe non ſoddisfate le rate ſcadute fra cinque giorni, a contare dal preſente, vi ſarete aſtretto realmente e perſonalmente.

A dì 180

Viſta da me ſottointendente

Il ricevitore del diſtretto

A dì 180

Viſta da me ſindaco

A dì 180

MODELLO N. IV.

Provincia di

Diſtretto di

CONTRIBUZIONE FONDIARIA

anno 18o

Intimazione contro il ricevitore particolare.

Al Signor
ricevitore del diſtretto di

Per compimento delle voſtre obbliganze ſcadute a dì 18o voi dovete la ſomma di ducati
in conſeguenza ſpediſco la preſente intimazione a ſpeſe voſtre con ordine di corriſpondere carlini dodici al commiſſario e carlini ſei a ciaſcun ſoldato per ogni giorno.

Vi prevengo che ſe non ſoddisfate il voſtro debito fra cinque giorni a contare dal preſente, vi ſarete aſtretto realmente e perſonalmente.

A dì 18o

Viſta da me intendente

Il ricevitor generale

A dì 18o

Viſta da me ſottointendente

A dì 18o

CIRCOLARE *che dichiara i ſindaci, gli eletti ed i decurionati ſoggetti alle coazioni* reali *quando han traſcurata la nomina degli eſattori. 5. marzo 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori intendenti

Il ſindaco, e gli eletti di ogni comune erano nell' antico ſiſtema (ſecondo l' art. 11. del regolamento de' 4. marzo 1804.) perſonalmente reſponſabili dell' incaſſo delle contribuzioni, quante volte avevano traſcurata la nomina degli eſattori o cedolieri, o non avevano badato a farla cadere ſopra perſone idonee. Niuna nuova diſpoſizione li ha ſcaricati da queſta reſponſabilità, i di cui effetti ſono ſtati ſolamente riſtretti dal decreto de' 4. gennajo, col quale il Re ha proibito contro di eſſi le coazioni perſonali. Io mi ho fatto un dovere di fondare su queſto tratto della beneficenza di S. M. le mie iſtruzioni de' 6. febbrajo ultimo. Supponendo che gli amminiſtratori in compagnia de' decurionati ſi foſſero preſtati colla neceſſaria premura all' adempimento di un dovere tanto facile qual è la nomina degli eſattori; contro queſti ſoli ho dirette le coazioni, che le antiche leggi, nella parte che non è ſtata abrogata dalle nuove, permettevano ancora contro i primi. Non vorrei però che queſta condiſcendenza li perſuadeſſe che ſon diſpenſati dal porre tutta la cura nel provvedere le comuni di eſattori idonei e ſolvibili. Nella mia lettera direttavi in data de' 5. gennajo, richiedendo la nomina degli eſattori in tutte le comuni, mi ſono chiaramente eſpreſſo su queſt' oggetto.

Le doglianze che mi pervengono dai ricevitori delle provincie mi fanno vedere che alcuni amministratori, benchè in piccol numero, ci hanno corrisposto con una colpevole negligenza. O non hanno nominati esattori o hanno nominate persone inette e miserabili, o finalmente non hanno curato di rimetter loro i ruoli della contribuzione.

In questi casi, signor intendente, sia bene inteso che le coazioni *reali* che i ricevitori generali o particolari devono esercitare contro gli esattori morosi le diriggeranno contro i sindaci, ed in difetto contro gli eletti ed i decurionati. Questo è il solo mezzo tanto di punire la di loro trascuratezza, quanto di assicurare nel momento l'incasso delle contribuzioni in ritardo, fino a che siegua la nomina dell'esattore. Ne prevengo per questo corriere il ricevitore della vostra provincia, facendogli però un espresso divieto d'impiegare o far impiegare l'azione personale contro gli amministratori.

Egli, o i ricevitori di distretto, daranno parte a voi, o ai sottointendenti di questa misura tutte le volte che l'avranno presa.

DECRETO *che conferisce agli esattori nominati dal Re il titolo di percettori. 18. maggio 1808.*

GIUSEPPE NAPOLEONE, RE DI NAPOLI E DI SICILIA ec.

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. Le persone che finora noi abbiamo nominate, e che in appresso nomineremo collettori della contribuzione fondiaria nelle comuni, prenderanno il titolo di percettori.

Art. 2. Quelli che saranno nominati dalle comuni conserveranno il titolo di esattori.

Art. 3. Il nostro ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato -- GIUSEPPE.

CIRCOLARE *per la pubblicazione del decreto precedente. 21. maggio 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori intendenti e ricevitori generali

Coll' annesso decreto il Re ha conferito il titolo di percettori ai collettori della contribuzione fondiaria, che sono stati o saranno nominati da lui. Vi compiacerete, signore, comunicarlo a chi conviene. E' bene che questa disposizione riceva la maggior pubblicità, perchè dando un nuovo lustro alla carica di collettore reale, inviterà ad abbracciarla molti che non erano contenti del titolo di esattori.

CIRCOLARE *sull' uso dell' azione reale contro i morosi. 6. luglio 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai signori intendenti.

Le mie istruzioni de' 6. febbrajo passato, ponendo trai mezzi di coazione contro i contribuenti morosi l' azione personale insieme colla reale, non han prescritto un nuov' ordine di cose per quest'oggetto, ma han confermato quel che per lo addietro si praticava. L' uso generalmente in vigore nell' antico sistema lasciava in libertà dell' esattore lo scegliere trall' azione reale e la personale quella che credeva più atta a fargli conseguire l' intento. L' equità però si è sempre interposta trai diritti degli esattori e la condizione de' contribuenti morosi; e semprecchè era facile esigere il debito col solo mezzo delle azioni reali, non si procedeva ad atti ulteriori. Or se a questo uso si toglie l' arbitrio, che per esso aveano gli esattori di devenire in sulle prime all' arresto dei morosi senz' attendere gli effetti ordinariamente vantaggiosi dell' azione reale, si avrà un regolamento più certo, che conserva con un giusto rigore i diritti del fisco, nel tempo stesso che riserba l' azione personale come l' estremo rimedio contro la morosità.

Secondo questo principio, signore, potrete prescrivere ai pubblici funzionarj a cui è affidato il governo della percezione che sia permesso agli esattori, previe sempre le solite formalità, d' impiegare l' azione personale, quando, spirato l' ultimo giorno che le istruzioni assegnano per eseguirsi i sequestri, saranno questi, per qualunque motivo, riusciti inefficaci.

CIRCOLARE *che ordina non poterſi i beni del regio demanio ſoggettare a ſequeſtro per ritardo nel pagamento della contribuzione; ma doverſi le coazioni diriggere contro i beni e le perſone de' ricevitori. 24. agoſto 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori ricevitori generali.

I demanj reali ſono, come tutti gli altri beni, ſoggetti alla contribuzione, e i loro amminiſtratori devono pagarla con grande eſattezza per non confondere i conti, e per non fare arretrare gli eſercizj. I ricevitori de' demanj, per un zelo mal inteſo, hanno per lo più traſcurati queſti pagamenti per gli anni 1806. 1807., e ſi moſtrano diſpoſti a far lo ſteſſo per l'anno corrente. Queſto, ſignore, è un diſordine che dev' eſſere aſſolutamente finito, e voi in virtù degli ordini precedenti, e di queſta autorizzazione dovete farlo ſcomparire dall' eſercizio del 1808. I ricevitori dei demanj ſono agli occhi dell' agente della contribuzione ſimili a tutti gli altri contribuenti, ſoggetti alle ſteſſe coazioni. In conſeguenza ſiate prevenuto, e prevenitene i ricevitori ed i percettori o eſattori che da voi dipendono, che qualunque ricevitore de' demanj non ha pagato alla fine del meſe deve eſſervi aſtretto con tutto il rigore; che ſaranno ſequeſtrati non i beni de' reali demanj, ma i ſuoi proprj, e che ſe queſti mezzi non producono effetto ſi farà uſo dell' azione perſonale contro il ricevitore ai termini della circolare de' 6. luglio paſſato. Sia bene inteſo in conſeguenza che voi non dovete ammettere

più dai ricevitori e dagli esattori la scusa del ritardo dei demanj, e che io per questo motivo non ne ammetterò alcuna per parte vostra.

ISTRUZIONI *ed ordini dati dal ministro delle finanze per le coazioni contro i contribuenti morosi. 14. settembre 1808.*

Il titolo II. delle istruzioni de' 6. febbrajo per astringere i morosi al pagamento della contribuzione fondiaria, ha prescritta una serie di atti diversi, i quali convenientissimi ne' primi tempi quando si è cominciata a percepir la nuova imposta, son divenuti in parte superflui or che i contribuenti si sono istruiti dell' obbligo che hanno di pagar mensualmente le loro rate, e della pena in cui incorrono per la loro morosità. Siccome tutti si riducono alla esazione di certi diritti la quale precede o accompagna i sequestri ed astringe chi non ha pagata la rata di un mese fin dal primo giorno del mese venturo; io ho creduto nelle presenti istruzioni accordare una maggior facilità ai contribuenti ed alleggerir la fatica de' percettori ed esattori, riunendo in uno il pagamento dei diversi dritti, facendolo effettuire solamente nell' ultimo giorno delle dilazioni che accordano le istruzioni suddette, e proporzionandolo maggiormente alle fortune dei contribuenti.

1. Sono aboliti gli avvertimenti e le intimazioni che fin'ora sono state spedite in ogni mese ai morosi.

2. Una sola volta in tutto l'anno, nel ricevere il ruolo della comune o qualche ruolo supplementario di mutazioni di quote, i percettori o esattori manderanno a tutti i contribuenti che vi sono descritti un avvertimento stampato e conforme al mo-

del-

dello quì anneſſo, per notificare a ciaſcuno la ſua quota da pagarſi in dodici meſi.

Queſto avvertimento ſarà ſpedito *gratis*, ed i percettori, o per mezzo di ricevuta o di *relate* di chi l'ha portato, ſi aſſicureranno che ſia ſtato rimeſſo nelle proprie mani del contribuente o di perſona che ne fa le veci.

3. I contribuenti ſono in mora per la quota di un meſe ed eſpoſti al ſequeſtro la mattina del decimo quarto giorno del meſe ſeguente, quando fino alla ſera del dì 13. non han curato di ſoddisfare il loro debito.

4. Acciocchè i contribuenti abbiano tutto il comodo di pagare prima che cadano in mora, i percettori o eſattori dal primo fino ai tredici di ogni meſe terranno l'officina aperta la mattina ed il dopo pranzo; ed il dì 13. la terranno aperta l'intiera giornata fino alle ore due di notte, ed anche dippiù ſe ci ſaranno ancora contribuenti da disbrigare.

5. La mattina dei 14. ſi forma la nota dei moroſi, contro i quali deve farſi ſequeſtro e deve eſigerſi il diritto fiſſato nella tariffa dell'articolo 7. Ogni contribuente regiſtrato in queſta nota deve pagare il diritto, o che il ſequeſtro ſia ſeguito o nò, mentre ſi avrà come ſeguito ſubito che è ſtato commeſſo.

6. La nota dei ſequeſtri eſprimerà gli articoli del ruolo, i nomi dei contribuenti, la ſomma del loro debito, il diritto che devono pagare ſecondo la tariffa.

Non potrà eſeguirſi alcun ſequeſtro nè eſigerſi alcun diritto ſe la nota non ſia viſtata dal giudice di pace della comune, dal ſuo ſoſtituto o da chi altri ne fa le veci.

7. I

7. I diritti di coazione ſono proporzionati alle ſomme dovute, come ſiegue:

Fino alla ſomma di un ducato incluſivamente, grani quindeci,

Fino a due ducati, grani venti,

Fino a cinque ducati, grani venticinque,

Fino a dieci ducati, carlini tre,

Per tutte le ſomme al diſopra di dieci ducati, il cinque per cento.

Accumulandoſi più quote in ritardo il diritto ſarà, ſecondo la preſente tariffa, proporzionato alla totalità della ſomma dovuta.

8. Con queſti diritti, che ſi riſcuoteranno dai percettori o eſattori inſieme colla contribuzione, ſarà pagata qualunque ſpeſa di ſequeſtro o altra coazione, non potendo perciò eſigerſi dai contribuenti alcun' altra ſomma per qualunque motivo, e ſpecialmente per quello del pagamento dei ſoldati, i quali, ove s' impieghino, andranno a carico de' percettori o eſattori.

Si rinnova il divieto ai commiſſarj, ed a qualunque altra perſona diverſa dal percettore o eſattore, di eſigere dai contribuenti i diritti di coazione.

I giudici di pace, o i loro ſoſtituti, le intendenze e le ſottointendenze ſono ſpezialmente incaricate d' invigilare l' oſſervanza di queſto articolo e di tutti gli altri delle preſenti iſtruzioni.

Eſſe ſaranno continuamente affiſſe alla porta di tutti i percettori ed eſattori del regno; a qual effetto in ogni provincia ſaranno riſtampate e rimeſſe nelle comuni, alla diligenza de' ſigg. intendenti.

Il Miniſtro delle Finanze

PIGNATELLI.

Contribuzione Fondiaria

AVVERTIMENTO.

Provincia di

Distretto di

Il Sig. abitante nella comune di è prevenuto che la sua quota nel ruolo della contribuzione fondiaria dell'anno è di duc. che ripartita per mesi ricade a duc. per ogni mese.

Comune di

L' Officina del Percettore è posta

Il Sig. è invitato a conformarsi alla legge che obbliga ogni contribuente a pagare mensualmente la sua quota, per non esser esposto al sequestro ed al pagamento del diritto ordinato contro quelli che per tutto il dì 13. di ogni mese non han soddisfatta la rata del mese precedente.

Si passa ancora a sua notizia che i diritti di coazione sono dalla istruzione de' 14. settembre 1808. regolati come siegue.

Per un debito fino ad un ducato, grani quindici,

Fino a due ducati, grani venti,

Fino a cinque ducati, grani venticinque,

Fino a dieci ducati, carlini tre,

Per tutte le somme al disopra di dieci ducati, il cinque per cento.

Dato in a dì

Il Percettore o l' Esattore

firma

LETTERA *che dichiara i ſindaci che traſcurano di verificare in ogni decade i libri di caſſa de' percettori, reſponſabili delle ſomme che potranno trovarſi mancanti oltre alle cauzioni. 12. novembre 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al ſignor intendente di . . . . . .

Eſſendo venuto in cognizione che molti percettori della voſtra provincia traſcurano di tenere il regiſtro di caſſa, e che i ſindaci non ſi danno la pena di verificarli, a norma della iſtruzione de' 30. decembre 1807. v' invito, ſignore, ad obbligare i percettori a ſtabilire, e tenere in corrente i loro regiſtri, aſſoggettandoli alla ſoſpenſione quando manchino di farlo, ed a rinnovare l' ordine ai ſindaci di verificarli all' epoche ſtabilite. Farete conoſcere a queſti ultimi l' obbligo in cui ſono di rivelare al ricevitore del riſpettivo diſtretto le mancanze che potrebbero rinvenirvi; e loro dichiarerete, che altrimenti ſaranno tenuti a pagare *de proprio* le ſomme per le quali i percettori ſi troveranno in fallo, al di là della cauzione che hanno data.

ESTRATTO *di lettera che dichiara le cauzioni de' percettori esenti dalla contribuzione sulle industrie. 23. novembre 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al signor intendente di . . . . . .

I percettori tenendo il loro capitale impiegato pel servizio del governo, devono essere esenti dalla contribuzione.

LETTERA *che manifesta che le spese delle vendite devono continuare ad aver luogo secondo l' istruzione de' 6. Febbrajo. 25. novembre 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al Signor intendente e ricevitore di . . . . . .

I cangiamenti fatti dalla istruzione de' 14. settembre nel modo di coazione stabilito da quella de' 6. febbrajo non si estendono al di là degli atti del sequestro, ma lasciano in tutta l' integrità le forme e le tariffe delle vendite. Credo necessaria questa dilucidazione, perchè sò ch' era nato qualche dubbio su tal punto.

LET-

LETTERA *per la quale i furti ſofferti dai percettori nelle ſomme della contribuzione poſſono eſſer eſaminati dai conſigli d' intendenza, e compenſati ſul fondo de' non valori. 26. novembre 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al ſignor intendente di . . . . . .

Sottometterete, ſignore, l'affare del furto ſofferto dall'eſattore di . . . . . al giudizio di codeſto conſiglio d' intendenza, e qualora queſti lo creda giuſto potrà accordare allo ſteſſo un rilaſcio ſul fondo di non valore. Il governo non deve, per qualunque accidente, ſoffrire la menoma perdita.

LETTERA *che dichiara gli amminiſtratori e procuratori de' luoghi pii capaci di eſſer aſtretti per la moroſità di queſti luoghi. 30. novembre 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al ſignor intendente di . . . . . .

Vi ſono alcuni luoghi pii i quali, arretrando il pagamento della loro contribuzione, hanno eſatto anticipatamente le loro rendite, e nulla hanno che ſi poſſa ſequeſtrare; in queſto caſo il ricevitore generale vorrebbe che ſi aſtringeſſero i loro amminiſtratori e procuratori come colpevoli della moroſità dei loro amminiſtrati. Gli ho riſpoſto che puol far eſeguire queſta miſura, quante volte ne ottenga da voi la ſpeziale approvazione.

ESTRAT-

ESTRATTO *delle iſtruzioni dirette ai ricevitori generali e diſtrettuali relativamente all' introito delle contribuzioni del 1809. 10. decembre 1808.*

DELLA CONTRIBUZIONE FONDIARIA

La contribuzione fondiaria impoſta per una provincia ſi ripartiſce fra' diſtretti, e ſi ſuddivide ancora fralle comuni. Se ne traſmettono i ruoli che ſervono di titoli a' percettori per l' introito. Incumbe perciò al ricevitor generale di ſollecitarne la pronta formazione e rimeſſa a percettori.

La principal cura del ricevitor generale è di conoſcere le facoltà, nonchè le riſorſe della provincia, e del ſuo commercio, come pure d'iſtruirſi de' varj introiti, rendite, mercati e fiere, ſecondo le località. Egli deve in conſeguenza traſmettere a ciaſcun ricevitore diſtrettuale le notizie che riguardano il ſuo diſtretto. Inoltre indicherà le circoſtanze favorevoli per ſollecitare gl' introiti. Per eſimere i contribuenti dalle ſpeſe, rammenterà ai percettori, che per eſigere il pagamento delle contribuzioni, biſogna profittare del momento, in cui il coltivatore vende una porzione della ſua raccolta; poichè allora i debitori pagano ſenza diſpendio, in vece che quando ſi laſcia paſſare queſto momento, il denaro s' impiega ad altro uſo, o ſi diſſipa, e non rimane altro al ricevitore di diſtretto che aſſoggettare i contribuenti alle ſpeſe di coazione.

Il ricevitor generale preverrà ancora i ricevitori diſtrettuali che i cantoni fertili, i quali hanno mezzi favorevoli di derrate e d' induſtrie, non meritano

quei

quei riguardi, di cui ſon ſuſcettibili i cantoni infertili e dove l'induſtria languiſce. In queſt' ultimo caſo le coazioni fatte con attività maggiore di quella che eſige la natura de' proprj obblighi contratti dal ricevitor generale, e da queſti col teſoro pubblico, accreſcerebbero ancora infruttuoſamente l'indigenza de' contribuenti.

Il ricevitor generale raccomanderà ai ricevitori diſtrettuali di vegliare colla maſſima cura sui percettori comunali, affin di evitare gli abuſi che potrebbero introdurre, ſia in diſſimulare gl' introiti, ſia in cambiare i valori. A tal uopo ſi faranno eſibire ſpeſſo i ruoli per verificare ſe le annotazioni de' pagamenti vi ſi trovino riportate con eſattezza, e ſi faranno pur anche preſentare il libro di caſſa.

REGOLAMENTO *ſulla iſtallaziane e dimiſſione de' percettori reali della contribuzione fondiaria. 14. dicembre 1808.*

Art. 1. Niun individuo può eſſer propoſto alla nomina del Re per percettore della contribuzione fondiaria, ſe prima, a norma dell' art. 14. del decreto de' 26. novembre 1807, non ha data una cauzione in contanti eguale al dodiceſimo della contribuzione dell' anno corrente, la quale imprende a percepire, così in principale, come in grani addizionali, eccetto ſolamente quelli per le ſpeſe di eſazione.

2. Le cauzioni de' percettori ſaranno traſmeſſe alla caſſa di ammortizzazione per mezzo de' ricevitori generali delle provincie, preſſo de' quali ſe ne farà il depoſito, col metodo ſeguente.

3. Chiunque aſpira all' impiego di percettore ne formerà una domanda conforme al modello num. 1., la quale ſarà preſentata al direttore delle contribuzioni dirette della provincia. Queſti, di concerto col ricevitor generale, ci aggiungerà il ſuo parere, intorno alle qualità perſonali del petizionario, delle quali deve prender conto: dirà ſe conviene di riunire più comuni in una ſola percettoria nel caſo che (ſecondo l' art. 5. del detto decreto) ne foſſe fatta la domanda: farà le altre oſſervazioni che crederà neceſſarie, e noterà la ſomma della cauzione che dovrà darſi per la percettoria domandata.

4. Il direttore dopo aver fatte queſte annotazioni ſulla petizione, la ſottoporrà al ſignor intendente; il quale ſe crede dover uniformarſi alle oſſervazioni del direttore, aggiungerà alla domanda un ordine di ammiſſione e di pagamento della cauzione. In contrario, rigetterà la domanda, adducendone il motivo.

5. Or-

5. Ottenuto quest' ordine, il direttore darà parte della ſua operazione al miniſtero delle finanze per mezzo di un rapporto nel quale inſerirà le ſue oſſervazioni preſentate all'intendente. Nel tempo ſteſſo farà paſſare la domanda decretata al ricevitor generale, e queſti introiterà la cauzione indicata nell'ordine dell' intendente rilaſciandone all' intereſſato una ricevuta provviſoria, ſecondo il modello n. 2.

6. Eſigerà egualmente il diritto di patente, in docati dieci pei percettori di ſeconda claſſe (che ſon quelli che hanno la percezione di una ſola comune di una contribuzione minore di 5000 ducati) ed in docati 15 per quelli di prima claſſe (che ſon quelli la di cui percezione o è di una ſola comune di contribuzione maggiore di ducati 5000, o è di più comuni, qualunque ne ſia la ſomma).

7. Il ricevitor generale per l'ordinario che ſeguirà l' incaſſo della ſomma ne ſpedirà un *bono* a *viſta* (modello n. 3.) al ſignor direttore della caſſa di ammortizzazione pagabile a ſuo ordine. Per lo ſteſſo ordinario, ed in una lettera particolare avviſerà il miniſtro di queſta rimeſſa.

Un altro bono a viſta ſpedito al miniſtro, ed all' ordine del teſoro pubblico, conterrà il diritto di patente.

8. Quando il petizionario eſponeſſe di non aver pronta tutta la ſomma della cauzione, potrà l'intendente accordargli di pagarne una metà nell'atto, ed un altra in uno o più termini prefiſſi, i quali però non potranno eccedere i quattro meſi. Queſta facilitazione dovrà eſſere eſpreſſa nell' ordine di ammiſſione. Allora il ricevitor generale per la ſomma dilazionata eſigerà dal petizionario una o più cambiali pagabili al termine o ai termini indicati. all'ordine del

del signor direttore della cassa di ammortizzazione e nel domicilio della ricevitoria generale. Le spese di cambio, trasporto ec. che potranno occorrere per far pervenire queste somme alla cassa di ammortizzazione andranno a carico del petizionario.

9. La cassa di ammortizzazione darà parte con una lettera al ricevitor generale di essergli pervenuti il bono a vista e le cambiali, ma rimetterà nel ministero delle finanze il certificato di ricevuta.

10. In vista del certificato della cassa di ammortizzazione, il ministro delle finanze propone al Re il nuovo percettore, e dopo la nomina di S.M. gli spedisce la patente ed il certificato della cassa di ammortizzazione. L' una e l' altro saran rimessi al ricevitor generale, che nel trasmetterli al percettore ritirerà la sua ricevuta provvisoria.

11. L' intendente ed il ricevitor generale, che nella patente riconosceranno legalmente la nomina del percettore, daranno rispettivamente gli ordini perchè sia posto nell' esercizio del suo impiego. Il primo, o direttamente o pel canale del sottointendente, li farà passare al sindaco: il secondo, o direttamente o per mezzo del ricevitor di distretto, li trasmetterà all' esattor comunale.

12. Il sindaco, in presenza dell' esattore e del nuovo percettore, farà una verifica esatta dello stato della percezione, stabilirà la somma percepita e quella da percepirsi, e farà rimettere al percettore tutte le ricevute del ricevitor di distretto che giustificano l' esito delle somme già percepite. Se vi è resta in cassa, sarà ancora numerata al percettore, il quale rilascerà all' esattore un certificato da lui sottoscritto, e vistato dal sindaco, nella forma del modello (n. 4.), e rimarrà risponsabile col ricevi-

Bollo di 6. grani.

N. 1.

Contribuzione fondiaria. *
Provincia di
Diſtretto di
Comune di

DOMANDA D'IMPIEGO DI PERCETTORE.

Io ſottoſcritto della comune di provincia di conoſciuto da (o latore di certificati di) aſpirando all' impiego di percettore della comune (o delle comuni riunite) di diſtretto di mi obbligo colla preſente di adempire a tutt' i doveri che la legge e le iſtruzioni impongono a queſta carica, e di dare una cauzione in contanti eguale al dodiceſimo della contribuzione di detta comune tanto in principale, quanto in grani quindici addizionali, verſando prontamente queſta ſomma nella caſſa del ricevitor generale (o pure verſandone una metà prontamente ed il rimanente all' epoca di)

In il dì 18 *firma autentica*

Il direttore delle contribuzioni dirette, eſſendoſi poſto di accordo col sig. ricevitor generale della provincia, e conoſcendo la perſona del signor per onesta ed attaccata al governo, dopo averne preſa inoltre particolare informazione, lo crede idoneo all' impiego che domanda (e crede conveniente la riunione di comuni che propone). Dichiara che la cauzione che dovrà dare è della ſomma di

In il dì 18

Il direttore
firma

L' intendente della provincia di vista la preſente domanda, colle informazioni del ſignor direttore delle contribuzioni dirette, provvede che il ſignor ſia ammeſſo a verſare nella caſſa del ricevitor generale la cauzione per la comune (o le comuni) di nella ſomma di che pagherà prontamente (ovvero metà prontamente, ed il rimanente all' epoca di firmandone cambiali ben valide colla riſponſabilità del ricevitor generale ſuddetto). L' intendente
firma

Bollo di 6. grani.

Num. 2.

Contribuzione fondiaria
Provincia di
Distretto di
Comune di

RICEVUTA PROVVISORIA DI CAUZIONE.

Io ſottoſcritto ricevitor generale della provincia di dichiaro aver ricevuto dal ſignor
docati in contanti (o metà con cambiale firma
ec. ec. ec.) che ſono per cauzione della percettoria
della comune di da lui domandata. Mi obbligo
di far pervenir queſta ſomma alla caſſa di ammortizzazione,
e di far paſſare al sig. la ricevuta finale di
detta caſſa in cambio della preſente.

Fatta in il dì 18

Il ricevitore generale
firma

CAUZIONE DI PERCETTORI REALI.

N. 3.

Cauzione del sig.
Percettore di

Num. d' ordine

N. Provincia di

Bono a viſta per la ſomma di docati

il dì

18

A viſta pagherò all'ordine del signor direttore della caſſa di ammortizzazione la ſomma di docati
per cauzione del signor
per la percettoria di

docati

In 18

Io ricevitor generale della provincia ſuddetta accetto

Bollo di 12 grani.

N. 4.

Contribuzione fondiaria
Provincia di
Diſtretto di
Comune di

CONTO RESO DI PERCETTORE DIMISSIONARIO.

Io ſottoſcritto eſattore (o percettore reale) della contribuzione fondiaria della comune di nominato (indicarſi il come e quando) dovendomi incaricare della percezione di queſta comune tenuta fin' ora dal ſignor percettore dimiſſionario, ho ricevuto dalle ſue mani il ruolo dell' anno il regiſtro di caſſa, lo ſtato di ſituazione, e tutte le ricevute date dal ricevitor diſtrettuale in diſcarico della percezione fatta dal dimiſſionario fin al dì , ed il denaro introitato dal detto dì . fino a queſto momento. Fatto il conto n'è riſultato che l'importo totale del ruolo è di . . . . . duc.
Le ricevute per le ſomme eſatte ſono di duc.
Il denaro eſiſtente in caſſa . . . . . .
La reſta da percepirſi. . . . . .

ſomma eguale duc.

Colla preſente io mi dichiaro riſponſabile verſo il governo di render conto della totalità della ſuddetta ſomma di docati importo totale del ruolo, reſtandone il ſignor percettore dimiſſionario pienamente diſcaricato. Fatta la preſente in triplice ſpedizione per eſſerne una depoſitata nell'archivio della comune e due altre rilaſciate al ſig. per ſervirſene ſecondo il preſcritto dal regolamento di S. E. il miniſtro delle finanze in data de' 14. dicembre 1808. In il dì 18

Viſto buono e trovato regolare da me ricevitore del diſtretto di
Il dì
firma

Io dichiaro come ſopra
firma
Fatto in preſenza di me ſindaco della comune di
firma

Viſto buono da me intendente della provincia di il quale atteſto l'adempimento di tutte le formalità preſcritte dal ſuddetto regolamento di S. E. il miniſtro delle finanze.
In il dì 18
firma

Viſto buono per reſtituirſi al ſignor percettore dimiſſionario la cauzione da lui verſata nella caſſa di ammortizzazione, alla quale la preſente ſervirà di discarico
firma

Regiſtrata ſotto il N. della diviſione delle contribuzioni dirette
Il capo della diviſione
firma

Modello *delle patenti de' percettori.*

Bollo

Contribuzione fondiaria

Provincia di

Diſtretto di

Comune di

In nome del RE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viſto il real decreto del dì che nomina il ſignor percettore della contribuzione fondiaria dell comun di gli ha ſpedita la preſente patente di percettore di claſſe, acciocchè ſia da tutti riconoſciuto in queſta qualità.

I ſignori intendente, direttore delle contribuzioni dirette, e ricevitor generale della provincia di , ai quali la preſente ſarà eſibita, la regiſtreranno e ne faranno menzione in dorſo, e daranno, ciaſcuno per la ſua parte, le diſpoſizioni neceſſarie acciocchè il ſignor ſia ſubito poſto nell' eſercizio delle ſue funzioni.

Napoli il dì

Il miniſtro delle finanze

Regiſtrata ſotto il n.

Da parte del miniſtro

Il capo della diviſione delle contribuzioni dirette

ESTRATTO *del real decreto relativo alla contabilità degli agenti della percezione. 15. decembre 1808.*

GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DI NAPOLI E DI SICILIA.

Visto il rapporto del nostro ministro delle finanze; abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue.

TITOLO I.

Versamenti de' percettori ed esattori, e controli degli stessi versamenti.

Art. 1. I percettori o esattori comunali saranno in obbligo di comprendere in ciascuno de' loro versamenti la totalità de' loro introiti sulla contribuzione fondiaria sia in numerario, sia in mandati sui fondi di non valore o di reimposizione, sia in loro proprie ricevute di acconto per dritto di esazione, e ritirarne ricevo. Essi saranno trattati come detentori di denaro pubblico, nel caso che non si conformassero alle presenti disposizioni.

Art. 2. Le ricevute rilasciate da' ricevitori distrettuali, e da' percettori o esattori saranno formate a *tallone*, giusta l' annesso modello. Queste ricevute saranno vistate nel termine di 24. ore da' sottintendenti, o da chi ne rappresenterà le veci. I *talloni* saranno staccati dalle ricevute, e rimarranno presso gl' intendenti ne' distretti capoluoghi delle provincie, e presso i sottintendenti negli altri distretti.

Art. 3. E' proibito a' ricevitori de' distretti di differire sotto qualunque pretesto la consegna delle ri-

ce-

cevute, che i percettori o esattori devono ricevere in cambio de' loro versamenti. Qualsivoglia ricevitore distrettuale che avrà rilasciato un ricevo in modo diverso da quello designato ne' modelli annessi al presente decreto, o che non lo avrà fatto vistare nel prescritto termine di 24. ore, sarà condannato ad un' ammenda non minore di venti ducati, nè maggiore di duecento ducati; senza pregiudizio della pena di destituzione, quando vi fosse sospetto di frode.

Art. 4. Qualsivoglia ricevuta senza *tallone*, o fatta in altra forma differente da quella del modello quì ingiunto, o di cui il *tallone* non fosse stato rimesso nelle mani del rispettivo intendente o sottointendente, o finalmente che non fosse stata vistata nel modo prescritto nell' articolo 2. non opererà il discarico de' percettori verso il tesoro, in caso che per parte de' ricevitori si trovasse una mancanza del denaro introitato.

Art. 5. I sottintendenti terranno un registro de' *visti* che apporranno alle ricevute. Tale registro dovrà portare una serie di numeri d' ordine che non dovrà essere interrotta per qualsivoglia motivo. In ogni dieci giorni rimetteranno al nostro ministro di finanze i *talloni* da essi ritenuti delle ricevute presentate al loro *visto*.

Provincia d

RICEVUTA.

Contribuzione fondiaria dell'anno 18

Diſtretto d

Borderò

Comune d

Numerario. (Oro, e argento . D. „)
(Rame . . . . . „)

N. del libro di caſſa

Valori . . (Ordinanze su' fondi di non valore . . . . „) „ „
(idem su' fondi di reimpoſizione . . . . . „) „ „
(Ricevute per dritto di percezione . . . . . „) „ „

Totale . . D. „ „

Io ſottoſcritto ricevitore delle contribuzioni del diſtretto d dichiaro aver ricevuto dal ſignor percettore (o eſattore) della comune di la ſomma di ſecondo il dettaglio di ſopra deſcritto, a valere sulla contribuzione fondiaria dell' eſercizio 18

A li 18

Il ricevitore del diſtretto

Eſtratto del decreto del dì 15 dicembre 1808.

Articolo 4.

Qualſivoglia ricevuta ſenza *tallone*, o fatta in altra forma differente da quella del modello quì ingionto, il di cui *tallone* non foſſe ſtato rimeſſo nelle mani del riſpettivo intendente, o ſottintendente, o finalmente che non foſſe ſtata viſtata nel modo preſcritto nell'art. 2, non opererà il diſcarico de' percettori verſo il teſoro, in caſo che per parte de' ricevitori ſi trovaſſe una mancanza del denaro introitato.

Viſto, e regiſtrato da noi ſottintendente del diſtretto d

A li 18

N. del regiſtro della ſotto-intendenza.

TALLONE DELLA RICEVUTA.

Provincia d

Diſtretto d

Contribuzione fondiaria dell'anno 18

N. del libro di caſſa.

Borderò

Numerario.	Oro, argento . . . . . D.	„ „	„ „
	Rame	„ „	„ „
Valori . .	Ordinanze su' fondi di non valore	„ „	„ „
	idem su fondi di reimpoſizione.	„ „	„ „
	Ricevute per dritto di percezione.	„ „	„ „
	Totale . . D.		„ „

Verſato al ricevitore del diſtretto d dal percettore (o eſattore) della comune d sulla contribuzione fondiaria dell'eſercizio 18

A li 18

Il ricevitore del diſtretto

N. del regiſtro della ſotto-intendenza.

ESTRATTO *del decreto dei 16. dicembre 1808. intorno alla moneta di rame.*

ART. 48.

A contare dal 1. gennajo il teſoro non riceverà nè pagherà moneta di rame, che colla proporzione di un ſeſto. E' proibito a tutti i noſtri caſſieri di accettarne o pagarne una porzione maggiore.

CIRCOLARE *intorno alla iſtruzione pratica dei percettori ed eſattori pel 1809. 24. dicembre 1808.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori direttori delle contribuzioni dirette

La percezione comunale dovrà, ſignore, nell'anno 1809. eſſer generalmente eſeguita con tutta la preciſione e regolarità di ſcrittura che nel cadente anno, per varie circoſtanze, in poche comuni ſi è potuta ottenere. Le direzioni reali ne ſaranno ſeriamente occupate nel corſo di gennajo, ed io eſiggo da eſſe che prima dello ſpirare di queſto proſſimo meſe tutti ſenza diſtinzione i percettori ed eſattori di ogni provincia ſiano pienamente iſtruiti, e ſiano muniti dei libri ed altre carte di cui abbiſognano. Andando di concerto col ſignor intendente e col ricevitor generale, ai quali ſcrivo corriſpondentemente, domanderete al primo un ordine a tutti i percettori o agli eſattori nominati dal decurionato, di portarſi nel termine di otto giorni nella voſtra direzione. Quelli che ſono troppo lonta-

ni

ni potranno ricevere lo ſteſs' ordine per portarſi dai controlori, i quali in ſeguito delle voſtre iſtruzioni, adempiranno a tutto ciò che dovreſte fare voi ſteſſo. Ad ogni percettore, o eſattore darete lettura delle iſtruzioni de' 30. decembre 1807., de' 6. febbrajo e de' 14. ſettembre 1808. facendogli oſſervare i cangiamenti che l' ultima ha introdotti nell' ordine delle coazioni ſtabilito dalla ſeconda. Dimoſtrerete con eſempj pratici il metodo della ſcritturazione delle ſomme ſul ruolo, ſul giornale di caſſa, e ſullo ſtato di ſituazione: in una parola, non crederete di aver terminata la voſtra iſtruzione, che quando ſarete nella certezza ch' egli n' è bene imbevuto. Un' avvertenza eſſenziale dovrete inculcare ai percettori incaricati di più comuni ed è che quanti ſono i ruoli su cui eſiggono, tanti debbono eſſere i libri di caſſa e gli ſtati di ſituazione, non eſſendo gli uni che la chiave e la dimoſtrazione degli altri.

V' invito a darmi parte, volta per volta, dei nomi delle comuni i di cui percettori o eſattori ſono ſtati iſtruiti.

Per mio ordine ſi ſta ſtampando un numero ſufficiente di giornali di caſſa, di ſtati di ſituazione, di avvertimenti e di ricevute che vi farò rimettere al più preſto, e che voi diſtribuirete ai percettori ed eſattori a prezzi fiſſi rimettendone immediatamente l' importo allo ſtampatore per mezzo del capo della diviſione delle contribuzioni dirette. Pel primo corriere vi compiacerete fare allo ſteſſo capo di diviſione la domanda di tutti i libri delle grandezze ſotto indicate e delle altre carte di cui avrete biſogno. Intanto egli comincerà a farvene l' invio per mezzo del procaccio.

Avrei

Avrei desiderato potere colla stessa prontezza farvi passare tutte le istruzioni necessarie ai percettori ed esattori; ma non essendo ancora terminata l' impressione del *manuale de' contribuenti*, ove queste istruzioni sono inserite, voi lo riceverete più in là per distribuirglielo.

LETTERA *che mette le spese del trasporto de' fondi alle casse de' ricevitori di distretto a conto de' percettori, o esattori. 7. Gennajo 1809.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al signor intendente di . . . . . .

Il trasporto de' fondi alle casse dei ricevitori deve andare a carico degli esattori, o percettori; e perciò qualunque ordine da voi dato in contrario, va rivocato, almeno per l' avvenire. Conosco che non bisogna dare a questi agenti la facoltà di rinunziare, e che conviene non farne parola negli ordini che darete.

LET-

LETTERA *che determina il modo onde i percettori poſſono ſtabilire un ſoſtituto per eſercitare il loro impiego. 18. gennajo 1809.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Ai ſignori intendente, direttore delle contribuzioni dirette, e ricevitor generale di . . . . .

Il percettore farà al direttore delle contribuzioni dirette una domanda nella quale indicherà il motivo pel quale non può eſercitare egli ſteſſo l' impiego; la perſona che vuol ſoſtituire; i ſoggetti che la conoſcono e le buone qualità che in lei concorrono per renderla idonea all' eſercizio. Indi aggiungerà che, ove la ſua domanda ſia ammeſſa, egli ſi obbliga col governo e coi ricevitori generale e diſtrettuale di riſpondere ſopra la ſua cauzione, ſopra i ſuoi beni, e ſulla ſua perſona di tutte le mancanze che potrebbe commettere il ſuo ſoſtituto. Sarà queſta domanda firmata ed autenticata.

Il direttore prenderà un informo intorno al ſoſtituto, e trovandolo ſoddisfacente comunicherà la domanda ſucceſſivamente al ricevitor generale ed a quello del diſtretto, invitandoli ad eſaminarla, ed a dichiarare ſe l' accettano. Queſti faranno a piedi una tal dichiarazione, e reſpingeranno le carte al direttore, il quale la preſenterà all' intendente. Il ſignor intendente, ſe trova meritevoli di approvazione gli atti precedenti, ci appone un ordine di ammiſſione, e dà parte al ſindaco della comune, della ſeguita ſoſtituzione. La domanda decretata dall' intendente è dal direttore rimeſſa al ricevitor generale, al quale ſervirà di cautela contro il percettore in caſo di mancanza.

TAVOLA

DE' TITOLI DEL PRIMO VOLUME.

PARTE PRIMA.

Stabilimento e ripartizione della contribuzione. Pag. 1
Legge che abolisce le antiche contribuzioni dirette. 8. agosto 1806. ivi
Decreto con cui si abolischono tutti i privilegj e franchigie dai dazj pubblici. 2. ottobre 1806. 3
Legge che stabilisce la contribuzione fondiaria, e ne fissa la somma pel 1807. 8. novembre 1806. 4
Circolare che previene doversi i ripartitori cittadini scegliere trai membri del decurionato. 3. dicembre 1806. 17
Decreto che ordina la continuazione delle tasse pe' soldati di campagna, torrieri e cavallari. 30. dicembre 1806. 18
Principj generali della contribuzione fondiaria. 1. gennajo 1807. 19
Istruzioni date agl' ispettori e controlori per facilitar loro le operazioni prescritte dalla legge degli 8. novembre 1806. 1. gennajo 1807. 30
Circolare che dichiara i possessori di contribuzioni alienate soggetti alla liquidazione come gli altri creditori dello stato. 24. gennajo 1807. 44
Lettera relativa alla imposizione de' capitali impiegati nel cambio di diverse nature. 27. febbrajo 1807. 45

354
LETTERA che dichiara la prova positiva della rendita de' capitali in industria superiore a quella che indica l' art. 1. della legge degli 8. novembre. 25. marzo 1807. pag. 47
ESTRATTO di lettera relativa alla imposizione de' demanj comunali. 27. marzo 1808. 49
ESTRATTO di lettera relativa alla imposizione de' creditori dello stato. 27. marzo 1807. ivi
ESTRATTO di lettera che dichiara non esser necessario che la rendita di duc. 100. sia il prodotto di una sola industria per entrare in tassa. 27. marzo 1807. 50
CIRCOLARE che determina il metodo della valutazione de' capitali impiegati nel commercio e nelle industrie. 25. aprile 1807. ivi
CIRCOLARE contenente l' istruzione per la formazione delle matrici di ruolo. 25. aprile 1807. 53
LEGGE con cui la contribuzione fondiaria del 1807 si riduce a 6,3000,00 ducati e si ripartisce tralle provincie; e si rilasciano le contribuzioni anteriori al 1806. 11. giugno 1807. 59
ESTRATTO di lettera col quale si dichiara che i airitti ex feudali, le gabelle civiche ec. che si esiggono nelle comuni non sono soggetti alla contribuzione. 17. giugno 1807. 63
CIRCOLARE contenente l' esposizione de' motivi della legge degli 11. giugno. 20. giugno 1807. ivi
CIRCOLARE sulla valutazione delle case. 4. luglio 1807. 95
CIRCOLARE sulla valutazione de' fondi territoriali col mezzo degli affitti e degli atti di vendita. 8. luglio 1807 100
CIRCOLARE sulla formazione pratica delle ta-

riffe, di valutazione. 10. luglio 1807. pag. 109
CIRCOLARE colla quale le direzioni ſono incaricate della formazione delle matrici di ruolo, loro copie, e delle doppie copie degli ſtati di ſezioni. 1. agoſto 1807. 113
CIRCOLARE sulla ripartizione de' 300,000 ducati impoſti dall' articolo 3. della legge degli 11. giugno. 12. agoſto 1807. 116
ESTRATTO di circolare sulla ritenzione del decimo nel 1807. 12. agoſto 1807. 124
CIRCOLARE che indica doverſi rigettare i reclami contro la contribuzione del 1807. 9. ſettembre 1807. 126
CIRCOLARE sulla bonifica delle ſomme pagate ſtraordinariamente nel primo ſemeſtre del 1807. 23. ſettembre 1807. 128
CIRCOLARE che diſpone doverſi dalle comuni pagare le matrici di ruolo, e le copie di eſſe e degli ſtati di ſezioni. 20. ottobre 1807. 131
CIRCOLARE che reſtringe l' applicazione delle tariffe dei lavori riportate nella precedente. 28. novembre 1807. 134
DECRETO che regola la contribuzione fondiaria dell' anno 1808. 22. novembre 1807. 136
CIRCOLARE contenente l' iſtruzione per la ſpedizione de' ruoli. 5. dicembre 1807. 138
CIRCOLARE sulla percezione de' 10. grani addizionali per la caſſa delle rendite. 2. dicembre 1807. 145
CIRCOLARE che ſpiega il ſiſtema della contribuzione fondiaria del 1808. 12. dicembre 1807. 147
CIRCOLARE che diſpone ſpedirſi i ruoli ai ricevitori generali. 6. gennajo 1808. 155
ISTRUZIONI indirizzate agl' iſpettori, e direttori intorno alle rettifiche della contribuzione

ſondiaria. 10. marzo 1808. pag. 156
DECRETO che autorizza la ritenzione del 5. ſulle rendite territoriali, cenſi, terraggi ec. ec. 10. giugno 1808. 193
DECRETO che autorizza il miniſtro delle finanze a far la ripartizione della contribuzione del 1808. 10. giugno 1808. 194
MEMORIA ſulla ripartizione definitiva della contribuzione ſondiaria del 1808. e del fondo di diſgravio poſto a diſpoſizione del governo; eſeguita dal miniſtro delle finanze in virtù del decreto precedente. 25. giugno 1808. 194
CIRCOLARE ſul decreto de' 10. giugno che autorizza la ritenzione del quinto delle rendite e de' cenſi. 13. luglio 1808. 210
CIRCOLARE contenente il metodo di valutazione degli uſi civici territoriali. 16. luglio 1808. 213
CIRCOLARE ſulla formazione degli ſtati definitivi della contribuzione del 1808. 23. luglio 1808. 222
CIRCOLARE ſul pagamento de' lavori delle rettifiche ordinate colla iſtruzione de' 10. marzo. 3. agoſto 1808. 224
DECRETO, che determina la convocazione de' conſigli generali e diſtrettuali, pel corrente anno. 10. ſettembre 1808. 227
DECRETO che determina le attribuzioni de' conſigli provinciali e diſtrettuali. 13. ſettembre 1808. 228
LEGGE ſulla contribuzione del 1809. e ſulla ſua ripartizione tralle provincie 15. ſettembre 1808. 231
DECRETO relativo alla ripartizione individuale della contribuzione del 1809. 15. ſettembre 1808. 236
ISTRUZIONI ſulla ripartizione della contribu-

zione fondiaria dell' anno 1809. E ſulle altre funzioni de' conſigli provinciali e diſtrettuali relative al miniſtero delle finanze ſecondo la legge de' 15., ed i decreti reali de' 10., 13., e 15. ſettembre 1808. pag. 238

DECRETO che eſenta l'iſola di capri dalla contribuzione del 1809. 3. novembre 1808. 255

CIRCOLARE ſulla ſpedizione de' ruoli del 1809. 12. novembre 1808. 256

CICOLARE che preſcrive doverſi i ruoli ſpedire ſulle antiche matrici, quando le comuni non rimettano pe' 30. novembre gli ſtati di mutazioni ordinati colla iſtruzione de' 24. ſettembre. 12. novembre 1808. 260

CIRCOLARE che preſcrive la reviſione della ripartizione fatta dai conſigli di diſtretto. 23. novembre 1808. 261

DECRETO che autorizza il miniſtro delle finanze ad approvare i cangiamenti delle quote delle comuni pel 1809. 3. decembre 1808. 263

CIRCOLARE ſull' invio de' ruoli nelle comuni. 17. decembre 1808. 264

CIRCOLARE relativa alla formazione degli ſtati de' contingenti del 1809. 14. gennajo 1809. 265

CIRCOLARE che invita gl' intendenti a veriſicare e viſtare gli ſtati de' contingenti. 14. gennajo 1809. 272

PARTE SECONDA

Percezione. pag. 273
LEGGE che ordina la percezione menſuale delle contribuzioni dirette. 19. giugno 1806. ivi
DECRETO ſul metodo e sui diverſi agenti della percezione dal 1. gennajo 1808. in avanti. 26. novembre 1807. 274
ESTRATTO di un regolamento del miniſtro delle finanze per l' eſecuzione del decreto precedente. 27. decembre 1807. 277
ISTRUZIONI ſulla ſcrittura e ſulla contabilità degli eſattori comunali della contribuzione fondiaria. 30. dicembre 1808. 278
CIRCOLARE che ordina la nomina di uffizio degli eſattori, in tutte le comuni ove mancano gli eſattori nominati dal Re. 5. gennajo 1808. 303
ISTRUZIONI e ORDINI dati dal miniſtro delle finanze, ſecondo le antiche leggi, per aſſicurare l' eſazione e l' incaſſo delle contribuzioni. 6. febbrajo 1808. 305
CIRCOLARE che dichiara i ſindaci, gli eletti ed i decurionati ſoggetti alle coazioni reali quando han traſcurata la nomina degli eſattori. 5. marzo 1808. 321
DECRETO che conferiſce agli eſattori nominati dal Re il titolo di percettori. 18. maggio 1808. 323
CIRCOLARE per la pubblicazione del decreto precedente. 21. maggio 1808. ivi
CIRCOLARE ſull' uſo dell' azione reale contro i moroſi. 6. luglio 1808. 324
CIRCOLARE che ordina non poterſi i beni del regio demanio ſoggettare a ſequeſtro per ri-

tardo nel pagamento della contribuzione; ma doversi le coazioni diriggere contro i beni e le persone de' ricevitori. 24. agosto 1808. pag. 325

ISTRUZIONI ed ordini dati dal ministro delle finanze per le coazioni contro i contribuenti morosi. 14. settembre 1808. 326

LETTERA che dichiara i sindaci che trascurano di verificare i libri di cassa de' percettori, responsabili delle somme che potranno trovarsi mancanti oltre alle cauzioni, 12. novembre 1808. 330

ESTRATTO di lettera che dichiara le cauzioni de' percettori esenti dalla cantribuzione sulle industrie. 23. novembre 1808. 331

LETTERA che manifesta che le spese delle vendite devono continuare ad aver luogo secondo l' istruzione de' 6. febbrajo. 25. novembre 1808. ivi

LETTERA per la quale i furti sofferti dai percettori nelle somme della contribuzione possono esser esaminati dai consigli d' intendenza, e compensati sul fondo de' non valori. 26. novembre 1808.. 332

LETTERA che dichiara gli amministratori e procuratori de' luoghi pii capaci di esser astretti per la morosità di questi luoghi. 30. novembre 1808. ivi

ESTRATTO delle istruzioni dirette ai ricevitori generali e distrettuali relativamente all' introito delle contribuzioni del 1809. 10. decembre 1808. 333

REGOLAMENTO sulla istallazione e dimissione de' percettori reali della contribuzione fondiaria. 14. dicembre 1808. 335

ESTRATTO del real decreto relativo alla conta-

360
bilità degli agenti della percezione. 15. dicembre 1808. pag. 343
ESTRATTO del decreto dei 16. dicembre 1808. intorno alla moneta di rame. 348
CIRCOLARE intorno alla istruzione pratica dei percettori ed esattori pel 1809. 24. dicembre 1808. ivi
LETTERA che mette le spese del trasporto de' fondi alle casse de' ricevitori di distretto a conto de' percettori, o esattori. 7. gennajo 1809. 350
LETTERA che determina il modo onde i percettori possono stabilire un sostituto per esercitare il loro impiego. 18. gennajo 1809. 351

651112
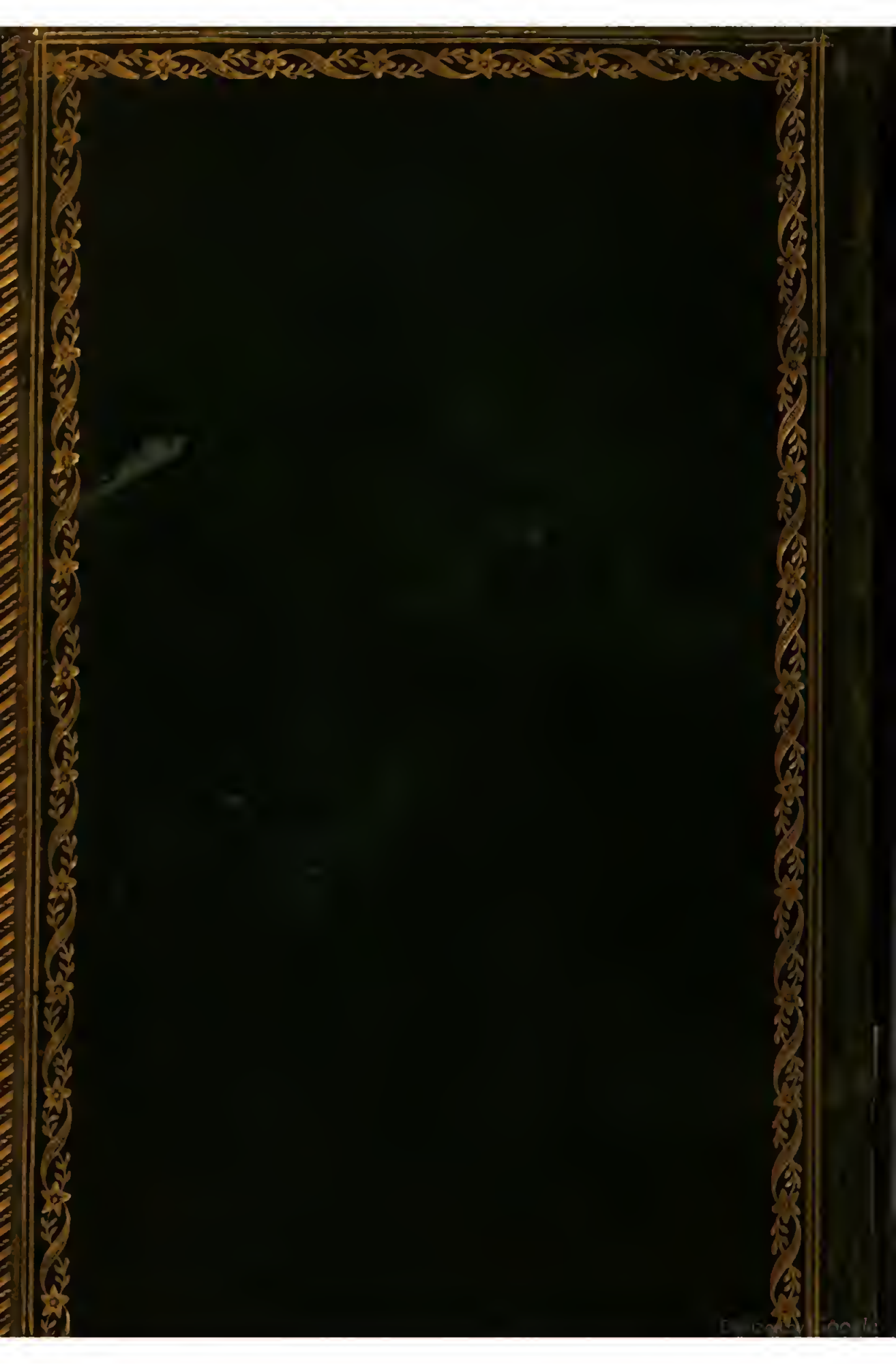
234.
C.
24.